

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	5
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	21
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	31
DIFESA (IV)	»	37
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	41
FINANZE (VI)	»	51
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	57
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	77
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	83

N.B. Il presente Bollettino reca in allegato il resoconto stenografico della seduta della VIII Commissione per l'audizione del Ministro dell'ambiente.

AFFARI SOCIALI (XII)	Pag.	141
AGRICOLTURA (XIII)	»	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	»	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI	»	171
ALLEGATO alla seduta della VIII Commissione	»	183

CONVOCAZIONI:

<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condi- zione giovanile</i>	Pag.	III
<i>Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)</i>	»	IV
<i>Giustizia (II)</i>	»	VI
<i>Affari esteri e comunitari (III)</i>	»	VIII
<i>Difesa (IV)</i>	»	X
<i>Bilancio, tesoro e programmazione (V)</i>	»	XII
<i>Finanze (VI)</i>	»	XIV
<i>Cultura, scienza e istruzione (VII)</i>	»	XVI
<i>Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)</i>	»	XVII
<i>Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)</i>	»	XX
<i>Attività produttive, commercio e turismo (X)</i>	»	XXII
<i>Lavoro pubblico e privato (XI)</i>	»	XXIII
<i>Affari sociali (XII)</i>	»	XXIV
<i>Agricoltura (XIII)</i>	»	XXV
<i>Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi</i>	»	XXVI
RELAZIONI PRESENTATE	»	XXVII
INDICE DELLE CONVOCAZIONI	»	XXVIII

RESOCONTI

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

*Mercoledì 10 maggio 1989, ore 10,25.
— Presidenza del Presidente Leonilde IOTTI.*

La Giunta riprende la discussione sui testi predisposti dal Comitato ristretto sui temi di riforma del regolamento di cui non aveva ancora concluso l'esame, relativi alle modalità di riscontro della copertura degli oneri finanziari recati da leggi di spesa, all'uso del tempo ai fini della programmazione dei lavori e all'attuazione dei calendari e alle norme regolamentari per la conversione in legge dei decreti-legge. Alla discussione prendono parte più volte, oltre al Presidente, i deputati Adriano CIAFFI, Silvano LABRIOLA, Franco BASSANINI, Adalberto

MINUCCI, Rosa FILIPPINI, Giovanni FERRARA e Mino MARTINAZZOLI.

Poiché sono state avanzate riserve sui testi predisposti dal Comitato ristretto, ed essendo emersa comunque l'esigenza di disporre, per quanto possibile, di un testo concordato in ordine alle procedure per l'esame in Assemblea delle proposte di modificazione del regolamento, la Giunta dà mandato al Comitato ristretto di approfondire ulteriormente i suddetti argomenti e di predisporre per la Giunta i testi relativi alle materie in discussione al fine di renderne possibile l'esame in Assemblea in tempi ravvicinati.

La seduta termina alle 12,30.

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

*Mercoledì 10 maggio 1989, ore 15. —
Presidenza del Presidente Enzo TRANTINO.*

Seguito della verifica dei poteri per il collegio XXII (Napoli).

La Giunta, dopo un ampio dibattito sui criteri da seguire nella verifica delle schede valide per l'ulteriore campionatura, procede all'integrazione dell'elenco delle sezioni da acquisire.

La seduta termina alle 17,15.

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

*Mercoledì 10 maggio 1989, ore 9,10. —
Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA.*

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Silvano LABRIOLA illustra la situazione dei diversi progetti di legge pendenti all'esame della Commissione in sede consultiva, facendo presente che quest'ultima non è stata convocata a causa della ristrettezza dei tempi a disposizione dovuta ai concomitanti lavori dell'Assemblea, e chiedendo di conoscere eventuali segnalazioni dei gruppi circa l'urgenza di determinati provvedimenti.

Dopo che il deputato Daniela MAZZUCONI ha proposto di esaminare nella prossima seduta i progetti di legge relativi all'obiezione di coscienza, di cui è relatore, e dopo che il deputato Adriano CIAFFI ha sollecitato l'espressione del parere sui progetti di legge, relativi all'acquisizione di alcuni immobili a favore dei comuni di Scafati, Alessandria e Verona, il Presidente Silvano LABRIOLA rileva — concordando la Commissione — che tali

ultimi pareri potranno essere espressi nel corso della seduta odierna.

Comunicazioni del Presidente in ordine alla proposta di legge n. 2627.

Il Presidente Silvano LABRIOLA fa presente che il relatore Amedeo Zampieri ha proposto di richiedere alla V Commissione il riesame del parere contrario espresso in ordine al testo licenziato dalla I Commissione della proposta di legge n. 2627, recante nuova disciplina per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; tale parere è stato infatti espresso presumibilmente sulla base di una errata valutazione del significato normativo del provvedimento. Per altro, il dissenso già manifestato dal Governo, rende allo stato impraticabile il trasferimento in sede legislativa del progetto di legge.

La Commissione consente quindi con la proposta del relatore.

La seduta termina alle 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 maggio 1989, ore 9,15. —
Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA.

Proposte di legge:

Senatori SCEVAROLLI ed altri: Norme per l'acquisto del fabbricato attribuito al Vanvitelli da parte del comune di Scafati (Approvata dal Senato) (S. 92) (2744).

AULETA ed altri: Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Scafati del fabbricato attribuito al Vanvitelli (879).

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del deputato Adriano CIAFFI, che riferisce in sostituzione del relatore Mastrantuono, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposte di legge:

PATRIA ed altri: Norme per la cessione a titolo oneroso al comune di Alessandria del compendio patrimoniale dello Stato - ex caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare) (2443).

BORGOGLIO ed altri: Trasferimento in proprietà al comune di Alessandria del compendio appartenente al demanio dello Stato, ramo artistico, storico, archeologico, descritto alla scheda n. 18 denominato ex Caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare) (2586).

PAGANELLI e PATRIA: Norme per la cessione gratuita al comune di Alessandria del compendio patrimoniale dello Stato - ex caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare) - per la realizzazione di opere, strutture ed infrastrutture pubbliche di rilevante interesse sociale (2380).

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del deputato Adriano CIAFFI, che riferisce in sostituzione del relatore Cardetti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposte di legge:

Senatori MELOTTO ed altri: Trasferimento della « Cinta magistrale » della città di Verona all'Amministrazione comunale (Approvata dal Senato) (S. 177) (2726).

SAVIO ed altri: Trasferimento della « Cinta magistrale » della città di Verona all'Amministrazione comunale (1678).

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione).

Su proposta del deputato Adriano CIAFFI, che riferisce in sostituzione del relatore Gei, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

La seduta termina alle 9,20.

Mercoledì 10 maggio 1989, ore 9,20. —
Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA, indi del Vicepresidente Silvia BARBIERI.

Elezione di un segretario.

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un segretario, in sostituzione del deputato Vincenzo Bionetti, dimissionario.

Risulta eletto il deputato Mario Frason.

La seduta termina alle 10,50.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 maggio 1989, ore 9,30. —
Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA, indi del Vicepresidente Silvia BARBIERI. — Interviene il ministro per la funzione pubblica Cirino Pomicino.

Disegno e proposta di legge:

Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464).

(Parere della II, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

TORTORELLA ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214).

(Parere della V e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e richiesta di deferimento in sede redigente).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che nel corso della seduta di ieri si è iniziato l'esame dell'articolo 14, con i relativi emendamenti, comunicando che sono stati presentati i seguenti ulteriori emendamenti e sub-emendamenti:

All'emendamento del Governo 14. 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo, individuati gli organi e gli uffici dirigenziali e le conseguenti dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 4, opera con cadenza annuale e con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 una riduzione delle dotazioni organiche in ragione di una percentuale delle vacanze complessive determinatesi nell'anno precedente al fine di adeguare la consistenza delle suddette dotazioni al numero degli organi e degli uffici.

0. 14. 15. 1.

Strumendo, Forleo.

All'articolo 4 del testo della Commissione, al comma 2, dopo la parola: attività aggiungere le seguenti: e comunque nell'ambito dell'attuale dotazione organica complessiva, ridotta del ...%.

4. 1.

Strumendo, Forleo.

All'emendamento 14. 15 del Governo, al comma 9, sostituire le parole: a domanda mediante scrutinio per merito comparativo con le seguenti: mediante concorso riservato.

0. 14. 15. 2.

Strumendo, Forleo.

All'articolo 14, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. I posti di primo dirigente disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sono state ancora iniziate le procedure concorsuali previste dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, saranno conferiti per il 50 per cento agli idonei dei concorsi precedentemente espletati e quindi a domanda ai funzionari dei soppressi ruoli ad esaurimento mediante scrutinio per merito comparativo.

8-ter. I posti di primo dirigente che si renderanno disponibili successivamente alla data dell'entrata in vigore della presente legge vengono assegnati per il 50 per cento agli idonei dei concorsi di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, nonché al personale dei soppressi ruoli ad esaurimento mediante scrutinio per merito comparativo fino al loro riassorbimento.

14. 16.

D'Amato Carlo.

Dopo che il relatore Pietro SODDU ha raccomandato l'approvazione dell'emendamento 14. 15 del Governo, il deputato Lucio STRUMENDO illustra il subemendamento 0. 14. 15. 1 e l'emendamento 4. 1, diretti a sottolineare l'esigenza di una riduzione delle attuali dotazioni organiche del personale dirigenziale, in modo da renderle adeguate alla nuova configurazione attribuita dalla riforma al personale in questione.

Per quanto riguarda invece il subemendamento 0. 14. 15. 2, sottolinea la necessità di sostituire, al comma 9, al sistema dello scrutinio per merito comparativo quello del concorso riservato per il personale dei ruoli ad esaurimento, rilevando che le ulteriori questioni relative a tale personale dovranno essere affrontate in sede di discussione del disegno di legge n. 3000, ed auspicando comunque che quelle in esame siano le ultime forme straordinarie di immissione nei ruoli della dirigenza.

Dichiara quindi che l'accoglimento di tali proposte sarà elemento determinante del consenso del gruppo comunista all'eventuale trasferimento di sede del provvedimento, considerata la necessità di non pregiudicare la piena operatività della riforma, creando uno stato di fatto per lungo tempo paralizzante.

Il deputato Carlo TASSI si dichiara contrario all'emendamento 14. 15 del Governo, avvertendo sin da ora di essere contrario anche all'eventuale trasferimento del provvedimento in sede legislativa o redigente. Sottolinea infine la necessità di procedere, nel quadro delle audizioni proposte, all'audizione di rappresentanti della DIRSTAT.

Il ministro per la funzione pubblica, Paolo CIRINO POMICINO, ritiene che gli emendamenti del gruppo comunista relativi alla riduzione delle dotazioni organiche costituiscano elementi di eccessiva rigidità, facendo presente che le esigenze da essi segnalate potranno comunque essere soddisfatte in sede di individuazione degli organi ed uffici dirigenziali, come previsto al comma 2 dell'articolo 4 del testo della Commissione.

Si rimette invece alla Commissione circa il subemendamento Strumendo e Forleo 0. 14. 15. 2, osservando comunque che il meccanismo del concorso riservato comporta gravosi procedimenti burocratici senza offrire migliori garanzie di selezione del personale.

Il relatore Pietro SODDU condivide in linea generale le preoccupazioni del deputato Strumendo, soprattutto per quanto riguarda l'esigenza di una riduzione della consistenza organica del personale dirigenziale, ritenendo in ogni caso che essa sia la necessaria risultante della nuova individuazione degli organi e degli uffici ed osservando in proposito che si potrebbe predisporre un ordine del giorno diretto a fornire orientamenti al Governo in tal senso; prende quindi atto delle

dichiarazioni del Governo in merito al subemendamento Strumendo e Forleo 0. 14. 15. 2.

Il Presidente Silvano LABRIOLA dichiara che può considerarsi a questo punto acquisito il consenso dei gruppi sulla sostanza delle proposte del deputato Strumendo relative alla riduzione delle dotazioni organiche, ed in particolare sul divieto, immediatamente operante, di procedere a dilatazioni ingiustificate di quelle dotazioni, soprattutto attraverso il sistema delle collocazioni in soprannumero. Sulla base di tale orientamento di principio, la Commissione potrà pervenire, nel corso del successivo *iter* del provvedimento, ad una adeguata formulazione delle relative norme.

Dopo che il Ministro per la funzione pubblica, Paolo CIRINO POMICINO, rilevando che il subemendamento 0. 14. 15. 1 obbliga il Governo a procedere annualmente alla riduzione delle dotazioni organiche, si è dichiarato favorevole ad una riduzione operata in sede di prima applicazione della riforma, il deputato Lucio STRUMENDO dichiara di ritirare l'emendamento 4. 1 ed il subemendamento 0. 14. 15. 1, prendendo atto dell'orientamento della Commissione, teso a riesaminare la questione nel corso delle successive fasi dell'*iter* del provvedimento.

La Commissione approva quindi il subemendamento Strumendo e Forleo 0. 14. 15. 2, e l'emendamento 14. 15 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 14, avendo il Presidente Silvano LABRIOLA precisato che si intendono respinti i restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

Dopo che la Commissione ha approvato senza modifiche l'articolo 15 del disegno di legge, il Presidente Silvano LABRIOLA comunica che è stato presentato il seguente emendamento all'articolo 19 del testo della Commissione:

All'articolo 19 del testo della Commissione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A tutte le categorie interessate dalla presente legge si applica il disposto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395. 19. 1.

Strumendo, Forleo.

Dopo che la Commissione ha approvato tale emendamento, il Presidente Silvano LABRIOLA rileva che la revisione della Scuola Superiore della pubblica amministrazione merita un ulteriore approfondito esame, poiché la previsione di una struttura formativa rigorosa è determinante ai fini del successo della riforma della dirigenza. In questo senso, la disciplina dell'istituto e dei relativi corsi dovrebbe essere improntata ai seguenti criteri:

a) previsione di un contingente fisso per le ammissioni degli allievi (non più di 50 unità all'anno);

b) esigenza di « appesantire » il corso con la previsione della conoscenza fluente di almeno due lingue di paesi della CEE e con la previsione di *stages* presso organi costituzionali o alte autorità amministrative di paesi appartenenti alla CEE;

c) necessità di elevare il consiglio di amministrazione della scuola al livello di un consiglio di facoltà universitaria, conferendogli particolare autonomia, sulla base dei modelli previsti dalla recente legge sul Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e prevedendo che di esso facciano parte, oltre che il Presidente della scuola ed i docenti, anche il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente della Corte dei conti, il Governatore della Banca d'Italia, il Ragioniere generale dello Stato, il direttore generale per l'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed il direttore del dipartimento preposto al coordinamento generale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) previsione di una pluralità di indirizzi (economico-finanziario, giuridico-istituzionale, pedagogico-sociale);

e) incentivazione all'utilizzo di docenti di scuole superiori della pubblica amministrazione di paesi stranieri, ed in particolare di Francia, Germania Federale e Gran Bretagna, chiamati anche per contratto;

f) finalizzazione dei corsi al conseguimento di un titolo, equivalente al dottorato di ricerca, tale da attribuire l'idoneità alla nomina a dirigente dello Stato.

Intervengono quindi il deputato Nello BALESTRACCI che, sostanzialmente favorevole alla osservazioni del Presidente, ritiene tuttavia necessario far precedere, all'affidamento delle funzioni di dirigente generale, un periodo di esperienza diretta dell'attività amministrativa; il Presidente Silvano LABRIOLA che, concordando, precisa che può prevedersi un triennio di applicazione pratica, cui, dopo convalida, segua la nomina; e il deputato Lucio STRUMENDO che, condividendo la necessità di valorizzare il ruolo della scuola, esprime tuttavia perplessità sull'affidamento immediato delle funzioni, ritenendo necessario un periodo intermedio di esperienza pratica.

Il ministro per la funzione pubblica, Paolo CIRINO POMICINO, concorda con i principi-base cui è ispirata la proposta del Presidente Labriola, ma fa tuttavia osservare che il testo approvato dalla Commissione già prevede un numero massimo di ammessi al corso di formazione dirigenziale (che è comunque disponibile a ridurre al 30 per cento), con modalità tali da consentire una selezione dei candidati al momento dell'ammissione ed una selezione successiva fra gli stessi ammessi. Rilevato che è opportuno prevedere che chi abbia seguito il corso di formazione dirigenziale possa conseguire la nomina a dirigente, essendo la nomina a dirigente generale di competenza del Consiglio dei ministri, dichiara di condividere l'esigenza di arricchire i

corsi rafforzando l'interscambio con l'imprenditoria pubblica e privata e con i settori della pubblica amministrazione di altri paesi della CEE, peraltro già previsto sulla base del comma 5 dell'articolo 11 del testo già approvato dalla Commissione.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, dichiarandosi favorevole a rendere i corsi di formazione più rigorosi per coloro che già appartengono alla pubblica amministrazione, precisa che la sua proposta è ispirata all'idea di istituire, accanto a tali corsi, anche una scuola che si configuri come vivaio per giovani che non siano pubblici dipendenti e che, seguendo un rigoroso corso, articolato su tre bienni, intervallati da due *stages* annuali all'estero, possano pervenire alla nomina a dirigente generale dello Stato.

Il relatore Pietro SODDU ricorda che si è convenuto nel corso dei contatti informali tra i gruppi, sulla necessità di riformare la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, dopo aver valutato anche i modelli seguiti in altri paesi europei, si è giunti a modificare l'originario testo del disegno di legge, nel senso di prevedere il requisito del diploma di laurea per l'accesso alla scuola e di ridurre la quota dei posti riservati ai partecipanti al corso di formazione dirigenziale. Si è ritenuto infatti che fosse opportuno evitare, nel reclutamento del personale dirigenziale, una eccessiva separazione rispetto al mondo universitario e produttivo e privilegiare invece l'accesso dall'esterno. Si dichiara comunque favorevole a forme di rigorosa selezione del personale e alla previsione di un periodo di tirocinio al termine del quale, dopo una prova di esame, si determini l'accesso definitivo, nonché alle proposte del Presidente relative alla composizione del comitato direttivo.

Il Presidente Silvano LABRIOLA dichiara quindi che può ritenersi a questo punto acquisito il consenso dei gruppi circa la prospettiva di prevedere una

scuola della pubblica amministrazione ordinata secondo i criteri emersi nel dibattito, con la riserva di esaminare la formulazione delle relative norme nel corso delle successive fasi dell'*iter* del provvedimento.

Comunica quindi che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti di coordinamento, riferiti ad articoli già definiti dalla Commissione:

Sostituire l'articolo 14 del testo della Commissione con il seguente:

ART. 14.

(Adeguamento delle norme ed estensione dei principi che regolano la dirigenza pubblica).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con i ministri interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno individuate le amministrazioni dello Stato per le quali la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e la specificità dei compiti istituzionali connessi alla direzione di organismi particolarmente complessi, all'esercizio di funzioni di alta amministrazione, alla titolarità di uffici di rappresentanza interna o internazionale dello Stato, trovano riscontro nelle leggi vigenti. Per tali amministrazioni si procederà all'adeguamento delle disposizioni previste dalla presente legge, tenendo conto delle peculiarità prima indicate, mediante l'emanazione di norme regolamentari, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, secondo la procedura di cui all'articolo 4, comma 2, entro sei mesi dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente articolo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il termine di un anno previsto dall'articolo 4, comma 2, decorre dalla

data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma.

3. Qualora il parere richiesto alle Commissioni parlamentari a norma del presente articolo non sia reso entro trenta giorni dalla richiesta, si procede prescindendo da detti pareri.

4. I principi della presente legge si applicano agli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo le loro particolari esigenze di ordinamento e di organizzazione, in base al disposto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, e alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro del tesoro.

14. 1.

Il Governo.

Sostituire l'articolo 17 del testo della Commissione con il seguente:

ART. 17.

(Procedure per la rideterminazione del trattamento economico dei dirigenti).

1. La retribuzione dei dirigenti è costituita, di norma, dallo stipendio connesso al livello di appartenenza, dall'indennità di funzione connessa all'effettivo esercizio delle funzioni, nonché dall'indennità integrativa speciale.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1992, l'ammontare dello stipendio e dell'indennità di funzione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è determinato ogni triennio con decreto del Presidente della Repubblica adottato secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 2, su proposta dei ministri per la funzione pubblica e del tesoro.

3. Ai fini della rideterminazione dello stipendio e dell'indennità di funzione dei dirigenti, il Governo tiene conto:

a) della media degli incrementi retributivi realizzati dalle altre categorie dei pubblici dipendenti nel triennio precedente, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti;

b) per quanto riguarda lo stipendio, di nuovi criteri per la valutazione dell'anzianità di servizio, nonché dell'effettivo orario di servizio;

c) per quanto riguarda l'indennità di funzione, del raggiungimento degli obiettivi assegnati e del conseguimento di particolari coefficienti di produttività dell'amministrazione di appartenenza.

4. Con analogo criterio si provvede, con effetto dal 1° gennaio 1992, all'adeguamento degli stipendi degli ufficiali con il grado di generale e di colonnello e del personale equiparato.

5. Per i dirigenti l'indennità di funzione è istituita dal 1° gennaio 1990. Essa, connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione al coordinamento di programmi interministeriali, all'importanza della direzione degli uffici o dei singoli programmi, ovvero alla rilevanza dell'attività di studio, di consulenza propositiva, di ricerca, di vigilanza e di ispezione, è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 2.

6. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla determinazione dell'ammontare dell'indennità di funzione, nonché alla individuazione dei criteri e dei limiti della sua pensionabilità, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei ministri per la funzione pubblica e del tesoro, previo parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia.

7. L'incarico di funzione è a termine e l'eventuale revoca comporta la cessazione della relativa indennità di funzione.

8. Per gli anni 1990 e 1991 l'onere derivante dalla corresponsione dell'indennità di funzione è valutato in lire 25 miliardi annui.

9. L'orario di servizio del personale dirigenziale non può essere inferiore a 36 ore settimanali.

17. 1.

Il Governo.

Intervengono sull'emendamento del Governo 14. 1 il relatore Pietro SODDU, che rileva come esso preveda che la individuazione concreta delle amministrazioni, per le quali sussistono peculiarità di ordinamenti e specificità di compiti, avvenga attraverso un procedimento di delegificazione; il Presidente Silvano LABRIOLA, che ritiene tuttora aperto il problema delle carriere speciali, esprimendo perplessità sul meccanismo di adeguamento proposto, ricordando che il Parlamento ha impegnato il Governo, con un ordine del giorno, a rivedere la disciplina delle carriere speciali nel quadro della riforma della dirigenza; ed il Ministro per la funzione pubblica, Paolo CIRINO POMICINO, che sottolinea come diverso fosse il sistema originariamente previsto dal disegno di legge.

La Commissione approva quindi gli emendamenti di coordinamento del Governo 14. 1 e 17. 1.

Il relatore Pietro SODDU invita il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulle questioni dell'età pensionabile, dell'aggancio delle pensioni agli stipendi del personale in servizio e sui problemi del personale dei ruoli ad esaurimento, questioni sulle quali erano stati presentati numerosi emendamenti.

Il Ministro per la funzione pubblica, Paolo CIRINO POMICINO, dichiara che il Governo è interessato a che prosegua l'iter del disegno di legge n. 3000, nel cui ambito potranno essere affrontate le questioni relative al trattamento pensionistico, oltre che le questioni relative al personale dei ruoli ad esaurimento; il Governo ritiene tuttavia necessario definire preliminarmente il provvedimento di ri-

forma della dirigenza, il che peraltro non pregiudica la soluzione delle altre questioni.

Intervengono quindi il deputato Danilo BERTOLI, che esprime il timore che, essendo stato accolto il nucleo centrale del disegno di legge n. 3000 dalla normativa transitoria del provvedimento sulla dirigenza, non vi sia una sufficiente spinta per riprendere l'esame dello stesso disegno di legge n. 3000, nel cui ambito dovrebbero trovare soluzione i problemi del personale di alcune carriere « bloccate » dal 1972; il Ministro per la funzione pubblica, Paolo CIRINO POMICINO, che ricorda che l'unica disposizione del disegno di legge n. 3000 che è stata considerata strettamente collegata alla riforma della dirigenza è quella relativa all'accesso alla dirigenza stessa; ciò non esclude che possa essere valutata l'opportunità di inserire nel testo in esame quelle altre norme che si possano considerare strettamente connesse ad esso; e il deputato Carlo Alberto CIOCCI che, pur favorevole ad una sollecita definizione del provvedimento in esame, sottolinea l'esigenza di esaminare in tempi brevi anche le questioni relative al trattamento pensionistico, cui sono collegate gravi situazioni di disparità di trattamento.

Il deputato Lucio STRUMENDO dichiara che il gruppo comunista si riserva di esprimere un giudizio sulle proposte che maggioranza e Governo intenderanno presentare in sede di discussione del disegno di legge n. 3000, preannunciando che tale giudizio si fonderà sulla valutazione degli ostacoli che potranno derivare alla praticabilità della riforma della dirigenza.

Fa presente, quindi, che se la Commissione si determina nel senso di richiedere il deferimento in sede redigente del provvedimento in esame, è evidente che nel testo sinora definito non potranno introdursi elementi diversi da quelli in base ai quali l'Assemblea avrà concesso la nuova sede.

Dopo che il Presidente Silvia BARBIERI ha ricordato che gli emendamenti

non specificamente esaminati potranno essere presi in considerazione nel corso delle successive fasi dell'*iter* del provvedimento, il ministro per la funzione pubblica, Paolo CIRINO POMICINO, considera opportuno non escludere la possibilità di richiedere il trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame, dichiarandosi comunque favorevole anche al suo deferimento in sede redigente.

Il relatore Pietro SODDU si dichiara favorevole sia al trasferimento in sede legislativa sia al deferimento in sede redigente, ritenendo comunque che la sede legislativa offra più ampie possibilità di valutazione e di modifica del testo, mentre il deputato Lucio STRUMENDO, premesso di considerare la riforma della dirigenza con un quadro del mosaico diretto al riordino istituzionale, rileva che la sede redigente consente di chiamare l'Assemblea ad esprimere un voto sul provvedimento, nonché di evitare un tono sommo per l'approvazione di una riforma di così grande importanza.

Il Presidente Silvia BARBIERI concorda con la opportunità di richiedere il deferimento in sede redigente, procedura che consente una definizione celere e rigorosa del provvedimento nonché la sua approvazione definitiva da parte dell'Assemblea. Dichiarando quindi conclusivamente che la richiesta di deferimento alla sede redigente, che si intende deliberata dalla Commissione, sarà trasmessa al Presidente della Camera una volta verificatesi le condizioni di cui all'articolo 96 del regolamento.

Dopo che il relatore Pietro SODDU ha segnalato l'opportunità di definire il programma delle audizioni sulla riforma della dirigenza e dopo che il Presidente Silvia BARBIERI ha invitato i gruppi ad avanzare le proprie proposte, il deputato Lucio STRUMENDO osserva che è opportuno procedere alle audizioni prima dell'inizio della trattazione del provvedimento in sede redigente, al fine di raccogliere osservazioni utili e di recuperare

quel rapporto con l'esterno che il procedimento sinora seguito ha tenuto in ombra; propone quindi di procedere alle audizioni dei rappresentanti delle confederazioni CGIL, CISL e UIL, della DIRSTAT, della Confindustria, della Nuova Direzione ed, infine, del professor Sabino Cascese.

Il relatore Pietro SODDU concorda con tali indicazioni, alle quali ritiene sia da aggiungere l'audizione di rappresentanti delle Confederazioni del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato; si riserva comunque di avanzare altre proposte.

Il Presidente Silvia BARBIERI fa conclusivamente presente che il definitivo programma delle audizioni potrà essere esaminato in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle 10,45.

In sede consultiva, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 2, del regolamento.

Mercoledì 10 maggio 1989, ore 12,30. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Intervengono il ministro per le aree metropolitane, Carlo Tognoli, ed il sottosegretario di Stato al tesoro, Tarcisio Gitti.

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 (Approvato dal Senato) (3880).

Il relatore Giovanni GEI, dopo aver illustrato le caratteristiche del provvedimento che presenta tra l'altro la partico-

larità di avvicinare la legislazione finanziaria italiana alle direttive della CEE, portando l'aliquota IVA relativa a taluni prodotti dal 18 al 19 per cento, propone che la Commissione esprima parere favorevole, ritenendo sussistenti i requisiti di necessità ed urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

Dopo che il deputato Silvia BARBIERI ha espresso il parere contrario del gruppo comunista, motivato dalle ininterrotte reiterazioni del provvedimento governativo, la cui stesura originaria risale al luglio '88, evidenziando la particolare gravità di un siffatto procedere allorché si legiferi in materia fiscale, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto (Approvato dal Senato) (3881).

Il relatore Giovanni GEI propone che la Commissione esprima parere favorevole in ordine ai requisiti di necessità ed urgenza del provvedimento in esame, evidenziando nel contempo l'opportunità di una norma che delegifichi la materia, in modo da non costringere il Parlamento a farsi carico di provvedimenti che potrebbero essere adottati in sede amministrativa.

Il deputato Silvia BARBIERI manifesta il parere favorevole del gruppo comunista in ordine alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del provvedimento, associandosi a quanto espresso dal relatore in ordine all'opportunità di una delegificazione della materia.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha evidenziato l'opportunità che la Commissione finanzia esamini un'eventuale norma di delegificazione, associando-

si a quanto è stato rilevato dai deputati Gei e Barbieri sull'argomento, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (Approvato dal Senato) (3882).

Dopo che il relatore Giovanni GEI ha proposto che la Commissione si esprima favorevolmente circa la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del provvedimento, il quale apporta modifiche al precedente decreto-legge n. 114 del 1989, sul quale la Commissione si è testè espressa, il deputato Silvia BARBIERI manifesta il parere contrario del gruppo comunista, motivato dalle stesse considerazioni espresse nel dibattito sul decreto-legge n. 114 del 1989, osservando inoltre che la circostanza di un decreto-legge che ne modifica uno precedente, quando nessuno dei due provvedimenti è stato ancora convertito in legge dal Parlamento, ingenera non poca confusione nella normativa vigente.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza del provvedimento, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto (Approvato dal Senato) (3895).

Dopo che il relatore Giovanni GEI ha proposto di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di ne-

cessità ed urgenza del provvedimento, che si collega ad una più ampia manovra economica dell'esecutivo tesa a combattere l'evasione fiscale, e dopo che il deputato Silvia BARBIERI ha manifestato il parere favorevole del gruppo comunista alla sussistenza di tali presupposti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del provvedimento in esame ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi (Approvato dal Senato) (3879).

Il Presidente Silvano LABRIOLA, riferendo in sostituzione del relatore Ciaffi, si richiama alle motivazioni addotte dal Governo a giustificazione della necessità e dell'urgenza del provvedimento, rimettendosi alla Commissione circa il parere da esprimere.

Il deputato Silvia BARBIERI manifesta il parere contrario del gruppo comunista, rilevando inoltre che con l'articolo 5 del testo in esame si modifica, per decreto, la legge finanziaria per il 1989, a nulla rilevando, sul piano sostanziale, che il Senato abbia deciso di trasfondere tale disposizione in un testo formalmente distinto da quello del decreto. Conclude formulando una proposta di parere contrario in alternativa alla proposta di parere favorevole del relatore.

Dopo che il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Tarcisio GITTI, ha raccomandato l'espressione di un parere favorevole, e che il deputato Pietro SODDU, ha espresso il parere favorevole del gruppo democristiano, la Commissione respinge la proposta di parere contrario del deputato Silvia Barbieri, esprimendo parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del prov-

vedimento ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione e confermando il deputato Adriano Ciaffi quale relatore per l'Assemblea.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 1989, n. 163, recante proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate (3899).

Il relatore Amedeo ZAMPIERI, dopo aver ricordato che è pendente all'esame del Parlamento un progetto di legge di contenuto analogo a quello del decreto-legge, rilevando che la ritardata approvazione del primo oltre il 30 aprile 1989 determina un vuoto legislativo che pienamente giustifica la necessità e l'urgenza del provvedimento governativo, e dopo aver fatto presente di richiamarsi alle ulteriori motivazioni espresse dal Governo nella relazione al disegno di legge di conversione, esprime parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del provvedimento.

Il deputato Massimo PACETTI, nel rilevare che il Governo dimostra ancora una volta che la decretazione d'urgenza è ormai un mezzo ordinario di legiferazione, tanto che il decreto-legge non fa che riprodurre quattro articoli del disegno di legge ricordato dal relatore, pendente all'esame del Parlamento, esprime il parere contrario del gruppo comunista, ritenendo insussistenti i presupposti di necessità e di urgenza del provvedimento, giacché il disegno di legge ricordato avrebbe ben potuto essere approvato in tempo utile.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza del provvedimento.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 165, recante ulteriori interventi per Roma, capitale della Repubblica (3900).

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA, riferendo in sostituzione del relatore Ciaffi, si è richiamato alle motivazioni addotte dal Governo – e ribadite dal ministro per le aree metropolitane Carlo TOGNOLI – in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza del provvedimento ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, rimettendosi

alla Commissione quanto al parere da esprimere, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole in ordine alla sussistenza di tali presupposti, confermando il deputato Adriano Ciaffi quale relatore per l'Assemblea.

La seduta termina alle 12,50.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 maggio 1989, ore 8,35. — Presidenza del Presidente Virginio ROGNONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mario D'Acquisto.

Disegno e proposte di legge:

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti imputati in giudizi penali (3048).

PIRO: Norme per il patrocinio dei non abbienti (172).

FRACCHIA ed altri: Patrocinio per i non abbienti e disposizioni per garantire l'effettività del diritto di stare in giudizio (559).

CAPPIELLO ed altri: Determinazione dei criteri per istituire presso i comuni fondi destinati alla difesa in giudizio dei cittadini (1569).

TASSI ed altri: Nuove norme sul gratuito patrocinio (2126).

VAIRO ed altri: Nuove norme per la difesa dei non abbienti (2266).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Il Presidente Virginio ROGNONI ricorda che sono stati approvati, con modificazioni, i primi sette articoli del disegno di legge n. 3048 assunto come testo base.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 8 al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la parola: statale con le seguenti: a spese dello Stato.
8. 2.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: dai commi 4 e 5 con le seguenti: dal comma 5.
8. 1.

Il Relatore.

Il relatore Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti aventi mere finalità di

coordinamento con quanto già approvato dalla Commissione.

Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Mario D'ACQUISTO, accetta gli emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione approva gli emendamenti 8. 2 e 8. 1 e quindi l'articolo 8 nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 9 al quale è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: dell'imputato *con le seguenti:* dell'interessato.

9. 1.

Il Relatore.

La Commissione previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, approva l'emendamento 9. 1 e quindi l'articolo 9 nel testo così modificato.

Si passa all'articolo 10 al quale sono presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: dell'imputato ammesso *con le seguenti:* della persona ammessa.

10. 2.

Fracchia, Bargone, Recchia.

Al comma 1, dopo le parole: a carico dello Stato *aggiungere le seguenti:* ed al consulente tecnico di ufficio, in caso di soccombenza.

10. 1.

Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Ciconte.

Al comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 14 della presente legge *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe ordinarie relative ad onorari, diritti e indennità.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 14.

10. 3.

Fracchia, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Recchia, Ciconte, Orlandi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Su istanza del difensore o del consulente tecnico il giudice può disporre la liquidazione di un anticipo sui rispettivi compensi tenuto conto del particolare impegno richiesto dalla complessità del caso e dalla durata del procedimento.

10. 5.

Orlandi, Fracchia, Recchia.

Al comma 3, sostituire le parole da: all'imputato *fino a:* pubblico ministero *con le seguenti:* al consulente tecnico, a ciascuna delle parti, al querelante e al pubblico ministero.

10. 6.

Orlandi, Fracchia, Ciconte.

Il deputato Antonio BARGONE, rilevato come gli emendamenti 10. 2, 10. 1 e 10. 6 siano strettamente consequenziali alle modifiche fin qui apportate al testo del disegno di legge n. 3048, richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 10. 3 il quale prevede un meccanismo per la liquidazione del compenso al difensore diverso da quello proposto dal Governo. Infatti nella proposta emendativa avanzata dal suo gruppo si stabilisce che il compenso da liquidare per la prestazione del difensore non deve risultare superiore ai valori medi delle tariffe ordinarie, mentre la proposta del Governo prevede che tale compenso debba essere liquidato sulla base di una particolare tariffa professionale, da definirsi dal Consiglio Nazionale Forense, tale che gli importi da essa previsti non superino il 65 per cento di quelli corrispondenti della tariffa ordinaria. La proposta del suo

gruppo mira a garantire un migliore e più adeguato trattamento economico al difensore al fine di consentire in pieno una effettiva difesa del non abbiente ammesso al gratuito patrocinio. L'emendamento 10. 5 prevede poi la possibilità di liquidare al difensore ed al consulente tecnico un anticipo sui compensi loro spettanti, secondo quanto già previsto dal codice di procedura penale.

Il relatore Anna Maria PEDRAZZI CI-POLLA esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati sottolineando in particolare l'opportunità dell'emendamento 10. 5 che fa riferimento, per quanto riguarda il compenso da liquidare al difensore, ai valori medi della tariffa ordinaria, ritenendo preferibile tale soluzione a quella proposta dal Governo che prevede una tariffa professionale particolare con valori percentualmente inferiori a quelli ordinari.

Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Mario D'ACQUISTO esprime parere favorevole sugli emendamenti 10. 2 e 10. 6, e sull'emendamento 10. 1 a condizione che venga eliminato l'inciso « in caso di soccombenza ». Esprime parere contrario sull'emendamento 10. 3 in quanto questo comporta un aumento degli oneri finanziari del provvedimento; inoltre, da esso discende un meccanismo in base al quale il compenso non risulta predeterminato ma è da definirsi volta per volta, mentre la proposta del Governo ancora tale compenso a elementi di maggiore certezza che si inseriscono in una logica complessiva. Esprime parere contrario anche sull'emendamento 10. 5 in quanto i principi generali della contabilità di Stato richiedono, perché lo Stato possa effettuare il pagamento corrispettivo, che la prestazione sia interamente eseguita, non essendo possibile procedere ad anticipazioni di pagamento. È vero che il codice attuale già prevede la possibilità di un anticipo, peraltro solo per il consulente tecnico, ma in questa sede ci si muove nel-

l'ambito di una legislazione speciale che ben può ispirarsi ad altri criteri.

Il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA dichiara il consenso del gruppo democristiano sugli emendamenti 10. 1, 10. 2, 10. 6 e sull'emendamento 10. 5. L'anticipazione prevista da quest'ultimo rappresenterebbe un positivo incentivo per i professionisti e prega pertanto il Governo di rivedere il suo parere contrario alla luce anche di quanto previsto in materia dal codice di procedura penale.

Il suo gruppo è invece contrario all'emendamento 10. 3. Invita pertanto i presentatori a ritirarlo con riserva di ripresentarlo durante l'esame in Assemblea; qualora questi insistessero invece su tale emendamento, propone che l'esame dell'articolo 10 sia accantonato e sia ripreso congiuntamente all'esame dell'articolo 14, che disciplina la tariffa professionale da definirsi per la liquidazione dei compensi in caso di ammissione al gratuito patrocinio.

Il deputato Bruno FRACCHIA sottolinea che il tema dei compensi per le prestazioni dei difensori rappresenta uno dei nodi più importanti e va pertanto compiutamente esaminato dalla Commissione. Posto che la difesa di una persona ammessa al gratuito patrocinio non deve comportare alcuna svalutazione dell'incarico professionale, ritiene censurabile il riferimento contenuto nel comma 2 dell'articolo 14 ad una pretesa natura pubblicistica dell'incarico di difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio, che giustificerebbe, nella proposta del Governo, una riduzione percentuale degli onorari dovuti. Circa poi la misura del compenso, la proposta governativa che prevede il pagamento in misura pari all'85 per cento della tariffa ordinaria è estremamente ambigua in quanto non è chiaro se si faccia riferimento esclusivamente ai valori minimi od anche a quelli massimi. Ritiene pertanto preferibile fare riferimento ai valori medi della tariffa ordinaria, con ciò dandosi la giusta valutazione alla prestazione professionale resa dal difensore.

La Commissione approva quindi l'emendamento 10. 2.

Dopo che il deputato Antonio BARGONE ha dichiarato di accettare la proposta del Governo di eliminare dall'emendamento 10. 1 le parole « in caso di soccombenza », la Commissione approva l'emendamento 10. 1 nel testo riformulato e quindi l'emendamento 10. 6.

Dopo che il deputato Bruno FRACCHIA ha ribadito la necessità di coordinare la possibilità di anticipi al consulente tecnico prevista dal codice di procedura penale con la legislazione che si sta per varare in tema di gratuito patrocinio (finalità questa di cui si fa carico l'emendamento 10. 5), su cui dichiara di convenire il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mario D'ACQUISTO, la Commissione delibera di accantonare l'esame degli emendamenti 10. 5 e 10. 3 e, conseguentemente, la votazione sull'articolo 10 nel suo complesso.

Si passa all'esame dell'articolo 11 al quale sono presentati i seguenti emendamenti:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3. Il giudice in caso di condanna dell'imputato dispone che gli onorari e le spese della parte civile ammessa al patrocinio statale vengano pagati in favore dello Stato ».

11. 1.

Guidetti Serra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3. Nelle controversie civili la sentenza che condanna la parte soccombente alla rifusione degli onorari e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al beneficio previsto dalla presente legge ».

11. 2.

Fracchia, Orlandi, Bargone.

Dopo che il relatore Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA ed il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Mario D'ACQUISTO, hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti 11. 1 e 11. 2, questi vengono approvati dalla Commissione, che approva quindi l'articolo 11 nel testo così modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 12 al quale sono presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: di sicurezza aggiungere le seguenti: o di prevenzione.

12. 1.

Bargone, Ciconte, Recchia, Orlandi.

Al comma 2, dopo le parole: compresi è aggiungere le seguenti: a seconda dei casi, il giudice dell'esecuzione o l'autorità precedente.

12. 2.

Bargone, Fracchia, Finocchiaro Fidelbo.

Dopo che il relatore Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA ed il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Mario D'ACQUISTO, hanno espresso parere favorevole su tali emendamenti, la Commissione approva gli emendamenti 12. 1 e 12. 2 e l'articolo 12 nel testo così modificato.

La Commissione approva quindi l'articolo 13 al quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 14 al quale sono presentati i seguenti emendamenti:

ART. 14.

Al comma 1 dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: e comunque entro il 24 ottobre 1989.

14. 1.

Il Relatore.

Al comma 1 sostituire le parole: alla lettera b), comma 1, con le seguenti: alla lettera a), comma 1.

14. 2.

Il Relatore.

Al comma 2 dopo le parole: Gazzetta Ufficiale aggiungere le seguenti: e comunque entro il 24 ottobre 1989.

14. 3.

Il Relatore.

Il relatore Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA dichiara di ritirare gli emendamenti 14. 1 e 14. 3, sottolineando, comunque, la necessità che non solo la legge di riforma del gratuito patrocinio, ma anche tutti i provvedimenti integrativi da essa previsti entrino in vigore prima del 24 ottobre 1989, data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Raccomanda, inoltre, l'approvazione del suo emendamento 14. 2 avente mere finalità di coordinamento con quanto già approvato dalla Commissione.

Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Mario D'ACQUISTO, accetta l'emendamento 14. 2; chiede però alla Commissione di accantonare l'esame dell'articolo 14 (e dei residui connessi emendamenti all'articolo 10, il cui esame era già stato in precedenza rinviato) per procedere ad una adeguata riflessione e sulla necessità di coordinamento con la disciplina del codice di procedura penale alla base dell'emendamento 10. 5 e sulle implicazioni finanziarie derivanti dall'emendamento 10. 3. Fa comunque presente che sarebbe in grado di sciogliere la riserva già nel corso della giornata in modo tale da consentire comunque alla Commissione di concludere oggi l'esame del provvedimento.

Il Presidente Virginio ROGNONI sottopone alla valutazione dei presentatori

l'opportunità di addivenire al ritiro degli emendamenti 10. 3 e 10. 5 per poi ripresentarli durante l'esame in Assemblea: ciò consentirebbe una più sollecita conclusione dell'esame della riforma del gratuito patrocinio da parte della Commissione ed una più attenta valutazione degli aspetti tecnici e finanziari posti dai due emendamenti.

Il deputato Antonio BARGONE sottolinea quindi che, mentre l'emendamento 10. 5 richiede un'attenta riflessione per le sue implicazioni con l'attuale disciplina del codice di procedura penale che ne consiglia il ritiro, l'emendamento 10. 3 postula una scelta politica ben precisa su cui la Commissione può fin d'ora pronunciarsi.

Dopo che il relatore Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA ed il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA hanno espresso il loro favore alla proposta di accantonamento avanzata dal rappresentante del Governo, questa viene accolta dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'articolo 15 al quale è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

15. 1.

Fracchia, Bargone, Orlandi,
Recchia, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo.

Dopo che il relatore Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA ed il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Mario D'ACQUISTO, hanno espresso parere favorevole alla soppressione dell'articolo 15, la stessa è deliberata dalla Commissione.

La Commissione approva quindi l'articolo 16 al quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 17 al quale è presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.
(Onere finanziario).

1. All'onere derivante dall'attuazione della present legge, valutato complessivamente in lire 220.000 milioni per l'anno 1989, in lire 40.000 milioni per l'anno 1990 ed in lire 50.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Gratuito patronico ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. 1.

Il Relatore.

Dopo che il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Mario D'ACQUISTO, ha dichiarato di accettare tale emendamento, la Commissione approva l'emendamento 17. 1 interamente sostitutivo dell'articolo 17.

Dopo che il relatore Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA ha richiamato l'attenzione della Commissione sulla necessità che la legge di riforma del gratuito patrocinio, indipendentemente dai termini previsti dall'articolo 18, entri in vigore prima del 24 ottobre 1989, la Commissione approva l'articolo 18 al quale non sono stati presentati emendamenti.

Il Presidente Virginio ROGNONI avverte che, stante l'imminente inizio della seduta d'Assemblea, sospenderà la seduta sino alle ore 13.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Virginio ROGNONI fa presente l'opportunità che la Commissione stabilisca il calendario dei lavori per le prossime settimane tenuto conto della imminente chiusura della Camera per i congressi socialista e repubblicano nonché della opportunità di pervenire prima delle elezioni europee all'approvazione dei provvedimenti modificativi delle norme in tema dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e della legislazione antimafia. Ritiene, conseguentemente, che la Commissione dovrà darsi un programma assai serrato di lavoro.

Al riguardo, dà lettura della seguente lettera inviata dal deputato Pedrazzi Cipolla a nome del gruppo comunista:

« Egregio Presidente,

considerato che il calendario dell'Aula obbliga ad una revisione degli abituali tempi di lavoro della Commissione, il gruppo comunista propone alla Sua attenzione la possibilità di programmare un nuovo calendario di lavori di Commissione in sede legislativa. Proponiamo di lavorare anche nei giorni 26, 27 e 29 maggio e 2 e 3 giugno.

L'importanza delle questioni che abbiamo in discussione, la revisione della normativa antimafia, patrocinio per i non abbienti, reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, impongono un lavoro serrato perché il Parlamento possa, in tempi rapidi, approvare i testi definitivi.

La preghiamo di sottoporre queste nostre proposte all'Ufficio di presidenza e con l'occasione Le formuliamo i più cordiali saluti

p. il Gruppo PCI
Anna Pedrazzi »

Il deputato Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA ribadisce l'assoluta necessità che la Commissione deliberi di lavorare anche nelle giornate di lunedì, venerdì e sabato per tener fede all'impegno di approvare prima delle elezioni europee la nuova legge antimafia nonché la nuova normativa sui reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: ciò è tanto più indispensabile tenuto conto di recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa da parte del Ministro di grazia e giustizia che ha criticato il Parlamento accusandolo di essere causa del ritardo nell'approvazione dei provvedimenti legislativi di settore: in particolare, desidera sottolineare il rilievo che il suo gruppo annette all'approvazione della riforma della cosiddetta legge « Rognoni-La Torre ».

Il deputato Giuseppe GARGANI sottolinea l'urgenza di approvare la nuova normativa in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Nel convenire anch'egli sull'opportunità che la Commissione si dia un fitto programma dei lavori, sull'esempio di quanto fu fatto a suo tempo al momento dell'approvazione della legge sulla responsabilità civile dei giudici, ritiene che sulla materia della revisione dei reati contro la pubblica amministrazione la Commissione potrebbe essere convocata anche domani mattina atteso che, presumibilmente, oggi terminerà l'esame in sede referente dei progetti di legge di riforma del gratuito patrocinio.

Il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA ribadisce l'impegno del gruppo democristiano alla rapida approvazione dei progetti di legge in tema di reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione convenendo anch'egli sulla necessità di approvare prima delle elezioni europee la nuova normativa antimafia.

Il Presidente Virginio ROGNONI avverte che la possibilità di una riunione in sede legislativa per domani è subordinata

al consenso del rappresentante del gruppo socialista che, nell'ultima riunione dell'ufficio di Presidenza, aveva richiesto di non tenere seduta in sede legislativa per questa settimana stanti gli impegni del suo gruppo connessi al proprio congresso. Si riserva pertanto di convocare la Commissione per domani alle 9,30 una volta sentito tale gruppo.

Quanto al programma più generale dei lavori della Commissione, sulla base degli orientamenti emersi, ritiene che la Commissione potrà essere convocata in sede legislativa, con all'ordine del giorno sia la revisione dei reati contro la pubblica amministrazione che la nuova normativa antimafia, nei giorni 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31 maggio.

Il deputato Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA dichiara di accogliere la proposta del Presidente, sottolineando però l'indilazionabile necessità che la Commissione approvi prima delle elezioni europee anche la nuova normativa antimafia a cui, ribadisce, il suo gruppo annette particolare importanza: al riguardo, si appella alla Presidenza quale garante di un corretto andamento dei lavori nel senso da lei evidenziato.

La Commissione accoglie quindi la proposta sull'ordine dei lavori del Presidente.

(La seduta, sospesa alle 9,50, è ripresa alle 13,15).

Si riprende l'esame del disegno di legge n. 3048 e abbinati progetti di legge.

Si torna all'esame dell'articolo 10 in precedenza accantonato.

Dopo che il Presidente Virginio ROGNONI ha comunicato che l'emendamento 10. 5 è stato ritirato dai presentatori, il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Mario D'ACQUISTO, sciogliendo la riserva precedentemente formulata in relazione all'emendamento 10. 5, dichiara che il Ministero di grazia e giustizia farà il possibile per reperire

dal Tesoro le disponibilità finanziarie conseguenti alle modifiche apportate dalla Commissione al disegno di legge sulla riforma del gratuito patrocinio: pertanto si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 10. 5.

Il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA propone, per quanto riguarda la liquidazione del compenso ai difensori, che si faccia riferimento al minimo della tariffa professionale ordinaria, senza ricorrere a tariffe particolari, come fa invece il comma 2 dell'articolo 14, recependosi così, tra l'altro, le preoccupazioni di ordine finanziario avanzate dal Governo. Presenta pertanto il seguente emendamento all'articolo 10:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a carico dello Stato sono liquidati dall'autorità giudiziaria osservando i minimi della tariffa professionale in vigore.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 14.

10. 7.

Nicotra, Paganelli, Piccirillo,
Sapienza.

Dopo che il deputato Giulio MACERATINI ha dichiarato di preferire l'emendamento 10. 3 presentato dal gruppo comunista, in quanto l'emendamento testé presentato dal deputato Nicotra penalizza eccessivamente dal punto di vista economico il difensore, il deputato Antonio BARGONE dichiara di insistere sull'emendamento 10. 3 in quanto occorre che l'attività professionale resa dal difensore sia sufficientemente retribuita, al fine di evitare una ghettizzazione in senso negativo della difesa del non abbiente.

Dopo che il deputato Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA ha sottolineato come la soluzione avanzata dall'emendamento Nicotra 10. 7 sia, rispetto alla proposta comunista e rispetto a quella governativa, la più penalizzante dal punto di vista economico per il difensore, il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Mario D'ACQUISTO, rispondendo ad una richiesta di chiarimento in tal senso avanzata dal deputato Nicotra, precisa che quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 14 del disegno di legge va interpretato nel senso che il compenso da liquidare al difensore non può risultare superiore al 65 per cento degli importi minimi e massimi della tariffa ordinaria. In esso pertanto non si fa riferimento esclusivamente alla tariffa minima.

Il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA, preso atto della precisazione fornita dal Governo, ritira il proprio emendamento 10. 7 e presenta il seguente subemendamento all'emendamento 10. 3:

Sostituire le parole: tariffe ordinarie con le seguenti: tariffe professionali vigenti.

0. 10. 3. 1.

Previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione approva il subemendamento 0. 10. 3. 1 e l'emendamento 10. 3 nel testo così modificato; approva quindi l'articolo 10 nel testo modificato dagli emendamenti accolti.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 14, precedentemente accantonato.

La Commissione approva l'emendamento 14. 2 e l'articolo 14 nel testo modificato.

Il relatore illustra quindi il seguente emendamento sostitutivo del titolo del di-

segno di legge n. 3048 che la Commissione all'unanimità approva:

Sostituire il titolo con il seguente:

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
Tit. 1.

Il Relatore.

Dopo aver autorizzato la Presidenza al coordinamento formale, la Commissione delibera infine di dar mandato al relatore

a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo approvato, contestualmente decidendo il suo inoltro alla V Commissione per il parere di competenza nonché la richiesta di una nuova relazione tecnica al Governo circa gli aspetti relativi alla copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE si riserva la nomina del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13,45.

PAGINA BIANCA

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 3 maggio 1989, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gaetano Gorgoni.

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

FIANDROTTI ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57).

(Parere della I e della V Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

MASINA ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

STEGAGNINI: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244).

(Parere della I, della II, della V, della IX, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

ZANGHERI ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

MARTINAZZOLI ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649).

(Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

RONCHI ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione passa all'esame dell'articolo 7, del testo unificato che è del seguente tenore:

ART. 7.

(Ufficio di coordinamento delle attività esportative).

1. Nel quadro degli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa formulati dal CISD e in linea con l'esigenza di armonizzare la politica nazionale per la difesa con quella dei Paesi alleati, è costituito con Ufficio che svolge una funzione di coordinamento delle attività esportative di prodotti per la difesa. Tale Ufficio avanza altresì proposte al CISD ai fini della armonizzazione della politica industriale del settore.

2. Nello svolgimento delle attività inerenti al ruolo di cui al comma 1 l'Ufficio di coordinamento delle attività esportative identifica inoltre le possibilità di utilizzazione per usi non militari dei materiali derivanti da quelli di cui all'articolo 2, a fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile.

3. L'Ufficio di cui al comma 1 ha sede presso l'Ufficio del Segretario generale della difesa - Direttore nazionale degli armamenti. Il titolare di detto Ufficio, di grado non inferiore a dirigente generale o equipollente, è nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale Ufficio si avvale della collaborazione delle rappresentanze diplomatiche o di altri Enti o Uffici governativi in Italia e all'estero, nonché delle organizzazioni delle Forze armate.

4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, il capo dell'Ufficio di coordinamento attività esportative provvede a trasmettere entro il 28 febbraio di ciascun anno al Presidente del CISD una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente nei campi di cui ai commi 1 e 2.

5. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Pre-

sidente del Consiglio, con proprio decreto, stabilisce le norme per il funzionamento del suddetto Ufficio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

7. 1.

Salvoldi, Ronchi, Rutelli, Andreis, Capanna.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 7.

« 1. Nel quadro degli indirizzi generali nel settore della difesa formulati dal CISD è costituito un Ufficio che svolge la funzione di coordinamento delle attività produttive delle industrie interessate alla difesa, Tale Ufficio avanza altresì proposte al CISD ai fini di armonizzare la politica industriale del settore proponendo, ove necessario, conversioni dal settore militare a quello civile.

2. L'Ufficio identifica e propone le possibilità di utilizzo, per usi non militari, dei materiali di cui all'articolo 2 e loro derivanti, ai fini della tutela dell'ambiente, della protezione civile, della sanità, dell'agricoltura, della ricerca scientifica e di ogni altro tipo di applicazione nel campo civile.

3. L'Ufficio di cui al comma 1 ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il titolare di detto Ufficio, di grado non inferiore a dirigente generale, è nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, il capo dell'Ufficio provvede a trasmettere entro il 28 febbraio di ciascun anno al Presidente del CISD una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

5. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio, con proprio decreto,

stabilisce, le norme per il funzionamento del suddetto Ufficio ».

7. 2.

Rutelli, Ronchi, Andreis, Salvoldi, Capanna, Calderisi.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 7.

« 1. Nel quadro degli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa, è costituito, nell'ambito dell'ufficio del segretario generale, un ufficio di coordinamento delle attività esportative di prodotti per la difesa. Il Ministro della difesa trasmette al CISD le porposte formulate da tale ufficio ai fini della armonizzazione della politica industriale, nonché la relazione annuale sulle attività svolte dall'ufficio stesso.

2. Nello svolgimento delle attività inerenti al ruolo di cui al comma 1 l'ufficio di coordinamento delle attività esportative identifica inoltre le possibilità di utilizzazione per usi non militari dei materiali derivanti da quelli di cui all'articolo 2, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa con proprio decreto, stabilisce le norme per il funzionamento del suddetto ufficio ».

7. 3.

Il Governo.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 7.

(Comitato di studio sulla produzione nazionale di materiali di armamento).

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene costituito presso la Presidenza del Consiglio un comitato con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte —

nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo — sullo stato della produzione nazionale dei materiali di consumo; sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali. In questo quadro il comitato contribuisce allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle iprese.

2. Il comitato identifica inoltre le possibilità di utilizzazione per usi non militari dei materiali derivanti da quelli di cui all'articolo 2, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile.

3. Il comitato, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio, viene rinnovato ogni 3 anni ed è composto da esperti designati dalle amministrazioni dello stato interessate, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, dal CNR e dai gruppi parlamentari.

7. 4.

Crippa, Marri.

Al comma 5, dopo la parola: decreto, aggiungere le seguenti: emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1989, n. 400.

7. 5.

Il Relatore.

Il deputato Sergio ANDREIS illustra gli emendamenti Salvoldi 7. 1 e Rutelli 7. 2 di cui è firmatario. Ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 7 individua nella esportazione delle armi un fattore centrale di politica economica e industriale, determinando la promozione della produzione di armamenti.

Il sottosegretario di Stato Gaetano GORGONI illustra l'emendamento del Governo 7. 3 interamente sostitutivo dell'articolo 7.

Il deputato Giuseppe CRIPPA illustra il suo emendamento 7. 4. L'obiezione fondamentale che si muove all'attuale formulazione dell'articolo 7 è che esso non appare svolgere alcuna funzione limitativa delle esportazioni di armamenti. Questo obiettivo è soddisfatto, invece, dalla disciplina previa dal suo emendamento 7. 4, che risponde, altresì, ad un intento di programmazione dell'industria della difesa, anche per quanto riguarda le ipotesi di riconversione e di differenziazione produttiva.

Il Presidente Flaminio PICCOLI, nella sua qualità di relatore fa presente che il suo emendamento 7. 5 è volto a soddisfare una delle condizioni poste nel parere espresso dalla I Commissione.

Il deputato Giuseppe ZAMBERLETTI illustra le ragioni che hanno portato il Comitato ristretto ad elaborare l'articolo 7 del testo unificato. Esso è volto a garantire il sostegno governativo alle imprese che operano nel settore della difesa, stante la riduzione dei mercati che deriverà dall'applicazione dei principi stabiliti all'articolo 1 e l'obiettivo di riconversione e differenziazione produttiva che è fra gli scopi della legge.

Si dichiara favorevole all'emendamento Crippa 7. 4, a condizione che ad esso vengano apportate talune modifiche. In primo luogo, chiede che il Comitato previsto sia costituito in ufficio con funzioni consultive nei confronti del CISD, trattandosi di un settore molto delicato. Inoltre, ritiene opportuno che l'ufficio sia insediato presso la Presidenza del Consiglio, garantendosi, così, piena neutralità rispetto al Ministero della difesa. Infine, chiede l'esclusione dei gruppi parlamentari dai centri deputati alla designazione degli esperti.

Il deputato Ettore MASINA osserva che la produzione di armi è cosa perversa: bisogna punire gli industriali, comunque salvaguardando gli interessi dei lavoratori del settore.

Ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 7 propone la formazione di una agenzia per lo sviluppo delle esportazioni. Si dichiara favorevole alla soppressione dell'articolo e, in subordine, all'emendamento Crippa 7. 4, qualora vengano accettate alcune modifiche. In particolare, chiede la trasformazione in ufficio e la soppressione delle parole da « nel quadro » fino a « Governo » al comma 1.

Il deputato Oscar Luigi SCÀLFARO ritiene che l'emendamento Crippa 7. 4 contiene elementi positivi, ma reputa fondamentali alcune modifiche: la istituzione presso la Presidenza del Consiglio e la trasformazione in ufficio del Comitato. Ritiene, poi, superfluo il riferimento agli indirizzi generali del settore, poiché è evidente che un ufficio pubblico non potrebbe che operare nel quadro di essi. Per quanto riguarda la composizione, si associa alle considerazioni già espresse dal deputato Zamberletti relativamente alla esclusione del potere di designazione degli esperti da parte dei gruppi parlamentari.

Il Presidente Flaminio PICCOLI sospende la seduta per elaborare una nuova formulazione dell'emendamento Crippa 7. 4 che tenga conto degli elementi emersi in discussione.

(La seduta, sospesa alle 10,15, riprende alle 10,45).

Il Presidente Flaminio PICCOLI nella sua qualità di relatore dà lettura di un suo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo, che tiene conto dell'emendamento Crippa 7. 4 e delle indicazioni emerse nella discussione:

ART. 7.

(Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento).

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito presso la Presidenza del Consi-

glio un Ufficio con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte — nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo — sullo stato della produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali.

2. L'Ufficio contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli di cui all'articolo 2, a fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile.

3. L'Ufficio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esso si avvale del contributo di esperti indicati dalle organizzazioni sindacali e degli imprenditori.

7. 6.

Il relatore.

Il PRESIDENTE comunica che ad esso è stato presentato il seguente subemendamento:

Al comma 1, sopprimere le parole da: « nel quadro », fino a: « Governo ».

0. 7. 4. 1.

Andreis.

Ritira, infine, il suo emendamento 7. 5; poiché la condizione posta dalla I Commissione è soddisfatta dal nuovo emendamento 7. 6.

Il deputato Giuseppe CRIPPA aderendo all'emendamento del relatore 7. 6, ritira il suo emendamento 7. 4.

Il Sottosegretario Gaetano GORGONI esprime perplessità sull'emendamento del relatore 7. 6 soprattutto per quanto ri-

guarda la costituzione dell'ufficio che reputa anomalo sia per la composizione e le funzioni che per quanto attiene all'istituzione presso la Presidenza del Consiglio. Il Governo è, infatti, favorevole all'istituzione dell'ufficio presso il Ministero della difesa-Direzione generale degli armamenti.

Il deputato Ettore MASINA si dichiara favorevole al subemendamento Andreis. Aderendo alle considerazioni svolte dal deputato Scalfaro, giudica, poi, pericoloso il mancato riferimento alla politica estera nell'ambito del quadro fissato per l'azione dell'ufficio.

Il deputato Sergio ANDREIS ritiene che il nuovo testo dell'articolo 7 non favorisce lo svolgimento di quelle funzioni di promozione della diversificazione e della riconversione produttiva che si erano auspicate. Annuncia, per questo, il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 7. 6 del relatore.

Il deputato Giuseppe ZAMBERLETTI si dichiara contrario al subemendamento Andreis, poiché ritiene opportuno specificare che l'ufficio è privo di qualsiasi autonomia e deve, perciò, operare nel quadro degli indirizzi di settore. Dichiarò, invece, voto favorevole sull'emendamento del relatore 7. 6.

Il deputato Giuseppe CRIPPA ritiene pretestuose le obiezioni sollevate da alcuni deputati all'emendamento del relatore 7. 6. Esse sono volte ad una diversificazione delle posizioni che non risponde agli obiettivi che tutti i gruppi si erano posti nell'affrontare la discussione nel testo in esame. Sarebbe troppo semplice evitare di affrontare la materia e sopprimere l'articolo 7, ma questo comporterebbe sottrazione di responsabilità di fronte alle scelte che invece si impongono per favorire la riconversione industriale, riconversione che non può essere affidata esclusivamente a questa legge.

Infine si dichiara contrario al subemendamento Andreis poiché il riferimento

agli indirizzi comporta il potenziamento delle funzioni del Parlamento.

Il deputato Paolo CRISTONI dichiara il voto favorevole del gruppo socialista sull'emendamento del relatore 7. 6. Valuta positivamente soprattutto il cambiamento di sede.

Il deputato Ettore MASINA conferma il suo voto contrario sull'emendamento del relatore 7. 6.

Il Sottosegretario Gaetano GORGONI desidera fare presente che le perplessità del Governo si riferiscono solo all'istituzione dell'Ufficio presso la Presidenza dell'ufficio. Esse potranno essere superate sulla base del parere della I Commissione. Ritira, quindi, l'emendamento 7. 3.

La Commissione respinge gli emendamenti Salvoldi 7. 1 e Rutelli 7. 2; il subemendamento Andreis 0. 7. 6. 1 e approva, in linea di principio, l'emendamento del relatore 7. 6, che verrà trasmesso alla I Commissione per il necessario parere.

La seduta termina alle 11,15.

Comitato permanente per la cooperazione allo sviluppo.

*Mercoledì 10 maggio 1989, ore 10,15. —
Presidenza del Presidente Giorgio GANGI.*

Il Presidente Giorgio GANGI pone nuovamente al Comitato la questione della banca dati.

Dopo un breve intervento del deputato Ettore MASINA, il Comitato delibera di richiedere al Ministero degli esteri quali siano i motivi tecnici che hanno impedito fino ad ora il collegamento con la

banca dati e quali siano i dati in essa contenuti.

Il Presidente Giorgio GANGI propone, quindi, al Comitato di elaborare un documento relativo ai risultati della visita compiuta alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo l'11 aprile u.s.. Ritiene opportuno che il Comitato dedichi la seduta successiva alla discussione di tale documento.

Su questa proposta il Comitato concorda.

Il deputato Ettore MASINA ritiene opportuno assumere le iniziative necessarie alla acquisizione delle informazioni che erano state richieste al Ministero sulla attività del FAI.

Il deputato Natia MAMMONE desidera porre una questione relativa alla programmazione dei lavori del Comitato al fine di garantire ad esso un ruolo nella definizione degli indirizzi della politica di cooperazione.

A questo proposito ritiene necessario svolgere un'analisi sui flussi finanziari e sui progetti di cooperazione per le diverse aree geografiche, cominciando con l'America Centrale.

Il deputato Ettore MASINA concordando con la proposta del deputato Mammone, ritiene necessario l'intervento delle organizzazioni non governative per un migliore svolgimento dell'analisi stessa.

Il Comitato quindi, stabilisce di procedere per ciascuna area geografica alla audizione dei rappresentanti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e degli esperti indicati dalle tre Federazioni delle Organizzazioni non governative: la FOCSIV, il COCIS e il CIPSI.

La seduta termina alle 10,45.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 10 maggio 1989, ore 9,45. — Presidenza del Vicepresidente Isaia GASPAROTTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Mauro Bubbico.

Disegno di legge:

Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate (3533).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente Isaia GASPAROTTO, in sostituzione del relatore Giovanni Rabino, assente per una temporanea indisposizione, ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale ed è stato costituito un Comitato ristretto che ha ultimato i propri lavori convenendo sulla opportunità di integrare il testo del disegno di legge con il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 4.

Il ministro della difesa, di concerto con quello delle finanze, su proposta dei

Capi di Stato maggiore di forza armata e dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento unico interforze tendente a disciplinare la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio.

4. 01.

Relatore.

Comunica altresì che, rispetto al testo sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Lavoro; mentre sull'articolo aggiuntivo si è espressa favorevolmente la V Commissione ma manca il parere della Commissione Bilancio in attesa del quale, ed al fine di accelerare l'iter del provvedimento, propone che si passi all'esame degli articoli.

La Commissione concorda.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, la Commissione approva gli articoli 1, 2 e 3 nel testo del Governo.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Mauro BUBBICO, esprime l'assenso del Governo sull'articolo aggiuntivo testé presentato, che prevede utilmente il deferimento ad un regolamento unico interforze della materia, peraltro già disciplinata da un decreto presidenziale del 1976. Ribadisce infine l'estrema urgenza dell'approvazione del provvedimento, che colma un vuoto legislativo.

Il deputato Mario TASSONE si associa alle considerazioni del Governo.

La Commissione rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

Testo unificato delle proposte di legge:

REBULLA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari (499).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della X Commissione).

GASPAROTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari (1414).

(Parere della I, della II, della VI, della VIII e della X Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente Isaia GASPAROTTO comunica che la Commissione Bilancio ha inserito il prescritto parere all'ordine del giorno della seduta odierna, mentre la Commissione affari costituzionali prevede di esprimersi domani. Se tali scadenze saranno rispettate, come auspica, la Commissione potrebbe già domani approvare il testo unificato.

Il deputato Michele GALANTE si associa all'auspicio che una tempestiva espressione dei rispettivi pareri da parte delle Commissioni filtro, già attesi da varie settimane, consenta di approvare tempestivamente un provvedimento che suscita vaste aspettative sociali: in tal senso ribadisce l'impegno e la disponibilità del gruppo comunista.

La seduta termina alle 10,15.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 maggio 1989, ore 10,15. — Presidenza del Vicepresidente Isaia GASPAROTTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mauro Bubbico.

Proposte di legge:

AMODEO ed altri: Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 3 giugno 1981, n. 308, concernente norme in favore dei militari di leva o di carriera infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti (148).

(Parere della I e della V Commissione).

AMODEO ed altri: Provvedimenti a favore di militari in servizio in caso di infortunio grave o di morte (157).

(Parere della V e della XI Commissione).

CACCIA ed altri: Modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti (435).

(Parere della I e della V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Isaia GASPAROTTO, in sostituzione del relatore Renzo Lusetti, ricorda che nella seduta precedente la Commissione aveva accordato un rinvio di due settimane nell'esame del provvedimento, al fine di consentire al Governo di presentare una proposta concreta su taluni profili.

Il sottosegretario di Stato per la difesa, Mauro BUBBICO, informa la Commissione di aver inoltrato al Tesoro un emendamento idoneo ad alleggerire l'onere del provvedimento, anticipando il 50 per cento delle somme dovute. Rimangono peraltro alcuni problemi, tra i quali il tempo di erogazione, con particolare riferimento al pregresso. In generale, infine, ricorda che il Governo ha predisposto in materia un disegno di legge organico, già diramato per il concerto. Ritiene pertanto opportuno sottoporre alla Com-

missione l'eventualità di un ulteriore rinvio alla settimana 22-25 maggio.

Il deputato Luigi MOMBELLI sollecita il Governo a fornire indicazioni più precise in merito all'ipotesi assicurativa, in precedenza prospettata solo nelle sue linee generali, nonché al disegno di legge in corso di presentazione, al fine di raccordarlo con il lavoro della Commissione.

Il deputato Ermenegildo PALMIERI si associa.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Mauro BUBBICO ritiene che, per la fine del mese, anche la questione attinente al profilo assicurativo possa essere chiarita.

Il Presidente Isaia GASPAROTTO rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

Sui lavori della Commissione.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Mauro BUBBICO auspica che la Commissione esprima tempestivamente il parere sul programma di acquisizione del sistema di identificazione NIS (*Nato identification system*), ricordando che il ritardo nella sua espressione può implicare la formazione di residui passivi, nonché conseguenze negative di ordine finanziario e logistico. Sui primi due programmi d'arma sottoposti all'esame della Commissione, e cioè l'acquisizione della blindo armata Centauro e del sistema missilistico *Skyguard-Aspide*, la Camera si è espressa dopo cinquantacinque giorni di esame, contro i venti del Senato, e cioè praticamente raddoppiando il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 1 della legge n. 436 del 1988. Il Governo peraltro, non intendendo avvalersi della specifica previsione della medesima legge in base alla quale il superamento del predetto termine equivarrebbe a rinuncia della Commissione ad esprimersi, sollecita il tempestivo inserimento del predetto programma all'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

Il Presidente Isaia GASPAROTTO ricorda che nell'ultima seduta del Comitato permanente per i pareri ed i sistemi d'arma, il Presidente Paolo Pietro Caccia aveva richiesto – come preliminari all'esame – ulteriori informazioni in ordine ai Paesi che collaborano al programma di ricerca e sviluppo, al costo globale ed a quello industriale dell'iniziativa, all'entità della quota italiana ed al numero dei sistemi da produrre.

Il deputato Luciano REBULLA precisa che a favore di un rinvio sussistono due principali motivazioni. La prima è che la documentazione presentata dal Governo è incompleta, e non mette in grado la Commissione di esprimersi in modo pienamente consapevole. La seconda è che il consenso parlamentare sui programmi in questione non può prescindere dalla previa definizione di un nuovo modello di difesa, che può scaturire solo da un corretto rapporto tra Parlamento e Governo. Rapporto che pare incrinato dalle recenti affermazioni del ministro in ordine alla impossibilità di procedere alla riduzione di venti mila unità del contingente di leva, già stabilite durante lo scorso bilancio. Si tratta di un atteggiamento inopportuno che rende indilazionabile un confronto tra Governo e Parlamento su un piano complessivo di riorganizzazione ristrutturazione delle Forze armate. Prega in definitiva il Sottosegretario Bubbico di farsi interprete presso il Ministro di queste considerazioni.

Il deputato Michele GALANTE giudica abbastanza gravi le dichiarazioni del capogruppo democristiano, che corrispondono ad una dichiarazione di sfiducia nei confronti del ministro e indicano una situazione di conflittualità fra il gruppo di maggioranza relativa ed il Governo. Su ciò non si può stendere un velo ed anzi occorre che proprio in Commissione si faccia chiarezza. È altresì opportuno che la Commissione non sia costretta a rincorrere le informazioni su programmi d'arma, affinché la legge n. 436 sia realmente operante, anche per evitare il ven-

tilato ricorso al meccanismo in base al quale, decorso inutilmente il termine di trenta giorni, si dovrebbe intendere che le Commissioni non reputano di doversi esprimere; mentre nella realtà non sono in condizione di farlo.

Il deputato Francesco DE CARLI critica la linea sindacal-antimilitarista, profondamente rinunciataria, perseguita dal gruppo democristiano. La sua posizione di laico lo induce a ribadire la fiducia al ministro ed a ritenere impropria l'attribuzione al Parlamento di una competenza a sindacare non già l'indirizzo generale delle acquisizioni dei sistemi d'arma da parte del Governo, ma addirittura le specifiche decisioni di dettaglio.

Il Sottosegretario Mauro BUBBICO precisa che la politica della difesa non è quella del ministro, ma quella del Governo, ratificata dal Parlamento con l'istituto della fiducia. A suo avviso, poi, il Parlamento deve esprimersi sull'indirizzo generale dei singoli programmi, ma non entrare nel merito dei singoli problemi, al fine di evitare non la trasparenza, che è necessaria, ma una deprecabile translazione di responsabilità. Quanto alla docu-

mentazione richiesta, è pronto a fornirla, con la precisazione che il sistema NIS non implica l'adozione di alcun particolare modello di difesa.

Dopo breve precisazione del deputato Luciano REBULLA, che non intende sottrarre al Governo competenze sue proprie ma rendere sostanziali le prerogative del Parlamento, il Presidente Isaia GASPAROTTO propone che, alla stregua delle considerazioni testé formulate, la Commissione esamini il programma NIS nella seduta del 24 maggio p.v., dopo aver esaminato la ulteriore documentazione a tal fine predisposta dal Governo. Auspica in conclusione che sul complesso dei problemi sollevati, e sul modello di difesa in particolare, si abbia presto un confronto tra ministro e Commissione, che per parte sua si impegna a proporre al prossimo Ufficio di Presidenza.

Concorde il rappresentante del Governo, la Commissione consente con la proposta di rinvio formulata dal Presidente.

La seduta termina alle 10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 maggio 1989, ore 9,15. — Presidenza del Presidente Nino CRISTOFORI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per il tesoro Carmelo Pujia, ed il sottosegretario di Stato alle finanze Carlo Merolli.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (3762-A).

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

Il Presidente Nino CRISTOFORI, in qualità di relatore, rileva che si presentano alcune perplessità in ordine sia alla quantificazione di alcuni oneri relativi al decreto sia alla copertura finanziaria.

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, la copertura proposta appare corretta solamente per il 1989, in quanto per

il 1990 e 1991 l'accantonamento utilizzato risulta bloccato da un accantonamento di segno negativo.

Con riferimento all'articolo 4, i cui oneri risultano quantificati dalla relazione tecnica in 3.738 miliardi per il 1989, e in 5.728 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, va rilevato che non risultano esplicitati i criteri impiegati per la determinazione del numero degli addetti riguardati dal provvedimento. Tale numero risulta poi invariato nel corso dell'intero triennio 1989-1991, il che suscita perplessità di fronte alla recente positiva dinamica dell'occupazione nell'industria.

Con riferimento ai primi due commi dell'articolo 5, va poi detto che gli oneri relativi alle nuove assunzioni appaiono sovrastimati, e che la rivalutazione del monte salari relativo al personale già assunto appare per il 1989 sottostimato.

Sugli emendamenti presentati, osserva che l'emendamento 1. 11, che riduce dal 45 per cento al 40 per cento della pensione minima la retribuzione minima cui si commisura la corresponsione dei contributi previdenziali, appare ridurre le maggiori entrate comportate dal decreto.

Un analogo discorso vale per l'emendamento 1. 8, che riduce al 9,50 per cento della pensione minima la retribuzione minima giornaliera cui si commisura la corresponsione dei contributi previdenziali.

Anche l'emendamento 2. 13, relativo alla soppressione del comma 16 dell'articolo 2 sembrerebbe comportare minori entrate: una possibile soluzione potrebbe essere quella di introdurre al proposito una norma interpretativa con efficacia *ex nunc*, in modo da cancellare sostanzialmente la considerazione del pregresso.

Relativamente ai restanti emendamenti non sembrano esservi problemi di carattere finanziario.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Carmelo PUJIA, in merito al testo del decreto e ai problemi relativi alla copertura finanziaria, rileva che allo stato attuale, sono individuabili due distinte soluzioni.

La prima, per una ridotta concessione del beneficio della fiscalizzazione per gli anni 1990 e 1991 in misura corrispondente alle attuali disponibilità finanziarie dell'apposito accantonamento di Fondo globale di segno positivo, con la reintegrazione della misura del beneficio stesso, una volta superati i vincoli dei relativi Fondi globali di segno negativo.

L'altra viceversa, per il mantenimento delle misure del citato beneficio, come disposto dal provvedimento in esame al cui onere si potrebbe provvedere mediante utilizzo della proiezione dell'accantonamento « Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane) » contenuto nel fondo speciale di parte corrente (capitolo 6856) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

Sulla base delle conseguenti determinazioni in materia andrebbe, poi, formulata la necessaria clausola finanziaria.

In ordine poi agli emendamenti presentati, osserva che all'articolo 1 comma 3 non sono assecondabili le riduzioni da 11,25 a 9,50 e da 45 a 40, concernenti, rispettivamente, la misura del coefficiente

di determinazione dei minimi contributivi e della retribuzione settimanale minima valida per l'accreditamento appunto del contributo settimanale.

Tali misure, infatti, furono originariamente adottate, nell'unitario contesto dei provvedimenti « collegati » alla manovra finanziaria per il 1989, per conseguire l'una maggiori entrate (che ora si ridurrebbero di circa 360 miliardi), l'altra per realizzare risparmi sul fronte della spesa previdenziale, che verrebbero a ridursi in misura peraltro non quantificata;

All'articolo 1, comma 3, ultimo periodo la proposta di soppressione della disposizione in esame non può essere assecondata, tenuto conto che la stessa tende a scoraggiare accordi di parte in termini di « sottoretribuzione »;

All'articolo 2, comma 16 la disposizione, rivolta a chiarire l'assoggettamento « ex tunc » alla ordinaria contribuzione CUAF della categoria degli egenti assicurativi, va ripristinata. Invero, la sua soppressione comporterebbe per l'INPS minori entrate stimate dall'Istituto stesso in circa 90 miliardi di lire per il 1989 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni successivi.

Il deputato Francesco NERLI dichiara che gli emendamenti approvati dalla commissione di merito — nel quadro di disposizioni che prevedono un incremento delle entrate — avranno senz'altro l'effetto di produrre una riduzione dell'evasione contributiva e quindi, di fatto, un maggior gettito fiscale, avvicinandosi ad una considerazione maggiormente realistica dei meccanismi impositivi.

Il deputato Sergio GARAVINI ritiene che gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito possano sì ridurre leggermente in linea teorica le maggiori entrate già previste: essi avranno però sicuramente anche l'effetto di ridurre l'evasione contributiva, il che finirà senz'altro col compensare tale leggera riduzione.

Gli emendamenti introdotti dalla Commissione risultano quindi aver una loro ben precisa logica, in quanto per aumentare in modo adeguato le entrate contributive non appare assolutamente possibile percorrere la via di un indiscriminato aumento dei balzelli fiscali: considerando quindi gli effetti pratici della leggera riduzione di aliquota disposta dalla commissione di merito risulta possibile superare le perplessità relative alla copertura.

Il deputato Benedetto SANNELLA dichiara che se le aliquote modificate dalla Commissione di merito dovessero essere approvate nella misura stabilita originariamente dal decreto, diverrebbe inevitabile tra qualche mese assistere alla presentazione di qualche provvedimento di sanatoria. Tale è infatti lo sbocco di tutte le disposizioni irrealistiche che non tengono sufficientemente in conto l'effettivo funzionamento dei meccanismi contributivi.

Il Presidente Nino CRISTOFORI osserva che la possibilità che le modifiche introdotte dalla Commissione di merito colpiscano l'evasione contributiva, producendo così un effetto compensativo di aumento del gettito, appare senz'altro degna di considerazione. Manca comunque al proposito una accettabile ipotesi di quantificazione, sicché sembra opportuno sospendere brevemente l'esame del provvedimento in modo da consentire al Governo di approfondire questo aspetto.

Il deputato Luigi CASTAGNOLA desidera precisare comunque che, secondo le relazioni di casa del Governo, sono stati incassati nel 1988 37.000 miliardi per contributi previdenziali, mentre la previsione era di un introito di 40.000 miliardi. La differenza negativa ha incrementato di altrettanto fabbisogno del Tesoro, accrescendo il disavanzo e sfondare le relative previsioni.

La Commissione concorda con la proposta di un breve rinvio avanzata dal Presidente.

Testo unificato e sugli emendamenti delle proposte di legge:

REBULLA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari (499).

GASPAROTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari (1414).

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il relatore Sergio COLONI ricorda che nella precedente seduta egli aveva proposto di esprimere parere favorevole a condizione che gli oneri complessivi del provvedimento fossero ricondotti nell'ambito dei 40 miliardi annui corrispondenti alla disponibilità dell'accantonamento specifico di parte corrente previsto dalla legge finanziaria per il 1989. Ricorda inoltre che in quella occasione il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio Sacconi aveva richiesto un breve rinvio dell'espressione del parere affinché avesse luogo il necessario concerto tra il tesoro e il ministero competente. Chiede pertanto al rappresentante del tesoro quali siano le sue valutazioni.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Carmelo PUJIA osserva in merito all'articolo 5 di non condividere la previsione della riserva per forniture e lavori a favore delle imprese operanti nel territorio delle regioni particolarmente assoggettate a vincoli militari in quanto si creerebbero discriminazioni fra fornitori ed appaltatori - salvo quanto previsto per le riserve stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le regioni del mezzogiorno - in contrasto con le norme comunitarie regolanti la materia di cui alle leggi 8 agosto 1977, n. 584, e 30 marzo 1981, n. 113.

Quanto all'articolo 6, la realizzazione di un programma di costruzione di poligoni di tiro di tipo chiuso comporta un onere valutato in lire 60 miliardi annue, per il quale non sono stati forniti gli

elementi adottati per la sua quantificazione e che, peraltro, risulta privo della necessaria copertura finanziaria.

Il relatore Sergio COLONI osserva che le riserve avanzate dal rappresentante del tesoro in ordine all'articolo 5 attengono ai profili di merito e non di copertura finanziaria. Propone quindi la seguente proposta di parere sul testo unificato e sugli emendamenti presentati:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

sia accolto l'emendamento 10. 1 del relatore, sostitutivo dell'articolo 10 relativo alla copertura finanziaria, che quantifica in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 l'onere derivante dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 4, commi 1 e 2, e aggiorna la copertura finanziaria ponendo l'onere a carico dell'accantonamento specifico del fondo speciale di parte corrente previsto dalla legge finanziaria per il 1989;

che conseguentemente sia soppresso il comma 5 dell'articolo 4, come indicato negli emendamenti 4. 2 e 4. 3, che comporta maggiori oneri privi di copertura;

che l'articolo 6, relativo al programma pluriennale dei poligoni di tiro, sia riformulato come norma meramente programmatica secondo l'emendamento 6. 2 del relatore.

La Commissione esprime inoltre

parere contrario sugli emendamenti 4. 1 e 6. 1;

nulla osta sui restanti emendamenti ».

Il deputato Benedetto SANNELLA dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore.

La Commissione delibera quindi di accogliere la proposta di parere favorevole condizionato del relatore.

Proposta di legge:

BOTTA ed altri: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1139-B).
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il relatore Gianfranco ORSINI propone di esprimere parere favorevole sul complesso del provvedimento, osservando che questo utilizza comunque quote già prenotate sull'accantonamento di parte capitale della finanziaria 1988 « Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrologica del fiume Arno », cosicché l'approvazione del presente provvedimento renderà evidentemente non coperto l'AC 3121.

Osserva poi che l'articolo 24 appare disporre un consistente aumento di organici, rispetto al quale si pone il problema di un adeguato raccordo con le disposizioni in tema di mobilità del personale.

Sugli emendamenti presentati propone di esprimere nulla osta, in quanto questi non modificano la struttura finanziaria del provvedimento.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Carmelo PUJIA esprime parere contrario sul provvedimento. Fa in particolare presente l'esigenza:

di individuare un'idonea copertura finanziaria degli oneri di natura corrente (articolo 33, comma 1), tenendo conto che l'indicato accantonamento del fondo globale (« Ristrutturazione amministrazione finanziaria ») è stato interamente destinato alle originarie finalità in relazione al disegno di legge sulla materia, al momento in corso di esame da parte del Senato (AS 1453);

di sopprimere le ipotesi di costituire ulteriori servizi tecnici nazionali (articolo 9, comma 2) e di prevedere il potenziamento dei servizi stessi (articoli 9, comma 9, e 21, comma 2, lettera d), ipotesi destinate a comportare oneri continuativi di natura corrente, peraltro, non qualificati e privi della necessaria copertura finanziaria;

di escludere la possibilità di una determinazione, al di fuori di limiti predefiniti, delle dotazioni organiche del Ministero dei lavori pubblici (articolo 24, comma 1), derivando da tale generica previsione l'insorgere di oneri continuativi di natura corrente non quantificabili;

di riconsiderare l'ipotesi dei segretari generali da nominare in relazione ai diversi bacini idrografici, ipotesi che comporta oneri continuativi di natura corrente privi della necessaria copertura finanziaria.

Il relatore Gianfranco ORSINI conferma la proposta di parere favorevole in precedenza espresso sul testo e sugli emendamenti.

La Commissione concorda con tale proposta.

Il Presidente Nino CRISTOFORI, secondo quanto disposto in precedenza, rinvia il seguito dell'esame dell'A.C. 3762-A al termine della seduta in sede referente.

(La seduta, sospesa alle 9,45, riprende alle 10,45).

Testo del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (3762-A).

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il Presidente Nino CRISTOFORI, a seguito degli approfondimenti ottenuti col sottosegretario di Stato per il tesoro, ritiene che possa essere espresso parere favorevole sul provvedimento con le modifiche approvate dalla Commissione di merito a condizione che sia limitata al 1989 la proroga della fiscalizzazione ordinaria degli oneri sociali, non essendo possibile allo stato l'utilizzo delle quote 1990 e 1991 dell'apposito accantonamento di

fondo speciale, quote che risultano, nella misura di lire 3.800 miliardi e 4.000 miliardi, vincolate da un fondo obbligativo nella legge finanziaria 1989.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Carmelo PUJIA concorda con la proposta di parere formulata dal Presidente.

Dopo un'interiore intervento del deputato Sergio GARAVINI, il quale si dichiara favorevole alla proposta di parere formulata, la Commissione approva.

La seduta termina alle 11.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 maggio 1989, ore 10. — Presidenza del Presidente Nino CRISTOFORI, indi del Vicepresidente Luigi CASTAGNOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Tarcisio Gitti.

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi (Approvato del Senato) (3879).

(Parere della I, della VI, della IX e della XII Commissione).

Il relatore Vincenzo RUSSO osserva che il provvedimento n. 3879, che perviene al nostro esame, dopo il precedente e positivo vaglio che su di esso ha condotto l'altro ramo del Parlamento, si muove certamente in un'ottica di contenimento del disavanzo e di razionalizzazione della spesa, realizzando al tempo stesso una manovra correttiva dell'andamento del fabbisogno statale per il 1989 e una immediata quanto non trascurabile riduzione delle spese, da parte delle amministrazioni centrali e delle aziende autonome, per acquisto di beni e servizi iscritte nei vari stati di previsione per il 1989 di un importo pari al 2 per cento

(posto altresì la esplicita specificazione al riguardo che per tale anno per l'acquisto di mezzi di trasporto può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a 2.400 milioni).

I termini della manovra predisposta sono schematicamente i seguenti: con titoli di Stato con valuta 1° gennaio 1990 verrà ripianato il residuo delle perdite e del relativo indebitamento delle USL per gli anni 85-86, pari a 3.000 miliardi (quali residui o da quanto in base alla legge n. 456 del 29 ottobre 1987 la Cassa depositi e prestiti ha già concesso a tal fine: risultano infatti erogati mutui alle Regioni per complessive lire 5.500 miliardi a fronte di debiti pregressi stimati in lire 8.500 miliardi). Sempre con titoli di Stato con valuta 1° gennaio 1990 verranno ripianate le perdite accusate dalle aziende pubbliche di trasporto per gli anni 82-86, pari a 3.000 miliardi, per il cui finanziamento non risulta finora concesso alcun mutuo che pure la Cassa depositi e prestiti in base alla legge 6 febbraio 1987, n. 18, nella misura dell'80 per cento era stata autorizzata a erogare alle Regioni. Si consente nelle more ai tesoriери delle Regioni, delle USL e delle aziende pubbliche di trasporto di concedere anticipazioni straordinarie di cassa sino al 31 dicembre 1989, finanziabili mediante mutui con la Cassa depositi e prestiti, i cui oneri di ammortamento, integralmente a carico del bilancio dello Stato e prudenzialmente valutati rispettivamente in lire 300 miliardi e in lire 200 miliardi, trovano capienza nei capitoli n. 5935 e 5957 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario in corso.

Il presente provvedimento viene pertanto ad alleviare il fabbisogno 1989 in misura pari all'importo dei mutui che avrebbe dovuto erogare, in base alla normativa vigente, ai fini del ripianamento dei debiti USL e aziende pubbliche di trasporto, la Cassa depositi e prestiti e che invece si accollano i tesoriери delle Regioni, delle USL e delle aziende pubbliche di trasporto attraverso le anticipazioni.

Il risultato complessivo della manovra correttiva predisposta con gli articoli 1 e 2 del decreto-legge è che la Cassa depositi e prestiti non dovrebbe concedere i finanziamenti previsti per il 1989 per un importo complessivo pari a 6.000 miliardi, per cui di tale ammontare si ridurrebbe il fabbisogno del settore statale in relazione appunto a tale anno, rimanendo in tale esercizio da far fronte solo all'onere per interessi connesso alle due anticipazioni e pari, come s'è detto, a complessivi 500 miliardi. Negli anni successivi l'onere viene calcolato sui 6.000 miliardi di cui all'emissione dei titoli di Stato, cui vanno aggiunti i 750 miliardi annui corrispondenti ai relativi interessi.

La manovra predisposta appare ampiamente giustificata dalla necessità di correggere l'andamento del fabbisogno del settore pubblico che risulta sensibilmente più sfavorevole rispetto a quanto previsto: è noto infatti come il fabbisogno finanziario per l'anno in corso sulla base delle ultime stime disponibili, si aggiri intorno ai 134.500 miliardi e si attesti dunque ben oltre gli stessi limiti delineati nella Relazione previsionale e programmati per il 1989.

L'approfondito e denso dibattito svolto presso l'altro ramo del Parlamento e le conseguenti modifiche apportate in quella sede all'originario testo governativo dovrebbero aver del tutto fugato i dubbi e le perplessità sollevati dalla manovra in oggetto e che solo un eccesso di malizia o un giudizio frettoloso quanto superficiale potrebbe definire un mero artificio contabile. In particolare i dubbi insorti sulla legittimità costituzionale di una modifica della legge di bilancio attraverso un decreto-legge quale quella sostanzziata con la riduzione del 2 per cento delle spese iscritte in bilancio per acquisto di beni e servizi sono stati superati, inserendo la relativa disposizione normativa nel disegno di legge di conversione e reintegrando quindi nel suo pieno potere decisionale in materia di spesa il Parlamento, giustamente geloso e attento al rispetto delle sue prerogative al riguardo.

L'altra obiezione, secondo cui non sarebbe corretta a norma della legge n. 468 l'imputazione di oneri su capitoli ordinari di bilancio prima dell'assestamento, si supera con la considerazione che i capitoli in questione sono espressamente previsti per il pagamento degli oneri per interessi sui mutui a ripiano dei debiti USL e aziende pubbliche di trasporto: in altre parole, l'erogazione, già autorizzata, delle somme, anziché avere come destinatario la Cassa depositi e prestiti, ha in sua vece i tesorieri delle Regioni, delle USL e delle aziende pubbliche di trasporto.

Quanto ai rilievi concernenti la scarsa incidenza della manovra predetta sulla composizione del fabbisogno, c'è da osservare che posto che il bilancio dello Stato 1989 ha capienza solo per la copertura degli interessi (500 miliardi), al fabbisogno di cassa si provvede mediante anticipazioni limitate nel tempo, che rispetto ad un bilancio di previsione, proprio per loro natura, configurano una riduzione del fabbisogno statale nel 1989 anche se compensato esattamente da un equivalente peggioramento nell'anno successivo, il che non può non costituire però anche il presupposto per più positivi sviluppi dell'andamento del fabbisogno futuro.

Particolarmente condivisibile risulta la modifica introdotta dai senatori in tema di tasso di interesse dei titoli, che si è preferito e ci pare giustamente, anziché allineare puramente a quello vigente sul mercato alla stessa data del 1° gennaio 1990, ancorare al tasso di interesse nonché alle condizioni di emissione a quelli vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla medesima data.

Va infine richiamato quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge che consolida e porta a regime una disciplina che aveva fin qui limitato il riflusso nella Tesoreria statale delle sole somme derivanti dai mutui, concessi dagli istituti di credito speciali e dalle sezioni opere pubbliche delle aziende di credito, in ammortamento alla data del 22 luglio 1985, estendendola anche agli importi rivenienti dai mutui concessi dai medesimi istituti e sezioni agli enti tenuti all'osservanza

delle norme di cui alla legge n. 720 del 1984, istitutiva della Tesoreria unica e delle disposizioni di cui all'articolo 35 della legge n. 119 del 1981. Il versamento delle somme in questione dovrebbe grosso modo attestarsi sui 2.000 miliardi di lire.

Come è stato acutamente osservato da più parti, le misure predisposte sono da considerarsi favorevolmente collocandosi in definitiva in quella manovra più ampia con la quale il Governo intende ulteriormente ridurre il rapporto tra fabbisogno e prodotto interno lordo, agendo anche sul numeratore e cioè sull'indebitamento e non utilizzando solo gli incrementi del denominatore (spesso nominali e riconducibili anche a valenze inflattive), il tutto attuando una manovra di un valore superiore all'1 per cento del prodotto interno lordo a prezzi correnti.

Il deputato Luigi CASTAGNOLA rileva anzitutto che l'argomento avanzato dal relatore, secondo il quale vi erano perplessità sulla costituzionalità del decreto poi superate in sede di disegno di legge di conversione, costituisce un significativo argomento *a contrariis*, in quanto conduce a ritenere che il decreto fosse dall'origine incostituzionale, il che si sarebbe dovuto rilevare in sede di esame preliminare di costituzionalità presso le Camere, poiché tale esame ha per oggetto la costituzionalità del decreto e non la costituzionalità della legge di conversione.

Esaminando il merito del provvedimento, la parte più importante risulta essere quella relativa al bilancio dello Stato. Dopo che erano stati versati fiumi di parole in sede di dibattito sulla legge finanziaria 1989 per dimostrare l'incomprimibilità della spesa corrente, a soli tre mesi di distanza si decide un taglio automatico nella spesa del 2 per cento, il che costituisce un fatto che non ha precedenti. Sulla via dei trucchi contabili possono essere solo ricordati — a due secoli di distanza — l'ombra del banchiere ginevrino Necker e l'esito delle sue manovre. Oltre tutto tali procedure appaiono l'esatto contrario dell'essenza del governare, in quanto, se governare significa sce-

gliere, qui siamo di fronte ad una serie di tagli automatici ed indiscriminati.

Da molte voci si è poi parlato di un'emergenza a proposito del presente provvedimento: ciò dovrebbe significare o che questa emergenza rappresenta un fattore puramente propagandistico oppure che — nel caso in cui essa sia invece un fattore reale — tutte le dichiarazioni del Governo in ordine al preteso risanamento economico sono destituite di fondamento.

Dal punto di vista della finanza pubblica il provvedimento condurrà certamente non ad un alleggerimento ma ad un appesantimento dell'intera situazione: al proposito va detto che esiste certamente un costo nelle operazioni di trasferimento dei titoli pubblici dal settore statale al settore pubblico. Inoltre, richiamando l'osservazione del Presidente della V Commissione del Senato, senatore Andreatta, secondo la quale « tutta l'operazione di cui al decreto poggia sul fatto che i titoli vengano considerati "sotto la linea" in relazione al fabbisogno del settore statale, il che rappresenta una convenzione contabile da superare decisamente se si intende raccordare l'incremento dell'emissione dei titoli pubblici a quello del PIL », viene spontaneo chiedersi se nel passaggio di titoli dal settore statale al settore pubblico non possa venire di fatto mascherato un aggravio dell'indebitamento, risultando anche carenti le stime relative al fabbisogno del settore pubblico nel suo complesso.

Solo artifici contabili — la considerazione « sotto la linea » — possono quindi condurre ad una limitazione del fabbisogno, che appare invece assumere dimensioni sempre più allarmanti.

Desidera infine chiarire come siano prive di fondamento le affermazioni del ministro del tesoro relative ad un miglioramento del rapporto tra debito pubblico e PIL, e quindi ad un risanamento dell'economia, in quanto tale effetto deriva unicamente dalla rivalutazione del PIL, e non da un alleggerimento del fabbisogno complessivo.

Il relatore Vincenzo RUSSO prendendo atto delle dichiarazioni del deputato Castagnola, non può che confermare quanto già osservato e ribadire la validità del provvedimento.

Concludendo, invita la Commissione ad esprimere una valutazione favorevole sul testo in esame, del quale ribadisce il rispetto dei principi costituzionali.

Dopo la interruzione del deputato Luigi CASTAGNOLA il quale osserva che la relazione tecnica allegata al disegno di legge è sbagliata in quanto viene fatto riferimento ad una spesa di 6.000 miliardi derivante dalla norma soppressa durante l'esame del Senato, il sottosegretario di Stato per il tesoro Tarcisio GITTI rileva che il testo del provvedimento, è stato profondamente modificato durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento: a suo avviso tali modifiche hanno notevolmente migliorato la formulazione, anche dal punto di vista tecnico, delle norme in esso contenute.

Per quanto riguarda le questioni riguardando i profili di costituzionalità, ritiene che da un punto di vista strettamente « operativo » sia stato opportuno fare oggetto di un decreto-legge delle disposizioni che comportano una forte incidenza sul bilancio dello Stato; è sua opinione personale che non esista una preclusione costituzionale in ordine a tali questioni, ma che occorra valutare di volta in volta i presupposti di necessità e di urgenza che portano all'emanazione di un decreto legge e che tali presupposti, data la situazione in cui versa la finanza pubblica e dati gli effetti che sul suo andamento possono avere le norme in esame, possano considerarsi senz'altro esistenti.

Quanto alle osservazioni del deputato Castagnola in ordine all'articolo 5, precisa come tali disposizioni si riconducano ad una norma già operante ed in particolare all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 65 del 1989: con tale operazione si effettua un taglio di 400 miliardi per l'acquisto di beni e servizi, si limitano le spese di rappresentanza e si riducono da

3000 milioni a 2400 milioni le spese per l'acquisto di autovetture. Su tali disposizioni durante l'esame al Senato non erano state sollevate particolari critiche.

Osserva quindi che la manovra contenuta nei primi tre articoli, che costituiscono il cuore del provvedimento, si pone l'obiettivo di correggere e contenere l'andamento tendenziale del fabbisogno del settore statale che si avvia a superare i 130 mila miliardi, rispetto ai 117 mila miliardi e 350 milioni dell'obiettivo, configurando una situazione indiscutibile di emergenza.

Tra le modifiche più rilevanti apportate dal Senato vi sono indubbiamente quelle relative all'articolo 3, che riformulano copertura prevedendo l'emissione di titoli di stato e un'anticipazione al Tesoro dalla Cassa depositi e prestiti. Tali modifiche comportano un miglioramento netto

per la finanza pubblica per il 1989 creando quindi una migliore condizione di partenza per gli anni successivi.

Concludendo, invita la Commissione ad approvare il provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

La Commissione passa quindi agli esami degli articoli, cui non sono stati presentati emendamenti.

La Commissione approva quindi, senza modifiche, il testo del provvedimento e dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea. Dà inoltre mandato al Presidente di ricevere le designazioni dei gruppi per i componenti del Comitato dei Nove.

La seduta termina alle 11.

PAGINA BIANCA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 10 maggio 1989, ore 9,30. — Presidenza del Vicepresidente Giacomo ROSINI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la marina mercantile Filippo Fiorino, per le finanze Carlo Merolli e per il tesoro Maurizio Sacconi

Disegno di legge:

Modifica della legge 26 maggio 1975, n. 187, concernente disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2666).

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Il relatore Wilmo FERRARI ricorda che nella precedente seduta la Commissione aveva deliberato l'accantonamento degli articoli 1 e 2 per passare all'esame dell'articolo aggiuntivo Piro 2. 01, dal cui accoglimento o meno i gruppi facevano

dipendere il mantenimento degli emendamenti presentati agli articoli stessi.

Il deputato Franco PIRO, nel confermare la rilevanza della questione sollevata con il suo articolo aggiuntivo, presentato a un provvedimento di non grande portata, ricorda come l'idea di fondo ad esso sottesa risultasse condivisa dalla Commissione. La formulazione dell'articolo aggiuntivo si presta tuttavia a critiche dal punto di vista tecnico, tali da suggerirne una modifica, che tenga anche conto dell'esperienza della normativa vigente in proposito in altri paesi. Illustra pertanto la seguente nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo, che contestualmente invita i colleghi a sottoscrivere, e che comunque, una volta acquisito il consenso del Governo sulla finalità indicata, è disposto a ritirare:

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

ART. 3.

1. I libretti sui quali non sono intervenute operazioni per più di venti anni,

previo invio, con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto al termine di estinzione, di comunicazione scritta con avviso di ricevimento all'ultimo domicilio noto del titolare del rapporto, sono estinti. Gli interessi maturati sull'ammontare delle somme depositate sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere iscritti in un capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro denominato: Fondo da ripartire per interventi in favore dei portatori di *handicap*.

2. Qualora dopo l'estinzione l'intestatario o l'avente diritto lo richiedano, l'istituto è tenuto alla corresponsione della somma versata al fondo, con facoltà di rivalersi sui successivi versamenti.

3. Trascorsi ulteriori dieci anni dal termine di cui al comma 1 anche l'ammontare delle somme depositate è versato all'apposito fondo.

4. Il ministro del tesoro, con proprio decreto, sentiti i ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, e degli affari sociali, determina le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1.

2. 01.

Piro, Orciari.

Nello stesso tempo preannuncia il ritiro del suo emendamento 1. 1, ove il rappresentante del Governo chiarisca che anche con la norma vigente dal 1951 le banche applicano le direttive del Tesoro, adottando comunque il regime più favorevole per i clienti.

Il Presidente Giacomo ROSINI dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Piro 2. 01 nella nuova formulazione, che incontra il consenso del gruppo democristiano.

Il deputato Neide UMIDI SALA, nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Piro 2. 01, sottolinea tuttavia che esso potrebbe essere ulteriormente perfezionato; in particolare, andrebbe ridotto a dieci anni il termine, fissato dall'articolo ag-

giuntivo in venti anni, decorso il quale, in caso di mancate operazioni, i libretti di risparmio sono estinti. Sembra opportuno stabilire inoltre che la normativa dovrà essere applicata anche ai depositi postali, e non soltanto ai libretti di risparmio. Relativamente al suo emendamento 2. 1, accoglie l'invito del relatore a ritirarlo, al fine di accelerare l'*iter* del disegno di legge in esame, riservandosi tuttavia di ripresentarlo qualora la Commissione dovesse approvare l'articolo aggiuntivo Piro 2. 01, che imporrebbe comunque la necessità di una nuova pronuncia da parte del Senato.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio SACCONI riconosce la difficoltà di procedere ad una stima del valore dei depositi abbandonati, convenendo sull'opportunità di affrontare il problema avvalendosi di una maggiore cognizione di causa. Essenziale sarà definire chiare forme contrattuali, nel rapporto tra il depositante e l'azienda di credito, con riferimento ai contratti a tempo indeterminato. Sul problema sollevato dall'articolo aggiuntivo Piro 2. 01, per il quale andrà individuata la sede più idonea, il Governo è disponibile a riferire in Commissione, anche al di fuori del procedimento legislativo, i dati che avrà acquisito. Nel raccomandare, intanto, l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato, conferma l'interpretazione fornita dal deputato Piro, con riferimento al suo emendamento 1. 1, e, quanto al contenuto dell'emendamento Umidi Sala 2. 1, ribadisce che comunque la variazione del limite tiene conto del tasso di inflazione.

Il Presidente Giacomo ROSINI avverte che l'articolo aggiuntivo Piro 2.01 è stato inoltre sottoscritto, nella nuova formulazione, anche dai deputati Serrentino e Luigi d'Amato.

Il deputato Neide UMIDI SALA propone che sia valutata l'opportunità di emendare l'articolo aggiuntivo Piro 2.01 nel senso di stabilire la corresponsione ai soggetti che legittimamente lo rivendicas-

sero, trascorsi venti anni senza che siano corrisposti, anche degli interessi maturati nel periodo successivo allo scadere dei venti anni.

Il deputato Franco PIRO, pur dichiarandosi disponibile ad estendere l'applicazione delle disposizioni previste dal suo articolo aggiuntivo 2.01 anche ai libretti postali, non può condividere la proposta avanzata dalla collega Umidi Sala: la tutela nei confronti dei soggetti che dovessero legittimamente rivendicare le somme depositate nei libretti non può infatti arrivare al punto di corrispondere loro anche gli interessi maturati alla scadenza dei venti anni, fermo restando il diritto ad ottenere il capitale e gli interessi maturati entro i venti anni. Invita pertanto i colleghi del gruppo comunista a mostrare maggiore sensibilità nei confronti delle finalità cui risponde l'articolo aggiuntivo, che si augura sarà sottoscritto dai rappresentanti di tutti i gruppi.

Il deputato Francesco AULETA, con riferimento alla questione posta dall'articolo aggiuntivo Piro 2.01, sottolinea la necessità di evitare in futuro di sollevare problemi complessi nell'ambito di sedi inopportune che non ne possano assicurare una congrua soluzione. In particolare, relativamente all'articolo aggiuntivo in esame, sembra necessario procedere ad alcune correzioni riducendo da venti a dieci anni il termine entro il quale, in caso di mancate operazioni, i libretti di risparmio sono estinti, ed assicurando una più puntuale tutela dei piccoli risparmiatori. Va rilevato, infine, che il giusto obiettivo di evitare che gli istituti di credito presso i quali giacciono i libretti di risparmio sui quali non sono effettuate operazioni si appropriino delle relative somme, non deve comportare un pregiudizio per i soggetti che legittimamente dovessero rivendicarne il rimborso: ad essi andrebbero infatti corrisposti anche gli interessi maturati successivamente alla estinzione dei depositi stessi.

Ritirati l'articolo aggiuntivo Piro 2.01 e gli emendamenti Piro 1.1 e Umidi Sala

2.1, la Commissione approva gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, il quale viene quindi posto in votazione finale nominale, risultando approvato.

Disegno di legge:

Disciplina del credito peschereccio di esercizio (Già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1666-B).

(Parere della V e della IX Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Il Presidente Giacomo ROSINI, assumendo la funzione di relatore in sostituzione del relatore Vito, assente, avverte che nella seduta di ieri la V Commissione bilancio ha espresso sul provvedimento un parere favorevole a condizione che siano accolti gli emendamenti 12. 1, 16. 1 e 20. 1 del Governo, presentati nella seduta del 3 maggio 1989.

La Commissione procede quindi all'esame delle modificazioni apportate dal Senato e dei conseguenti emendamenti e, nessuno chiedendo di parlare, approva gli articoli 2 e 4, l'emendamento 12. 1 del Governo, l'articolo 12 nel testo così modificato, l'emendamento 16. 1 del Governo, l'articolo 16 nel testo così modificato, l'articolo 17 e l'emendamento 20. 1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 20.

Il disegno di legge viene quindi posto in votazione finale nominale, risultando approvato.

Proposte di legge:

Senatori BEORCHIA e FIORET: Norme per il trasferimento in proprietà a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928 (Approvata dal Senato) (2746).

Senatori SCEVAROLLI ed altri: Norme per l'acquisto del fabbricato attribuito al Vanvitelli da parte del comune di Scafati (Approvata dal Senato) (2744).

(Parere della I, della V e della VII Commissione).

AULETA ed altri: Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Scafati del fabbricato attribuito al Vanvitelli (879).

(Parere della I, della V e della VII Commissione).

Senatori MELOTTO ed altri: Trasferimento della « Cinta magistrale » della città di Verona all'Amministrazione comunale (Approvata dal Senato) (2726).

(Parere della I, della V, della VII e della VIII Commissione).

SAVIO ed altri: Trasferimento della « Cinta magistrale » della città di Verona all'Amministrazione comunale (1678).

(Parere della I, della V, della VII e della VIII Commissione).

PATRIA ed altri: Norme per la cessione a titolo oneroso al comune di Alessandria del compendio patrimoniale dello Stato - ex caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare) (2443).

(Parere della I, della V e della VII Commissione).

PAGANELLI e PATRIA: Norme per la cessione gratuita al comune di Alessandria del compendio patrimoniale dello Stato - ex caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare) - per la realizzazione di opere, strutture ed infrastrutture pubbliche di rilevante interesse sociale (2380).

(Parere della I, della II, della V e della VIII Commissione).

BORGOGLIO ed altri: Trasferimento in proprietà al comune di Alessandria del compendio appartenente al demanio dello Stato ramo artistico, storico, archeologico descritto alla scheda n. 18 denominato ex caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare) (2586).

(Parere della I, della II, della V, della VII e della VIII Commissione).

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

Il Presidente Giacomo ROSINI avverte che la I Commissione affari costituzionali ha oggi espresso un parere favorevole sulle proposte di legge n. 2744 e abbinata, n. 2726 e abbinata, e n. 2443 e abbinata. Non essendo tuttavia ancora intervenuto il parere della V Commissione bilancio, non sarà oggi possibile proce-

dere alla discussione degli articoli delle proposte di legge. Avverte inoltre che gli emendamenti Auleta 1. 1 e 2. 1 e l'articolo aggiuntivo Auleta 2. 01, riferiti alla proposta di legge n. 2744, sono stati sottoscritti anche dai deputati d'Ambrosio e Nardone. Ricorda infine che, dopo la replica del rappresentante del Governo al termine della discussione congiunta sulle linee generali, i provvedimenti saranno discussi distintamente secondo gli abbinamenti per materia.

Il sottosegretario Carlo MEROLLI, replicando, con riferimento alla proposta di legge n. 2746, rileva che il trasferimento in proprietà degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio a titolo gratuito non deve costituire un precedente, essendo giustificato dalla particolare situazione che si è venuta a creare nel corso degli anni; gli alloggi, infatti, erano stati attribuiti in proprietà agli assegnatari nel 1956 per essere successivamente, nel 1975, trasferiti al demanio statale.

Con riferimento alla proposta di legge n. 2744, di cui auspica l'approvazione al fine di procedere alla istituzione di una sede distaccata della scuola tributaria Ezio Vanoni, si augura che nell'ambito della Commissione bilancio si possa risolvere il problema di individuare il capitolo a carico del quale andrebbero iscritte le relative spese, valutate in 5 miliardi di lire.

Quanto alla proposta di legge n. 2726, nel ribadire la indisponibilità del Governo a disporre il trasferimento della cinta magistrale alla città di Verona, e più in generale di beni appartenenti al demanio dello Stato, a titolo gratuito, si riserva di dare risposta alle richieste di chiarimento avanzate circa l'attuale stato di conservazione della cinta stessa.

In ordine infine alla proposta di legge n. 2443, illustra il seguente emendamento:

All'articolo 3 sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sei mesi.

3. 1.

Governo.

Il Presidente Giacomo ROSINI rinvia quindi il seguito della discussione dei provvedimenti alla seduta di domani 11 maggio.

La seduta termina alle 10,30.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 maggio 1989, n. 10,30. — Presidenza del Vicepresidente Giacomo ROSINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Carlo Merolli.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129, recante modificazioni dell'imposta di

fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (Approvato dal Senato) (3882).

(Parere della I, della V e della X Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Su proposta del relatore Renato RAVASIO, che raccoglie anche, stante la necessità di valutare attentamente i profili finanziari del disegno di legge, un sollecito in tal senso da parte di numerosi colleghi nonché del sottosegretario de Luca, impossibilitato ad intervenire, l'esame del disegno di legge è rinviato, favorevole il sottosegretario Carlo MEROLLI, ad una prossima seduta, che sarà individuata dall'Ufficio di presidenza già convocato per oggi.

La seduta termina alle 10,35.

PAGINA BIANCA

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Mercoledì 10 maggio 1989, ore 9,50. — Presidenza del Presidente, Giuseppe BOTTA. — Interviene il Ministro dell'ambiente, Giorgio Ruffolo.

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera del ministro dell'ambiente e del ministro dei lavori pubblici sullo stato di attuazione della legislazione speciale su Venezia.

Il ministro dell'ambiente, Giorgio RUFFOLO, interviene sullo stato di attuazione della legislazione speciale su Venezia, mettendo a disposizione della Commissione un dettagliato rapporto.

Il deputato Gian Franco ROCELLI rileva che l'intervento del ministro dell'ambiente affronti solo alcuni punti della complessa problematica su Venezia. Il risanamento non può assolutamente essere disgiunto dal rilancio socioeconomico della laguna.

Il deputato Enrico TESTA ritiene che si debba maggiormente approfondire la

questione degli strumenti e dei metodi di intervento, mantenendo distinti il momento della progettazione da quello della realizzazione e gestione delle opere.

Il deputato Francesco SAPIO rileva che il piano illustrato dal ministro Ruffolo pone essenzialmente tre questioni, riguardanti l'attendibilità scientifica, l'ammontare complessivo dei costi e la gestione del progetto, lasciando aperto il problema della sicurezza scientifica.

Il deputato Alessandra CECCHETTO COCO denuncia un notevole ritardo nell'attivazione dei meccanismi d'attuazione del progetto.

Il deputato Marisa BONFATTI PAINI interviene su alcuni aspetti metodologici del piano illustrato dal ministro Ruffolo.

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, concludendo i lavori, propone che l'audizione dei ministri Ferri e Bono Parrino si svolga nel primo giorno utile, alla ripresa dei lavori.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 11,10.

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 10 maggio 1989, ore 14,55. — Presidenza del Vicepresidente Gabriele PIERMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, Anna Gabriella Ceccatelli.

Testo unificato del disegno di legge e delle proposte di legge:

Nuove norme per l'ambiente e programma di salvaguardia ambientale 1988-1990 (Approvato dal Senato) (3117).

(Parere della I, della V, della VI, della VII, della IX, della XI, della XII e della XIII Commissione).

BOTTA ed altri: Interventi per la conoscenza e la salvaguardia dell'ambiente (337).

(Parere della I, della V e della X Commissione).

DE LORENZO e BATTIUSTUZZI: Istituzione del fondo interventi ambientali (1454).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XI Commissione).

DE LORENZO ed altri: Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione (1753).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione riprende l'esame dei provvedimenti.

Il Presidente, Gabriele PIERMARTINI, dando conto dei lavori del Comitato ristretto, illustra le modifiche, di cui chiede l'approvazione, ove necessario, in linea di principio, al testo trasferito in sede legislativa, ritenendo opportuno che si passi, successivamente, alla conclusione della discussione generale ed esaminare gli emendamenti ad esso presentati.

Il deputato Giancarlo GALLI si dichiara convinto che i lavori del Comitato

ristretto abbiano portato non solo all'introduzione di nuovi principi largamente innovativi del precedente testo, ma anche a significanti miglioramenti che consentono una rapida approvazione del provvedimento. Particolarmente significativo è il coordinamento Stato-regioni, che diventa momento centrale dell'attività di programmazione in tema ambientale.

Il deputato Enrico TESTA sottolinea che sono state introdotte importanti modifiche al testo che ne accentuano il carattere programmatico. L'istituzione di uno stabile rapporto Stato-regioni definisce un quadro che permette un miglior coordinamento del complesso dei finanziamenti per questo settore. Purtroppo, ritiene inadeguate le indicazioni contenute negli articoli 7, 9, 10 e 11, in base alle quali dovranno formularsi i programmi. In proposito sottolinea l'inadeguatezza della procedura disposta dall'articolo 28 della legge finanziaria del 1988, che ha portato, finora, al mancato impiego dei finanziamenti previsti per il ministero dell'ambiente. Ritiene che talune questioni necessitino di un maggiore approfondimento. Cita, in particolare, il caso dell'articolo 10, per il quale, pur non volendo arrivare ad alcuna polemica con i sostenitori del parco d'Abruzzo, sottolinea l'inadeguatezza della normativa, proprio per un settore che necessiterebbe di strumenti più diffusi, argomentati e complessi. Pertanto, propone di proseguire nella discussione generale, non passando all'esame dei singoli articoli prima che si sia giunti ad una riformulazione dell'articolo 10. In caso contrario, il gruppo comunista si vedrebbe costretto a presentare un emendamento in tal senso. Sottolinea che con ciò non si intende assolutamente frapporre alcuno ostacolo all'approvazione di questo importante provvedimento e che ha visto un costante impegno del suo gruppo.

Il Presidente, Gabriele PIERMARTINI, ritiene che si possa procedere all'esame degli articoli, per i quali esista consenso tra i gruppi.

Il deputato Romeo RICCIUTI, pur convenendo sulla necessità di una rapida conclusione del procedimento che ha visto il costante impegno di tutti i gruppi e dello stesso Governo, ravvisa l'esistenza di una serie di problemi che andrebbero maggiormente approfonditi. È dell'avviso, quindi che si debbano riesaminare tutti gli emendamenti con maggiore attenzione, rinviandone la votazione.

Il deputato Enrico TESTA, ribadendo che nella proposta del gruppo comunista non vi è alcun intento polemico e che non vi è stato alcun accordo tra il gruppo democristiano ed il gruppo comunista contro i parchi in Abruzzo, fa rilevare che il proprio gruppo è stato nell'impossibilità di esaminare gli emendamenti.

Il deputato Settimio GOTTARDO, ritenendo necessario svolgere una maggiore riflessione, consiglia di rinviare le votazioni degli articoli.

Il deputato Fiero Mario ANGELINI afferma l'opportunità di approvare questo provvedimento prima della pausa per il congresso socialista.

Il Presidente, Gabriele PIERMARTINI, ricorda che sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti all'articolo 1 del testo unificato:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché sentite l'ANCI e l'UPI, propone per ciascun triennio al CIPE il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente.

2. Il programma è approvato dal CIPE, sentite le competenti commissioni parlamentari, ed è aggiornato entro il 30 giugno di ciascun anno con identica procedura. Contestualmente alla trasmissione alle competenti commissioni dell'aggiornamento annuale, il ministro riferisce sullo stato di attuazione del programma.

3. Il programma determina le priorità dell'azione pubblica per l'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei fondi FIO e dei finanziamenti comunitari disponibili; ripartisce per ambiti regionali, finalizzandole a dette priorità, le risorse statali disponibili e quelle di cui alla presente legge, coordinandole a quelle previste dalle leggi di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, con particolare riguardo alle leggi nn. 441 del 1987 e 475 del 1988. Definisce altresì metodi ed indirizzi finalizzati a garantire, ai sensi dell'articolo 4, l'integrazione concertata tra risorse dello Stato e altre risorse pubbliche, con particolare riguardo a quelle delle regioni e degli enti locali, nonché risorse di enti pubblici economici e private. Il programma definisce inoltre lo schema tipo di accordo di cui all'articolo 4.

4. Per l'attuazione del programma per gli anni 1989-1991 è autorizzata la spesa di lire 514 miliardi per il 1989, di lire 1.119 miliardi per il 1990 e di lire 1.257 per il 1991 secondo le modalità e articolazioni degli articoli 6, 7, 8, 9, comma 6, 10 comma 2, 11, 12, 13, 14 e 15 comma 2. Per il finanziamento del programma per gli anni successivi si provvede a norma dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

1. 1.

Il Relatore.

All'articolo 1, comma 2, nel testo del relatore, dopo le parole: per la tutela dell'ambiente inserire il seguente periodo: armonizza la politica nazionale con quella comunitaria per la tutela ambientale.

0. 1. 1.

Ricciuti.

All'articolo 1, comma 2, nel testo del relatore, dopo le parole: enti pubblici economici inserire il seguente periodo: assicura il collegamento con le attività e con gli interventi di tutti gli organi ed istituzioni che abbiano competenza o che comunque svolgano attività incidenti sulla tutela dell'ambiente.

0. 1. 2.

Ricciuti.

All'articolo 1, comma 3, nel testo del relatore, dopo le parole: ambiti regionali aggiungere le seguenti: e, ai fini del risanamento idrico, per bacino idrografico.

0. 1. 3.

Galli.

All'articolo 1, al comma 3, nel testo del relatore sostituire dalle parole: ivi compreso l'utilizzo dei fondi FIO fino alla fine del periodo, con le parole: ; ripartisce per ambiti regionali, finalizzandoli a dette priorità, le risorse statali disponibili, ivi comprese quelle per interventi ed opere di tutela ambientale finanziate a carico del fondo interventi ed occupazione, e quelle della presente legge, coordinandole a quelle previste dalle leggi di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, con particolare riguardo a quelle relativa allo smaltimento di rifiuti di origine industriale e solidi ed urbani, tenendo conto dei finanziamenti comunitari utilizzabili.

0. 1. 4.

Galli.

All'articolo 1, al comma 3, nel testo del relatore sostituire dalle parole: ivi compreso l'utilizzo dei fondi FIO fino alla fine del periodo, con le parole: ; ripartisce per ambiti regionali e, ai fini del risanamento idrico, per bacino idrografico, finalizzandole a dette priorità, le risorse statali disponibili, ivi comprese quelle per interventi ed opere di tutela ambientale finanziate a carico del fondo interventi ed occupazione, e quelle della presente legge, coordinandole a quelle previste dalle

leggi di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, tenendo conto dei finanziamenti comunitari utilizzabili.

0. 1. 5.

Galli.

All'articolo 1, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: e da uno delle organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

0. 1. 6.

Ricciuti.

Si svolge, quindi, un breve dibattito sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti e subemendamenti, cui partecipano il deputato Romeo RICCIUTI, il relatore ed il Governo, al termine del quale la Commissione approva il subemendamento Galli 0. 1. 5 e l'emendamento 1. 1 del relatore, in linea di principio, così modificato.

Il Presidente, Gabriele PIERMARTINI, ricorda che sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti all'articolo 2:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Spesa statale per l'ambiente).

1. All'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« Un apposito allegato allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente reca la riclassificazione per leggi e per programmi dei capitoli della spesa corrente ed in conto capitale finalizzati:

a) alla difesa, alla protezione, al recupero ed al risanamento dell'ambiente;
b) agli studi di impatto ambientale ».

2. 1.

Il Relatore.

All'articolo 2, lettera a) dopo la parola: risanamento inserire le seguenti: e valorizzazione; aggiungere altresì, le seguenti parole: per garantire anche migliori condizioni della vita.

0. 2. 1.

Ricciuti.

All'articolo 2, lettera b) sostituire le parole: di impatto, con le seguenti: ed ai progetti integrati di impatto e di valorizzazione.

0. 2. 2.

Ricciuti.

Sull'articolo 2 interviene il deputato Romeo RICCIUTI e, previo parere favorevole del relatore e del Governo, la Commissione approva l'emendamento del relatore 2. 1.

Il Presidente Gabriele PIERMARTINI fa presente che sono stati presentati all'articolo 3 i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Spesa regionale per l'ambiente).

1. Su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Ministro per l'ambiente, il CIPE adotta gli opportuni atti di indirizzo per le regioni finalizzate a garantire che la classificazione e l'esposizione delle spese regionali per l'ambiente siano omogenee a quelle delle spese statali ai sensi dell'articolo 2.

3. 1.

Il Relatore.

All'articolo 3, lettera a) nel testo del relatore, dopo le parole: risanamento inserire le seguenti: ed alla valorizzazione.

0. 3. 1.

Ricciuti.

All'articolo 3, nel testo del relatore, aggiungere al termine le seguenti parole:

Le regioni sono comunque tenute a trasmettere al Ministro dell'ambiente, entro il 30 giugno di ciascun anno, i dati sulla spesa ambientale.

0. 3. 2.

Ferrarini.

Interviene, quindi, sull'articolo 3 il deputato Romeo RICCIUTI. Favorevoli relatore e Governo, è approvato il subemendamento Ferrarini 0. 3. 2 e l'emendamento del relatore 3. 1.

Il Presidente Gabriele PIERMARTINI ricorda che sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti all'articolo 4:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Attuazione concertata del programma).

1. Per l'attuazione del programma, il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione di intese programmatiche con le singole regioni e province autonome, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse.

2. Qualora l'attuazione del programma triennale richieda l'iniziativa integrata e coordinata di più amministrazioni o enti pubblici, anche economici o ad ordinamento autonomo, il Ministro dell'ambiente propone la conclusione fra i soggetti interessati di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, individuando il soggetto al quale è affidato il coordinamento della gestione del programma. L'accordo definisce altresì le integrazioni ed il coordinamento procedurale delle attività dei singoli soggetti competenti necessari per la realizzazione del programma nonché le modalità di controllo del rispetto della sua attuazione.

3. L'accordo determina, in particolare, i tempi e le modalità di attuazione degli interventi ed il loro finanziamento, nonché i criteri per la gestione delle opere. L'accordo prevede, altresì, interventi surrogativi nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, dichiarate sulla base di apposito procedimento di messa in mora, e procedimenti di arbitrato rituale. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il Ministro dell'ambiente vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive stabilite, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.

4. 1.

Il Relatore.

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: soggetti interessati inserire le seguenti: anche privati.

0. 4. 1.

Ricciuti.

All'articolo 4, al comma 1, nel testo del relatore, aggiungere in fine il seguente periodo: In particolare, l'intesa definisce gli interventi da realizzare nel triennio indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione ed eventualmente degli enti locali, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione delle procedure.

0. 4. 2.

Galli.

La Commissione approva, quindi, il subemendamento Galli 0. 4. 2 e l'emendamento del relatore 4. 1, in linea di principio.

Il Presidente Gabriele PIERMARTINI fa presente che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:

ART. 5.

1. Al fine di coordinare l'intervento straordinario nel Mezzogiorno con il programma triennale, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è tenuto alle priorità del programma. Gli interventi che hanno rilevanza rispetto agli indirizzi del programma predetto sono adottati sentito il ministro dell'ambiente.

4. 0. 1.

Il Relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 4. 0. 1.

Il Presidente Gabriele PIERMARTINI fa presente che sono stati presentati i seguenti emendamenti all'articolo 5:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

1. L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è sostituito dal seguente:

« ART. 7 – 1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione, sono dichiarati « aree ad elevato rischio di crisi ambientale » previo parere delle Commissioni parlamentari competenti con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. La dichiarazione avviene sulla base di una relazione preliminare predisposta dal Ministero dell'ambiente, tesa ad individuare i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione.

2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha validità per un periodo massimo di cinque anni. Il ministro dell'ambiente riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi, sugli effetti relativi alla situazione dell'ambiente nell'area individuale e, allo scadere del predetto termine, trasmette una relazione generale, contenente, in particolare, descrizione delle attività svolte, dei progetti ed opere intrapresi e realizzati, nonché dello stato dell'ambiente.

3. Qualora sia necessario rinnovare la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, si procede ai sensi del comma 1.

4. Con deliberazione di cui al comma 1 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento teso ad individuare esclusivamente le misure urgenti atte a rinnovare le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.

5. Il piano, predisposto, d'intesa con le regioni interessate, dal ministro dell'ambiente, è approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

6. Il piano, sulla base della ricognizione delle fonti inquinanti, dispone le misure dirette:

a) alla realizzazione e all'impiego anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento;

c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

7. Il piano definisce i metodi, i criteri e le misure di coordinamento della spesa ordinaria dello Stato, delle regioni e degli enti locali disponibile per la realizzazione degli interventi previsti. Le risorse statali sono indicate nel programma triennale,

che individua altresì gli ambiti territoriali e i tratti marittimi per i quali predispone la proposta di dichiarazione.

8. L'adozione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

9. Ai fini dell'attuazione del piano, il ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di abblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine pre provvedere, scaduto il quale, provvede in via sostitutiva, su deliberazione del Consiglio dei ministri ».

5. 1.

Il Relatore.

All'articolo 5, comma 4, nel testo del relatore, aggiungere la seguente lettera:

g) a stimare i risultati e i vantaggi derivanti dagli interventi di risanamento e di valorizzazione.

0. 5. 1.

Ricciuti.

All'articolo 5, comma 4, nel testo del relatore, dopo la parola: risanamento inserire le seguenti: e valorizzazione; dopo le parole: è approvato inserire le seguenti: contestualmente alla dichiarazione di cui al comma precedente.

0. 5. 2.

Ricciuti.

All'articolo 5, nel testo del relatore, al comma 1, sostituire la parola: ecologici con la parola: ambientali.

0. 5. 3.

Galli.

All'articolo 5, comma 4, nel testo del relatore, sopprimere le parole: di risanamento e di disinquinamento.

0. 5. 4.

Ferrarini.

All'articolo 5, comma 4, nel testo del relatore, sostituire la parola: esclusivamente con le seguenti: in via prioritaria.
0. 5. 5.

Governo.

All'articolo 5, comma 4, nel testo del relatore, sopprimere le parole: di disinquinamento ed esclusivamente.
0. 5. 6.

Galli.

All'articolo 5, comma 4, nel testo del relatore, dopo la parola: ripristino aggiungere le seguenti: e la salvaguardia.
0. 5. 7.

Galli.

All'articolo 5, comma 6, nel testo del relatore, le parole: delle fonti inquinamenti sono sostituite dalle seguenti: degli squilibri ambientali.
0. 5. 8.

Ferrarini.

All'articolo 5, comma 6, del testo del relatore, la lettera a) è così sostituita:
a ridurre a eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale.
0. 5. 9.

Ferrarini.

All'articolo 5, comma 6, nel testo del relatore, alla lettera b) sostituire le parole da: dei dispositivi al termine, con le seguenti: dei mezzi per l'eliminazione o la riduzione dei fenomeni di squilibrio.
0. 5. 10.

Ferrarini.

All'articolo 5, comma 6, nel testo del relatore, dopo la parola: ricognizione aggiungere le seguenti parole: degli squilibri ambientali, delle situazioni di degrado e.
0. 5. 11.

Galli.

All'articolo 5, comma 7, nel testo del relatore, sopprimere le parole da: che individua al termine.
0. 5. 12.

Galli.

All'articolo 5, comma 7, nel testo del relatore, dopo le parole: programma triennale aggiungere le seguenti: o negli aggiornamenti annuali.
0. 5. 13.

Galli.

All'articolo 5, comma 7, nel testo del relatore, sostituire le parole: le risorse statali sono indicate nel programma triennale con le seguenti: Il programma ripartisce le risorse statali disponibili per ciascuna area ad alto rischio.
0. 5. 14.

Galli.

All'articolo 5, comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il programma triennale medio e ripartisce le risorse statali disponibili per ciascuna area a rischio.
0. 5. 15.

Galli.

All'articolo 5, comma 8, nel testo del relatore, sostituire le parole: l'adozione con le seguenti: la approvazione.
0. 5. 16.

Galli.

All'articolo 5, il comma 9 nel testo del relatore, è così sostituito:

9. Nei casi di accertata inadempienza degli interventi previsti dal piano, la regione assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, provvede in via sostitutiva. Nel caso di inadempienza della regione, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede con DPCM ad interventi in via sostitutiva. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri

sostitutivi di cui al presente comma, gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti sono a carico del meccanismo finanziario indicato nel piano.

0. 5. 17.

Galli.

All'articolo 5, il comma 9, è così sostituito:

9. Nei casi di accertata inadempienza da parte degli enti locali competenti alla realizzazione degli interventi previsti dal piano, la regione assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, provvede in via sostitutiva. Nel caso di inadempienza della regione, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede con DPCM ad interventi in via sostitutiva. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma, gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti gravano sulle risorse finanziarie, come definite dal piano.

0. 5. 18.

Galli.

All'articolo 5, aggiungere in fine le seguenti parole: nell'ambito delle categorie produttive, in particolare dell'agricoltura, operanti in materia di valorizzazione ambientale.

0. 5. 19.

Ricciuti.

Si svolge, quindi, un ampio dibattito sull'articolo 5: intervengono i deputati Guido D'ANGELO, Francesco de LORENZO, Piero Mario ANGELINI, Giancarlo GALLI, Gabriele PIERMARTINI, Giulio FERRARINI ed il Ministro RUFFOLO, al termine del quale il relatore presenta i seguenti subemendamenti:

All'articolo 5, comma 4, nel testo del relatore, dopo la parola: risanamento sono aggiunte le parole: il termine.

0. 5. 20.

Il relatore.

All'articolo 5, comma 9, nel testo del relatore, dopo la parola: ai fini sono aggiunte le parole: dell'elaborazione.

0. 5. 21.

Il relatore.

La Commissione approva il subemendamento Galli 0. 5. 3, il subemendamento del relatore 0. 5. 20, il subemendamento Ferrarini 0. 5. 4, limitatamente alle parole: « di disinquinamento », quale aggiuntivo, il subemendamento del Governo 0. 5. 5, i subemendamenti Ferrarini 0. 5. 8, 0. 5. 9 e 0. 5. 10, quali aggiuntivi, i subemendamenti Galli 0. 5. 15 e 0. 5. 16, il subemendamento del relatore 0. 5. 21, il subemendamento Galli 0. 5. 18, come aggiuntivo, nonché l'emendamento del relatore 5. 1, così modificato, in linea di principio.

Il Presidente Gabriele PIERMATINI ha presente che sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti all'articolo 6:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

(Interventi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico nelle città).

1. Il programma triennale 1989-1991 definisce le direttive e i termini di riferimento per la elaborazione di programmi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico nelle città con più di 300.000 abitanti, volti ad assicurare il censimento e il monitoraggio delle emissioni sonore e di quelle nell'atmosfera, nonché di progetti di intervento, volti al contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare

riferimento agli interventi sugli impianti di riscaldamento del patrimonio pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico e sui veicoli pubblici, nonché per la fluidificazione del traffico veicolare. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

2. I programmi, articolati per progetti, sono presentati per il finanziamento tramite contributi in conto capitale dalle regioni, d'intesa con i comuni compresi entro i confini dell'area urbana interessata, al Ministro dell'ambiente entro i termini fissati dal CIPE per ciascun anno di applicazione del programma triennale. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti è svolta dalla Commissione tecnico scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. Per l'attuazione dei progetti di cui al comma 2, ivi compresa la loro elaborazione, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per il 1989, lire 150 miliardi per l'anno 1990 e lire 180 per l'anno 1991.

6. 1.

Il relatore.

L'articolo 6, nel testo del relatore, è così sostituito:

ART. 5.

(Interventi urgenti di risanamento atmosferico e acustico).

1. Il programma triennale 1989-1991 prevede, tra le priorità, il risanamento atmosferico ed acustico nelle città con più di 300.000 abitanti. Le intese di cui all'articolo 4 definiscono, tra l'altro, i criteri per assicurare il censimento delle fonti, la realizzazione delle reti di monitoraggio, nonché, sentiti i comuni interessati, gli interventi volti al contenimento delle emissioni sui limiti vigenti, con particolare riguardo a quelli sui mezzi di trasporto pubblico, sugli impianti di riscaldamento del patrimonio pubblico e per la fluidificazione del traffico veicolare.

2. Per le finalità del previsto articolo, nonché per l'elaborazione dei progetti, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per il 1989, di lire 150 miliardi per il 1990 e di lire 180 miliardi per l'anno 1991.

0. 6. 1.

Galli.

All'articolo 6, nel testo del relatore, primo periodo sopprimere le parole: Nelle città con più di 300.000.

0. 6. 2.

Ricciuti.

All'articolo 6, nel testo del relatore al primo periodo, sostituire la parola: città con aree urbane.

0. 6. 3.

Ricciuti

Al subemendamento 0. 6. 5, comma 1, sopprimere da: entro a veicolare e aggiungere: A tale scopo va data priorità agli interventi sugli impianti di riscaldamento del patrimonio pubblico e alle norme relative ai mezzi di trasporto pubblico con priorità per lo sviluppo di mezzi elettrici e metano, di sistemi meccanizzati e teleguidati, di norme di interconnessione sulle reti di fluidificazione del traffico privato.

0. 6. 4.

Testa Enrico, Serafini.

L'articolo 6, nel testo del relatore, è così sostituito:

1. Il programma triennale 1989-1991 definisce direttive per la elaborazione di interventi per il risanamento atmosferico ed acustico nelle aree urbane identificate dalle intese di cui all'articolo 4. Le definiscono, altresì, i criteri per assicurare il

censimento delle fonti, la realizzazione delle reti di monitoraggio, nonché, sentiti i comuni interessati gli interventi volti al contenimento delle emissioni nei limiti vigenti, con particolare riguardo a quelli sui mezzi di trasporto pubblico, sugli impianti di riscaldamento del patrimonio pubblico e per la fluidificazione del traffico veicolare.

2. I progetti degli interventi sono sottoposti a valutazione tecnica da parte della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. Per le finalità del previsto articolo, nonché per l'elaborazione del progetti è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per il 1989, di lire 150 miliardi per il 1990 e di lire 180 miliardi per l'anno 1991.

0. 6. 5.

Galli.

Intervengono, quindi, sull'articolo 6 i deputati Romeo RICCIUTI, il Presidente Gabriele PIERMARTINI, Amedeo D'ADARIO, Enrico TESTA ed Antonio CEDERNA.

La Commissione accoglie, quindi, il subemendamento Testa 0. 6. 4, il subemendamento Galli 0. 6. 5, nonché quest'ultimo, come modificato.

Il Presidente Gabriele PERMARTINI fa presente che sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti all'articolo 7:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 8.

(Piani di risanamento idrico).

1. Il programma triennale 1989-1991 definisce le direttive e i termini di riferimento per la elaborazione dei piani di risanamento dei bacini idrografici dei fiumi Po, Adige, Arno, Tevere e Volturno nonché degli altri maggiori bacini idro-

grafici che sfociano nel mare Adriatico, concernente gli interventi per:

a) la depurazione degli affluenti urbani ed industriali, in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la depurazione degli effluenti degli allevamenti zootecnici;

c) la riduzione del carico inquinante immesso nei bacini fluviali attraverso misure per la trasformazione dei cicli produttivi industriali, e misure per la diminuzione dell'impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;

d) la salvaguardia, la regolamentazione e l'uso delle risorse naturali delle aree fluviali.

2. I piani di risanamento sono elaborati, per il 1989, dal Ministro dell'ambiente attraverso Conferenze interregionali permanenti istituite ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e, per i successivi anni 1990 e 1991, dai Comitati di bacino disciplinati dalla legge per la difesa del suolo.

3. Il piani di risanamento, articolati per progetti di intervento, sono presentati per il finanziamento tramite contributi in conto capitale, al Ministero dell'ambiente entro i termini fissati dal CIPE. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti è affidata alla Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

4. Per il finanziamento dell'elaborazione ed attuazione dei piani e dei progetti di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 297 miliardi nell'anno 1989, lire 728 miliardi per l'anno 1990 e lire 794 miliardi per l'anno 1991, con la riserva, per il medesimo triennio, di due terzi delle risorse per il piano di risanamento del fiume Po.

7. 1.

Il Relatore.

All'articolo 7, comma 1 nel testo del relatore, sostituire il capoverso con il seguente:

1. Il programma triennale 1989-1991, ha, tra l'altro, la priorità di elaborare ed

avviare l'attuazione dei piani di risanamento dei bacini idrografici del Po, Adige, Arno, Tevere e Volturno, nonché degli altri maggiori bacini idrografici che sfociano nel mare Adriatico, attraverso.

0. 7. 1.

Galli.

Al comma 1, aggiungere, dopo le parole: nel mare Adriatico, e nel mare Tirreno.

0. 7. 2.

Martuscelli.

All'articolo 7, nel testo del relatore, al punto b del comma 1, dopo: zootecnici, aggiungere: nonché misure di decongestionamento delle aree a più alta densità zootecnica.

0. 7. 3.

Serafini, Angeloni, Boselli, Testa Enrico.

All'articolo 7, nel testo del relatore, il comma 2 e il comma 3 sono così sostituiti:

2. I piani di risanamento per il 1989 sono approvati dalle Conferenze interregionali istituite ai sensi della legge n. 319 e, per gli anni successivi, dalle Autorità o Comitanti di bacino, competenti ai sensi della legge sulla difesa del suolo. I piani di risanamento tengono conto delle previsioni dei piani di zona ad alto rischio eventualmente vigenti ed assicurano il coordinamento e l'integrazione degli interventi previsti.

3. Il Ministro dell'ambiente provvede al finanziamento dei progetti di attuazione dei piani previa istruttoria tecnica da parte della Commissione tecnica-scientifica di cui all'articolo 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

0. 7. 4.

Galli.

All'articolo 7, comma 2, nel testo del relatore, sostituire le parole da: dei Comitanti al termine, con le seguenti: dalle autorità di bacino o dai comitati di bacino competenti ai sensi della legge per la difesa del suolo, che assicurano il coordina-

mento dei piani di risanamento con le previsioni dei piani di bacino.

0. 7. 5.

Ferrarini.

All'articolo 7, comma 2, nel testo del relatore, dopo la parola: elaborati aggiungere le seguenti: sulla base delle risorse disponibili per il bacino.

0. 7. 6.

Galli.

All'articolo 7, comma 3, nel testo del relatore, è così sostituito:

3. Sono fatti salvi gli interventi per le aree ad alto rischio di crisi ambientale, che sono recepiti come priorità nel piano di risanamento.

0. 7. 7.

Galli.

Sull'articolo 7 intervengono i deputati Paolo MARTUSCELLI e Gian Franco ROCELLI.

La Commissione approva, quindi, il subemendamento Serafini 0. 7. 3 ed il subemendamento Galli 0. 7. 4, nonché l'emendamento del relatore 7. 1 come modificato, in linea di principio.

Il Presidente Gabriele PIERMARTINI fa presente che sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti all'articolo 8:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente: (Promozione della qualità dell'ambiente e nuova occupazione nel Mezzogiorno e coordinamento con l'intervento straordinario nel Mezzogiorno).

1. Il programma triennale 1989/1991 definisce le direttive e i termini di riferimento per la predisposizione di progetti di intervento da destinarsi alla nuova occupazione mediante iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I progetti di intervento di cui al comma 1 con le modalità dell'articolo 18, comma 1, lettera f) della legge n. 67 hanno ad oggetto il completamento dei progetti nazionali di cui al predetto articolo 18, comma 1, lettera f) nonché progetti concernenti: la salvaguardia, il recupero e la manutenzione delle coste, lo sviluppo e la gestione di parchi e riserve naturali; il completamento e la gestione di impianti di disinquinamento di acque reflue nelle aree più densamente popolate, la bonifica dei suoli inquinati.

3. I progetti di cui al presente articolo sono definiti dal Ministero dell'ambiente, ovvero presentati da amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e dagli enti parco.

4. Il ministro dell'ambiente e il ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno assicurano, attraverso un accordo di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, il coordinamento dei progetti di cui al presente articolo con i progetti e gli interventi previsti dal programma triennale e dai piani annuali di intervento straordinario nel Mezzogiorno.

5. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti presentati è svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissate dal programma triennale, dalla Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, all'uopo integrata da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da due rappresentanti del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

6. Per l'attuazione dei progetti, ivi compresa la loro elaborazione, di cui al presente articolo e dell'accordo di programma è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi nell'anno 1989, lire 150 miliardi per l'anno 1990 e lire 180 miliardi per l'anno 1991.

8. 1.

Relatore.

All'articolo 8, nel testo del relatore, il comma 2 è sostituito dai seguenti commi:

2. I progetti di intervento al comma 1 con le modalità di cui all'articolo 18

comma 1, lettera f) della legge 11 marzo 1988 n. 67, hanno ad oggetto il completamento dei progetti nazionali di cui al predetto articolo 18, comma 1, lettera f), nonché progetti concernenti: la salvaguardia, il recupero e la manutenzione delle coste, lo sviluppo e la gestione di parchi e riserve naturali; il risanamento e l'ampliamento del verde urbano; il completamento e la gestione di impianti di disinquinamento di acque reflue nelle aree più densamente popolate, la bonifica dei suoli inquinati. I progetti di intervento dovranno prevedere, agli stessi fini della creazione di occupazione aggiuntiva per giovani disoccupati di cui alla prima parte del presente comma, ogni idonea iniziativa finalizzata:

a) alla realizzazione di programmi e interventi anche a elevato contenuto tecnologico, con funzioni di supporto agli organismi istituzionalmente competenti all'espletamento dei compiti di controllo ambientale e delle fonti di inquinamento;

b) al miglioramento delle metodologie e delle tecniche di gestione delle aree protette e dei parchi naturali ed al recupero delle cave dismesse;

c) allo sviluppo, alla valorizzazione, all'utilizzazione e alla diffusione di tecnologie e sistemi innovativi per la prevenzione dei fenomeni di inquinamento e per il conseguente risanamento ambientale.

2-bis. Alla realizzazione delle iniziative finalizzate alla creazione di occupazione aggiuntiva potranno essere ammessi altresì i disoccupati che, avendo compiuto il ventinovesimo anno di età, e non avendo superato il quarantesimo anno, siano in possesso di comprovati requisiti rilevanti ai fini della realizzazione delle stesse iniziative.

0. 8. 1.

De Lorenzo.

All'articolo 8, comma 2, nel testo del relatore, dopo naturali aggiungere: anche regionali.

0. 8. 2.

Ferrarini.

All'articolo 8, comma 2, nel testo del relatore, aggiungere in fine le seguenti parole: o da potenzialità di valorizzazione.
0. 8. 3.

Ricciuti.

All'articolo 8, nel testo del relatore, il comma 3, è così sostituito:

I progetti di cui al presente articolo sono promossi dal Ministero dell'ambiente, dalle regioni, enti pubblici di ricerca, università, enti parco nazionali, organismi di gestione delle aree protette, servizi di difesa del suolo, province, comuni e loro consorzi, comunità montane, aziende municipalizzate; le stesse sono attuate da imprese, anche cooperative.
0. 8. 4.

De Lorenzo.

All'articolo 8, nel testo del relatore, comma 3, aggiungere al termine: in conformità ai criteri di valutazione definiti dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
0. 8. 5.

Ferrarini.

All'articolo 8, comma 3, nel testo del relatore, aggiungere: e dei soggetti pubblici gestori di riserve naturali.
0. 8. 6.

Testa.

All'articolo 8, comma 5, nel testo del relatore, le parole: presentati da amministrazioni statali o dalle regioni sono sostituite con le parole: presentati dai soggetti di cui al comma 3.
0. 8. 7.

De Lorenzo.

All'articolo 8, comma 7, nel testo del relatore, dopo le parole: dell'artigianato, inserire le seguenti: dell'agricoltura e delle foreste.
0. 8. 8.

Ricciuti.

Si svolge un ampio dibattito nel quale intervengono i deputati Francesco DE LORENZO, Piero Mario ANGELINI, Enrico

TESTA, il ministro RUFFOLO, il Presidente PIERMARTINI, Rosa FILIPPINI, quest'ultima sull'ordine dei lavori e Dino MAZZA, che dichiara il proprio voto contrario all'articolo, al termine del quale il Presidente, Gabriele PIERMARTINI, sospende brevemente la seduta per consentire la formulazione di un subemendamento al subemendamento 0. 8. 1. de Lorenzo.

(La seduta, sospesa alle 16,40, è ripresa alle 16,50).

Il Presidente, Gabriele PIERMARTINI, comunica che è stato presentato il seguente subemendamento al subemendamento 0. 8. 1. de Lorenzo:

Al comma 2 del subemendamento 0. 8. 1., dopo le parole: suoli inquinanti, sono aggiunte le parole: e il recupero delle cave dismesse, e sopprimere le restanti parti.
0. 8. 1. 1.

Angelini Piero Mario.

La Commissione approva, quindi, il subemendamento Ferrarini 0. 8. 2., il subemendamento 0. 8. 1. 1. Angelini e quindi il subemendamento De Lorenzo 0. 8. 1., così modificato.

Dopo un breve dibattito sull'ordine dei lavori, cui intervengono i deputati Rosa FILIPPINI, Enrico TESTA, Piero Mario ANGELINI e Giulio FERRARINI, il Presidente, Gabriele PIERMARTINI, rinvia il seguito dei lavori a domani mattina alle ore 9, restando inteso che i provvedimenti in materia di parchi e di esproprio saranno esaminati al seguito.

Il Presidente Gabriele PIERMARTINI, fa presente che sono stati presentati i seguenti altri emendamenti e subemendamenti ai successivi articoli:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

1. In attesa del finanziamento ordinario, da disporre con apposito provvedimento legislativo, è autorizzata la spesa

di lire 500 milioni per il solo anno 1989 per le spese di primo funzionamento dei parchi (Dolomiti Bellunesi, Delta del Po, Falterona, Campigna e foreste Casentinesi, arcipelago Toscano, Monti Sibillini, Pollino, Aspromonte e Golfo di Orosei) per i quali si attuino le procedure di istituzione ai sensi degli articoli 5 della legge n. 349 del 1986 e 18, comma 1, della legge n. 67 del 1988.

2. Per il finanziamento dei programmi di investimento dei predetti parchi nazionali è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1989, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente.

3. Nei casi in cui nell'area del parco siano comprese zone di mare, la proposta di istituzione sarà effettuata d'intesa con il Ministro della marina mercantile e si applicheranno, per le zone suddette, le disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

9. 1.

Il Relatore.

All'articolo 9, comma 1, nel testo del relatore, sostituire le parole e 18, comma 1, della legge n. 67 del 1988, con le seguenti: La disciplina della gestione provvisoria dei parchi sopraindicati è regolata, in attesa della legge-quadro sulla tutela delle aree naturali, sulla base di uno statuto-tipo adottato, d'intesa con le regioni interessate ed approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

0. 9. 1. 1.

Governo.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

1. Il programma triennale 1989/1991 definisce le direttive e i termini di riferimento per i piani nazionali di ricerca in materia ambientale, di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Una quota non inferiore al 10 per cento del Fondo speciale per la ricerca applicata istituito dalla legge, 25 ottobre

1968, n. 1089, determinata annualmente al netto delle riserve finalizzate ai sensi del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, è utilizzata, nell'ambito dei progetti finanziabili ai sensi della legge istitutiva del Fondo, per attività di ricerca applicata rilevante per la difesa dell'ambiente, da realizzare anche attraverso società di ricerca costituite con le risorse del Fondo medesimo ovvero attraverso contratti di programma con le imprese destinatarie dei finanziamenti. Sono prioritariamente finanziati i progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per l'abbattimento alla fonte delle emissioni di inquinanti nell'aria e nell'acqua ed alla messa a punto su scala industriale di cicli di produzioni e di prodotti che, a aprità di valutazione economica e commerciale, siano caratterizzati da un minor potenziale inquinante per l'ambiente, incluso quello urbano. Il Comitato previsto dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ai predetti fini integrato da un membro nominato dal ministro dell'ambiente, in sua rappresentanza. Il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ed il ministro dell'ambiente pongono in essere i necessari raccordi affinché la Commissione di cui all'articolo 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, tenga conto dello stato della ricerca applicata e delle iniziative nel settore medesimo.

3. Le agevolazioni previste dal Fondo per l'innovazione tecnologica di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono prioritariamente concesse alle imprese industriali che intendono modificare il ciclo produttivo al fine di ridurre le emissioni sonore, nonché quelle inquinanti nell'aria e nel suolo, con particolare riguardo ai rifiuti tossici e nocivi. Con deliberazione del CIPE saranno definite, al fine predetto le procedure per la concessione delle agevolazioni.

4. Per il finanziamento della elaborazione ed attuazione del piano di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 5

miliardi per l'anno 1989, di lire 10 miliardi per l'anno 1990 e di lire 15 miliardi per l'anno 1991.

10. 1.

Il Relatore.

All'articolo 10, al comma 2, nel testo del relatore, dopo le parole: 10 miliardi per il 1989 sono aggiunte le parole: 10 miliardi per l'anno 1990 e 10 miliardi per l'anno 1991.

0. 10. 1.

De Lorenzo.

All'articolo 9, nel testo del relatore, è aggiunto il seguente comma:

4. L'imposta di fabbricazione e la sovrimposta di confine di cui all'articolo 1 della legge n. 475 sono aboliti. È istituito un contributo speciale pari al 4 per cento del fatturato relativo alla produzione ed imputazione delle materie prime lastiche. Il contributo è riscosso dal Consorzio nazionale per la plastica di cui alla predetta legge che è tenuto a riversarne allo Stato una quota corrispondente a quella accertata al 31.12.1989 in entrata come gestito dell'imposta e delle sovrimposte soppressi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del predetto articolo sono definite con Decreto del Ministero del Tesoro. Il Consorzio è tenuto ad erogare il 50 per cento del residuo, sulla base di apposita convenzione, agli enti-parco, istituti ai sensi della legge-quadro, a totale contributo per la gestione, nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura.

0. 10. 2.

Galli.

Articolo 10, comma 3, nel testo del relatore:

Le agevolazioni e i finanziamenti non potranno in ogni caso riguardare interventi fatti allo scopo di fare rientrare le aziende nelle prescrizioni già previste dalle leggi in vigore.

0. 10. 3.

Testa Enrico. Serafini.

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:
(Informazione e divulgazione ambientale)*

1. Il programma triennale 1989-1991 individua i programmi di informazione e divulgazione ambientale, di cui al comma 3, dell'articolo 1, della legge n. 349 del 1986. A tal fine è autorizzata la spesa, per il triennio 1989-1991, di lire 16 miliardi nella misura di lire 2 miliardi per l'anno 1989, di lire 6 miliardi per l'anno 1990 e di lire 8 miliardi per l'anno 1991.

2. Ogni anno, il Ministero dell'ambiente, d'accordo con il Ministero della pubblica istruzione e con le regioni interessate, promuove, anche con la collaborazione delle Università e degli istituti di ricerca presenti sul territorio, l'elaborazione e la pubblicazione di materiale informativo a carattere didattico da distribuire nelle scuole.

11. 1.

Il Relatore.

All'articolo 11, comma 2, nel testo del relatore, le parole: un membro nominato dal Ministero dell'ambiente, in sua rappresentanza sono sostituite con le parole:

due membri nominati dal Ministero dell'ambiente su indicazione del Comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

0. 11. 1.

De Lorenzo.

All'articolo 11, comma 4, nel testo del relatore, le parole: elaborazione ed sono soppresse.

0. 11. 2.

De Lorenzo.

All'articolo 11, comma 3, nel testo del relatore sostituire il secondo periodo con il seguente:

A tal fine è autorizzata la spesa, per il triennio 1989-1991, di lire 30 miliardi nella misura di lire 3 miliardi per l'anno 1989, di lire 14 miliardi per l'anno 1990 e di lire 13 miliardi per l'anno 1991.

0. 11. 3.

Il Governo.

All'articolo 11, nel testo del relatore, aggiungere al comma 1 il seguente secondo comma:

Sul procedimento di elaborazione ed attuazione dei programmi di informazione e divulgazione ambientale esercita l'alta vigilanza un Comitato di garanti, composto da tre magistrati ordinari o amministrativi e da due esperti designati dalle Associazioni ambientaliste nazionali rappresentate nel Consiglio nazionale per l'ambiente, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente.

0. 11. 4.

Governo.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

(Sistema informativo e di monitoraggio ambientale).

1. È autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991 per la prosecuzione delle attività avviate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) per la progettazione e l'avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale, ed individuate sul programma triennale 1989-1991.

12. 1.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.
(Disposizioni varie).

1. Con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente individua le materie prime e secondarie provenienti da impianti di riciclaggio utilizzabili per la produzione di energia.

2. Per la realizzazione di interventi nel quadro delle iniziative internazionali per la tutela del Mediterraneo è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1990.

3. Ogni riferimento della presente legge alle regioni si intende effettuato, ove siano interessate, anche alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto delle norme statutarie.

15. 1.

Il Relatore.

All'articolo 15, comma 1, nel testo del relatore, aggiungere: Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente provvede a definire le norme tecniche e le procedure autorizzative relative al trasporto ed alla commercializzazione dei combustibili derivanti dai rifiuti, nel quadro delle norme vigenti in materia di combustibili.

0. 15. 1.

Angelini.

All'articolo 15, nel testo del relatore, aggiungere i seguenti commi:

4. Per le attività finalizzate alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il Ministro dell'ambiente può attribuire, per la durata dell'incarico, agli istruttori nominati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica, una specifica indennità da determinarsi con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. Le relative spese valutate in 200 milioni di lire per l'anno 1989 e 400 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856, voce ristrutturazione Ministero dell'ambiente.

5. Il comma 6-ter dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente comma:

« Non sono soggetti all'obbligo di denuncia di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 475 del 1988, nonché all'obbligo della tenuta dei registri di carico e

scarico, di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 475 del 1988:

i produttori di rifiuti provenienti da attività agricole con composizione merceologica analoga ai rifiuti urbani e quelli costituiti da scarti vegetali quali bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura, trebbiatura e similari;

i produttori di rifiuti speciali, appartenenti ad unità lavorative con numero di addetti inferiore o pari a due;

i produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Si applica l'obbligo del registro di carico e scarico ai produttori di rifiuti speciali di cui all'articolo 2 comma 2 punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 ».

6. Entro il 30 giugno 1991, il Ministro dell'ambiente, sulla base dei piani regionali di cui all'articolo 5 della legge n. 441 del 1987 e di altre informazioni disponibili, sentite le Regioni, presenta al Consiglio dei ministri un programma nazionale per la bonifica delle aree inquinate dal non idoneo smaltimento dei rifiuti ed in particolare di quelli tossici e nocivi. Il programma è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

7. Entro il 31 dicembre 1990, il Ministro dell'ambiente, sulla base dei piani regionali di smaltimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nonché al programma di emergenza di cui alla legge 9 novembre 1988, n. 475, sentite le Regioni, predisporre il piano generale di smaltimento dei rifiuti speciali di origine industriale. Il piano definisce la coerenza dei piani regionali e formula proposte in merito agli impianti destinati a servire bacini di utenza interregionale. Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Per le finalità del pre-

sente comma è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1990.

0. 15. 2.

Governo.

All'articolo 15, nel testo del relatore, è aggiunto il seguente comma:

8. Sono abrogati gli articoli 941, 942, 945 e 946 del codice civile.

0. 15. 3.

Ferrarini.

L'articolo 16 è soppresso.

16. 1.

Il Relatore.

L'articolo 17 è soppresso.

17. 1.

Relatore.

All'articolo 18, nel testo del relatore, al comma 1, terzo alinea, la cifra: 1.120 miliardi è sostituita dalla seguente: 1.130 miliardi.

Al quarto alinea la cifra: 1.257 miliardi è sostituita dalla seguente: 1.267 miliardi.

0. 18. 1.

De Lorenzo.

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli: 7, 8, 9, 10 comma 2, 11, 12, 13, 14 e 15 della presente legge, determinato in lire 514 miliardi per l'anno 1989, in lire 1.120 miliardi per l'anno 1990 e in lire 1.257 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento: « programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generale sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1, si provvede con corrispondente riduzione dello stan-

ziamento iscritto, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

18. 1.

Relatore.

La seduta termina alle 17.

PAGINA BIANCA

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 10 maggio 1989, ore 9,50. — Presidenza del Presidente Antonio TESTA. — Intervengono il ministro della marina mercantile Giovanni Prandini e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Filippo Fiorino.

Disegno di legge:

Disposizioni concernenti l'industria navalmecanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3500). (Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X, della XI e della XII Commissione).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Luciano FARAGUTI auspica che, pervenuti alla Commissione tutti i pareri prescritti, ed autorizzato il trasferimento in sede legislativa, l'iter del provvedimento in questo ramo del Parlamento prosegua nel modo più possibile rapido, così da pervenire all'approvazione della

legge prima delle elezioni europee, come sostanzialmente concordato fra i gruppi. Sono a tutti noti i motivi di estrema urgenza che richiedono l'approvazione di questa legge: gran parte delle commesse affidate ai nostri cantieri dipendono infatti da essa.

Il Presidente Antonio TESTA dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Il deputato Silvano RIDI precisa che i motivi di urgenza più volte manifestati dalla maggioranza per altro condivisi anche dal gruppo comunista non possono far velo all'espressione di un preciso giudizio politico sul provvedimento in esame. Adducendo soltanto motivi di urgenza a sostegno della tesi secondo cui occorre approvare al più presto il provvedimento senza alcuna modificazione la maggioranza pone in essere una sorta di ricatto. Ciò a maggior ragione considerando il fatto che il Governo ha avuto ben due anni di tempo per attuare la sesta direttiva comunitaria. La stessa maggioranza del resto sembra non essere assolutamente convinta della propria poli-

tica: il parere pervenuto dalla Commissione Lavoro raccomanda infatti di equiparare il regime contrattuale cui vengono sottoposti i lavoratori stranieri a quello previsto per i lavoratori del nostro paese. Ebbene, l'istituzione di un registro ombra, voluta dalla maggioranza e fortemente osteggiata dal gruppo comunista, mirava proprio a rendere possibile l'assunzione di lavoratori stranieri a condizioni diverse: la stessa maggioranza, in un'altra Commissione ha rilevato l'assurdità di questa disposizione. Il gruppo comunista tuttavia, proprio valutando le ragioni di urgenza, ha accettato di superare l'iniziale contrarietà al trasferimento in sede legislativa del provvedimento. Resta tuttavia intatto il giudizio politico precedente: questa è una pessima legge. Non è del resto la prima volta che il Governo presenta all'ultimo momento provvedimenti di legge sulla cantieristica che presentano notevoli motivi di perplessità agli occhi delle opposizioni, ed il cui *iter* viene comunque accelerato in ragione di imprescindibili motivi di urgenza. Il gruppo comunista chiede che il Governo ponga termine a questa prassi. Non è in discussione il fatto di concedere contributi all'industria armatoriale per consentire il suo allineamento rispetto alla concorrenza nazionale e internazionale: sarebbe tuttavia opportuno un ulteriore ripensamento sul testo al fine di evitare una politica di interventi a pioggia senza nessun progetto politico organico. Ciò a maggior ragione considerando la struttura estremamente frammentaria della nostra industria cantieristica all'interno della quale solo pochi gruppi, dalle caratteristiche assolutamente incompatibili con quelle proprie del mercato moderno, si ripartiscono, soprattutto grazie ai contributi statali, gran parte delle commesse. I comunisti manterranno l'impegno di non osteggiare oltre misura il corso del disegno di legge n. 3500: essi si riservano tuttavia il diritto di manifestare il loro profondo dissenso anche attraverso la presentazione di alcuni emendamenti.

Il Presidente Antonio TESTA prende atto delle osservazioni critiche del deputato Ridi. Poiché per altro le perplessità del gruppo comunista paiono concentrate sugli articoli successivi al 12, ritiene che la Commissione potrebbe procedere oggi all'approvazione dei primi articoli, riservando ad altra seduta il seguito delle votazioni.

Il deputato Altero MATTEOLI riconosce l'esigenza di garantire un *iter* quanto mai rapido al disegno di legge n. 3500 ma ritiene che sussistano ancora una serie di problemi da affrontare prima di pervenire alla definitiva approvazione del testo. In particolare occorrerebbe acquisire maggiori informazioni circa l'effettivo numero di imprese che al momento potrebbero rientrare al di sopra di quei requisiti minimi richiesti dall'articolo 20 per l'iscrizione agli albi delle imprese previste dall'articolo 19. Propone di utilizzare questa settimana per l'acquisizione dei dati sopra citati rinviando a quella successiva la discussione del provvedimento.

Il deputato Mario CHELLA ritiene che il criterio di metodo più opportuno sia quello di esaurire entro oggi la discussione sulle linee generali per passare nella seduta di mercoledì 24 maggio all'esame di tutti gli articoli e dei relativi emendamenti, con l'obiettivo di pervenire in giornata alla votazione finale del provvedimento. In questo modo saranno sicuramente soddisfatte le esigenze di urgenza manifestate dai colleghi. Anzi, considerando che in questa ipotesi la Camera esaurirebbe il suo esame in tempi molto rapidi, si potrebbe anche considerare l'eventualità di apportare alcune modifiche migliorative al testo e di prevedere quindi un breve passaggio al Senato. La maggioranza non può trincerarsi oltre misura dietro il pretesto di dover approvare la legge con rapidità: ciò soprattutto considerando il fatto che la responsabilità dei ritardi è in gran parte da attribuirsi al Governo. Va ricordato inoltre che il disegno di legge, nella sua originaria for-

mulazione, non prevedeva nessun accenno alla applicazione della sesta direttiva: si deve in gran parte al lavoro delle opposizioni il merito di aver incluso in questa legge le disposizioni relative all'applicazione di tali norme comunitarie. Circa le modalità di finanziamento, la sesta direttiva non prevede in nessun modo interventi a pioggia: sarebbe tempo di smetterla di finanziare indiscriminatamente gli imprenditori privati così come si è già fatto per lungo tempo per il settore dell'armamento. Ciò soprattutto considerando il fatto che si tratta di una imprenditoria ormai sostanzialmente parassita rispetto allo Stato e che peraltro non compie alcuno sforzo concreto per adeguarsi agli *standards* europei. Anche nel resto d'Europa esiste l'assistenza all'industria cantieristica, ma essa è praticata in modo più accorto ed efficace così da rendere effettivamente competitive le aziende del settore. Il netto passivo della nostra bilancia dei noli dimostra chiaramente quanto siano arretrate le posizioni della nostra industria. Circa gli ulteriori punti della legge i comunisti manifestano il loro disaccordo su numerose questioni: in primo luogo appare contestabile una eccessiva discrezionalità del ministro in ordine alla ripartizione dei finanziamenti; non risulta adeguatamente finanziato il cosiddetto *Renaval*. La questione dei pensionamenti sembra essere stata affrontata in modo adeguato, secondo gli impegni assunti dal ministro Formica, nel corso della discussione del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro presso la XI Commissione permanente, anche se occorrerà valutare più attentamente i singoli dettagli di tale provvedimento. Il gruppo comunista manifesta inoltre la propria radicale contrarietà all'istituzione del doppio registro: esistono altri mezzi per perseguire obiettivi di maggiore competitività internazionale oltre quello di discriminare in modo intollerabile lavoratori provenienti da altri paesi. Un'altra disposizione da contestare è quella che riguarda le agevolazioni per l'acquisto del naviglio usato: per fortuna il prezzo del naviglio usato è fortemente

umentato in questo mese e le imprese saranno comunque disincentivate ad avvalersi delle provvidenze statali: in ogni caso è quantomeno paradossale che disponendo di una flotta tra le più obsolete tra quelle dei paesi Cee si prevedano incentivi per l'acquisto di navi usate. Su tutte queste questioni il gruppo comunista presenterà emendamenti: occorrerà che la maggioranza assuma in pieno la responsabilità delle scelte compiute.

Il deputato Pino LUCCHESI manifesta a nome del gruppo della democrazia cristiana l'apprezzamento per la decisione del gruppo comunista di fornire il proprio assenso per il trasferimento del disegno di legge n. 3500 alla sede legislativa. Ritiene che questo provvedimento presenti una serie di soluzioni interessanti a vari problemi, le quali sicuramente meriterebbero un dibattito più approfondito di quanto le esigenze di pervenire ad una rapida approvazione non consentano. Di certo il ministro vorrà comunque soddisfare tali istanze in sede di esame di successivi provvedimenti. Rileva peraltro che, se vi è stato un certo ritardo nella presentazione del disegno di legge n. 3500, è pur vero che esso giace all'esame del Parlamento da più di un anno: le sollecitazioni più volte manifestate dal ministro in questa sede hanno pertanto un qualche fondamento. Esprime preoccupazione per la situazione dell'industria armatoriale italiana ma anche soddisfazione in quanto, pur nell'ambito di una situazione mondiale caratterizzata da numerose fasi di ingovernabilità l'industria nazionale è riuscita sostanzialmente a mantenere il passo con quella degli altri paesi. Ciò non toglie che la struttura dell'industria di tale settore sia forse troppo diffusa e frammentata sul territorio. Va comunque riaffermato il fatto che essa abbia retto rispetto ad una situazione di grave crisi, nonostante gli interventi di sostegno siano stati ben diversi da quelli praticati in altri paesi concorrenti. In Italia è stata adottata la soluzione di non ammettere l'iscrizione sotto bandiere non nazionali, e questo ha sicuramente com-

portato alcune difficoltà e disagi. Circa il problema dell'acquisto del naviglio semi-nuovo va sottolineato che esso risponde ad un'esigenza di svecchiamento della flotta e che non è assolutamente in contrasto con la politica di razionalizzazione. Auspica che si pervenga ad una rapida approvazione della legge, e che il ministro avvii poi un concreto confronto per risolvere alcuni problemi che rimangono ancora aperti, soprattutto con riferimento all'effettivo processo di integrazione dell'industria armatoriale nel contesto comunitario.

Il deputato Giacomo MACCHERONI rileva che il fatto di essere giunti a discutere il disegno di legge n. 3500 in sede legislativa rappresenta un risultato politico di estrema importanza. L'approvazione di questo provvedimento è legata a due questioni politiche di estrema urgenza: in primo luogo l'esigenza di assicurare alle imprese del settore adeguati finanziamenti al fine di raggiungere un maggior grado di competitività e garantire in questo modo adeguati livelli di occupazione, e in secondo luogo quella di apprestare adeguate garanzie in relazione al prepensionamento dei lavoratori in esubero. L'urgenza di approvare il disegno di legge impedisce di svolgere un dibattito dell'ampiezza che queste questioni meriterebbero. Ritiene tuttavia che questo non deve essere l'unico momento di confronto con il governo su questi temi e chiede al ministro che assuma l'impegno di non considerare esaurito l'argomento. Sottolinea comunque al nome del proprio gruppo l'esigenza di pervenire al più presto all'approvazione del disegno di legge.

Il Presidente Antonio TESTA dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore Luciano FARAGUTI, replicando, e pur ribadendo le ragioni di urgenza più volte manifestate, ritiene che, alla luce della preannunciata presentazione di emendamenti dell'opposizione, la Commissione possa rinviare la votazione

degli articoli a mercoledì 24 maggio, con l'impegno però di pervenire quello stesso giorno alla votazione finale sul provvedimento, anche facendo ricorso ad una eventuale seduta notturna.

La Commissione concorda.

Il ministro della marina mercantile Giovanni PRANDINI, replicando, sente il dovere di ribadire quanto affermato dinanzi alla V Commissione Bilancio, quando quest'ultima ha ritenuto di riformulare il parere relativo al provvedimento in esame, secondo cui gli articoli 13 e 14 del disegno di legge n. 3500 sono da intendere in un senso meramente programmatico, in attesa di ulteriori norme di finanziamento. Per il resto è convinto che il disegno di legge n. 3500 sia un provvedimento efficace, capace di fornire un costruttivo contributo alle esigenze di ristrutturazione dell'industria cantieristica e armatoriale. Circa i ritardi nella presentazione del disegno di legge da più parti lamentati, sottolinea che la complessità delle procedure di concerto all'interno del Governo, previste per l'elaborazione di un progetto di legge, richiede spesso tempi assai lunghi. Anche i tempi parlamentari del resto — sia detto senza nessuna intenzione polemica — sono per la loro parte responsabili delle lentezze. Nel merito, sottolinea che il testo all'esame della Camera, rispetto alla sua formulazione originaria, ha recepito numerose indicazioni provenienti dall'opposizione. Il nostro paese si impegna inoltre a sollecitare ulteriori interventi della Comunità europea in questo settore: nel frattempo è tuttavia necessario porre in essere ogni sforzo da parte dei singoli governi nazionali per perseguire una politica di maggiore integrazione. Occorre ricordare altresì che le agevolazioni previste in questo provvedimento, oltre a costituire un incentivo per le imprese di settore, costituiscono una misura a sostegno dell'occupazione. Circa il problema della trasparenza nelle scelte nella ripartizione dei finanziamenti, sottolinea che il governo non si è mai sottratto al proprio obbligo di rendere conto

al Parlamento del proprio operato e che la sua azione è sempre stata strettamente aderente al dettato delle leggi in vigore.

Il deputato Silvano RIDI ritiene che a ragione il ministro affermi che il proprio compito sia quello di conformare il proprio operato alle indicazioni della legge: siccome tuttavia è compito del Parlamento elaborare le leggi, è assurdo che quest'ultimo sia costretto ad esplicitare la propria funzione legislativa sotto il ricatto dell'urgenza, dovendo licenziare un testo pur senza essere pienamente convinto delle scelte in esso operate.

Il ministro Giovanni PRANDINI ritiene che il testo attuale del disegno di legge n. 3500 non presti il fianco a particolari riserve. L'intero settore della marina mercantile ha bisogno di interventi urgenti: a tale proposito coglie l'occasione per ribadire l'urgenza dell'esame della legge sulla riforma dei porti. Circa il provvedimento odierno sottolinea che dopo l'approvazione della legge sarà probabilmente necessaria una fase di trattativa ulteriore in sede comunitaria. L'obiettivo di pervenire ad una rapida approvazione di questo provvedimento nonché del disegno di legge relativo alla riforma del sistema portuale rientra in una strategia complessiva del Governo il quale non intende essere a rimorchio degli avvenimenti, bensì cercare di prevenire il sorgere di situazioni di crisi attraverso la predisposizione di opportuni strumenti normativi.

Il Presidente Antonio TESTA, nel rinviare ad altra seduta la discussione degli articoli con le votazioni, sottopone alla Commissione il seguente ordine del giorno della seduta di domani: alle ore 9

riunione del Comitato pareri sul disegno di legge n. 3116 concernente la ratifica dell'accordo sulla ripartizione della capacità sui servizi aerei intraeuropei, e alle ore 9,30 riunione della Commissione in sede legislativa per la discussione delle abbinata proposte di legge nn. 1919-2675-3598 sulla circolazione dei taxi negli aeroporti, e del testo unificato delle proposte di legge nn. 339-2171 sugli interporti e l'intermodalità. Al termine della riunione in sede legislativa si svolgerà una riunione in sede referente per l'esame della proposta di legge n. 3443 sulla pulizia delle navi che trasportano prodotti petroliferi e chimici.

La Commissione concorda.

Il Presidente Antonio TESTA sottopone altresì il seguente calendario dei lavori per mercoledì 24 maggio: alle ore 9 interrogazioni in Commissione per il settore marina mercantile; alle ore 9,30 riunione in sede legislativa per la votazione degli articoli e finale sul disegno di legge n. 3500, per la discussione e votazione del testo unificato delle proposte di legge nn. 339-2171 in materia di interporti e di intermodalità (qualora la materia non sia esaurita nella seduta di domani), e quindi per la discussione della proposta di legge n. 1456 sugli autocaravan (subordinatamente al suo effettivo trasferimento in sede legislativa). Al termine si svolgerà una riunione in sede referente per l'esame del disegno di legge n. 3761 di conversione del decreto-legge n. 109 del 1989 sul trasporto ferroviario.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 11,15.

PAGINA BIANCA

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 maggio, ore 9,15. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Intervengono il ministro per la funzione pubblica Paolo Cirino Pomicino e i sottosegretari di Stato per l'interno Giorgio Postal, per il tesoro Tarcisio Gitti e per il lavoro e la previdenza sociale Natale Carlotto.

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Vincenzo MANCINI propone un'inversione dell'ordine del giorno dei lavori iniziando dalla proposta di legge 32 e abbinata, per dare la possibilità al Ministero della funzione pubblica, momentaneamente impegnato presso la commissione Affari costituzionali, di presenziare al seguito dell'esame del disegno di legge n. 3855.

Così rimane stabilito.

Proposte di legge:

BONETTI: Riforma del sistema pensionistico per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali (32). (Parere della I, della II, della V e della X Commissione).

LOBIANCO ed altri: Riforma del trattamento pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (313).

(Parere della V e XIII Commissione).

CRISTOFORI ed altri: Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (671).

(Parere della I, della V, della VI, della X e della XIII Commissione).

PALLANTI ed altri: Nuove norme sul regime pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (1175).

(Parere della I, della V e della XIII).

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Modifica della disciplina sulla contribuzione e sulle prestazioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti (1179).

(Parere della I, della V, della VI e della X Commissione).

CAPPIELLO ed altri: Nuove norme in materia di pensione di reversibilità ai superstiti di coltivatori diretti, coloni e mezzadri (3488).

(Parere della V e della XIII Commissione).

CAPPIELLO ed altri: Modifica dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la pensione di reversibilità ai superstiti di coltivatori diretti, coloni e mezzadri (3224).

(Parere della V e della XII Commissione).

(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Il relatore Fortunato BIANCHI, dopo aver proposto l'abbinamento delle proposte di legge Tealdi n. 362 e 893, presenta alla Commissione il seguente testo unificato:

RIFORMA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI LAVORATORI AUTONOMI

ART. 1.

(Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente.

2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma 1 in qualità di coadiuvanti, di cui all'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di età inferiore ai 21 anni, l'aliquota contributiva di cui al comma 1 è ridotta al 9 per cento.

3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato viene fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio, dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni.

4. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione

annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso. In tal caso, per la determinazione della misura delle pensioni a carico delle gestioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 comma 6 della legge 4 marzo 1989, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le corrispondenti percentuali di commisurazione ivi previste.

5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei collaboratori non può superare, in ogni caso, il 49 per cento del reddito d'impresa di cui al comma 1. Tale ripartizione ha effetto anche ai fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attività commerciali.

6. I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modifiche ed integrazioni, si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare i contributi sono rapportati a mese.

ART. 2.

(Versamento dei contributi).

1. Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei

contributi di cui all'articolo 1 per sé e per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa.

2. I contributi previdenziali calcolati ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 e quelli di cui alla legge 4 giugno 1973, n. 311 sono versati in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono. I conguagli tra i contributi dovuti e quelli di cui al predetto comma 3 sono versati in due rate di uguale importo, alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno.

3. Il contributo di risanamento dovuto dagli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, resta acquisito alle gestioni predette sin dalla sua istituzione.

ART. 3.

(Prosecuzione volontaria).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono inseriti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella A allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione, ai sensi dell'articolo 1, negli ultimi tre anni di lavoro. Per i periodi di contribuzione volontaria anteriori al 1° gennaio 1989 si tiene conto dei redditi di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 5.

2. I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989, sono inseriti nella seconda classe di reddito della suddetta tabella.

3. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è pari al risultato che si ottiene applicando al reddito medio imponibile di cui al comma 1 le aliquote previste all'articolo 1. I redditi di cui alla tabella A i quali non possono essere inferiori al livello mi-

nimo imponibile di cui al comma 3 dell'articolo 1, sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolata dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989 è abrogato il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

ART. 4.

(Anagrafe delle aziende).

1. Le amministrazioni competenti a rilasciare le licenze e le autorizzazioni o a tenere i registri e gli albi di cui all'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modifiche e integrazioni, comunicano alla commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali e all'INPS, entro 30 giorni, il rilascio della licenza o della autorizzazione o l'iscrizione nell'albo o registro suddetti e ogni altra notizia riguardante l'inizio, la sospensione, la variazione o la cessazione di attività dell'azienda.

2. Qualora i dati di cui al comma 1 si riferiscano all'attività artigiana sono commutati, nei medesimi termini, dalle amministrazioni competenti alla commissione provinciale per l'artigianato e all'INPS.

ART. 5.

(Pensione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali).

1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1° gennaio 1989, in favore degli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1 è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per

ciascun soggetto assicurato, ai sensi dell'articolo 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione.

2. La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 è stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista sono determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. La pensione, fermo restando quanto previsto all'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è integrabile al trattamento minimo.

4. Il reddito annuo di impresa è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

5. Il reddito preso a base per i familiari collaboratori è rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 1.

6. In assenza di reddito d'impresa, imponibile ai fini dell'IRPEF, ovvero in presenza di un reddito inferiore al livello minimo imponibile di cui all'articolo 1, comma 3, è preso in considerazione per ciascun anno un reddito di ammontare pari al predetto livello.

7. I periodi di contribuzione accreditati alle gestioni di cui all'articolo 1, in epoca anteriore al 1° gennaio 1982, vengono computati, ai fini della valutazione della retribuzione pensionabile, considerando coperti i periodi stessi, per ciascuno degli anni di iscrizione alle gestioni, con un reddito, da attribuire al titolare di impresa ed a ciascuno dei familiari collaboratori, pari a quello indicato nelle tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali.

8. Per gli anni compresi tra il 1982 e il 1988, il reddito da attribuire ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, ripartito con i criteri previsti al comma 5 del medesimo articolo, è quello corrispondente alla quota di imponibile che si ricava considerando versato in base alla aliquota del 12 per cento il contributo in cifra fissa e in percentuale dovuto per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti per ciascuno degli anni predetti. Con effetto dal 1° gennaio 1989, sono riliquidate, secondo le disposizioni della presente legge, se più favorevoli, le pensioni con decorrenza compresa nel predetto periodo.

9. Per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1995 è fatto salvo l'importo, se più favorevole, risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le disposizioni sul calcolo delle pensioni, introdotte dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono abrogate.

ART. 6.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione per artigiani e commercianti).

1. Le pensioni supplementari da liquidare con decorrenza dal 1° gennaio 1989 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modifiche ed integrazioni nelle gestioni di cui all'articolo 1, sono calcolate con le norme previste dall'articolo 5 per le pensioni autonome a carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con la decorrenza ivi prevista anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come mo-

dificato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 1 ed i periodi relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

ART. 7.

(Misure dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1989, sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche e integrazioni, quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base all'allegata tabella D ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni.

2. Ciascuna azienda è inclusa per ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la diversa consistenza aziendale, nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti, determinata ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

3. I contributi per le singole unità attive appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati:

a) moltiplicando il reddito medio convenzionale di cui al comma 5 per il numero delle giornate indicate nella tabella D;

b) applicando alle rispettive retribuzioni imponibili l'aliquota del 12 per cento, ridotta al 6 per cento per le imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto legge

29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

4. Per i mezzadri e coloni i contributi sono per metà a carico del concedente e per metà a carico del mezzadro o colono. I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e coloni, salvo il diritto di rivalsa.

5. Il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui all'allegata tabella D è determinato annualmente su base nazionale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie di cui all'articolo 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251. La misura del reddito agrario per ciascuna fascia è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

6. Per le imprese agricole di allevamento di animali per le quali manchi il reddito agrario, l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale sarà effettuata sulla base di criteri determinati, in relazione alle dimensioni delle aziende e distintamente per singole specie di animali, con decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il contributo addizionale di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, nonché il contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 3 della legge 26 febbraio 1982, n. 84. I contributi relativi ai periodi anteriori alla data suddetta sono trasferiti alla gestione di cui al comma 1.

8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualità di unità attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di età

inferiore ai 21 anni, le aliquote di cui al comma 3, lettera *b*) sono ridotte rispettivamente al 9,50 per cento e al 4,50 per cento.

9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed ai superstiti, o dell'assegno di invalidità, non possono comunque essere computate, in favore degli iscritti, più di 156 giornate per ciascun anno.

ART. 8.

(Pensione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

1. La misura dei trattamenti pensionistici, da liquidare con effetto dal 1° gennaio 1989 in favore degli iscritti alla gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito pensionabile.

2. La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 è stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista sono determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Il reddito di cui al comma 1 è pari alla media dei redditi determinati ai sensi dell'articolo 7, relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione.

4. Il reddito relativo a ciascun anno è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

5. Per ciascuno degli anni anteriori al 1989 si tiene conto, per gli iscritti, alla gestione in attività alla data del 1° gennaio 1989, di un reddito di importo pari a quello determinato ai sensi dell'articolo

7 per il primo anno di applicazione della legge. Per gli iscritti che hanno cessato l'attività anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1989, si tiene conto del reddito attribuibile per l'anno 1988 alle unità appartenenti alle aziende classificate nella prima fascia di reddito della tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 4, i redditi degli anni anteriori al 1989 sono valutati alla stessa stregua del reddito dell'anno 1988.

7. La pensione è integrabile al trattamento minimo secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e negli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

8. Le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1982 e il 31 dicembre 1988 sono riliquidate, con effetto dal 1° gennaio 1989, secondo le disposizioni della presente legge, se più favorevoli. Per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1989 ed il 31 dicembre 1995 è fatto salvo, se più favorevole, l'importo risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza 1° gennaio 1988, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modifiche e integrazioni, nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, sono calcolate con le norme previste all'articolo 8 per le pensioni autonome a carico della gestione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, con la decorrenza ivi prevista, anche ai supplementi di pensione da li-

quidare a carico della gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come modificato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al comma 2 dell'articolo 7 ed i periodi relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti, dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

ART. 10.

(Prosecuzione volontaria).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai fini dei versamenti volontari, sono iscritti nella tabella E allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro determinati ai sensi dell'articolo 7. Ai fini della determinazione della predetta media, per gli anni anteriori al 1988, si tiene conto dei redditi di cui al comma 5 dell'articolo 7.

2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è determinato applicando al reddito medio della classe stessa l'aliquota contributiva in misura intera vigente per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7.

3. Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 1° gennaio 1989 sono inseriti nella prima classe di reddito della tabella E.

4. A decorrere dall'anno 1989 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno i redditi di cui alla tabella E sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'ISTAT per l'anno precedente ai fini della scala mobile della retribuzione dei lavo-

ratori dell'industria. A decorrere dal 1° gennaio 1989 è abrogato il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

ART. 11.

(Riscatto contributi dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1961).

1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini della iscrizione negli elenchi degli assicurati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i quali per effetto del secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 5 della stessa legge, sono stati compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi agricoli unificati (SCAU) senza l'attribuzione di giornate lavorative o con una attribuzione di giornate lavorative inferiori a 104 annuali per il periodo 1957-1961, è data facoltà di riscattare con onere a proprio carico i periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

2. La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS entro il 31 dicembre 1990.

ART. 12.

(Pensione indiretta o di reversibilità).

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge i superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto anteriormente al 2 maggio 1969 e, se titolare di pensione a carico della gestione, qualora la pensione stessa abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970.

2. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ed i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Il diritto all'indennità prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, è esteso ai superstiti dei soggetti assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13.

(Imprenditori agricoli a titolo principale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 le disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche e integrazioni, sono estese a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

2. Ai soggetti di cui al presente articolo non si applica la norma in deroga prevista dall'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

ART. 14.

(Classificazione delle aziende).

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari delle aziende di cui all'articolo 7 sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale all'ufficio provinciale dello SCAU della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi.

2. La dichiarazione, con l'assunzione di responsabilità da parte dell'interessato, deve essere compilata su modello predisposto dallo SCAU e corredata dalla situazione di famiglia, dai redditi agrari relativi alle singole partite, nonché dal totale degli stessi redditi. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la dichiarazione deve essere presentata, in caso di prima iscrizione o di variazione nella

composizione familiare, nella superficie, nelle colture e nel reddito agrario dei terreni condotti, entro 90 giorni dalla data di inizio dell'attività o della intervenuta variazione.

3. Sulla base di tali dichiarazioni, l'ufficio provinciale dello SCAU procede alla classificazione delle aziende, informandone i titolari dichiaranti.

4. L'ufficio provinciale dello SCAU, sulla base delle situazioni aziendali esistenti e di altri accertamenti, provvederà a rettificare la classificazione delle aziende che avessero presentato dichiarazioni infondate, dandone comunicazione agli interessati.

5. I titolari delle aziende che hanno ricevuto comunicazione di rettifica delle classificazioni possono presentare ricorso entro 60 giorni alla commissione provinciale di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

ART. 15.

(Commissione di accertamento e verifica).

1. Ai fini del controllo dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi della presente legge, è costituita, presso l'ispettorato provinciale del lavoro, una commissione della quale fanno parte:

a) il dirigente dell'ispettorato provinciale del lavoro, o in sua sostituzione un funzionario da esso delegato, che la presiede;

b) il direttore dell'ufficio provinciale dello SCAU;

c) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'INPS;

d) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'INAIL.

2. La commissione esercita un autonomo potere di accertamento e può disporre ispezioni e verifiche a mezzo di organi tecnici.

3. Sulla base degli accertamenti effettuati la commissione formula proposte di provvedimenti all'ufficio competente dello SCAU, che è tenuto a portarli ad esecuzione.

4. Contro i provvedimenti adottati dall'ufficio provinciale dello SCAU su conforme proposta della commissione, i soggetti di cui al comma 1, interessati a ricorrere, hanno facoltà di presentare il ricorso in prima istanza alla commissione provinciale di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e in seconda istanza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 16.

(Età pensionabile, pensionamenti anticipati e attività usuranti).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta norme intese a consentire il pensionamento anticipato di vecchiaia per i titolari di impresa artigiana o commerciale, nonché per i coadiuvanti o coadiutori, che abbiano superato i 60 anni di età e non abbiano raggiunto i 65, se uomini, e che abbiano superato i 55 e non raggiunto i 60, se donne, quando, cessando definitivamente l'attività, riconsentino licenze e permessi alle autorità competenti e si cancellino contemporaneamente dai rispettivi albi e dal registro delle ditte, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia.

2. Per gli iscritti alle gestioni degli esercenti attività commerciale, degli artigiani e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i limiti di età pensionabile possono, a richiesta, essere anticipati di due mesi per ogni anno di svolgimento di attività usurante e di quattro mesi per

ogni anno di svolgimento di attività particolarmente usurante, con un massimo di cinque anni per le attività usuranti e di dieci anni per le attività particolarmente usuranti.

3. Ogni anno di svolgimento di attività usurante o particolarmente usurante successivo alla data di entrata in vigore della presente legge dà diritto all'attribuzione, rispettivamente per due o quattro mesi, di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e all'assegno di invalidità ai fini dell'anzianità contributiva, fino ad un massimo di 60 mesi in tutta la vita assicurativa per le attività usuranti e di 120 mesi per le attività particolarmente usuranti.

4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in caso di attività di durata inferiore ai 30 anni, la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.

5. Il riconoscimento del diritto al pensionamento di cui ai precedenti commi e la percezione della pensione da parte dei soggetti interessati sono subordinati alla cessazione definitiva dell'attività ed alla cancellazione da albi od elenchi del registro delle ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni, determina l'ammontare della contribuzione integrativa che deve essere posta a carico delle categorie interessate per i maggiori oneri derivanti dai pensionamenti anticipati ed individua le attività usuranti e quelle particolarmente usuranti, nonché le categorie e le figure professionali dei lavoratori addetti a tali attività.

7. Ai fini di cui ai commi precedenti, per i periodi di occupazione di durata inferiore all'anno, l'anticipazione di limiti

di età e la contribuzione figurativa ivi previste sono riconosciute in misura proporzionalmente ridotta in relazione alla durata dei periodi stessi.

ART. 17.

(Cumulo dei periodi assicurativi).

1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8 della presente legge, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;

b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.

2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.

3. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

TABELLA A

CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Classi di reddito	Reddito medio imponibile
Fino a lire 8.098.500	8.089.500
da lire 8.089.501 a lire 12.441.440 ...	10.265.400
da lire 12.441.401 a lire 16.792.800 .	14.617.100

da lire 16.792.801 a lire 21.145.000 .	18.968.900
da lire 21.145.001 a lire 25.496.200 .	23.320.600
da lire 25.496.201 a lire 29.848.600 .	27.672.400
da lire 29.848.601 a lire 34.200.000 .	32.024.300
oltre 34.200.000	34.200.000

TABELLA B - Artigiani.

Anni di riferimento	Reddito annuo da accreditare (1)
Dal 1959 al 1964	64.000
Dal 1965 al 1973	124.400
1974	254.000
1975	604.000
1976	728.400
1977	830.600
1978	992.600
1979	2.420.200
1980	3.606.100
1981	5.293.500

(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accREDITamento spettante è pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un mese.

TABELLA C - Esercenti attività commerciali.

Anni di riferimento	Reddito annuo da accreditare (1)
Dal 1966 al 1973	124.400
1974	254.000
1975	604.000
1976	728.400
1977	830.600
1978	992.600
1979	2.391.000
1980	3.576.900
1981	5.272.600

(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accREDITamento spettante è pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un mese.

TABELLA D.	
Fasce di reddito agrario	Giornate per ogni unità attiva
Prima fascia	156
Seconda fascia	208
Terza fascia	260
Quarta fascia	312

TABELLA E.		
<i>Classi di reddito medio settimanale imponibile, validi ai fini della contribuzione volontaria nella Gestione speciale IVS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.</i>		
Classe di reddito	Reddito settimanale	Reddito medio settimanale imponibile
1	fino a lire 120.000	120.000
2	oltre lire 120.000 fino a lire 150.000	135.000
3	oltre lire 150.000 fino a lire 180.000	165.000
4	oltre lire 180.000 fino a lire 210.000	195.000
5	oltre lire 210.000	225.000

Rileva che il testo predisposto dal Comitato ristretto mira a garantire identiche discipline per le tre gestioni previdenziali degli artigiani, commercianti e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, fatte salve le peculiari specificità di settore. Elemento trainante del testo unificato è l'adozione del reddito di impresa per determinare sia il contenuto, sia la prestazione. La contribuzione è prevista nella misura del 12 per cento, ridotto al 9 per cento, per i soggetti di età inferiore ai 21 anni nel reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF. La misura della pensione è pari al 2 per cento per ogni anno di iscrizione del reddito medio degli ultimi 10 anni di contribuzione anteriori alla decorrenza della pensione, e non oltre l'80 per cento dello stesso reddito medio. All'interno di questo schema si situano i 14 articoli del provvedimento con

precise norme che innovano profondamente la legislazione vigente in questa materia. Conclude, dopo aver ringraziato i colleghi per il proficuo lavoro svolto, richiedendo il trasferimento del testo unificato in sede legislativa al fine di accelerare ulteriormente l'iter di approvazione del provvedimento, contestualmente richiedendo alle Commissioni consultive l'espressione dei relativi pareri.

Il Presidente Vincenzo MANCINI ringrazia i componenti del Comitato ristretto per il proficuo lavoro svolto sulla complessa materia della riforma della previdenza per i lavoratori autonomi. Ricorda la proposta di abbinamento del relatore, aggiungendo che la proposta n. 362 deve ritenersi assorbita nell'articolo 10-bis del testo unificato, mentre la proposta n. 893 si pone in alternativa all'articolo 13.

La Commissione consente sulla proposta di abbinamento.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Natale CARLOTTO dichiara l'assenso del Governo al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame, del quale auspica una rapida approvazione.

Il deputato Novello PALLANTI esprime il consenso del gruppo comunista sul fatto che il provvedimento si giovi di un iter il più spedito possibile come quello garantito dalla sede legislativa. Si dichiara d'accordo sulla sostanza del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, anche se, indubbiamente, esistono dei punti che possono essere modificati e migliorati. Dopo aver ricordato che il proprio gruppo aveva presentato proposte in materia, ritiene opportuno rinviare ulteriori commenti ad una fase successiva, auspicando una sollecita espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti. Conclude, ribadendo l'augurio che si giunga ad una rapida approvazione del provvedimento, che segna un importante passo in avanti e si configura come un atto di grande rilevanza politica.

Il deputato Andrea BORRUSO esprime il consenso del gruppo democristiano per la proposta di trasferimento in sede legislativa del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. Si tratta, indubbiamente, di un provvedimento che può essere migliorato. A suo giudizio, comunque, un fatto importante è rappresentato dalla coerenza con cui la Commissione lavoro, dopo il suo insediamento, ha proceduto in materia di riforma del sistema previdenziale, affrontando ed aggredendo le specifiche aree problematiche. Nel 1988 si è conclusa la riforma dell'INPS che rappresenta il primo grande pezzo di un processo che ora continua con la riforma previdenziale dei lavoratori autonomi. Conclude ribadendo con estrema fermezza come la Commissione abbia svolto con grande impegno il proprio dovere sui grandi temi sui quali è chiamata a legiferare; considera assai ingenerose quelle critiche e quei richiami al senso di responsabilità della Commissione lavoro la quale, non soltanto svolge una mole di attività superiore a quella di altre Commissioni, ma si avvale di strutture e supporti logistici assolutamente sottodimensionati.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, dopo aver espresso il pieno consenso per le parole dell'onorevole Borruso, osserva che sarebbe opportuno chiedere al Governo l'invio di una relazione tecnica per facilitare l'ulteriore *iter* del provvedimento. Si riserva, inoltre, di acquisire il parere dei Gruppi che non hanno manifestato oggi l'assenso sulla proposta di trasferimento del testo unificato in sede legislativa.

Disegno e proposte di legge:

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità dei trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (3497).

(Approvato dalla XI Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato della Repubblica). (Parere della I, della II, della V, della VI, della X, della XII e della XIII Commissione).

MARTINAZZOLI ed altri: Norme per il trattamento di pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da aziende industriali ammesse alla cassa integrazione guadagni, incentivi per l'occupazione giovanile ed istituzione dell'agenzia del lavoro (799).

(Parere della I, della V e della X Commissione).

FRANCESE ed altri: Riordino della indennità di disoccupazione ordinaria (1177).

(Parere della V e della X Commissione).

PALLANTI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione salariale, eccedenze di personale e mobilità dei lavoratori (1178).

(Parere della I, della II, della V, della VIII e della X Commissione).

CAVICCHIOLI ed altri: Rivalutazione e riordino del trattamento di disoccupazione. (3767).

(Parere della V, della X e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Il relatore Luciano AZZOLINI, dopo aver ricordato l'intenso lavoro svolto in sede di comitato ristretto, presenta alla Commissione il seguente testo unificato:

**TESTO UNIFICATO DEL DISEGNO
E DELLE PROPOSTE DI LEGGE
NN. 3497-799-1177-1178-3767**

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

TITOLO I

**NORME IN MATERIA
DI INTEGRAZIONE SALARIALE
E DI ECCEDENZE DI PERSONALE**

CAPO I

NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE

ART. 1.

(Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale).

1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione sala-

riale trova applicazione limitatamente alle imprese che, nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. Tale requisito, in caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori con contratto di formazione e lavoro.

2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla base di criteri determinati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI). L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento. La modifica è soggetta all'approvazione del CIPI.

3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il CIPI, per i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa, ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi.

4. Il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinque-

simo mese successivo a quello in cui è fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

6. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale può essere concesso anche per i casi di sospensione dell'attività produttiva conseguente ad accordi tra l'imprenditore, i sindacati provinciali di categoria dei lavoratori ed i soggetti istituzionali competenti ovvero a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa assunti per la tutela della salute pubblica e la salvaguardia del territorio. In questi casi il trattamento, ove venga richiesto successivamente ad un trattamento concesso per crisi aziendale derivante da altre cause, può essere erogato anche in deroga a quanto disposto nel secondo periodo del comma 5. Nel caso in cui la sospensione dell'attività produttiva sia conseguente a provvedimenti assunti dall'autorità e siano accertati, in via definitiva, nei confronti degli imprenditori o dei loro rappresentanti legali, violazioni della legge a tutela dell'ambiente, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammessa rivalsa dell'istituto erogatore nei confronti del datore di lavoro, per l'importo del trattamento di integrazione salariale straordinaria corrisposto ai lavoratori. La rivalsa non ha luogo nel caso in cui l'impresa attui un programma di risanamento, approvato dal CIPI. Nel caso in cui sia stata disposta la cessazione dell'attività dell'impresa, la rivalsa non ha luogo per i trattamenti corrisposti a lavoratori per i quali siano state procurate offerte di lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della presente legge.

7. Il CIPI, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, fissa annualmente i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonché di quelli previsti dall'articolo 12, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori da valere per la selezione dei casi di intervento per l'anno successivo, nonché i criteri per l'applicazione del comma 11.

8. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 9 devono formare oggetto delle informazioni e dell'esame congiunto previsti dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164. La percentuale delle donne sospese dal lavoro non deve essere superiore, nell'ambito delle mansioni interessate dalle sospensioni nell'unità produttiva, alla percentuale di occupazione femminile esistente nel predetto ambito.

9. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi adottati dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il CIPI, entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento, nel caso in cui in questo periodo le parti non abbiano raggiunto un accordo sulla materia, integra il contenuto del programma con la previsione dei meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti.

10. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a 36 mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente

dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato per i casi previsti dal comma 6 del presente articolo, dall'articolo 3, dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3, secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del comma 7.

11. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 10, i periodi antecedenti la data della predetta trasformazione.

12. L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario.

ART. 2.

(*Procedure*).

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del programma, di cui all'articolo 1, comma 2, da parte del CIPI, per la durata prevista nel programma medesimo.

Nel caso in cui debbano essere esaminati programmi che prevedano sospensioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, il CIPI è integrato dal Ministro dell'ambiente.

2. Successivamente al primo semestre l'erogazione del trattamento è autorizzata, su domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per periodi semestrali subordinatamente all'esito positivo dell'accertamento sulla regolare attuazione del programma da parte dell'impresa.

3. La richiesta del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria deve essere presentata nel termine previsto dall'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della richiesta trova applicazione il secondo comma del predetto articolo.

4. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione esprime il parere previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Entro lo stesso periodo l'Ispettorato provinciale del lavoro comunica gli esiti degli accertamenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il CIPI provvede all'approvazione del programma nonché agli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 11, comma 1, e dall'articolo 12, comma 2, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale autorizza l'erogazione del trattamento entro i dieci giorni successivi alla delibera di accertamento da parte del CIPI.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura prevista dall'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, viene stabilita la nuova composizione del comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 7, e vengono fissati i cri-

teri e le modalità per l'assunzione delle determinazioni riguardanti l'istruttoria tecnica selettiva. Con lo stesso decreto viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del comitato tecnico. Al relativo onere, valutato in lire 80 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettanti, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'INPS.

ART. 3.

(Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali).

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.

2. Entro il termine di scadenza del periodo cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continua-

zione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, il trattamento di cui al medesimo comma può essere prorogato, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale. Alla cessione dell'azienda, o di sue parti, si applicano le disposizioni dell'articolo 26.

3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo 5 ovvero dell'articolo 27, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 5, comma 6, primo periodo, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 6, comma 5, non è dovuto.

4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al primo comma, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dal vigente ordinamento per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo di vendita così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione, e che è tenuto ad esercitarlo nel termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, e l'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni.

ART. 4.

(*Oneri*).

Gli oneri relativi ai trattamenti previsti dal presente Capo sono a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

CAPO II

NORME IN MATERIA DI MOBILITÀ

ART. 5.

(*Procedura per la dichiarazione di mobilità*).

1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento di integrazione salariale straordinaria, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione datoriale alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi

che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità, anche attraverso il ricorso a contratti di solidarietà, alla trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro o a mezzi diversi di eliminazione o contenimento delle eccedenze di personale; del numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del predetto programma. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 6, comma 5, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. Copia della comunicazione e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 deve essere contestualmente inviata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. A richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o parte di esso, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro 60 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, qualora non sia stato raggiunto l'accordo, convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro 60 giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i tempi di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti della metà.

9. Nei casi di maggiore rilevanza e quando ne faccia richiesta una delle parti, ovvero il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il membro della Commissione regionale per l'impiego, designato dal presidente della Giunta regionale, assistito dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e dal direttore dell'Agenzia per l'impiego, ha facoltà di svolgere il tentativo di conciliazione di cui al comma 7 sostituendosi, anche nel corso della procedura, al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

10. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi precedenti, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione del loro nominativo, luogo di residenza, qualifica, livello di inquadramento, età, carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 6, comma 1, deve essere comunicato per iscritto alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni sindacali di cui al comma 2.

11. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al

comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'Inps, con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.

12. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedono il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

13. Le comunicazioni di cui al comma 10 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

14. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

15. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

16. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza alla conciliazione spetta rispettivamente al collegio di cui al comma 9 ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno effettuate le comunicazioni previste dal comma 4.

17. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo 4-bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.

ART. 6.

(Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese).

1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecniche ed organizzative dei reparti coinvolti, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri: a) carichi di famiglia; b) anzianità aziendale. In ogni caso, nell'impresa a prevalente occupazione maschile la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità non deve determinare, per ciascuna delle mansioni interessate all'eccedenza nel reparto, una riduzione della percentuale di occupazione femminile esistente nel predetto ambito.

2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa è tenuta al rispetto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

3. Il recesso di cui all'articolo 5, comma 10, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure disciplinate nell'articolo 5, ovvero in mancanza delle comunicazioni contestuali di cui al predetto comma 10 ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'articolo 5, comma 10, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. In caso di violazione della previsione contenuta nel comma 1, secondo periodo, la Commissione regionale per

l'impiego, integrata con voto deliberativo dal consigliere per l'attuazione dei principi di parità, approva un programma nel quale si vincola il datore di lavoro ad effettuare le future assunzioni con modalità tali da pervenire all'obiettivo di ripristinare i precedenti livelli di occupazione femminile. Il programma, una volta approvato dalla Commissione regionale per l'impiego, viene comunicato alle competenti sezioni del collocamento ed ha effetto ai fini degli avviamenti al lavoro.

5. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta della metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 5, comma 10, abbia formato oggetto di accordo sindacale.

6. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione centrale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di esse ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro. Le Commissioni regionali per l'impiego hanno facoltà di inviare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il loro parere in ordine al contenuto della determinazione che deve essere assunta dalla Commissione centrale per l'impiego ai sensi del presente comma.

7. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all'articolo 1, comma 3, nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa è

tenuta a versare ai sensi del comma 5 del presente articolo è aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di 30 giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464.

ART. 7.

(Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego).

1. La Commissione regionale per l'impiego, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego:

a) compila una lista dei lavoratori in mobilità sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità, la preferenza per altra mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 12, comma 2, e 18 ed esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'articolo 8, comma 5;

b) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità;

c) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;

d) promuove le iniziative di cui al comma 3;

e) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori in mobilità.

2. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

3. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in attività socialmente utili, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall'articolo 28 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Il secondo comma del predetto articolo 1-bis non trova applicazione nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore, ridotta del 20 per cento.

4. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

ART. 8.

(Indennità di mobilità).

1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 5, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di 12 mesi, elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura, di seguito indicata, del trattamento di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

a) per i primi 12 mesi: 100 per cento;

b) dal 13° al 36° mese: 80 per cento.

2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la predetta indennità è corrisposta per un periodo massimo di 24 mesi, elevato a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 48 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni. Essa spetta nella seguente misura:

a) per i primi 12 mesi: 100 per cento;

b) dal 13° al 48° mese: 80 per cento.

3. L'indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non è comunque erogata successivamente alla data del compimento dell'età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui il predetto diritto viene a maturazione.

4. L'indennità di cui ai commi precedenti non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'articolo 5.

5. I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa possono ottenere la corresponsione anticipata del trattamento nelle misure indicate nei commi precedenti diminuite del numero di mensilità già godute. Fino al 31 dicembre 1991, per i lavoratori in mobilità delle aree di cui al comma 6 che abbiano compiuto i 50 anni di età, questa somma è aumentata di un importo pari a 15 mensilità del trattamento iniziale di mobilità e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei 60 anni di età. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianità aziendale di cui all'articolo 18, comma 1, è elevato in misura pari al

periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilità. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento di mobilità sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate modalità e condizioni per la corresponsione anticipata del trattamento, le modalità per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei 24 mesi successivi a quello della loro corresponsione, si occupi alle altrui dipendenze, nel settore privato o in quello pubblico, nonché le modalità per la riscossione delle somme di cui all'articolo 6, commi 5 e 7.

6. Nelle aree di cui al comma 2 nonché nell'ambito delle circoscrizioni, ovvero nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, superiore alla media nazionale, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1991 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile, l'indennità di mobilità è prolungata fino a quest'ultima data. La misura del trattamento per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell'80 per cento.

7. Negli ambiti di cui al comma 6, per i lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1991 e che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di

vecchiaia ed abbiano un'anzianità contributiva non inferiore a 28 anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti dalle società non operative della Gepi Spa e Insar Spa si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva.

8. Il trattamento di cui al presente articolo sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.

9. I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, fatta esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata del trattamento ai sensi del comma 5, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione di questa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti.

10. Per i periodi di godimento dell'indennità di mobilità spetta l'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

11. Il trattamento previsto dal presente articolo è regolato dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, ed è a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

a) con le somme versate ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 7;

b) mediante versamento da parte dei datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente legge e fino alla data del

31 dicembre 1991, di un contributo nella misura dello 0,60 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

c) con un contributo annuo a carico dello Stato pari all'onere sostenuto per i trattamenti di mobilità ed i relativi contributi figurativi, al netto delle entrate di cui alle lettere a) e b).

12. Per i giornalisti il trattamento previsto dal presente articolo è a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani e le somme e i contributi di cui al comma 11, lettere a) e b), e all'articolo 5, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso, relativamente ai giornalisti, vanno date le comunicazioni previste dall'articolo 5, comma 11, e dall'articolo 10, comma 3.

13. È abrogato l'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.

ART. 9.

(Collocamento dei lavoratori in mobilità).

1. Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, trova applicazione il diritto di precedenza nell'assunzione di cui all'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4.

3. Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età, ai fini

degli avviamenti di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assume a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, pari al 50 per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a 12 e, per i lavoratori di età superiore a 50 anni, per un numero superiore a 24 mesi, ovvero a 36 mesi per le aree di cui all'articolo 8, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti. Per i lavoratori edili di cui all'articolo 12, comma 2, il predetto contributo è a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova applicazione quanto previsto dall'articolo 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il relativo onere fa carico alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

6. Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro autonomo o di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.

7. Per le giornate di lavoro svolto ai sensi del comma 6, nonché per quelle dei periodi di prova di cui all'articolo 10, comma 7, i trattamenti di cui agli articoli 8, 12, comma 2, e 18 sono sospesi. Le predette giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo

di durata dei predetti trattamenti fino alla concorrenza di un numero pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.

ART. 10.

(Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità).

1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti di cui agli articoli 8, 12, comma 2, e 18, quando:

a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;

b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 10 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impegnato ai sensi dell'articolo 7, comma 3;

d) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 9, comma 6.

2. La norma di cui al comma 1 opera quando le attività lavorative e di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici dalla residenza del lavoratore.

3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata entro 15 giorni in via definitiva dalla Commissione regionale per l'impiego. Ove la Commissione non si pronunci entro il suddetto termine, nei successivi 10 giorni

la decadenza è dichiarata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. È data immediata comunicazione della decisione adottata all'INPS.

4. La Commissione regionale per l'impiego, con delibera motivata, può modificare i limiti relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto, previsti nel comma 2, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso.

5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile pari alla differenza tra i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Il predetto assegno è a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ed è corrisposto dall'INPS.

6. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:

a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;

b) si sia avvalso della facoltà di percepire in un'unica soluzione l'indennità di mobilità;

c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti di cui agli articoli 8, 12, comma 2, e 18.

7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene riscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità. La Commissione regionale per l'impiego, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, può disporre la reinscrizione del lavoratore nella lista di mobilità per una ulteriore volta e in casi eccezionali.

8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l'avviamento si riferisce a seguito di even-

tuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche viene reiscritto nella lista di mobilità.

9. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato da impresa non tenuta all'applicazione della disciplina sui licenziamenti individuali, nel caso in cui venga licenziato prima che sia scaduto il termine del periodo per il quale avrebbe potuto continuare a godere del trattamento di mobilità o di disoccupazione, viene reiscritto nella lista di mobilità ed ha diritto al predetto trattamento per il periodo residuo.

10. I lavoratori di cui all'articolo 8, comma 6, nel caso in cui svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare il trattamento di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire al lavoratore la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, ai predetti lavoratori è data facoltà di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilità, la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata. Il relativo onere è a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

CAPO III

NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE E TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELL'EDILIZIA

ART. 11.

(Norme in materia di trattamento di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia).

1. Ai lavoratori dipendenti dalle imprese edili impegnate nella realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni,

il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, può essere concesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo accertamento da parte del CIPI, anche nei casi in cui il lavoro di realizzazione delle suddette opere subisca un'interruzione per cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori in diretta conseguenza di:

a) mancati o ritardati pagamenti da parte del committente pubblico;

b) mancato o ritardato espletamento, da parte delle amministrazioni competenti, di procedure tecniche ed amministrative relative all'opera in corso;

c) varianti necessarie apportate al progetto originario;

d) provvedimenti dell'autorità giudiziaria assunti ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, contenenti disposizioni contro la mafia.

2. L'impresa è tenuta ad informare tempestivamente per iscritto le rappresentanze sindacali dei lavoratori circa le sopravvenienze di cui al comma 1.

3. La durata del trattamento concesso ai sensi del comma 1 non può essere superiore, per ciascuna opera, a tre mesi, prorogabili per periodi trimestrali nel limite massimo di un periodo complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera. La concessione delle proroghe è disposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici formulata, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, previa verifica della natura e della durata delle cause di interruzione e accertamento dell'eventuale esistenza di responsabilità in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute nonché dell'esistenza di concrete prospettive di ripresa dei lavori. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 non concorre alla configurazione del limite massimo di cui

all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

4. Per le sopravvenienze di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'amministrazione pubblica committente è tenuta a rimborsare alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, le somme da quest'ultima erogate ai sensi del presente articolo. Al rimborso è tenuta anche l'impresa nei casi in cui essa, al momento della stipula del contratto di appalto, con la diligenza prevista dall'articolo 1176 del codice civile, avrebbe potuto prevedere l'evento impeditivo. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici, vengono determinati i casi in cui la amministrazione pubblica è esonerata dal rimborso, le modalità di quest'ultimo nonché i criteri dell'eventuale ripartizione del rimborso tra l'amministrazione pubblica e l'impresa.

5. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPI, integrato dal Ministro dei lavori pubblici, determina i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto nei commi precedenti.

6. Nell'ambito della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è istituita una evidenza contabile degli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo nonché delle somme rimborsate ai sensi del comma 4 e dei contributi addizionali dovuti ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, della legge 6 agosto 1975, n. 427, relativi ai trattamenti erogati.

ART. 12.

(Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini).

1. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:

« Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i

quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, sono stati versati o sono dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia ».

2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, per i lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall'articolo 8 e per un periodo non superiore a 18 mesi, elevabile a 27 nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Il predetto trattamento è a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

4. Le imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione, di cui ai commi 1 e 2, una percentuale delle assunzioni da effettuare, in aggiunta all'organico aziendale esistente all'atto dell'affidamento dei lavori, per lo svolgimento delle predette opere e lavori. Tale percentuale è determinata dalla Commissione regionale per l'impiego in misura non superiore al 25

per cento ed è comprensiva di quella prevista nell'articolo 29, comma 1.

5. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE.

ART. 13.

(Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane che hanno i requisiti occupazionali di cui al comma 1 dell'articolo 1 e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente ai sensi del comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione delle predette sospensioni o contrazioni.

2. Si ha influenza gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1, quando, nei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e fornitori di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il 50 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria.

3. La disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale è estesa alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di duecento dipendenti.

ART. 14.

(Norme in materia di contratti di solidarietà).

1. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non è soggetto alla disciplina sull'importo massimo stabilito dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

2. Per il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, l'impresa non è ammessa a richiedere l'accertamento dello stato di crisi aziendale fatta eccezione per il caso previsto dall'articolo 1, comma 6.

3. Durante il medesimo periodo, l'impresa non è ammessa a richiedere il trattamento di integrazione salariale per ristrutturazione, conversione e riorganizzazione, salvo che la domanda sia presentata per lavoratori non interessati al trattamento concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero per esigenze intervenute successivamente alla stipula del contratto di solidarietà. La presente disposizione non trova applicazione con riferimento a trattamenti concessi sulla base di contratti di solidarietà stipulati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge e alla loro proroga ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

ART. 15.

(Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni).

1. L'ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento, non può superare l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427. La presente disposizione non trova applicazione nel caso di trattamento concesso per intemperie stagionali nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

2. Le disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria per gli operai dell'industria, per gli operai delle aziende industriali e artigiane dell'edilizia ed affini, nonché delle aziende esercenti l'attività di escavazione di materiali lapidei e per gli operai agricoli sono estese ai lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri.

ART. 16.

(Norma interpretativa).

1. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, si interpreta nel senso che l'incremento di sei mesi ivi previsto riguarda i trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la cessazione della continuità dell'esercizio dell'impresa sia intervenuta entro la data di entrata in vigore della legge 6 febbraio 1987, n. 19.

ART. 17.

(Lavoratori in cassa integrazione e lavori socialmente utili).

1. Il secondo comma dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, come sostituito dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non trova applicazione nei

casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato alla misura del trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore.

ART. 18.

(Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale).

1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti per riduzione di personale ai sensi dell'articolo 27 da parte delle imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, diverse da quelle edili, il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 8.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

a) mediante versamento da parte delle imprese di cui al comma 1 di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. La misura del predetto contributo può essere variata in relazione alle risultanze contabili annue della evidenza contabile, al fine di mantenere l'equilibrio finanziario, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

b) mediante versamento della somma di cui all'articolo 6, comma 5;

c) mediante un contributo annuo, a carico dello Stato pari ad una percentuale delle entrate derivanti dalla lettera b) del comma 7 dell'articolo 8, commisurata al rapporto numerico tra beneficiari ai sensi del presente articolo e beneficiari ai sensi dell'articolo 8.

3. Per la corresponsione del trattamento di cui al comma 1 ai giornalisti provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti i contributi e le somme di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Sono abrogati gli articoli 8 e 9, secondo e terzo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano a trovare applicazione in via transitoria per i lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 19.

(Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità).

1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli articoli 5, comma 10, e 6 vengono reintegrati a norma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un pari numero di lavoratori senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 20.

(Norme in materia di contributi associativi).

1. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, per il versamento dei contributi associativi è esteso ai beneficiari dei trattamenti di mobilità, dei trattamenti di disoccupa-

zione ordinari e speciali e dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'INPS.

2. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale ».

3. Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione all'Inps dell'avvenuto rilascio della delega secondo le modalità previste dalla legge, a conservarla ai fini di eventuali verifiche ed a fornire ogni altro elemento che dovesse rendersi necessario per l'effettuazione del servizio.

ART. 21.

(Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento).

1. Nel caso in cui il contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale, ovvero al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, ai lavoratori ultra-cinquantacinquenni, se uomini, e ultra-cinquantenni, se donne, che abbiano una anzianità contributiva non inferiore a quindici anni e che convengano con il datore di lavoro, ai sensi del predetto contratto collettivo, il passaggio al tempo parziale, per un orario non inferiore alla metà di quello praticato in azienda, spetta, a domanda, e con decorrenza dal mese suc-

cessivo a quello della sua presentazione, la pensione di vecchiaia.

2. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al comma 1 con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con eccezione della retribuzione percepita, durante il periodo di anticipazione del trattamento di pensione, per il rapporto di lavoro trasformato in tempo parziale. In tal caso la pensione è cumulabile nei limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate in meno a seguito della trasformazione del rapporto.

3. Per i lavoratori che, sul presupposto del contratto collettivo previsto al comma 1, abbiano convenuto con il datore di lavoro il passaggio al tempo parziale per un orario inferiore alla metà di quello praticato in azienda, la retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione è, ove più favorevole, quella dei periodi antecedenti la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La medesima disposizione si applica ai lavoratori che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal comma 1, non abbiano presentato domanda per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.

4. Il diritto di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento, da parte dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, della sussistenza, nel contratto collettivo aziendale, delle finalità previste nel predetto comma 1.

5. Gli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo fanno carico alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

ART. 22.

(Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura).

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato il trattamento di integrazione salariale di

cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, spetta anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ovvero che ne occupino quattro, con contratto a tempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a 1.080. Le predette esigenze devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del comitato amministratore di cui all'articolo 25 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai sensi del comma 1 il trattamento ordinario di disoccupazione spetta nella misura del 40 per cento della retribuzione.

3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 può essere corrisposto per una durata massima di 90 giorni. Le imprese che si avvalgono del trattamento di cui al comma 1 sono tenute a versare alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un contributo nella misura del 4 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi del medesimo comma 1.

4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso il trattamento di cui all'articolo 8 della citata legge n. 457 del 1972 per un periodo non superiore a 90 giorni.

5. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dei commi 1 e 4 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, terzo comma, della citata legge n. 457 del 1972, ai lavoratori che sono alle dipen-

denze dell'impresa da più di un anno. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, primo comma, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, terzo comma, della predetta legge.

6. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione in conseguenza dei predetti eventi è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.

7. I benefici di cui ai commi 4 e 6 trovano applicazione a decorrere dall'anno 1988.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5 e 6, ivi compresi quelli relativi alla mancata copertura assicurativa, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

ART. 23.

(Fondo per la mobilità della manodopera).

1. Il limite di lire 19.000 miliardi previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di regolazione debitoria pregressa dello Stato per il risanamento finanziario della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria si intende comprensivo del fabbisogno concernente la regolazione del Fondo per la mobilità della manodopera di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per le agevolazioni concesse ai sensi dei commi quinto e sesto dell'ar-

ticolo 21 e dell'articolo 27 della stessa legge n. 675 del 1977 per il periodo dal 1° gennaio 1983 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 24.

(Disciplina transitoria).

1. I provvedimenti di prima concessione del trattamento d'integrazione salariale straordinaria richiesti con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento può essere concesso per un periodo con scadenza non oltre il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I provvedimenti sulle domande di proroga di trattamento scadente prima dell'entrata in vigore della presente legge ovvero in corso alla predetta data, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati dal CIPI in sede di accertamento delle cause di intervento, ovvero per un periodo con scadenza non oltre i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, e dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni.

3. Il comma 1 dell'articolo 1 ed il comma 7 dell'articolo 2 non trovano applicazione per i trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2.

4. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 si applicano ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi alla data stessa. L'articolo 15 si applica ai trattamenti di integrazione salariale

ordinaria concessi in base a domanda presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 10 dell'articolo 1 devono essere conteggiati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente a quelli compresi nei 365 giorni anteriori alla data stessa.

6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a 180 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiare del predetto trattamento alla data del 31 dicembre 1988 in quanto dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero ai sensi delle seguenti leggi: articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni; articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Il periodo è elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di 30 giorni, collocano in mobilità i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'articolo 5, comma 10; in questo caso esse non sono tenute al pagamento della somma prevista dall'articolo 6, comma 5. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilità ed hanno diritto all'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 8. Per i predetti lavoratori non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavo-

ratori di cui al presente comma hanno facoltà di richiedere l'anticipazione del trattamento prevista dall'articolo 8, comma 5. In questo caso la somma è aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto.

7. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che si trovano in aree di crisi economica settoriale o locale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, o sono stati licenziati da imprese per le quali è già intervenuto l'accertamento, da parte del CIPI, della situazione di crisi aziendale ovvero sono stati licenziati nelle aree del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cessano di beneficiare del predetto trattamento e sono iscritti nelle liste di mobilità, con il diritto alla indennità di mobilità nella misura iniziale pari al trattamento speciale di disoccupazione da essi precedentemente percepito e per un periodo pari a quello previsto nell'articolo 8, ridotto del numero dei giorni, comunque non superiore a 180, per i quali il trattamento speciale di disoccupazione è stato percepito.

8. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiare, per un periodo pari a quello previsto dall'articolo 12, comma 2, ridotto del numero di giorni, comunque non superiore a 180, per i quali il trattamento speciale di disoccupazione è stato percepito. Essi sono iscritti nelle liste di mobilità e possono beneficiare, ricorrendone i presupposti, delle misure previste dall'articolo 8, commi 5 e 6.

9. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera a) del numero 2 dell'articolo 1 della legge 20 maggio

1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione, per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

10. Sono abrogati: l'articolo 12, comma 3, della legge 6 agosto 1975, n. 427; l'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1972, n. 464; l'articolo 4-ter del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215.

11. Per i lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, la facoltà di chiedere l'iscrizione nella lista di collocamento, resta ferma la predetta iscrizione.

ART. 25.

(Reimpiego presso GEPI SpA e INSAR SpA).

1. Restano fermi, nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 24, comma 6, i compiti di reimpiego svolti dalla GEPI SpA e dell'INSAR SpA previsti dalle vigenti leggi.

2. Per ciascun lavoratore di cui al comma 1, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive che la GEPI SpA e l'INSAR SpA realizzino o concorrano a realizzare, ovvero sviluppino o concorrano a sviluppare successivamente all'entrata in vigore della presente legge, alle predette società è corrisposta una somma pari al 50 per cento del residuo trattamento che sarebbe spettato, ai sensi della presente legge, al lavoratore assunto. Tale importo è a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e viene corrisposto alle predette società quando il lavoratore stesso abbia superato il periodo di prova.

3. Qualora l'occupazione dei lavoratori di cui al comma 1 venga promossa presso datori di lavoro non soggetti alla disci-

plina sui licenziamenti individuali, l'importo previsto dal comma 2 viene corrisposto al termine del periodo per il quale il lavoratore assunto avrebbe potuto continuare a godere del trattamento di mobilità e sempre che nello stesso periodo il lavoratore non sia stato reinscritto nella lista di mobilità in applicazione dell'articolo 10, comma 9.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate modalità e condizioni per la corresponsione delle somme di cui ai commi 2 e 3. Le predette somme sono utilizzate dalla GEPI SpA e dalla INSAR SpA per il finanziamento delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1.

TITOLO II

ATTUAZIONE DI DIRETTIVE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CAPO I

ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE

ART. 26.

(Trasferimenti d'azienda).

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali, costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale

alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro i sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. I primi tre commi dell'articolo 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che non siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente ».

4. Ferma restando la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non co-

stituisce di per sé motivo di licenziamento.

5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quarto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 3 della presente legge, e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo non risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario, da individuare ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Ai lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.

ART. 27.

(Norme in materia di riduzione del personale).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 13, e all'articolo 6, commi da 1 a 6, si applicano alle imprese che occupano più di 15 dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno 3 licenziamenti, nell'arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa pro-

vincia. Le predette disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendono cessare l'attività.

3. Quanto previsto nell'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, e comma 11, e nell'articolo 6, commi 5 e 6, trova applicazione solo per le imprese di cui all'articolo 18, comma 1.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nelle attività stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, è quella disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non trova applicazione per licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE

ART. 28.

(Disposizioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, continuano a trovare applicazione anche dopo la data del 31 dicembre 1988 nelle parti non modificate dal presente articolo.

2. La misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione fissata dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 86 del 1988, è elevata al 15 per cento

della retribuzione a decorrere dal 1° gennaio 1989 e al 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1990.

3. Per i lavoratori in possesso dei requisiti assicurativi e contributivi fissati dall'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, l'attività lavorativa da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'indennità ordinaria di disoccupazione è quella svolta nell'anno precedente quello di presentazione della relativa domanda. Tale domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il primo biennio, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sugli effetti prodotti sul mercato del lavoro dalle disposizioni suddette, formulando proposte per il definitivo riordino della disciplina in materia di assicurazione contro la disoccupazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

CAPO I

RIFORMA DELLE PROCEDURE DI AVVIAMENTO

ART. 29.

(Riforma delle procedure di avviamento al lavoro).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere

mediante richiesta nominativa tutti i lavoratori a decorrere dalla medesima data. Essi, quando occupino più di 10 dipendenti, sono tenuti, qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il 20 per cento di esse, anche quando siano assunzioni a termine, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purché rapportate al tempo annuale di lavoro, ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5.

2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria, nonché alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando siano in possesso di attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza, nonché del personale da destinare ad attività di pubblica sicurezza, e del personale da destinare ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro può differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell'ambito della Regione e delle circoscrizioni contermini rispetto a quella nella quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalità richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'im-

piego, vengono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

4. Il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento.

5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:

a) i lavoratori iscritti da più di tre anni nella prima classe delle liste del collocamento e che risultano non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti;

b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'articolo 7;

c) categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7.

6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età di lavoro, superiore alla media nazionale, le Commissioni regionali per l'impiego possono, con motivata deliberazione da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 5. Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al 30 per cento.

7. Le deliberazioni di cui al comma 5, lettera c), ed al comma 6, possono essere assunte anche limitatamente a territori subregionali e vengono sottoposte dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta le sue determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della delibera.

8. Al fine di incentivare l'assunzione delle categorie più deboli sul mercato del lavoro, ivi comprese quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di determinare, nei limiti delle apposite disponibilità di cui alla delibera del CIPE di cui all'articolo 35, comma 1, una riduzione degli oneri contributivi dovuti per i predetti lavoratori ovvero l'erogazione di un contributo commisurato alla retribuzione ad essi corrisposta. Nel predetto decreto vengono determinate le condizioni per l'attribuzione dei predetti incentivi tenendo conto in particolare della necessità di promuovere assunzioni a tempo indeterminato e presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della disciplina sui licenziamenti individuali; vengono inoltre determinati i limiti temporali e l'ammontare dei predetti incentivi con riferimento alla durata del periodo di disoccupazione dei lavoratori ed all'entità del fattore di svantaggio sul mercato del lavoro.

9. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio.

10. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità che egli assuma, su richiesta numerica, a tempo indeterminato, è, per i primi 18 mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente una quota del fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. La predetta quota è ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori, appartenenti

alle predette categorie, presenti in ciascuna Regione.

12. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dagli uffici del collocamento, secondo modalità determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per il periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 7, comma 1.

13. L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo ai fini dell'avviamento al lavoro o della corresponsione di prestazioni previdenziali. È abrogata ogni contraria disposizione.

CAPO II

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 30.

(Disposizioni diverse).

1. Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo, i soggetti che realizzano azioni di formazione professionale sono tenuti ad indicare, tra le spese per le predette azioni, gli oneri per le integrazioni salariali, le indennità di mobilità e le assicurazioni sociali obbligatorie, previdenziali ed assistenziali, relativi ai lavoratori coinvolti nelle azioni di formazione professionale. I predetti oneri costituiscono contributo finanziario pubblico per l'accesso al Fondo sociale europeo.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, previsto in lire 300 e 800 miliardi, rispettivamente, per ciascuno degli anni 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Fondo per il rientro dalla disoccupazione ». Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono

esserlo nei due esercizi successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, e successive modifiche ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della predetta legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il Fondo di incentivazione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, opera nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per gli anni 1990 e 1991, derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. I suddetti importi sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1989, 1990 e 1991, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al fine di rispondere, mediante una più razionale utilizzazione delle risorse, alle esigenze funzionali derivanti dalla piena attuazione della riforma dei servizi dell'impiego, nonché per contrastare l'evasione contributiva e sviluppare l'attività di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro si provvede, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, ad unificare i ruoli del personale dell'Ammini-

strazione centrale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, dell'Ispettorato del lavoro e dei Collocatori, nonché all'unificazione dei quadri A, B e C della Tabella XV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definirà l'assetto organizzativo, i compiti e le attribuzioni, nonché le procedure per attivare il decentramento dell'Ispettorato del lavoro nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede altresì, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Consiglio di Stato, alla unificazione delle dotazioni organiche, ordinarie e soprannumerarie, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 1987.

6. Per il finanziamento delle iniziative del Comitato costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attuazione del principio di parità di trattamento e uguaglianza tra lavoratori e lavoratrici, è autorizzata la spesa complessiva di 6 miliardi da ripartire nel triennio 1989-1991 in ragione di 2 miliardi annui. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifiinanziamento delle iniziative del Comitato costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza tra lavoratori e lavoratrici ». Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 31.

(Programmi di reindustrializzazione).

1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate al processo di ristrutturazione del comparto industriale, il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri delle partecipazioni statali e dell'ambiente, esamina e delibera, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi industriale, nel quale sono specificate le singole iniziative da attuare nei comuni del Mezzogiorno, nonché i programmi di promozione industriale realizzati da uno o più consorzi promossi dalla GEPI SpA, nonché dall'ENI, IRI ed EFIM, attraverso le proprie società operanti nel settore della progettazione.

2. Con la procedura di cui al comma 1 si provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei programmi.

3. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di incentivazione di cui all'articolo 32 il programma speciale di reindustrializzazione di cui al comma 1 definisce, con riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare nei comuni del Mezzogiorno, la misura percentuale minima del personale, dei settori in crisi, esuberante da assumere, correlata alla natura e alle caratteristiche delle singole iniziative e alle professionalità richieste. L'inosservanza del disposto del presente comma determina la decadenza dal beneficio dell'incentivazione aggiuntiva.

ART. 32.

(Incentivi ai programmi di reindustrializzazione).

1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi di cui all'articolo 31, le cui domande sono presentate entro un anno dalla data della delibera CIPI prevista al comma 1 del medesimo articolo e

che si localizzano nelle aree meridionali, si applicano le provvidenze della legge 1° marzo 1986, n. 64, con le modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei predetti programmi il CIPI determina l'ammissibilità alle provvidenze di tutte le iniziative previste nei programmi stessi.

2. A tal fine:

a) il contributo in conto capitale è fissato per tutte le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

b) il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati, è determinato, per tutte le iniziative ammesse dalla lettera a), comma 9, dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale, nei limiti e secondo le procedure di cui all'articolo 69, quarto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modifiche e integrazioni.

3. Alle provvidenze di cui al presente articolo si applicano i limiti di cumulo previsti dall'articolo 9, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dall'articolo 63, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, fermo restando il disposto di cui al settimo comma del medesimo articolo 63.

ART. 33.

(Pensionamento anticipato per i settori della siderurgia, dei cantieri navali e dei porti).

1. La disciplina in materia di pensionamento anticipato, di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione, dal 1° gennaio

fino al 31 dicembre 1989, per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico privato nonché, fino al 31 dicembre 1990, per i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di materiali refrattari e dalle imprese produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica. La suddetta disciplina trova applicazione, fino al 31 dicembre 1990, anche per i lavoratori dipendenti, da data anteriore al 1° gennaio 1988, dalle imprese del settore cantieristico privato, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, nonché dalle imprese del settore cantieristico a partecipazione statale.

2. Il diritto al pensionamento anticipato per i dipendenti di cui al comma 1 è esercitabile quando intervenga, su domanda dell'impresa, una delibera CIPI che accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica, fissando i termini entro i quali devono essere presentate le domande di cui al comma 4.

3. Per ciascun lavoratore posto in pensionamento anticipato ai sensi dei commi precedenti l'impresa è tenuta a versare alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 una somma pari a sei volte l'importo mensile del trattamento di pensione spettante al lavoratore, ridotto della metà nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma i lavoratori che intendano pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nei termini stabiliti dalla delibera di cui al comma 2. Nel caso in cui il numero dei lavoratori sia superiore a quello accertato, il datore di lavoro opera la selezione sulla base dell'e-

sigenza dell'impresa e trasmette all'INPS le domande dei lavoratori.

5. In favore dei lavoratori e dei dipendenti specificati nell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1989, n. 85, il contingente di 1.000 unità ammesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge, al beneficio del pensionamento anticipato per l'anno 1989, è aumentato per il medesimo anno di 1.000 unità.

6. Al fine di far fronte agli oneri per i pensionamenti anticipati delle 1.000 unità aggiuntive di cui al comma 5, relativi a sei volte l'importo mensile del trattamento di pensione spettante a ciascun lavoratore, ridotto della metà nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è previsto un contributo a carico degli utenti portuali sulle merci imbarcate o sbarcate nei porti, il cui gettito è versato dagli Uffici doganali territorialmente competenti ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riscritto nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, il quale provvede al rimborso a favore degli enti previdenziali interessati sulla base di apposite rendicontazioni annuali.

7. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti sociali, sono determinate le misure, i termini e le modalità di applicazione dei commi 5 e 6.

8. Fino al 31 dicembre 1991, i lavoratori dipendenti dalle compagnie e dai gruppi portuali che risultino eccedentari rispetto alle dotazioni organiche determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1989, n. 85, hanno facoltà di richiedere l'iscrizione nella lista di mobilità prevista dall'articolo 7, con diritto al trattamento ai sensi dell'articolo 8, entro la data del 31 dicembre 1991. La iscri-

zione è operata su istanza del Ministero della marina mercantile nei limiti del personale eccedentario nelle singole qualifiche.

9. Gli oneri derivanti dal presente articolo, relativamente alle pensioni ed alle indennità di mobilità liquidate dall'INPS, sono a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

ART. 34.

(Trattamento speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 trovano applicazione, ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a decorrere dal 1° gennaio 1989.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni, continuano a trovare applicazione per le aziende che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ottenuto il riconoscimento delle causali di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione o crisi aziendale, che ne abbiano fatto richiesta ovvero che ne facciano richiesta non oltre il trentesimo giorno dalla predetta data, limitatamente ai lavoratori che conseguono i requisiti per il pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 1990.

3. A decorrere dal 1° marzo 1989 il pensionamento anticipato è attribuito secondo le procedure previste dall'articolo 33, commi 2 e 4.

4. L'impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 4 dell'articolo 33, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dalla applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1978, n. 218, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

5. Resta ferma la validità dei pensionamenti anticipati attribuiti o attribuibili ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, in relazione a cessazioni del rapporto di lavoro intervenute anteriormente al 1° marzo 1989 e delle domande di pensionamento anticipato presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 35.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle misure previste dalla presente legge, posti a carico del bilancio dell'INPS, si provvede: per quelli facenti capo alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con le corrispondenti risorse ordinarie di detta gestione; per quelli facenti capo alla gestione di cui all'articolo 37 di detta legge, per l'anno 1989, con le autorizzazioni di spesa previste da vigenti disposizioni legislative in favore dei settori interessati e con l'utilizzazione della residua parte dello stanziamento, pari a 225,7 miliardi, previsto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, riguardante norme in materia di trattamento di disoccupazione; per gli anni a partire dal 1990, in attuazione di quanto previsto dal comma 5 del citato articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con le risorse all'uopo stabilite con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, sulla base di una valutazione dei fabbisogni - da deliberarsi dal CIPE entro il 30 giugno di ogni anno per il triennio successivo, su proposta del Ministro

del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro – nella quale, in aggiunta agli interventi di carattere obbligatorio, sono posti in separata evidenza i fabbisogni relativi alle azioni di natura discrezionale. Per queste ultime, la concessione delle relative prestazioni resta contenuta nei limiti delle quote rispettivamente individuate nella predetta delibera del CIPE.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati criteri e modalità di applicazione delle disposizioni della presente legge aventi rilevanza ai fini della programmazione di cui al comma 1, anche con riguardo agli adempimenti delle imprese e delle amministrazioni.

Osserva come il Comitato ristretto abbia svolto un esame serrato ed approfondito su questioni urgenti che è stato necessario collegare con gli altri provvedimenti concernenti materia analoga all'esame della Commissione lavoro. Proprio per questa complessità alcune questioni necessitano di un'ulteriore fase di approfondimento. In particolare occorrerà, probabilmente, ritornare sulla questione degli oneri finanziari che derivano dall'approvazione di questo disegno di legge; sul problema dell'estensione della cassa integrazione al settore artigiano; sul riconoscimento del trattamento di cassa integrazione agli impiegati; sulla necessità di definire in modo migliore l'individuazione, da parte del CIPI, dei criteri di rotazione; sul delicato problema della cosiddetta lista lunga di mobilità. Dopo aver ribadito, su tali aspetti, la necessità di approfondimenti, propone alla Commissione di far proprio il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, richiedendo contestualmente il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Novello PALLANTI non solleva particolari riserve sulla proposta del relatore, dichiarandosi favorevole al

trasferimento del disegno di legge in sede legislativa, a nome del gruppo comunista.

Il deputato Andrea BORRUSO si pronuncia favorevolmente, a nome del gruppo democristiano, sulla proposta del relatore. Desidera, comunque, ricordare una questione che la Commissione lavoro dovrebbe tenere a mente per il prosieguo dei lavori sul provvedimento in esame. Negli anni '80, sia il settore siderurgico che quello della chimica primaria hanno affrontato problemi pressanti di ristrutturazione e trasformazione. L'impressione è che, nel testo, sia stata dedicata una scarsa attenzione al settore della chimica primaria, dal momento che gli effetti della nuova regolamentazione del sistema di cassa integrazione rischiano di avere, proprio in quel settore, conseguenze ed effetti negativi.

Il Presidente Vincenzo MANCINI dopo avere acquisito gli assenti dei rappresentanti dei gruppi socialista, della sinistra indipendente, verde, repubblicano, nonché quello del Governo, si riserva di acquisire il consenso dei gruppi assenti.

Proposte di legge:

Senatori GIUGNI ed altri; MANCINO ed altri; GUALTIERI ed altri; ANTONIAZZI ed altri: norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici. (Approvati in un testo unificato dal Senato) (3039).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

PAZZAGLIA: Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori (143).

(Parere della I e della IX Commissione).

PIRO: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (212).

(Parere della I, della II, della V, della VIII, della IX e della XII Commissione).

CONTU e ROJCH: Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole (505).

(Parere della I e della IX Commissione).

ROSSI di MONTELERA: norme per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (1035).

(Parere della I, della II, della VIII, della IX, della X, della XII e della XIII Commissione).

MARTINAZZOLI ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2092).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

LA MALFA ed altri: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2187).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

GHEZZI ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'Agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (2521).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X e della XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Andrea BORRUSO presenta alla Commissione il seguente testo unificato elaborato dal comitato ristretto:

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE
DI LEGGE NN. 3039, 143, 212, 505, 1035,
2092, 2187, 2521

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO
DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI

ART. 1.

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzio-

nalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2:

a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali; le dogane, con particolare riferimento al controllo su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti;

b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani stradali, autostradali, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;

c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale: i servizi di erogazione di assegni e di indennità in funzione di sostentamento;

d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

ART. 2.

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro.

2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'articolo 25 della medesima legge, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica.

3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni considerate indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al

comma 2. Sono fatte salve le norme contenute nei codici di autoregolamentazione e le regole di condotta che si danno i soggetti che promuovono lo sciopero, purché prevedano un termine di preavviso non inferiore a quello indicato nel comma 5, l'indicazione preventiva della durata dell'astensione dal lavoro e assicurino un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1.

4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi dei commi 2 e 3.

5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo, altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a ... giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della medesima legge, possono essere determinati termini superiori.

6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno ... giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e render nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni.

7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

ART. 3.

1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire, d'intesa con le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2, le prestazioni indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni, nonché per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali relativamente alle prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2, dandone comunicazione agli utenti con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 2.

ART. 4.

1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso.

2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero o ad esso aderiscano in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 sono sospesi, per la durata dell'azione stessa e, in ogni caso, per un periodo non inferiore ad un mese, i benefici di ordine patrimoniale discendenti dagli articoli 23 e 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dalle norme di legge, regolamentari o contrattuali, che disciplinano le stesse materie per i pubblici dipendenti. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

3. I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione dell'articolo 2, sono esclusi dalle trattative, su indicazione della Commissione di cui all'articolo 12, per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.

4. Le amministrazioni e le imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non osservino le disposizioni di cui all'articolo 2, sono soggetti, su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 12, a censura, da pubblicarsi per tre giorni consecutivi, a spese delle amministrazioni o delle imprese responsabili, su uno o più quotidiani designati dalla Commissione. L'atto di censura può disporre che le amministrazioni o le imprese provvedano all'individuazione dei dirigenti o preposti personalmente responsabili del comportamento censurato, comunicando i nominativi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale o al Ministro per la funzione pubblica. A questi soggetti viene comminata, con decreto del Ministro competente, una sanzione amministrativa pecuniaria rapportata alla gravità del comportamento, di importo non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000; in caso di reiterata violazione, può applicarsi la sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, terzo e quarto comma, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo, quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3. Le amministrazioni e le imprese sono tenute a comunicare alla Commissione di cui all'articolo 12 i nominativi dei dipendenti assoggettati a sanzione, con la specificazione delle sanzioni applicate. In caso di comunicazione non veritiera, i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti o i preposti ad unità produttive da essi formalmente delegati sono soggetti alla sanzione di cui al primo comma dell'articolo 481 del codice penale.

ART. 5.

1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.

ART. 6.

1. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio.

Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva».

ART. 7.

1. La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e nei contratti collettivi di lavoro.

ART. 8.

1. Quando esista un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona di cui al comma 1 dell'articolo 1, a causa dell'astensione collettiva dal lavoro, il commissario del Governo presso la regione o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, ovvero, qualora il conflitto abbia rilevanza interregionale o nazionale, il presidente del Consiglio, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo.

2. Qualora tale situazione permanga, l'autorità di cui al comma 1, sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, sentiti inoltre il presidente della Giunta regionale e dell'amministrazione provinciale, nonché i sindaci competenti per territorio, qualora il conflitto abbia rilevanza locale, emana ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili e impone le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio, contemperando l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1. Tale ordinanza può essere emanata, ove necessario, anche nei confronti di lavoratori autonomi e di soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur se non a carattere subordinato.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 deve altresì specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti e può anche limitarsi ad imporre un differimento dell'azione, tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore.

4. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuarsi, a cura del titolare

del potere di emanarla, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione pubblica.

5. Dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 il presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere.

ART. 9.

1. L'inosservanza da parte dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 100.000.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'articolo 20, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.

3. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

4. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 10.

1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese ed i singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento, che ne abbiano interesse, possono proporre ricorso contro l'ordinanza prevista dall'articolo 8 comma 2, nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti il pretore in funzione di giudice del lavoro nel cui mandamento ha sede l'autorità che l'ha emanata. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza.

2. La norma sulla competenza per territorio, di cui al comma 1, è inderogabile e prevale su ogni altra disposizione anche se prevista da leggi speciali. L'eccezione di incompetenza può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Nel caso in cui siano proposti più ricorsi contro la medesima ordinanza, il pretore deve disporre la riunione.

3. Se ricorrono fondati motivi, il pretore, sentite le parti, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, annulla, con decreto motivato, il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede le esigenze di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 1.

4. Contro il decreto di cui al comma 3 è ammessa, entro quindici giorni dalla sua comunicazione alle parti, opposizione di fronte al tribunale in funzione di giudice del lavoro, che decide, entro sette giorni, con sentenza immediatamente produttiva di effetti. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili. L'efficacia provvisoria del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato in sede di opposizione.

ART. 11.

1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale.

ART. 12.

1. È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti di chiara fama in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali; essa può avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici, rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione svolge i propri lavori presso la sede del Parlamento, valendosi delle sue strutture e del suo personale, e stabilendo le modalità del proprio funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche Amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché di quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e dell'Osservatorio sul pubblico impiego.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è ripartito fra i bilanci della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 13.

1. La Commissione:

a) valuta, anche di propria iniziativa, l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni da considerarsi indispensabili. In caso di mancato accordo tra le parti sulle prestazioni medesime o sulle loro modalità di svolgimento, compie, su richiesta dalle parti o di propria iniziativa, un tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo del medesimo, formula la propria proposta;

b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2, per la parte di propria competenza, su richiesta delle Commissioni di valutazione istituite da contratti o accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione ovvero, qualora queste non siano state istituite, su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa;

c) pronuncia la censura di cui al comma 4 dell'articolo 4;

d) su richiesta delle parti o di propria iniziativa, valuta il comportamento dei soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, rilevando eventuali inadempienze o violazioni, e segnalandole ai fini previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

e) riferisce ai presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali

relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;

f) trasmette ai Presidenti delle Camere, che li portano a conoscenza del Parlamento e del Governo, e ne assicurano la divulgazione tramite i mezzi di informazione, gli atti e le pronunce di propria competenza.

ART. 14.

1. All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero ».

ART. 15.

1. Le clausole di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicata almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti collettivi o degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

ART. 16.

1. Gli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'arti-

colo 25 della citata legge n. 93 del 1983 e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti derivanti dall'applicazione dei principi richiamati nel secondo comma dell'articolo 23 della stessa legge.

ART. 17.

1. I commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Consiglio dei ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perché ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri.

Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti ».

ART. 18.

1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto già previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1° aprile 1981, n. 121.

Il relatore Andrea BORRUSO osserva che il testo licenziato al Comitato ristretto, pur tenendo conto del dibattito che si è svolto nel Paese e presso l'altro ramo del Parlamento, ha inteso perseguire l'obiettivo primario di rimanere nell'alveo dell'assetto costituzionale, attraverso il contemperamento del diritto di sciopero e degli interessi costituzionalmente protetti. Occorre sgombrare il campo delle facili aspettative che potrebbero ingenerarsi negli utenti dei pubblici servizi, che potrebbero attendersi quasi una abrogazione del diritto di sciopero. In realtà il lavoro del Comitato ristretto è stato finalizzato allo scopo di dosare ed equilibrare un diritto costituzionalmente garantito, come quello di sciopero, con i diritti, sanciti anch'essi nella carta costituzionale, di quei soggetti che dall'esercizio del diritto di sciopero possono essere riguardati.

Il testo del Comitato ristretto, pur avendo tenuto conto del testo elaborato dal Senato, ha introdotte modifiche sostanziali volte a meglio garantire quel riequilibrio e quel contemperamento cui ha fatto precedentemente cenno.

Conclude proponendo di assumere il testo presentato come testo base per il successivo esame, che dovrebbe essere, comunque, preceduto da consultazioni con le forze sociali e politiche al fine di verificare il necessario consenso su di un provvedimento di portata così impegnativa e rilevante.

Il Presidente Vincenzo MANCINI ritiene importante che l'odierna seduta si

concluda, secondo la proposta del relatore, con l'adozione del testo unificato come testo base, frutto del lavoro svolto in Comitato ristretto con grande impegno. Desidera, in proposito, rivolgere un particolare ringraziamento ai componenti del Comitato ristretto che tanto proficuamente ha svolto i propri lavori con impegno e costanza davvero assidui. In particolare, desidera ringraziare sia il relatore sia i deputati Franco Russo, Giorgio Ghezzi e Novello Pallanti, che insieme agli altri componenti del Comitato ristretto hanno contribuito, senza peraltro rinunciare ai loro principi, a dar vita ad un confronto corretto e serrato, leale ed elevato. Rimane il rammarico di non aver potuto render noto, anche all'esterno, l'intensità e l'assiduità di tale impegno, visto che i mezzi di informazione hanno ripetutamente stigmatizzato presunte inadempienze e ritardi della Commissione lavoro sul testo in esame.

Il deputato Giorgio GHEZZI desidera, innanzitutto, esprimere il proprio consenso alle parole del Presidente Vincenzo Mancini. Grande, infatti, è stato l'impegno profuso da tutti i componenti il Comitato ristretto al fine di giungere alla elaborazione di un testo come quello che oggi è stato presentato in Commissione. Tuttavia, appare necessario evidenziare come alcuni aspetti del testo necessitino di ulteriori approfondimenti e sia opportuna una fase di ulteriori consultazioni. Dopo aver segnalato la necessità di accelerare la richiesta di parere di tutte le Commissioni competenti, osserva come il testo elaborato dal Comitato ristretto sia migliorativo di quello proveniente dal Senato, in quanto più ricco di elementi garantistici, consistenti soprattutto nell'aver posto come fine precipuo il contemperamento dei diritti dei lavoratori con quelli degli utenti intesi come persone. Tale principio, già insito nel testo del Senato, è stato esplicitato con il meccanismo della Commissione prevista all'articolo 12, che incarna un sostanziale ruolo di garanzia.

Aggiunge, inoltre, come vada valorizzato il metodo di operare interventi in materia di diritto di sciopero avvalendosi di una pluralità e concorrenza di fonti: lo strumento legislativo non si configura, cioè, come forza invasiva o pervasiva, dal momento che viene riconosciuto un primato sostanziale all'autonomia collettiva circa il libero dispiegamento del diritto di sciopero. Appare, inoltre, giusto sottolineare come sia stato conservato il metodo contrattuale all'interno di un contesto più garantistico. Altro aspetto particolarmente rilevante è rappresentato dal fatto che la legge non intende disciplinare unicamente lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ma anche aspetti più ampi e generali che riguardano il conflitto collettivo anche se, la portata di tali elementi innovativi, può essere, in un certo senso, attenuata dal fatto che alla Commissione di garanzia non vengono riconosciuti sufficienti poteri di prevenzione e raffreddamento del conflitto. Dopo aver brevemente ricordato le norme che prevedono l'estensione dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, nonché quelle sullo snellimento delle procedure della Corte dei conti, sottolinea l'importante ruolo, in materia di precettazione riservato al Commissario di Governo con il quale si aggiunge alla tutela di carattere giurisdizionale il momento della garanzia politica. Conclude ribadendo il giudizio moderatamente positivo del gruppo comunista sul testo elaborato in Comitato ristretto che concorda nell'assumere come testo base sia pure soggetto ad ulteriori interventi migliorativi.

Dopo un breve intervento del Presidente Vincenzo MANCINI il quale ricorda come nell'intervento del collega Ghezzi sia stata sostenuta l'urgenza di avviare la richiesta di pareri alle Commissioni competenti, prende la parola il deputato Franco RUSSO, che sente il dovere di esprimere, a sua volta, un giudizio e una valutazione positivi sul lavoro svolto in Comitato ristretto. Ritiene fatto molto importante quello che la Commissione non abbia accolto, a scatola chiusa, il testo così come licenziato dall'altro ramo

del Parlamento. In tal modo si è potuto valutare in maniera più congrua un provvedimento che è stato modificato sino a cambiare lo stesso titolo. A suo giudizio ci si muove nell'ambito delle previsioni della Carta costituzionale la quale, nel rimandare alla disciplina legislativa la disciplina del diritto di sciopero, implicitamente ribadisce la tutela dei diritti di quei soggetti che vengono a confliggere con l'esercizio di tale diritto. Osserva, inoltre, come questa legge, modificando la scelta operata dal Senato, non si muove nel solco della legislazione di puro sostegno alle organizzazioni sindacali provvedendo, invece, a bilanciare in modo equo gli interessi in gioco. Pur considerando che il provvedimento non si pone in termini di lesione dell'autonomia collettiva, si dichiara perplesso sul fatto di lasciare a norme essenzialmente pattizie il contemperamento dei diritti soggettivi confliggenti. Chiede, inoltre, che venga dato spazio ad un'audizione delle forze sociali affinché le organizzazioni sindacali, le quali si erano dichiarate consenzienti sul testo licenziato dal Senato, possano ulteriormente manifestare la propria opinione sul provvedimento così come modificato. Conclude ribadendo che l'atteggiamento del gruppo di democrazia proletaria permane critico su alcune riserve di fondo che investono il contenuto del disegno di legge. A tal proposito preannuncia una serrata battaglia sia in sede di Commissione sia in Aula affinché, in particolare, le norme che concernono il referendum, la Commissione di garanzia e soprattutto gli articoli 1 e 2 vengano debitamente modificate.

Il deputato Andrea CAVICCHIOLI desidera associarsi ai giudizi positivi riguardanti il lavoro svolto dal Comitato ristretto. L'impegno profuso è stato, infatti, particolarmente attento e serio, per cui molte polemiche che sono sorte all'esterno e presso i mezzi d'informazione sono in realtà ingenerose, non tenendo conto di quella che è stata l'effettiva attività svolta dal Comitato ristretto e dalla Commissione. Pur dando atto al corretto

atteggiamento tenuto dal collega Russo, non concorda su alcuni dei giudizi da lui espressi. In particolare ritiene che non vi sia stata, a suo giudizio, una modifica della « struttura » del testo proveniente dal Senato. Tale testo, infatti, non risulta sconvolto, dal momento che è stato salvaguardato il metodo della autonomia collettiva e della contrattazione. Obiettivo principale è stato quello, già evidenziato dai colleghi intervenuti nel dibattito, di disciplinare sia il diritto di sciopero, sia il conflitto collettivo che deriva dall'esercizio di tale diritto attraverso un equo contemperamento degli interessi. Non addentrandosi sui singoli punti del testo, ritiene, comunque, necessari alcuni approfondimenti, in particolar modo sulla organizzazione della Commissione di garanzia, la quale necessità di ulteriori verifiche circa l'attività di prevenzione che è chiamata a svolgere. Si dichiara favorevole a chiedere in tempi rapidi i pareri alle Commissioni competenti esprimendo, contestualmente, un orientamento favorevole del gruppo socialista sull'ipotesi di trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Il deputato Laura BALBO sottolinea come aspetto particolarmente innovativo sia rappresentato dalla attenzione che il provvedimento licenziato dal Comitato ristretto rivolge alla problematica dei servizi pubblici essenziali. L'aspetto principale che si definisce nel provvedimento è l'equo contemperamento degli interessi confliggenti. Dopo aver osservato la necessità di ritornare sull'elenco contenuto nell'articolo 1 nonché sulla struttura e le funzioni della Commissione di cui agli articoli 12 e 13, dichiara di condividere l'attenzione che si è inteso rivolgere al funzionamento dei servizi pubblici essenziali al di là della emergenza specifica rappresentata dallo sciopero: a suo giudizio ciò contribuisce ad una ridefinizione della cultura lavorista. Al di là, comunque, di tale evoluzione, appare necessario ed utile sensibilizzare gli utenti ed i consumatori di servizi circa l'effettiva fruizione dei loro diritti e crede che tale

momento debba essere verificato durante la fase di applicazione della normativa di cui oggi si discute.

Il deputato Orazio SAPIENZA osserva che dopo aver ascoltato l'intervento dell'onorevole Russo gli sembrava di aver dato un assenso ad un testo diverso da quello che conosceva. Non crede che il testo elaborato dal Comitato ristretto si configuri in modo totalmente diverso rispetto a quello licenziato dal Senato: al contrario, seguendo le linee trainanti del provvedimento così come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, si è provveduto ad operare nel senso di un maggiore equilibrio nel contemperamento fra diritto di sciopero e diritti degli utenti. Indubbiamente esistono dei punti, nel testo licenziato dal Comitato ristretto, sui quali sarà necessario ritornare in quanto, mentre per taluni aspetti, si è andati « più avanti », in altre circostanze si è rimasti su posizioni arretrate. Conclude esprimendo, comunque, un giudizio positivo sul testo augurandosi che esso possa essere approvato in tempi rapidi prima dell'estate anche presso l'altro ramo del Parlamento.

Il deputato Andrea BORRUSO si dichiara d'accordo sulla proposta di accelerare l'iter acquisendo rapidamente i pareri delle Commissioni competenti. Ritiene, inoltre, che in Ufficio di Presidenza sia necessario porre il disegno di legge 3039 come prioritario per la calendarizzazione dei lavori della Commissione per la ripresa dopo la pausa per i congressi repubblicano e socialista. Occorre, infatti, ribadire come su questa questione sia il Comitato ristretto che la Commissione si siano impegnate a fondo assumendosi ogni responsabilità senza ripararsi o trincerarsi dietro alcun alibi. A quelli che hanno usato il linguaggio del necroforo desidera rispondere che il provvedimento all'attenzione della Commissione assume un grandissimo livello politico, sociale ed istituzionale. La Commissione ha pertanto inteso procedere ad una analisi non superficiale del provvedimento, privile-

giando tempi più lunghi per un esame più approfondito piuttosto che recepire *de plano* il testo così come licenziato dal Senato.

In realtà il testo del Comitato ristretto non è un poliedro di cui ciascuno può valorizzare il lato che preferisce: se è errato dire che è stato completamente trasformato il testo del Senato, altrettanto errato è sostenere che sono stati apportati solo miglioramenti formali. In realtà ci si è mossi da preoccupazioni fondamentalmente diverse da quelle che hanno presieduto al lavoro dei senatori.

Il Presidente Vincenzo MANCINI ribadisce che l'Ufficio di Presidenza ha già deciso da tempo di non iscrivere altri argomenti all'ordine del giorno fino a che non si concludano i provvedimenti riguardanti la regolamentazione del diritto di sciopero, la riforma della cassa integrazione e la riforma del sistema previdenziale dei lavoratori autonomi.

Proporrà, di conseguenza, alla ripresa dei lavori di iscrivere il disegno di legge concernente la regolamentazione del diritto di sciopero al primo punto al fine di riuscire ad esaurire l'*iter* procedurale in tempo utile prima di altre interruzioni del lavoro parlamentare.

Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (Approvato dal Senato della Repubblica) (3855).
(Parere della I, della II, della IV e della V Commissione).

Il Presidente Vincenzo MANCINI comunica alla Commissione che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

ART. 1.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al personale che si trovi in condizione di esubero a seguito della defini-

zione delle piante organiche da effettuarsi mediante analisi funzionale dei carichi di lavoro a livello di comparto ed intercompartimentale sia in sede nazionale e territoriale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986, si applica la mobilità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 325, e dell'articolo 1 comma 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Il personale soggetto a mobilità d'ufficio che non accetti la destinazione assegnata, ovvero che non assuma servizio in tale sede nel termine stabilito, è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

1. 1.

Calvanese, Picchetti, Pallanti,
Ghezzi, Migliasso, Pellegatti.

ART. 1.

Al comma 1, le parole: il personale soggetto a mobilità d'ufficio sono sostituite con le seguenti:

« Il personale che, esaurite le procedure previste dal DPCM 5 agosto 1988, n. 325, risulti soggetto a mobilità d'ufficio, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e ».

1. 2.

Il Relatore.

ART. 2.

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

1. Le disposizioni della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si applicano nell'anno 1989.
2. 2.

Il Relatore.

Il comma 2 è soppresso.

2. 3.

Picchetti.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le norme previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n. 127 in attuazione dell'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono applicabili ai servizi educativi e sociali e per l'infanzia, oltre che agli altri settori, indicati anche in assenza di specifici progetti obiettivo ».

2. 4.

Il Relatore.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Si applicano alle sezioni di scuola materna comunale le disposizioni previste dalla circolare n. 120 del 6 aprile 1989 del Ministero della pubblica istruzione per le sezioni di scuola materna statale ».

2. 5.

Picchetti, Calvanese, Samà, Migliasso. Ghezzi.

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il comma 7, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è sostituito dal seguente: " Possono essere espletati i concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura dei posti per i quali non è richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo " ».

2. 6.

Il Relatore.

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Nessuna limitazione è posta al *tour-over* per quanto riguarda il personale delle province, dei comuni, del Corpo forestale dello Stato e dei Parchi nazionali e regionali che svolgono funzioni nell'area di vigilanza ittica-venatoria-ecologica-faunistica e silvo-pastorale.

3-ter. È consentita l'assunzione di personale tecnico strettamente necessario per

l'attivazione di nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 10 maggio 1976, n. 819, e di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

3-quater. Ai fini delle assunzioni di cui ai precedenti commi le pubbliche amministrazioni potranno utilizzare, fino alla scadenza dell'arco di vigenza stabilita dai rispettivi ordinamenti, le graduatorie di concorso relative ai profili professionali della 3^a e 4^a qualifica funzionale, già approvate con formali provvedimenti.

2. 1.

Grosso.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

ART. 2-bis.

« 1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e successive modificazioni è aggiunta la seguente lettera:

c) ai servizi educativi e sociali per l'infanzia, ai servizi sociali per gli anziani, per i portatori di handicaps, per le tossicodipendenze ».

2. 0. 1.

Solaroli, Calvanese, Migliasso, Pellegatti, Lodi Faustini Fustini.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

ART. 2-quater.

« 1. Per gli enti locali e loro consorzi, l'inquadramento nelle qualifiche funzionali dei rispettivi ordinamenti del personale, agli stessi trasferito a seguito delle procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325 e successive modificazioni e integrazioni, non deve comportare oneri economici che non trovino integrale copertura nei fondi di cui all'articolo 1, comma - della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

2. 02.

Picchetti, Solaroli, Calvanese, Pellegatti, Sanfilippo, Rebecchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. A modifica di quanto disposto dalla legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni ed integrazioni e relativi decreti di attuazione, qualora le liste di collocamento della Sezione circoscrizionale interessata risultino esaurite, ovvero non presentino disponibilità per le qualifiche professionali richieste, ovvero non siano state pienamente attivate ai sensi delle disposizioni attuative della stessa legge n. 56 del 1987, gli enti locali possano procedere ad assunzioni mediante utilizzazione delle graduatorie concorsuali se ancora valide secondo la vigente normativa.

2. 04.

Cavicchioli, Artioli, Breda.

ART. 3.

Al comma 2-bis, le parole: comma 5 sono sostituite dalle seguenti: commi 5 e 6.

3.1.

Il Relatore.

Al comma 2-ter, dopo le parole funzione pubblica sono inserite le seguenti: , sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. 2.

Il Relatore.

ART. 4.

L'articolo 4 è soppresso.

4. 2.

Calvanese, Pallanti, Picchetti, Migliasso, Lucenti.

Al comma 4, dopo le parole: ad personam e sono sostituite le parole da: sono riassorbiti al termine con le seguenti: non sono ripetibili.

4. 1.

Gelpi.

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo:

Sino all'adozione dei provvedimenti anche normativi di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano temporaneamente fermi tutti gli effetti degli atti adottati dai competenti Organi di amministrazione di cui all'articolo predetto.

4. 3.

Tealdi, Nucci Mauro, Bianchi, Sapienza, Antonucci, Pischio.

ART. 5.

L'articolo 5 è soppresso.

5. 2.

Calvanese, Pallanti, Picchetti, Samà, Pellegatti, Sanfilippo.

Al comma 1 è aggiunto:

« l'articolo 6-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato ».

5. 3.

Fiori.

Al comma 5, le parole: Si applica la disposizione del comma 4 del precedente articolo 4, sono sostituite con le seguenti: Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti a interpretazioni difformi da quelle stabilite dal presente articolo, sono conservati ad personam e vanno liquidati a tutti gli aventi diritto nella misura dovuta fino alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

5. 1.

Il Relatore.

La Commissione passa all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

Il Presidente Vincenzo MANCINI invita i presentatori dell'emendamento 1.1. al ritiro visto che sull'emendamento 1.2, che assorbe parzialmente il contenuto dell'emendamento 1.1, il gruppo comunista in Comitato ristretto si era dichiarato favorevole.

Il deputato Flora CALVANESE insiste nella votazione dell'emendamento 1.1. contestualmente illustrandolo. A suo giudizio l'emendamento 1.2 non risolve i problemi di fondo sollevati dal gruppo comunista in merito alla disciplina contenuta nell'articolo 1, anche perché richiama una legge ed un decreto, che di fatto, non sono mai stati applicati. Risulta, inoltre, inapplicabile anche questo decreto di cui si discute in quanto esso serve unicamente ad una logica di contenimento della spesa pubblica, e non anche ad un miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione e delle sue strutture operative. Conclude ribadendo la necessità di rivedere le piante organiche e di utilizzare al meglio il personale impiegato.

Dopo un breve intervento del Ministro per la funzione pubblica, il quale ribadisce la propria contrarietà all'emendamento 1.1, il Presidente Vincenzo MANCINI lo pone in votazione, con il parere contrario del relatore.

La Commissione lo respinge.

Il presidente Vincenzo MANCINI pone quindi in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento 1.2 che risulta approvato.

La Commissione, favorevole il Governo, approva l'emendamento 2.2.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento 2.3.

Il relatore Luciano GELPI dichiara il proprio parere contrario sull'emendamento 2.3. anche se in materia di revisione delle quote si era abbondantemente discusso in sede di Comitato ristretto.

Dopo un breve intervento del Ministro per la funzione pubblica il quale esprime il parere contrario del Governo, il presidente Vincenzo Mancini pone in votazione l'emendamento 2.3 il quale risulta respinto.

Viene, successivamente, posto in votazione l'emendamento 2.4. che, favorevole il Governo, risulta approvato.

Dopo che il ritiro dell'emendamento 2.5 la Commissione passa all'esame dell'emendamento 2.6.

Il Ministro per la funzione pubblica invita i presentatori al ritiro dal momento che si modificano norme vigenti in materia di concorsi in maniera eccessivamente convulsa.

Il relatore Luciano GELPI afferma che la legge 554 del 1988 ha creato squilibri per il fatto che ha bloccato concorsi anche in amministrazioni che si erano attivate, attraverso pubblicazioni di bandi, ed avevano pertanto concluso le procedure; con riferimento alla situazione di squilibrio che si era venuta a creare ritiene che l'emendamento da lui presentato possa configurarsi come una opportuna forma di sanatoria.

Dopo un ulteriore breve intervento del Ministro per la funzione pubblica il quale osserva che le amministrazioni che hanno rispettato la legge si troverebbero in una situazione di svantaggio perché avrebbero revocato inutilmente i loro concorsi, il Presidente Vincenzo MANCINI invita il relatore al ritiro dell'emendamento 2.6.

Il relatore Luciano GELPI ritira il suo emendamento.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento 2. 1.

Il Ministro per la funzione pubblica esprime il parere contrario in quanto esiste un problema di copertura finanziaria. Inoltre si finisce per rimettere in discussione la legge 554 del 1988. Considera, poi che i comuni sono già in grado di assumere senza limitazioni personale dal

momento che ben 7.000 su 8.000 non rientrano nelle limitazioni imposte dalla presente disciplina.

Il deputato Laura CIMA ritira l'emendamento 2. 1.

La Commissione passa all'esame dell'articolo aggiuntivo 2. 0. 1.

Il deputato Flora CALVANESE, illustrando l'emendamento, osserva come si stia procedendo in una situazione di progressivo strangolamento nei confronti delle amministrazioni locali ed in particolare modo con riferimento a certi servizi quali quelli in materia di scuola materna ed elementare.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, contrario il Governo ed il relatore pone in votazione l'articolo aggiuntivo 2. 0. 1. che risulta respinto.

La Commissione passa all'esame dell'articolo aggiuntivo 2. 0. 2.

Il Ministro per la funzione pubblica invita i presentatori al ritiro perché già la legge 554 prevede il trasferimento agli enti locali delle risorse necessarie per pagare il personale in mobilità. Preannuncia, inoltre, un DPCM attuativo entro fine maggio.

I presentatori dell'emendamento 2. 02 ritirano il proprio emendamento.

La Commissione passa all'esame dell'articolo aggiuntivo 2. 04.

Il relatore Luciano GELPI invita i presentatori al ritiro.

Il Ministro per la funzione pubblica osserva che in molte zone del territorio l'articolo 16 della legge 56 risulta inapplicabile data la difficoltà di far spostare i lavoratori interessati dal sud al nord. Da parte sua, si impegna a nome del Governo a riesaminare, nell'ambito di trenta giorni il suddetto articolo della legge 56. Per questi motivi invita anche egli i presentatori al ritiro.

Il deputato Andrea CAVICCHIOLI sottolinea che si tratta di un'esigenza particolarmente sentita a livello locale. Giudica comunque positivo l'impegno assunto dal Governo e per questi motivi dichiara di ritirare il proprio emendamento riservandosi, eventualmente, di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione approva quindi, gli emendamenti 3. 1 e 3. 2, favorevole il Governo.

Segue l'esame dell'emendamento 4. 2 sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

Il deputato Giorgio GHEZZI rileva l'esistenza di uno stretto legame tra gli articoli 4 e 5 di cui il gruppo comunista chiede la soppressione. In particolare, nell'articolo 5 si introduce una disciplina che la sentenza n. 501 della Corte Costituzionale, e la decisione del 14 novembre 1988 della Corte dei Conti, hanno dichiarato integrativo.

Il gruppo comunista ritiene che sia necessario affrontare una tematica così delicata attraverso l'adozione di un provvedimento di carattere generale sul collegamento tra trattamento di pensione e trattamento di attività, anche perché si creano, con questo decreto, nell'ambito della categoria dei magistrati, sperequazioni che vanno in netto contrasto con quanto affermato dalle citate sentenze della Corte Costituzionale e della Corte dei conti. Rispondendo ad un quesito del Ministro per la funzione pubblica osserva che se si eliminano gli articoli di cui si chiede l'abrogazione, la sentenza della Corte costituzionale spiegherà i suoi effetti perequativi per la sola categoria dei magistrati.

Il deputato Andrea BORRUSO ritiene che tutti sono consapevoli della portata degli articoli 4 e 5 del presente decreto. A suo parere, occorre tenere presente che il provvedimento in esame introduce un criterio di carattere generale che riguarda tutto il pubblico impiego anche se la norma specifica, in effetti, si rivolge alla

sola categoria dei magistrati. L'abrogazione dell'articolo 5 farebbe scattare procedure di adeguamento delle pensioni dei magistrati in base alla citata sentenza n. 501 della Corte Costituzionale sulla quale, osserva, vi è stata, singolarmente e tempestivamente una immediata pronuncia della Corte dei conti. Se volesse fare il demagogo, una volta soppresso l'articolo 5, si adopererebbe alla presentazione di una norma che estenda tale criterio a tutto l'ambito del pubblico impiego. Il gruppo democristiano respinge pertanto entrambi gli emendamenti soppressivi 4.2 e 5.2, facendo, comunque, carico al Governo di compiere opportuna riflessione prima dell'ulteriore passaggio del provvedimento in Aula. Il gruppo della democrazia cristiana ribadisce la propria contrarietà all'abitudine di compiere perequazioni per singole categorie del pubblico impiego.

Il deputato Novello PALLANTI ritiene che l'argomento su cui si sta discutendo appare stimolante e serio, tale, quindi, da giustificare l'impegno dei gruppi. Il collega Ghezzi, nell'illustrare gli emendamenti 4. 2. e 5. 2 ha espresso il convincimento che i problemi sollevati vadano risolti. Dalla soppressione, comunque, degli articoli 4 e 5 non discende che la sentenza 501 sia immediatamente estensibile a tutto il settore pubblico. Il problema è un altro ed assume un rilevante spessore di coerenza politica. Qualora dovessero passare gli articoli 4 e 5 del presente decreto ci saranno i rischi di effetti di trascinamento. Tali contraddizioni scontano la insipienza e la non lungimiranza di governi che non hanno mai assunto sul tema delle perequazioni delle pensioni una linea univoca ma hanno, sempre, agito in favore di singole categorie. Le norme che oggi si pretende di fare entrare in vigore verranno sicuramente impugnate dai ricorrenti davanti alla Corte Costituzionale per cui è necessario sopprimere gli articoli 4 e 5 e presentare subito un apposito provvedimento.

Il deputato Tina ANSELMINI rileva che allora bisogna decidere per tutte le categorie sulle quali è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale e non procedendo in maniera rapsodica. Il presidente Vincenzo MANCINI chiede se, in relazione alla proposta dell'onorevole Borruso, i presentatori ritengano di ritirare il loro emendamento soppressivo affinché, lo spazio di tempo disponibile rispetto all'esame in Assemblea consenta di fare questa riflessione.

Il Ministro per la funzione pubblica Paolo CIRINO POMICINO afferma che non si contraddice la sentenza della Corte costituzionale bensì l'interpretazione corrente che è stata data dalla Magistratura contabile. Di conseguenza, ritiene che la norma consenta di applicare la suddetta sentenza n. 501 nei giusti termini interpretativi.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione l'emendamento 4. 2 il quale, contrari relatore e Governo, risulta respinto.

Dopo che viene ritirato l'emendamento 4. 1, il Presidente Vincenzo MANCINI chiede all'onorevole Tealdi, prima firmataria dell'emendamento 4. 3 se essa intenda ritirarlo dal momento che riguarda materia sostanzialmente estranea al decreto.

Il deputato Giovanna TEALDI accede alla proposta di ritiro del proprio emendamento.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione, contrari il relatore e il Governo, l'emendamento 5. 2 che risulta respinto.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, constatato che il presentatore dell'emendamento 5. 3 è assente, dovrebbe dichiarare decaduto l'emendamento stesso a termini di regolamento. In ogni caso, data l'estraneità del suddetto emendamento alla materia del decreto cui si riferisce, lo dichiara inammissibile.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento 5. 1.

Il Ministro per la funzione pubblica invita il presentatore al ritiro.

Il relatore accede alla proposta di ritiro del proprio emendamento.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione il mandato al relatore di riferire favorevolmente ed oralmente all'Assemblea.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il Presidente Vincenzo MANCINI comunica alla Commissione che è pervenuto ordine di sconvocazione su tutti i progetti iscritti all'ordine del giorno diversi dal decreto-legge relativo al pubblico impiego e rinvia pertanto ad altra seduta il seguito della discussione sul provvedimento riguardante norme sul reclutamento del personale scolastico.

La seduta termina alle 11,30.

Comitato permanente per i pareri.

Mercoledì 10 maggio 1989, ore 20. — Presidenza del Presidente Fortunato BIANCHI. — Interviene il ministro per la funzione pubblica Paolo Cirino Pomicino.

Proposta di legge:

BOTTA ed altri: Norma per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Approvato dal Senato della Repubblica (1139/B).

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il relatore Luciano AZZOLINI richiama l'attenzione del Comitato sul comma 9 dell'articolo 9 che introduce una particolare procedura per la determinazione, tra l'altro, dei criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, e sul primo comma dell'articolo 24, nel quale, sulla base della medesima procedura, si autorizza il Ministro dei lavori pubblici a determinare le piante organiche connesse con la ristrutturazione dei servizi tecnici. A suo parere, queste norme si pongono in contrasto con le previsioni della legge-quadro sul pubblico impiego e con le procedure vigenti in materia di determinazione degli organici.

Il Ministro Paolo CIRINO POMICINO, concordando con le affermazioni del relatore, aggiunge che la procedura indicata nel comma 9 dell'articolo 9 è diversa da quella prevista nel testo della riforma della dirigenza in esame presso la Commissione affari costituzionali della Camera. Si dichiara, pertanto, contrario ai testi richiamati dal relatore, perché in essi si definiscono in modo estemporaneo e frammentario, per determinati settori della pubblica amministrazione, procedure anomale rispetto a quelle generali.

Dopo un breve intervento del Presidente Fortunato BIANCHI, il quale ritiene inopportuno che la Commissione lavoro si pronunci sulla materia della dirigenza, in quanto esulante dalla propria competenza, il relatore Luciano AZZOLINI, ritenendo che il comma 9 dell'articolo 9 contrasti con le procedure vigenti in materia di determinazione degli organici nel pubblico impiego, propone di esprimere parere favorevole alla proposta di legge n. 1139/B, a condizione che sia soppresso il comma 9 dell'articolo 9 e, conseguentemente, siano ripristinati, nel testo della Camera, il comma 1 dell'articolo 24 e le Tabelle ivi previste.

Il Comitato approva all'unanimità.

La seduta termina alle 20,15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 maggio 1989, ore 10,40. — Presidenza del Presidente Giorgio BOGI, indi del Vicepresidente Lino ARMELLIN. — Intervengono il ministro della sanità Carlo Donat-Cattin e il sottosegretario di Stato per la sanità Mariapia Garavaglia.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111, recante misure urgenti per la riorganizzazione del servizio sanitario nazionale (3772).
(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il deputato Gianfranco TAGLIABUE chiede un rinvio della seduta fino alle 15, in considerazione del fatto che le proposte emendative dei deputati della maggioranza non sono ancora state presentate.

Il relatore Giuseppe SARETTA ritiene che si possa sospendere fino alle 15 per riprendere poi e continuare i lavori per tutta la giornata.

Il Presidente Giorgio BOGI rinvia l'esame del provvedimento alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa alle 16,10).

Il Presidente Giorgio BOGI avverte che, oltre gli emendamenti già presentati, sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 2 del decreto-legge:

All'articolo 2, comma 1, lettera a) dopo le parole: « apposito organismo, aggiungere le seguenti: « presieduto dall'assessore regionale e della provincia autonoma competente »; dopo le parole: « e ospedaliere » aggiungere le seguenti: « e alla gestione e agli atti preparatori di alienazione e di trasferimento alle aziende di cui al presente articolo e all'articolo 3, del patrimonio immobiliare regionale »; e dopo le parole: « esercitando funzioni » sopprimere le seguenti: « di impulso, ».

2. 31.

Volponi, Artioli, Poggiolini, De Lorenzo.

All'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: « salvo delimitazione » a: « l'ambito provinciale » con le seguenti: « Nelle province con popolazione inferiore a 200.000 abitanti la unità sanitaria locale coincide con l'ambito provinciale. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti l'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale è determinato dal comune anche in deroga al limite massimo precedentemente indicato. Sono fatte salve le unità sanitarie locali che coincidano con comunità montane. In condizioni territoriali particolari previo parere del consiglio sanitario nazionale, è consentita la delimitazione di unità sanitarie locali secondo ambiti con popolazione inferiore a 200.000 abitanti e, comunque, non inferiore a 150.000 ».

2. 32.

Artioli, Volponi, Poggiolini, De Lorenzo.

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

« e-bis) i criteri per il trasferimento e l'accollo dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle USL preesistenti che vengono accorpate ai sensi della precedente lettera b). Le leggi regionali e delle province autonome indicano la USL di nuova costituzione o l'azienda ospedaliera alla quale sono imputati i rapporti giuridici già in atto, sulla base dei servizi ad esse attribuiti. Per i rapporti e per le forniture di cui non sia agevole la divisione il provvedimento regionale o provinciale indica la USL alla quale essi sono formalmente imputati e le eventuali forme di compensazione da parte delle altre USL o aziende ospedaliere interessate ».

2. 33.

Poggiolini, Moroni, De Lorenzo, Castagnetti Pierluigi.

All'articolo 2 sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La legge regionale o della provincia autonoma stabilisce, inoltre, la composizione del consiglio di amministra-

zione, fino ad un massimo di nove membri e per la durata di cinque anni, la determinazione dell'indennità di carica e dei permessi per il presidente e i membri dei consigli di amministrazione entro i limiti previsti per i presidenti e i membri dei consigli di amministrazione di aziende municipalizzate. I componenti dei consigli di amministrazione delle aziende USL sono nominati dai consigli comunali o dalle assemblee delle associazioni di comuni e dalle comunità montane competenti in relazione agli ambiti territoriali delimitati dal comma 1, lettera b) con voto limitato per assicurare la rappresentanza della minoranza dell'organo elettivo. Ugualmente, i componenti dei consigli di amministrazione delle aziende ospedaliere sono nominati dai consigli regionali o delle province autonome. Al consiglio di amministrazione spettano i poteri di approvazione dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi, dei regolamenti e dei programmi, nonché i poteri di controllo di gestione e di nomina del direttore generale con le modalità di cui al successivo comma 3.

La stessa legge regionale o della provincia autonoma detta norme per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle aziende USL e delle aziende ospedaliere. Le risorse finanziarie sono ripartite secondo i criteri di cui all'articolo 1 ».

2. 34.

De Lorenzo, Castagnetti, Moroni, Poggiolini.

All'emendamento, Castagnetti 2.35, lettera i) aggiungere in fine le parole in caso di decisione difforme essa deve essere formalmente motivata.

0.2.35.1

Poggiolini.

All'articolo 2 sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Il consiglio di amministrazione della azienda unità sanitaria locale o ospedaliera nomina il direttore generale scegliendolo tra gli appartenenti ad appo-

sito elenco nazionale, al quale possono accedere candidati in possesso del diploma di laurea e che hanno svolto per almeno cinque anni, con dimostrato esito positivo, qualificata attività professionale di direzione e di gestione in aziende private o in enti pubblici o in amministrazioni dello Stato o che siano in possesso di particolari esperienze manageriali in istituzioni pubbliche o private, compiute con documentata efficacia. L'elenco nazionale è formato e tenuto da una Commissione di ammissione e garanzia, scelta e presieduta dal presidente del CNEL e istituita con decreto del Ministro della Sanità. La Commissione è composta dal Presidente e da quattro membri esperti in materie economiche, sanitarie e di organizzazione aziendale. Nel definire l'ammissione all'elenco nazionale la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei titoli accademici specifici e degli approfondimenti formativi compiuti in corsi di perfezionamento o di specializzazione post-laurea in materie rilevanti per le funzioni da esercitare, svolti presso istituzioni di riconosciuto valore scientifico definite dalla stessa Commissione di ammissione e garanzia. L'incarico di direttore generale è rinnovabile ed è disciplinato dal contratto di lavoro di diritto privato dei dirigenti d'azienda. Il direttore generale:

a) è responsabile dell'attività gestionale dei presidi, dei servizi e degli uffici dell'unità sanitaria locale;

b) ha tutti i poteri di amministrazione, fatti salvi quelli riservati al consiglio di amministrazione;

c) provvede agli acquisti ed alle spese necessarie per il funzionamento dell'unità sanitaria locale;

d) provvede all'organizzazione del lavoro e adotta gli atti relativi all'amministrazione del personale;

e) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;

f) coordina l'attività istruttoria dei progetti di delibera da sottoporre all'approvazione, compresi quelli inerenti il bilancio preventivo e consuntivo;

g) verifica il conseguimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi nelle prestazioni dei servizi, secondo criteri di efficienza e di economicità della gestione;

h) può delegare l'adozione di singoli atti o categorie di atti a responsabili di servizi o a dirigenti dei presidi ospedalieri;

i) è tenuto a consultare il direttore sanitario per ogni decisione che riguardi le attività tecnico-sanitarie e assistenziali, ivi compresi gli investimenti in materia;

l) consulta il consiglio dei sanitari periodicamente ed ogni volta che sia previsto da disposizioni normative ».

2. 35.

Castagnetti Pierluigi, Moroni, Poggiolini, De Lorenzo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis. — (Collegio dei revisori). —

1. La legge regionale o della provincia autonoma di cui all'articolo 2, comma 2, disciplina le modalità di nomina e le attribuzioni del collegio dei revisori.

2. Il collegio dei revisori, oltre a svolgere i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile può assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, compila le relazioni sui progetti di bilancio di previsione; sul conto consuntivo finanziario e sul rendiconto economico patrimoniale e redige trimestralmente una relazione sulla gestione amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere da trasmettere alla regione, all'organismo regionale o della provincia autonoma di cui all'articolo 2, ai ministeri della sanità e del tesoro. Segnala le eventuali irregolarità gestionali al consiglio di amministrazione della unità sanitaria locale o della azienda ospedaliera; al presidente della giunta regionale ed ai ministeri del tesoro e della sanità.

2. 05.

Volponi, Artioli, De Lorenzo, Poggiolini.

Il deputato Luigi BENEVELLI si dichiara preoccupato per la riscrittura dell'articolo 2 che prospettano i nuovi emendamenti presentati dalla maggioranza, che rischiano addirittura di peggiorare il testo iniziale. Osserva in particolare che con riferimento al consiglio di amministrazione, di cui viene previsto l'aumento dei componenti da sette a nove, non è chiaro il raccordo con le autonomie locali; appare poi pericolosa l'eccessiva autonomia che viene ipotizzata per il direttore generale, incompatibile con il fatto che si gestisce denaro pubblico. Nel ribadire il dissenso dalla logica che ispira tali nuovi emendamenti presentati dalla maggioranza, auspica una maggiore riflessione per portare a soluzione i nodi presenti in una materia così delicata e complessa.

Il relatore Giuseppe SARETTA ritiene che gli emendamenti presentati dalla maggioranza non stravolgono il contenuto originario della proposta del Governo, che è ispirata ad una logica di separazione tra gli organi tecnici e politici. Per questo motivo si dichiara contrario agli emendamenti presentati dalle opposizioni ed in particolare dal gruppo comunista che sono invece ispirati ad una logica di commistione tra organi tecnici e politici. Il consiglio di amministrazione, secondo il disegno del Governo, è emanazione dell'ente locale ed ha compiti di indirizzo ben definiti che non si espandono alle funzioni di gestione che concernono invece, in piena autonomia, il direttore generale. In questo quadro, l'ospedale assolve ad una importante funzione di raccordo tra tutte le strutture sanitarie che sono elementi di riferimento della politica delle unità sanitarie locali nel territorio. In conclusione, ribadisce il parere contrario — cui si associa il Ministro della sanità Carlo DONAT-CATTIN — su tutti gli emendamenti presentati dalla opposizione.

Il deputato Franca BASSI MONTANARI annuncia l'astensione dal voto sugli emendamenti all'articolo 2. Gli emenda-

menti presentati dalla maggioranza non risolvono infatti il problema della separazione tra organi tecnici e politici, ma ripetono una logica di lottizzazione partitica. Auspica pertanto strumenti di controllo efficace che garantiscano una gestione tecnica ed amministrativa efficiente.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Tamino 2. 1 e Benevelli 2. 29.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Benevelli 2. 30.

Il Presidente avverte che non essendo presente il deputato Tamino, si intende che abbia rinunciato ai suoi emendamenti 2. 2, 2. 3, 2. 4, 2. 5, 2. 6, 2. 7, 2. 8 e 2. 9.

Dopo che il relatore Giuseppe SARETTA e il Ministro della sanità Carlo DONAT-CATTIN hanno espresso parere favorevole, la Commissione approva gli emendamenti Volponi 2. 31, Artioli 2. 32 e Poggiolini 2. 33.

Il Presidente Giorgio BOGI dichiara preclusi gli emendamenti Tamino 2. 14 e 2. 15 e, constatando l'assenza del deputato Tamino presentatore degli emendamenti 2. 10, 2. 11, 2. 12, 2. 13, 2. 16, 2. 17, 2. 18 e 2. 19, avverte che si intende pertanto che lo stesso vi abbia rinunciato.

Dopo che il deputato Luigi BENEVELLI ha fatto presente, parlando sull'ordine dei lavori, che stante l'inizio di votazioni in assemblea risulta necessario sospendere i lavori della Commissione per riprenderli al termine delle votazioni, il Presidente Giorgio BOGI, consentendo la Commissione, sospende, quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle 16,50, è ripresa alle 18,35).

Il deputato Luigi BENEVELLI ritiene che per un ordinato svolgimento dei lavori della Commissione risulti indispensa-

bile che la maggioranza concordi una posizione meno frammentaria e convulsa, così da consentire di analizzare e discutere gli emendamenti al testo del provvedimento.

Il deputato Sergio MORONI condivide la preoccupazione espressa dal deputato Benevelli, assicurando che la maggioranza ha formulato tutte le sue proposte e d'ora in avanti si potrà procedere all'esame degli emendamenti in modo più razionale. La Commissione, dopo che il relatore Giuseppe SARETTA e il sottosegretario di Stato per la sanità Mariapia GARAVAGLIA hanno espresso parere favorevole, approva l'emendamento De Lorenzo ed altri 2.34.

Il Presidente Lino ARMELLIN avverte che conseguenzialmente gli emendamenti Tamino 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 e 2.24 risultano preclusi.

Il deputato Danilo POGGIOLINI invita ad approvare il suo subemendamento 0.2.35.1 esplicitandone le ragioni.

Il deputato Sergio MORONI dichiara il voto contrario dei deputati socialisti. La Commissione, dopo che il relatore Giuseppe SARETTA ha espresso parere favorevole e dopo che il sottosegretario di Stato per la sanità Mariapia GARAVAGLIA ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, respinge il subemendamento Poggiolini 0.2.35.1.

La Commissione approva, quindi l'emendamento Castagnetti ed altri 2.35, con il parere favorevole del relatore Giuseppe SARETTA e del sottosegretario per la sanità Mariapia Garavaglia.

Il Presidente Lino ARMELLIN avverte che l'emendamento Tamino 2.26 risulta pertanto precluso e che, assente il deputato Tamino presentatore degli emendamenti 2.27 e 2.28, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Dopo che il relatore Giuseppe SARETTA ed il sottosegretario di Stato per la sanità Mariapia GARAVAGLIA hanno espresso parere contrario sugli articoli aggiuntivi Benevelli 2.01, 2.02 e 2.03 la Commissione respinge tali articoli aggiuntivi.

Il deputato Luigi BENEVELLI invita, quindi, ad approvare il suo articolo aggiuntivo 2.04 richiamando l'attenzione dei membri della Commissione sul significato della disciplina in esso recata.

Il sottosegretario di Stato per la sanità Mariapia GARAVAGLIA invita il presentatore dell'articolo aggiuntivo 2.04 a ritirarlo. Il deputato Luigi BENEVELLI acconsente a tale richiesta e ritira il suo articolo aggiuntivo 2.04.

Dopo che il relatore Giuseppe SARETTA e il sottosegretario di Stato per la sanità Mariapia GARAVAGLIA hanno dichiarato il loro parere favorevole, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Volponi ed altri 2.05.

Il Presidente Lino ARMELLIN avverte che stanno per avere luogo votazioni in Assemblea e sospende quindi la seduta.

(La seduta sospesa alle 18,50 è ripresa alle 19,10).

Il Presidente Lino ARMELLIN avverte che all'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1.

Tamino.

L'articolo 3 è soppresso.

3. 30.

Benevelli, Tagliabue, Ceci, Bernasconi, Brescia, Montanari, Fornari, Mainardi Fava, Colombini.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

ART. 3.

(Requisiti e struttura interna degli ospedali).

1. L'articolo 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — (Requisiti e struttura interna degli ospedali). — 1. Il presidio ospedaliero è struttura dell'azienda sanitaria locale. Esso è dotato di autonomia funzionale e gestionale, nell'ambito della gestione unitaria dell'azienda sanitaria locale (ASL). A tal fine:

a) la direzione generale dell'azienda sanitaria locale (ASL), contestualmente al bilancio di previsione annuale di cassa, approva il *budget* finanziario annuale;

b) il conto dell'esercizio annualmente della gestione del presidio ospedaliero è allegato al conto consuntivo annuale dell'azienda sanitaria locale (ASL). Tramite apposita tabella dimostrativa, viene dato conto delle spese sostenute avuto riguardo al *budget* finanziario assegnato;

c) i comuni metropolitani possono essere dotati di più presidi. I presidi ospedalieri sono preposti, in particolare, al conseguimento delle finalità di cui al primo comma, numero 3), dell'articolo 2. Essi contribuiscono nel quadro unitario della tutela della salute al conseguimento degli altri obiettivi di cui allo stesso articolo 2.

2. Le regioni, sulla base dei principi e degli indirizzi, contenuti nella presente legge, nell'ambito della propria programmazione sanitaria e tenendo conto degli indici *standard* del Pinao sanitario nazionale nonché degli atti di indirizzo e coordinamento nazionali disciplinano:

a) i livelli di riclassificazione;

b) i requisiti;

c) l'organizzazione interna ».

3. 16.

Benevelli, Tagliabue, Ceci, Bernasconi, Brescia, Montanari, Fornari, Mainardi Fava, Colombini.

All'articolo 3, sopprimere il comma 1.
3. 2.

Tamino.

All'articolo 3, comma 1, sopprimere il primo periodo.

3. 10.

Bassi Montanari.

All'articolo 3, comma 1, sopprimere dalle parole: Gli altri ospedali pubblici fino alla fine del comma.

3. 3.

Tamino.

Al secondo periodo dell'articolo 3, comma 1, togliere la parola: altri.

3. 11.

Bassi Montanari.

All'articolo 3, sopprimere il comma 2.
3. 4.

Tamino.

Il comma 2 dell'articolo 3 è soppresso.
3. 12.

Bassi Montanari.

All'articolo 3, sopprimere il comma 3.
3. 5.

Tamino.

Il comma 3 dell'articolo 3 è soppresso.
3. 13.

Bassi Montanari.

All'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente:

Qualora la regione o la provincia non provvedono all'approvazione della legge di cui al comma 1 dell'articolo 2, nel termine ivi previsto, il Governo provvede in via sostitutiva, sentiti gli organi regionali

o provinciali inadempienti, sia per conoscere le motivazioni del mancato adempimento, sia per assumere informazioni utili per la redazione del provvedimento sostitutivo.

3. 6.

Tamino.

All'articolo 3, sopprimere il comma 4.

3. 7.

Tamino.

Il comma 4 dell'articolo 3 è soppresso.

3. 14.

Bassi Montanari.

All'articolo 3, sopprimere il comma 5.

3. 8.

Tamino.

Il comma 5 dell'articolo 3 è soppresso.

3. 15.

Bassi Montanari.

All'articolo 3, sostituire il comma 5 con il seguente:

L'esercizio della libera professione da parte del personale medico con rapporto di lavoro a tempo pieno è consentito solo all'interno degli ospedali e delle strutture ambulatoriali del servizio sanitario nazionale. La regione o la provincia autonoma detta le modalità per tale esercizio, all'uopo riservando fino al 10 per cento dei posti letto e spazi adeguati nei poliambulatori, con regolamento emanato entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. 9.

Tamino.

All'articolo 3, al comma 1, sostituire le parole da: secondo i criteri a: di diritto pubblico con le seguenti: secondo i criteri

dettati con il precedente articolo 2, comma 2; *sostituire le parole:* con almeno 500 posti letto e dotati di un complesso di almeno sedici divisioni e servizi *con le seguenti:* con almeno 600 posti letto e dotati di un complesso di almeno sedici divisioni; *dopo le parole:* bilancio dell'azienda unità sanitaria locale *aggiungere le seguenti:* e gestiscono gli appositi finanziamenti ad essi destinati. Le regioni e le province autonome possono individuare con propria legge eventuali altri ospedali che, per condizioni particolari, sono costituiti in azienda ospedaliera autonoma.

3. 17.

Moroni, Castagnetti Pierluigi,
De Lorenzo.

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico sono riordinati come aziende di servizio a carattere nazionale, dotate di personalità giuridica, con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della sanità, tenendo presenti, in quanto applicabili, i principi generali di cui all'articolo 2, comma 2.

3. 18.

Castagnetti Pierluigi, Moroni,
Poggiolini, De Lorenzo.

All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1, *aggiungere le seguenti:* o alla nomina dei Consigli di amministrazione delle aziende ospedaliere entro i successivi sei mesi.

3. 19.

Castagnetti, Artioli, Poggiolini,
De Lorenzo.

All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: della pubblica istruzione con le seguenti: dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. 20.

Castagnetti, Artioli, Poggiolini,
De Lorenzo.

All'articolo 3, comma 5, dopo le parole: Le modalità per aggiungere le seguenti: l'istituzione di camere a pagamento e per.

3. 21.

Castagnetti, Artioli, Poggiolini,
De Lorenzo.

All'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. La legge regionale o provinciale stabilisce che presso ciascuna azienda ospedaliera e presso ciascun presidio ospedaliero della USL è istituito, dai rispettivi Consigli di Amministrazione, il Consiglio dei sanitari, composto da nove a quindici tra medici e altri laureati del ruolo sanitario, di cui il 30 per cento di livello apicale. Il Consiglio dei sanitari, eletto sulla base di liste concorrenti con il sistema proporzionale, deve essere sentito sulle questioni sanitarie di maggior rilievo organizzativo ».

3. 22.

Volponi, Artioli, Poggiolini, De
Lorenzo.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Riclassificazione dei presidi ospedalieri).

1. I livelli di riclassificazione dei presidi ospedalieri sono stabiliti ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per le attività correnti e di investimento, della allocazione razionale delle risorse, dell'ottimizzazione dei fattori di produzione propri all'assistenza in regime di ricovero e devono tener conto:

a) del ruolo di base o multizonale assicurato dal presidio;

b) del bacino di utenza anche in relazione alle caratteristiche demografiche ed epidemiologiche della popolazione;

c) delle funzioni specialistiche assegnate in rapporto alla nosologia di competenza;

d) della complessità e costo degli impianti, della strumentazione e dei materiali necessari per erogare le prestazioni richieste;

e) della presenza di policlinici universitari e più in generale di rapporti convenzionali ex articoli 39 e 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. 01.

Benevelli, Tagliabue, Ceci, Bernasconi, Brescia, Montanari
Fornari, Mainardi Fava, Colombini.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

(Criteri di riclassificazione).

1. Le regioni, nel fissare i requisiti dei presidi ospedalieri devono almeno prevedere:

a) la rispondenza delle strutture alle esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera;

b) un'organizzazione in grado di assicurare l'intervento nelle situazioni di emergenza-urgenza, con l'erogazione delle prestazioni necessarie all'accoglimento del malato o al suo trasferimento protetto in altra sede. La stessa organizzazione deve essere in grado di svolgere funzioni di accertamento e osservazione dei pazienti al momento dell'ingresso nella struttura, ai fini dell'efficacia dell'intervento e della verifica della congruità e necessità del ricovero;

c) la disponibilità:

1) di locali e di un sistema organizzativo in grado di assicurare condizioni di degenza in regime di ricovero continuativo o a ciclo parziale secondo standard di idoneità ed il supporto specia-

listico per le indagini diagnostiche, di trattamenti terapeutici anche in regime ambulatoriale;

2) di servizi in grado di assicurare la permanenza dei pazienti all'interno della struttura nel rispetto delle loro esigenze familiari e personali e dei loro diritti umani, etici e religiosi;

3) di servizi e ambienti idonei a favorire le attività di studio e aggiornamento e didattica del personale dipendente.

2. Al fine di accrescere la qualità dell'assistenza sanitaria e di indirizzare programmi di sviluppo della struttura e l'aggiornamento professionale del personale dipendente ogni presidio ospedaliero deve essere dotato di specifiche commissioni consultive professionali per:

a) il controllo delle infezioni nosocomiali;

b) l'uso e l'approvvigionamento dei farmaci;

c) il riscontro autoptico e dei tessuti prelevati;

d) la verifica e revisione della qualità dell'assistenza erogata, della congruità dei processi di controllo e della esecuzione degli stessi nei singoli dipartimenti;

e) il rispetto e la garanzia dei diritti del cittadino ospedalizzato.

3. 02.

Benevelli, Tagliabue, Ceci, Bernasconi, Brescia, Montanari, Fornari, Mainardi Fava, Colombini.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

ART. 3-*quater*.

(Il dipartimento ospedaliero).

1. La legge regionale, nel disciplinare l'organizzazione interna dei presidi ospedalieri, raggruppa le attività per aree dipartimentali al fine di assicurare la necessaria integrazione delle funzioni spe-

cialistiche a favore degli utenti; l'utilizzo in comune di destinazione dei posti letto e del personale di assistenza sanitaria diretta; il lavoro di *équipe* anche interdisciplinare. I dipartimenti si distinguono in:

a) dipartimenti per funzione, che aggregano le attività ospedaliere secondo l'intensità della cura o per aree omogenee di attività generale, o specialistica, per organo o apparato. Il dipartimento per funzione rappresenta la struttura organizzativa di riferimento ai fini della programmazione delle attività, dell'assegnazione e della direzione del personale, della individuazione dei centri di spesa, dei finanziamenti in conto capitale, dei programmi di ricerca e di aggiornamento, di verifica della qualità delle cure. Si collega, se necessario, con le attività territoriali;

b) dipartimenti per progetto, che aggregano anche temporaneamente strutture e servizi sanitari ospedalieri ed extraospedalieri e, ove necessario, socio-assistenziali su tecniche di salute di particolare rilevanza sociale, per gruppi di popolazione, per approcci globali a problemi che investono gli aspetti generali della prevenzione e riabilitazione. I dipartimenti per progetto hanno esclusivamente finalità di studio e coordinamento tecnico-scientifico, compiti di proposta in materia di programmi e protocolli, formazione e aggiornamento del personale, educazione sanitaria, verifica della qualità delle cure.

2. Nella definizione dell'organizzazione dipartimentale la legge regionale tiene conto dei seguenti criteri generali:

a) nei presidi dotati di attività specialistiche di ambito zonale l'organizzazione dipartimentale è per intensità di cura. Sono istituiti i seguenti tre dipartimenti per funzione:

1) accettazione, emergenza-urgenza, terapie intensive;

2) cure normali anche a ciclo parziale e ambulatoriale;

3) attività diagnostiche;

b) nei presidi ospedalieri dotati di attività specialistiche, riconosciute di attività specialistiche, riconosciute dal Piano sanitario regionale (PSR), multizonali, l'organizzazione dipartimentale deve comprendere i seguenti dipartimenti per funzione:

- 1) accettazione, emergenza-urgenza, terapie intensive;
- 2) attività diagnostiche.

3. Le aree di degenza anche a ciclo parziale e quelle ambulatoriali relative alle fasi di preospedalizzazione e di dimissione protetta possono dar luogo, in relazione alla complessità delle funzioni specialistiche presenti, a dipartimenti per aree omogenee di medicina e di chirurgia con relative attività generali e speciali o a dipartimenti di organo o apparato.

4. Il PSR determina la procedura per la definizione del modello organizzativo prescelto, nonché le tematiche per la costituzione dei dipartimenti di progetto e la loro relativa allocazione tra le unità sanitarie locali (USL).

5. I servizi generali ed amministrativi dell'azienda sanitaria locale (ASL) assicurano il necessario supporto ai dipartimenti.

3. 03.

Benevelli, Tagliabue, Ceci, Bernasconi, Brescia, Montanari Fornari, Mainardi Fava, Colombini.

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

ART. 3-quinquies.
(Organi del dipartimento).

1. Sono organi del dipartimento:

a) il direttore per i dipartimenti funzionali o il coordinatore per i dipartimenti di progetto;

b) il comitato esecutivo, costituito dai responsabili delle *équipes* specialistiche e da almeno un rappresentante degli altri profili professionali presenti nel di-

partimento, eletti dall'assemblea; il comitato definisce l'articolazione delle aree di degenza fra le attività specialistiche presenti nel dipartimento in relazione alle effettive e documentate esigenze di assistenza. Il comitato esecutivo assiste il direttore o il coordinatore del dipartimento negli incarichi affidati alla sua responsabilità anche su delega dello stesso. In ogni caso svolge, in tale ambito, compiti consultivi e propositivi;

c) l'assemblea costituita da tutti gli operatori del dipartimento. Essa ha i seguenti compiti:

1) l'approvazione dei regolamenti di funzionamento del dipartimento e dei suoi organi;

2) l'individuazione e nomina dei rappresentanti elettivi del comitato esecutivo;

3) la nomina del coordinatore dei dipartimenti per progetto.

2. Il direttore del dipartimento per funzione è nominato dalla direzione generale dell'azienda sanitaria locale ed è il responsabile complessivo della struttura. A tal fine assicura nel quadro degli indirizzi generali forniti dall'amministrazione:

a) la predisposizione del piano annuale di lavoro e dei periodici aggiornamenti;

b) le attività amministrative interne, attraverso il personale di supporto assicurato dal servizio amministrativo dell'azienda sanitaria locale;

c) l'organizzazione logistica e il funzionamento delle apparecchiature;

d) le condizioni igieniche;

e) le condizioni di sicurezza del personale e dei pazienti;

f) la predisposizione dei regolamenti interni relativi alle procedure, ai rapporti con le altre strutture del presidio, alla responsabilità e relazioni interne, alle procedure assistenziali;

g) l'accurata compilazione della documentazione;

h) la predisposizione dei programmi di aggiornamento e di verifica e previsione della qualità.

3. Il coordinatore del dipartimento per progetto assicura:

a) la predisposizione del piano annuale di lavoro e dei periodici aggiornamenti;

b) la predisposizione dei programmi di aggiornamento e di verifica e revisione della qualità con specifico riferimento alle tematiche del progetto;

c) l'elaborazione di protocolli e di programmi di educazione sanitaria;

d) l'attuazione delle iniziative di verifica e revisione di qualità.

4. Il responsabile della *équipe* specialistica svolge nell'ambito dei regolamenti e dei programmi dipartimentali, attività e prestazioni medico-chirurgiche, attività di studio, di didattica e di ricerca; verifica altresì le prestazioni di diagnosi e cura e impartisce le necessarie istruzioni e direttive nel rispetto dell'autonomia professionale dei singoli componenti.

5. L'articolazione delle aree di degenza fra le attività specialistiche presenti nel dipartimento è definita dal comitato esecutivo in relazione alle effettive esigenze di assistenza.

6. La gestione dell'assistenza diretta ai pazienti è assicurata dal personale infermieristico e affidata alla responsabilità dell'infermiere coordinatore sulla base di protocolli definiti dal servizio infermieristico dell'azienda sanitaria locale.

7. I direttori e coordinatori dei dipartimenti e almeno un rappresentante di ciascun profilo professionale presente nel servizio ospedaliero, costituiscono una commissione tecnica con funzione di consulenza alla direzione generale dell'azienda sanitaria locale in materia di organizzazione e assistenza ospedaliera.

3. 04.

Benevelli, Tagliabue, Ceci, Bernasconi, Brescia, Montanari, Fornari, Mainardi Fava, Colombini.

Dopo l'articolo 3-quinquies aggiungere il seguente:

ART. 3-sexies.

(Direzione del presidio ospedaliero).

1. Il presidio ospedaliero per il suo complessivo funzionamento di avvale di una direzione sanitaria, coordinata da un direttore sanitario, che risponde della gestione complessiva del presidio stesso, del *budget* assegnatogli per il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi fissati dalla programmazione regionale e dal piano attuativo.

2. Fanno parte della direzione sanitaria, oltre al direttore sanitario, i direttori di dipartimento, i coordinatori dipartimentali, il coordinatore del servizio infermieristico.

3. La legge regionale disciplina i criteri per la nomina della direzione sanitaria e le forme di partecipazione alla programmazione e gestione dei presidi ospedalieri del proprio territorio.

4. La direzione sanitaria è sentita dalla direzione generale dell'azienda sanitaria locale circa la determinazione del *budget* finanziario annuale del presidio ospedaliero di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dalla presente legge.

5. Il conto dell'esercizio annuale della gestione è predisposto dal servizio finanziario dell'azienda sanitaria locale e proposto alla direzione generale dalla direzione sanitaria del presidio ospedaliero.

6. La legge regionale disciplina la costituzione in ogni presidio ospedaliero di appositi consigli di ospedale, formati dai rappresentanti dei vari dipartimenti, eletti dalle assemblee dipartimentali con esclusione dei direttori e di coordinatori; i consigli di ospedale debbono essere sentiti in tutti i casi in cui occorra decidere su questioni di particolare rilevanza che interessino la vita interna degli ospedali nei suoi aspetti tecnico-funzionali. La legge regionale disciplina altresì la costi-

tuzione in ogni presidio di commissioni in rappresentanza dei movimenti dei diritti del malato.

3. 05.

Benevelli, Tagliabue, Ceci, Bernasconi, Brescia, Montanari, Fornari, Mainardi Fava, Colombini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Norme per la costituzione, compiti e funzionamento delle federazioni regionali).

« 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo adotta norme relative alla costituzione, ai compiti e al funzionamento delle federazioni regionali, e, ove necessario, all'elettorato attivo e passivo, delle professioni operanti nel Servizio sanitario nazionale ».

3. 06

Volponi, Artioli, Poggiolini, De Lorenzo.

Il deputato Luigi BENEVELLI esprime il dissenso del gruppo comunista sull'articolo 3 osservando che in esso si fa riferimento, in modo incongruo, al decreto-legge n. 128 del 1968 e, soprattutto, non si chiarisce quali sono gli ospedali che hanno una gestione autonoma. Lamenta il fatto che le USL vengono ridotte a strutture che si occupano di funzioni residuali. Nel ribadire il proprio giudizio contrario a tale impostazione, dichiara il voto contrario del proprio gruppo agli emendamenti presentati dalla maggioranza.

Il deputato Danilo POGGIOLINI esprime a nome del gruppo repubblicano le perplessità sull'emendamento Moroni 3.17 presentato dalla maggioranza, ma non firmato dal suo gruppo. Osserva infatti che in tale emendamento risulta carente l'integrazione tra ospedali e territo-

rio; sarebbe infatti senza dubbio auspicabile che i policlinici e le grandi strutture ospedaliere potessero fruire di una amministrazione autonoma, mentre, per quanto riguarda gli altri ospedali, andrebbe riaffermato un loro legame territoriale con le USL. Per questi motivi si asterrà dal voto sull'emendamento Moroni 3.17.

La Commissione respinge, contrari relatore e Governo, gli identici emendamenti Tamino 3.1 e Benevelli 3.30, e quindi l'emendamento Benevelli 3.16, ed approva, favorevoli relatore e Governo, l'emendamento Moroni 3.17.

Il Presidente avverte che non essendo presenti i deputati Tamino e Bassi Montanari presentatori degli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.10 si intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Il deputato Luigi BENEVELLI dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento Castagnetti 3.18, riaffermando la propria contrarietà ad affidare compiti di gestione al Ministero della sanità.

La Commissione approva quindi, favorevoli relatore e Governo, l'emendamento Castagnetti 3. 18.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti Tamino 3. 4, 3. 5, 3. 6, e Bassi Montanari 3. 11, 3. 12, 3. 13, la Commissione approva, favorevoli Relatore e Governo, l'emendamento Castagnetti 3. 19.

Essendo stati altresì considerati decaduti per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti Tamino 3. 7, 3. 8, 3. 9 e Bassi Montanari 3. 14 e 3. 15, la Commissione approva, favorevoli relatore e Governo, gli emendamenti Castagnetti 3. 20, 3. 21 e Volponi 3. 22.

La Commissione quindi respinge, contrari relatore e Governo, l'articolo aggiuntivo Benevelli 3. 01.

Il deputato Luigi BENEVELLI, dichiara che il suo articolo aggiuntivo 3. 02 risolve il tema delicato dei criteri di ri-classificazione degli ospedali; invita tutti i gruppi ad una maggiore attenzione a questo tema per ridefinire con chiarezza i parametri dei presidi ospedalieri.

Il relatore Giuseppe SARETTA, pur convenendo sull'importanza del tema, osserva che il Parlamento ha già individuato, in provvedimenti recenti, i requisiti dei presidi ospedalieri; non si corre pertanto il rischio, paventato dal deputato Benevelli, di un'autonomia selvaggia degli ospedali. Invita, in conclusione, il deputato Benevelli a ritirare il suo articolo aggiuntivo, ritenendo che si possa approfondire il tema in un'altra sede.

Avendo il deputato Luigi BENEVELLI insistito nella votazione del proprio articolo aggiuntivo, la Commissione respinge, contrari relatore e Governo, l'articolo aggiuntivo Benevelli 3. 02.

La Commissione respinge, quindi, contrari relatore e Governo, gli ulteriori articoli aggiuntivi Benevelli 3. 03, 3. 04 e 3. 05.

Il deputato Alberto VOLPONI, in risposta ad una richiesta di chiarimento del deputato Benevelli, chiarisce le finalità del suo articolo aggiuntivo 3. 06.

Il deputato Danilo POGGIOLINI osserva quindi che tale articolo rende possibile una istituzionalizzazione delle federazioni regionali.

La Commissione quindi, favorevole relatore e Governo, approva l'articolo aggiuntivo Volponi 3. 06.

Su proposta del Presidente Lino ARMELLIN, la Commissione delibera infine di rinviare l'esame degli articoli 4 e 5 a martedì 23 maggio, alle ore 11.

Proposta di legge:

Nuove norme per l'ammissione ai corsi di abilitazione alle funzioni direttive istituiti presso le scuole professionali per infermieri (Approvata dalla XII Commissione permanente igiene e sanità del Senato della Repubblica) (3098).

(Parere della XI Commissione, nonché della VII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

(Seguito dell'esame, richiesta di trasferimento in sede legislativa e rinvio).

Il Presidente Giorgio BOGI propone a nome del relatore di chiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 3098.

Il Ministro della sanità Carlo DONATCATTIN è favorevole alla proposta.

Il Presidente Giorgio BOGI reca l'assenso del gruppo repubblicano.

Il deputato Luigi BENEVELLI reca l'assenso del gruppo comunista.

Il deputato Giuseppe SARETTA reca l'assenso del gruppo democristiano.

Il deputato Rossella ARTIOLI reca l'assenso del gruppo socialista.

La Commissione delibera quindi di chiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 3098.

Il Presidente Giorgio BOGI si riserva di presentare tale richiesta al Presidente della Camera dopo aver acquisito l'assenso degli altri gruppi e i pareri delle altre Commissioni ai sensi dell'articolo 92 del regolamento.

La seduta termina alle 19,45.

PAGINA BIANCA

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledì 10 maggio 1989, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Mario CAMPAGNOLI, indi del Vicepresidente Giancarlo BINELLI. — Intervengono il ministro dell'agricoltura e delle foreste, Calogero Mannino e il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Giovanni Zarro.

Seguito dell'audizione, ex articolo 143, secondo comma, del regolamento, del ministro dell'agricoltura e delle foreste, Calogero Mannino, sul fenomeno della siccità, sui piani di settore e sui prezzi agricoli comunitari.

La Commissione prosegue la discussione sull'audizione del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il deputato Paolo CRISTONI, nel tracciare il quadro entro cui è inserito il negoziato prezzi in sede comunitaria, osserva che il giudizio da dare sulla conclusione di tale negoziato è positivo, sottolineando poi che bisogna valutare come si possono inserire i piani di settore nel rinnovato quadro nazionale e internazionale.

Nel contempo sollecita un rinnovato sostegno al settore agricolo, con differenziazione degli interventi di tipo strutturale da quelli di natura economico-sociale, mentre dal punto di vista istituzionale auspica che le azioni dei piani di settore vedano un maggior coordinamento tra Governo e regioni, e che l'azione governativa a livello internazionale sia anch'essa meglio coordinata tra i vari dicasteri. Dopo aver rilevato che bisognerebbe far decollare in ogni campo le associazioni dei produttori, con una visione più produttivistica che sociale, senza certo dimenticare quest'ultima, osserva che è indispensabile creare le condizioni per agevolare la velocità economica, finanziaria e produttiva delle aziende agricole, e che per far ciò è necessario rapidizzare i finanziamenti alle imprese. Conclude stigmatizzando le carenze di coordinamento tra dicasteri e tra Governo e regioni, nonché la eccessiva burocrazia e lentezza della spesa in agricoltura.

Il deputato Marcello STEFANINI cita dei giudizi negativi e preoccupati sulle conclusioni del negoziato prezzi, eviden-

ziando le ragioni per cui appaiono sorprendenti le affermazioni ottimistiche dei rappresentanti delle associazioni agricole. Dal suo canto non può condividere le visioni ottimistiche, anche se, dal punto di vista nazionale e dei prezzi, va riconosciuta l'abilità dei ministri della agricoltura italiana per « strappare » risultati. Ma il fatto è che non si può concepire solo in termini di prezzi il negoziato comunitario, quando bisognerebbe affrontare i problemi strutturali e di interconnessione dei mercati. È quindi vero che l'Italia, rispetto agli altri paesi, è riuscita a ottenere qualcosa di più, ma resta il fatto che altri paesi, come la Spagna (che ha « strappato » qualcosa di meno), continuano a imporsi in vari settori di mercato. Sul terreno della contrattazione prezzi un giorno si vince e un giorno si perde: bisogna invece superare tale logica, e attivare misure di riorganizzazione strutturale e dei mercati a livello nazionale e comunitario. Dopo aver ricordato che la tendenza alla diminuzione dei prezzi è ormai un dato da scontare, sottolinea le carenze dei mercati comunitari in termini di squilibri territoriali, di non sufficiente sostegno alle produzioni di qualità, di scoordinamento di iniziative sul mercato internazionale. E ciò senza tener conto della necessità di disporre un maggior sostegno finanziario alle imprese agricole nazionali, in un quadro di disagio esteso e profondo, specie in certi settori (come quello bieticolo nel meridione). Soffermandosi proprio sul comparto bieticolo-saccarifero, osserva che sarebbe auspicabile una politica di riconversione, piuttosto che di smantellamento. Ed ancora: cosa si dice a proposito del deficit agroalimentare, che, in certa parte fisiologico, non è accettabile nell'entità complessiva che ha assunto? E non si può dire che i piani di settore, in gran parte privi di sufficienti risorse, o la revisione del PAN, siano in grado di affrontare certi gravi problemi dell'agricoltura. Invero non c'è corrispondenza tra ciò che si dovrebbe fare e la realtà drammatica dell'agricoltura. Certo, ci sono anche settori che procedono bene, ma il problema vero è la carenza di gestione pubblica delle

dinamiche nel settore agroindustriale, alla quale corrisponde un'iniziativa cospicua dei grandi gruppi privati, che si inserisce in una pericolosa tendenza: pericolosa perché i gruppi privati perseguono interessi particolari, pur legittimi, a danno di un approccio democratico che tuteli gli interessi generali del paese. Preannuncia infine la presentazione di proposte di modifica ai piani di settore e al documento di revisione del PAN.

Il deputato Giuseppe TORCHIO ravvisa la positività delle conclusioni del negoziato prezzi che, attraverso slittamenti e contenimenti di riduzioni, ha impedito ad alcuni settori di andare fuori mercato, per poi evidenziare in negativo come ingenti risorse formalmente assegnate al settore agricolo siano operativamente poco fruibili, nel quadro peraltro di tendenze alla penalizzazione e colpevolizzazione dell'agricoltura. In verità bisogna riscoprire l'importanza del ruolo dell'agricoltura a livello di sistema e di Governo. Nel merito del negoziato comunitario, si sofferma sui problemi delle colture oleaginose e delle quote latte, osservando, riguardo al lattiero-caseario, che non è accettabile che l'Italia sia un paese chiamato principalmente a consumare eccedenze altrui, e che non è chiara la funzione dei preannunciati stanziamenti di sostegno: è quindi fondamentale la richiesta di un ampliamento delle nostre quote latte.

Il deputato Francesco BRUNI cita una dichiarazione che sottolinea la positività dei risultati dell'azione italiana in sede di negoziato comunitario sui prezzi, e rileva che è un fatto reale che il Ministro è riuscito a risolvere questioni importanti per l'immediato e per il futuro. Certamente rimangono vincoli onerosi per l'agricoltura italiana, come per quella di altri paesi; ma, nel difficile quadro che si presentava, si è realizzato il possibile. Nel contempo va registrato uno sforzo del Governo, anche attraverso i piani di settore e la revisione del PAN, per fronteggiare varie problematiche, pur essendo chiare le preoccupazioni per le difficoltà

della nostra agricoltura. Dopo aver ricordato che la CEE sta continuando a contenere produzioni e prezzi in presenza di un'evoluzione a livello mondiale che suggerirebbe cambiamenti di rotta, sottolinea che la politica dei contenimenti degli interventi è arrivata a un limite sotto al quale non può andare, mentre si devono considerare vari strumenti comunitari a sostegno dell'agricoltura. Bisogna quindi andare a una revisione globale dell'impostazione della politica comunitaria, prendendo atto della positività di quanto fatto nel contingente. Certo rimangono vari problemi, come il rapporto agricoltura e industria, in particolare nel settore bieticolo-saccarifero: ma il ministro ha già evidenziato la necessità di affrontare globalmente il sistema agroalimentare, con riguardo speciale a interventi nel settore industriale e alla necessità di pervenire a un incontro operativo, anche in termini di strutture, tra agricoltura e industria. Mentre, sul problema degli interventi locali, bisogna considerare i limiti dell'azione regionale e le carenze di coordinamento con il PAN. Conclude soffermandosi sulla gravità delle conseguenze della siccità per l'anno 1989, da affrontare con un intervento straordinario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Calogero MANNINO, nel rilevare di

aver evitato di commentare il risultato del negoziato prezzi, e di aver evitato anche ogni tentazione ottimistica o enfatica, sottolinea che tale negoziato si muove entro limiti istituzionali ed economici ben precisi: in questi limiti si è conseguita una attenuazione della tendenza alla riduzione dei prezzi agricoli, e si è riusciti ad aprire uno spiraglio per alcuni comparti. Ricorda la situazione reale per il bieticolo-saccarifero, in termini nazionali e internazionali, che porta a constatare che il problema va affrontato in termini propositivi se non si vuole rischiare di essere travolti. Richiama altresì i risultati ottenuti nel settore della trasformazione industriale, intendendo questi come strumento della politica della qualità. E conferma l'attenzione sulle difficoltà dell'agricoltura meridionale. Conclude affermando che sui piani di settore e sul PAN il MAF e il Governo sono aperti ai contributi costruttivi, precisando che negli ultimi mesi la politica comunitaria ha definito strumenti importanti, assicurando il massimo impegno sul problema dei prezzi e delle quote del latte, ed evidenziando le preoccupanti situazioni di vari territori italiani per la siccità, a fronte delle quali si attiverà per iniziative straordinarie.

La seduta termina alle 11,15.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Sottocommissione permanente per l'accesso

*Mercoledì 10 maggio 1989, ore 12,30. —
Presidenza del Presidente DE LORENZO.*

Esame, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma del regolamento per l'accesso radiotelevisivo, della modifica al regolamento per l'accesso regionale della regione Piemonte;

Richiesta di parere alla Concessionaria, ai sensi dell'articolo 6, terzo e quarto comma della legge n. 103 del 1975, in ordine a tempo di trasmissione e modalità di programmazione delle trasmissioni dell'accesso televisivo regionale;

Esame, ai sensi dell'articolo 7, quinto comma del regolamento per l'accesso radiotelevisivo, del piano trimestrale dell'accesso regionale della regione Campania;

**Esame delle domande di accesso per l'integrazione dell'elenco riserve;
Comunicazioni del Presidente.**

Il presidente DE LORENZO illustra preliminarmente la modifica al Regola-

mento per l'accesso regionale trasmessa dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo del Piemonte: tale modifica consente alla Segreteria del Comitato stesso di autenticare le sottoscrizioni dei richiedenti l'accesso, previo accertamento della loro identità, in base al disposto della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Osserva che le norme della suddetta legge sono operanti, secondo quanto specificato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 1968, in qualsiasi procedimento e nei confronti sia delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, quanto delle regioni, degli enti locali, degli enti istituzionali e di qualsiasi altro ente di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici.

Quanto ai funzionari legittimati all'autenticazione delle firme, la circolare del 1968 fa un elenco dei pubblici ufficiali abilitati a procedere all'autenticazione delle sottoscrizioni, precisando che per « funzionario competente a ricevere la documentazione » deve intendersi qualunque impiegato, di qualsiasi carriera e qualifica (con esclusione del personale ausiliario) che, secondo gli ordini di ser-

vizio del proprio ufficio può ricevere la normale documentazione, ciò anche quando questa debba essere successivamente inoltrata d'ufficio ad altra amministrazione per l'emanazione del provvedimento. L'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale può, in generale, ritenersi connessa non tanto ad un rapporto di dipendenza organica del funzionario dall'apparato della pubblica amministrazione, quanto alla natura delle funzioni concretamente svolte; e non c'è dubbio che i Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, qualunque sia la loro natura giuridica, svolgano funzioni materialmente amministrative. In questo senso è anche la più recente dottrina in materia.

Il senatore VELLA, pur avanzando taluni dubbi e riserve sulla legittimità formale della modifica in questione — che parrebbe per alcuni versi configurarsi come una vera e propria forzatura giuridica —, deve sottolineare la grande utilità che essa comporterebbe sul piano pratico: infatti, fra le ragioni che hanno portato ad un calo sensibile delle richieste di accesso regionale, vi sono quelle relative all'eccessiva burocratizzazione delle procedure, non ultima la previsione dell'autenticazione della firma da parte di un pubblico ufficiale.

Il deputato BISAGNO concorda con le osservazioni del senatore Vella, definendo la modifica in questione utilissima e funzionale al processo di rilancio dell'accesso regionale che la Sottocommissione sta portando avanti in questo periodo. Si dichiara quindi favorevole a che tale modifica divenga esecutiva senza osservazioni.

Il presidente DE LORENZO propone — e così rimane stabilito — che la Sottocommissione non formuli alcuna osservazione relativamente alla modifica in esame, che diverrà quindi esecutiva una volta che siano trascorsi 60 giorni dalla data della sua trasmissione.

Passa quindi all'esame del secondo punto all'ordine del giorno, in relazione al quale comunica alla Sottocommissione

il testo dell'ordine del giorno approvato dal Coordinamento nazionale dei comitati regionali per il servizio radiotelevisivo nel corso della riunione tenutasi a Trieste il 20 e 21 marzo 1989. In tale ordine del giorno, il suddetto Coordinamento sottolinea che tutt'ora, e nonostante le ripetute sollecitazioni degli ultimi anni, non sono state poste in essere le condizioni per l'attuazione del diritto all'accesso regionale al mezzo televisivo. Sollecita pertanto la Sottocommissione affinché provveda a dare completa attuazione all'articolo 6 della legge n. 103 del 1975, definendo, mediante propria delibera, tempo di trasmissione e modalità di programmazione delle trasmissioni dell'accesso televisivo regionale.

Poiché il quarto comma dell'articolo 6 della citata legge prescrive che la Sottocommissione proceda a tali adempimenti dopo aver acquisito il parere della Concessionaria, propone di invitare questa ultima a dare inizio ad un ciclo sperimentale di trasmissioni dell'accesso televisivo locale nelle sedi regionali dotate di centri di produzione.

La Sottocommissione dà quindi mandato al Presidente di inviare alla società Concessionaria una comunicazione in questo senso.

Il presidente DE LORENZO passa quindi al terzo punto all'ordine del giorno, prendendo in esame il piano trimestrale dell'accesso regionale trasmesso dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Campania e relativo al periodo maggio-luglio 1989.

La senatrice NESPOLO deve avanzare forti perplessità sull'inserimento nel suddetto piano trimestrale della trasmissione realizzata dall'Unione provinciale del lavoro-CISNAL di Napoli sul tema « Panorama sindacale della Campania ». Tale trasmissione sembra infatti, in primo luogo, configurare una indebita promozione pubblicitaria della Confederazione stessa; sarebbe, in secondo luogo, in contrasto con gli indirizzi tradizionalmente

seguiti in materia di accesso radiotelevisivo su scala nazionale, in base ai quali partiti politici e sindacati, che già godono di apposite tribune politiche e sindacali per far sentire la propria voce, si astengono dall'avanzare richieste di ammissione alle trasmissioni dell'accesso. Sarebbe opportuno che tali indirizzi venissero adottati anche per quanto riguarda l'accesso radiotelevisivo regionale, tenendo anche presente che lo spirito della legge n. 103 del 1975 era quello di utilizzare lo spazio dell'accesso soprattutto per tutelare la libertà di espressione del pluralismo sociale, rappresentato dall'associazionismo spontaneo e privo di appositi strumenti per diffondere e far conoscere il proprio pensiero.

Il presidente DE LORENZO propone quindi — e così resta stabilito — che la Sottocommissione approvi il Piano trimestrale in esame subordinatamente all'esclusione da esso della suddetta trasmissione dell'Unione Provinciale del Lavoro-CISNAL di Napoli.

La Sottocommissione dà inoltre mandato al Presidente di acquisire il parere della Commissione plenaria in ordine alla esclusione di partiti politici e sindacati dai programmi dell'accesso regionale.

Il Presidente DE LORENZO passa quindi al quarto punto all'ordine del giorno, comunicando alla Sottocommissione che, in considerazione dello spazio temporale, maggiore di quello tradizionalmente coperto, cui fa riferimento il palinsesto delle trasmissioni dell'accesso ultimo approvato, si rende necessario ampliare il numero delle associazioni destinate a subentrare ad altre ivi comprese nel caso di successiva rinuncia alla trasmissione da parte di queste ultime.

La Sottocommissione, avuto riguardo ai criteri di cui all'articolo 6, terzo comma della legge n. 103 del 1975, decide, con separate deliberazioni, di accogliere ai fini della programmazione televisiva per il prossimo palinsesto, ma con la possibilità di inserimento nel palinsesto

attualmente in essere, nel caso di rinunce alla realizzazione del programma da parte di associazioni ivi comprese, nell'ordine:

la richiesta n. 2604: avanzata dalla Lega Antivivisezione avente per oggetto la trasmissione « Vivisezione: una pratica immorale e antiscientifica » tenuto conto della specificazione: politico-socio-culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

la richiesta n. 2821: avanzata dalla Mostra Brevetti e Invenzioni avente per oggetto la trasmissione « Far emergere chi più merita e non chi più possiede » tenuto conto della specificazione: socio-economica del richiedente in relazione all'argomento proposto.

Il presidente DE LORENZO passa infine al quinto punto all'ordine del giorno, comunicando alla Sottocommissione il ricevimento da parte della Segreteria di alcune richieste di accesso che, ad un primo esame degli uffici, sembrano potersi ascrivere ad associazioni operanti esclusivamente su scala locale. Propone in merito — e così resta stabilito — che tali richieste vengano esaminate dal collegio dei relatori affinché ne riferisca alla Sottocommissione in sede di esame delle richieste di accesso per la definizione del prossimo palinsesto.

Il deputato BISAGNO sottolinea la necessità che tale esame venga condotto in modo penetrante, onde evitare surrettizie introduzioni nella programmazione nazionale di associazioni che operano esclusivamente in ambito locale.

Il presidente DE LORENZO comunica infine che la società Concessionaria ha fatto pervenire alla Segreteria le videocassette contenenti le registrazioni di alcuni programmi dell'accesso affinché la Sottocommissione possa prenderne visione. Tali videocassette sono a disposizione di tutti i membri della Sottocommissione.

La seduta termina alle 13,45.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

*Mercoledì 10 maggio 1989, ore 9,30. —
Presidenza del Presidente BARBERA*

Indagine conoscitiva sugli assetti istituzionali relativi al tema della lotta alle tossicodipendenze e al recupero dei tossicodipendenti.

Il presidente BARBERA propone l'attivazione dell'impianto televisivo a circuito chiuso, acconsentendovi la Commissione.

Il Presidente ricorda poi brevemente i motivi che hanno indotto la Commissione a deliberare l'indagine, sostanzialmente intesa ad acquisire in modo formale il punto di vista delle Regioni sul problema delle tossicodipendenze, il quale forma oggetto delle iniziative attualmente all'esame del Senato su cui deve pronunziarsi la Commissione in sede consultiva. Sottolinea altresì che tale acquisizione formale degli orientamenti regionali potrà avvenire in futuro, in virtù della risposta data dal Presidente della Camera ad uno specifico quesito posto dalla Commissione, facendo ricorso alla più snella procedura prevista dall'articolo 143 del Regolamento della Camera.

Il senatore SCIVOLETTO valuta positivamente il lavoro sin qui svolto in sede di indagine conoscitiva e ritiene estremamente interessanti le risultanze emerse dalla audizione dei rappresentanti regionali. Prospetta l'opportunità di procedere ad altri incontri per acquisire i punti di vista di esperti e di operatori impegnati nelle comunità terapeutiche, in quanto ritiene che la tematica attinente agli assetti istituzionali coinvolti nella lotta alle tossicodipendenze non sia stata ancora sufficientemente messa a fuoco e che, pertanto, la Commissione possa svolgere un ulteriore lavoro di approfondimento, il quale risulterà sicuramente utile non solo alla Commissione stessa ma, in generale, al Parlamento che sarà verosimilmente impegnato ancora per qualche tempo nell'esame dei disegni di legge in materia di tossicodipendenze. Conclude proponendo di prolungare l'indagine conoscitiva, sottolineando nel contempo l'opportunità che la Commissione esprima invece nella seduta odierna il parere sui disegni di legge all'esame del Senato.

Il senatore DI LEMBO concorda con la proposta del Senatore Scivoletto in

considerazione della necessità di approfondire l'aspetto dei raccordi istituzionali interessati agli interventi nella lotta alle tossicodipendenze; ritiene che in tal modo la Commissione potrà svolgere un lavoro di elaborazione che sarà sicuramente utile sia alle Commissioni di merito del Senato, che inizieranno a lavorare subito dopo la conclusione del comitato ristretto prevista per oggi, sia alla stessa assemblea del Senato.

Il senatore FONTANA, relatore, condive la proposta di proseguire l'indagine conoscitiva formulata dal senatore Scivolletto e fa presente di aver già predisposto lo schema di parere che intende sottoporre all'esame della Commissione nella seduta odierna.

Il PRESIDENTE prende atto dell'orientamento unanime della Commissione circa la prosecuzione dell'indagine conoscitiva e, dopo aver proposto ai colleghi di prendere in considerazione l'ipotesi di formulare alcuni quesiti da sottoporre alle Regioni così come quella della individuazione delle comunità terapeutiche che possono costituire esempi di esperienze di particolare significato, rinvia ad una successiva seduta la prosecuzione dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 maggio 1989, ore 9,45. — Presidenza del Presidente BARBERA

Disegni di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione, dei relativi stati di tossicodipendenza (A.S. n. 1509).

Bompiani ed altri: Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga (A.S. n. 277).

Pollice e Corleone: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (A.S. n. 1434).

Tedesco Tatò ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo e per la cura ed il recupero dei tossicodipendenti (A.S. n. 1604).

Filetti ed altri: Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti (A.S. n. 1613).

(Parere alla II e alla XII Commissione del Senato riunite).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il senatore FONTANA, relatore, ritiene che, alla luce di quanto è emerso dall'audizione degli assessori regionali svoltasi la scorsa settimana in sede di indagine conoscitiva sugli assetti istituzionali interessati alla lotta alle tossicodipendenze, due punti richiedono ulteriori approfondimenti. In primo luogo, sottolinea di non aver afferrato in quale modo la necessità di un coordinamento forte da parte delle regioni possa tradursi in strutture e procedimenti amministrativi efficienti. Sentiti gli assessori regionali, avverte infatti la preoccupazione di dover evitare, una volta scongiurate misure centralistiche a livello statale, il riprodursi di un centralismo imperniato sulle regioni. In altri termini, avverte l'esigenza di capire con maggiore chiarezza in che cosa consiste il coordinamento e il controllo da parte delle regioni. In secondo luogo osserva che sarà necessario sentire le comunità terapeutiche circa la situazione in cui esse si trovano quando debbono accedere, o tentare di accedere, a finanziamenti regionali. Dalla sua esperienza emerge che queste realtà, visti i disagi che incontrano nei rapporti con la burocrazia regionale, tendono alla fine a rivolgersi, per ottenere fondi, al superiore livello statale.

Su tali punti ritiene che la Commissione potrà opportunamente continuare a riflettere ed acquisire elementi in sede di indagine conoscitiva. Sulla base degli elementi fin qui emersi, si sente peraltro in

grado di prospettare alla Commissione un'ipotesi di parere che, non soffermandosi sulla *vexata quaestio* della punibilità, che non rientra nelle competenze della Commissione stessa, abbia riguardo solamente agli aspetti organizzativi ed amministrativi coinvolti dal problema delle tossicodipendenze.

Il parere fa riferimento a tutti i disegni di legge esaminati ma, in particolare, considera quello governativo, scelto come testo base nell'esame da parte delle Commissioni di merito del Senato.

Ritiene che, dopo aver sentito i rappresentanti regionali, emerge anche nella Commissione un giudizio convergente su quella che appare la principale contraddizione nel progetto governativo: da un lato la necessità di un approccio di tipo sintetico, per non dire individualizzato, al problema della tossicodipendenza, dall'altro l'esistenza di una struttura di tipo analitico dell'amministrazione dello Stato, per cui tale problema è visto di volta in volta in un'ottica diversa e separata e cioè: come problema sanitario (Ministero della sanità), come problema giudiziario (Ministero di grazia e giustizia), come problema di ordine pubblico con risvolti penali (Ministero dell'interno), come problema educativo e informativo (Ministero della pubblica istruzione e Ministero della difesa), infine come problema assistenziale (Ministero degli affari sociali).

Se a ciò si aggiungono le competenze, per così dire orizzontali e territoriali, che in questa materia sono in capo alle Regioni, alle Unità sanitarie locali e ai Comuni, il risultato è che, mentre il problema del tossicodipendente è drammaticamente unitario e personalizzato, le proposte di soluzione nella realtà delle cose rischiano di essere disarticolate, frammentarie e spesso tra loro incomunicabili, cioè prive di efficacia, paralizzate da conflitti di competenza e tali da porre il singolo tossicodipendente in balia di uffici burocratici e di interventi settoriali che ne accrescono il disagio e la solitudine.

Per ovviare a questa situazione ritiene che sia necessario, dopo aver sentito le Regioni, favorire soprattutto a livello pe-

riferico un generale potere di sintesi e di coordinamento che trovi nelle regioni e negli enti locali il suo punto di forza e di responsabilità politica. In particolare ritiene che l'impianto complessivo della legge dovrebbe rispondere ai seguenti requisiti: rafforzare il momento del coordinamento in capo alle regioni e agli enti locali; coinvolgere direttamente le regioni ed i comuni nell'attività di educazione ed informazione affidata agli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione; eliminare ogni forma di contribuzione e di intervento diretto da parte dei ministeri competenti in ordine a singole iniziative di enti ausiliari o di comuni in materia di tossicodipendenze, ciò sia per non contraddire scelte programmatiche sul territorio, sia per evitare abusi vari; affidare all'autonoma responsabilità politica delle regioni la destinazione, senza vincoli prestabiliti, dei fondi trasferiti dallo Stato alle regioni, nei settori della sanità e dell'assistenza; favorire la nascita di nuove iniziative terapeutiche mediante interventi previsti nei piani regionali coordinati dallo Stato, sia perché a fronte di un numero di tossicodipendenti paurosamente in aumento non si avvertono tendenze alla proliferazione di nuove iniziative causa il carattere ripetitivo e « corrente » delle contribuzioni pubbliche, sia perché tali iniziative vanno distribuite con razionalità ed equilibrio sull'intero territorio nazionale; prevedere sovvenzioni non solo sulle spese correnti ma anche per gli investimenti degli enti ausiliari, una volta accertata la loro rispondenza ai requisiti previsti dalle leggi regionali e nazionali.

Dopo che il senatore DUJANY ha osservato come sia in realtà molto difficile conseguire il coordinamento tra le autorità periferiche, il senatore FONTANA ricorda i dati forniti, in particolare, dall'assessore alla sanità della Regione Liguria, i quali rivelavano con chiarezza che al vertiginoso aumento del numero dei tossicodipendenti non ha fatto seguito un parallelo sviluppo delle comunità terapeutiche. Sempre per quanto riguarda i dati su cui riflettere, il relatore ricorda che se

solamente venti tossicodipendenti su cento fanno ricorso al servizio sanitario nazionale, unicamente il tre per cento del totale viene poi accolto nelle comunità terapeutiche. Il vero problema non è però quello di certificare l'esistenza del tossicodipendente, bensì quello di intervenire sul suo recupero. Sottolinea in conclusione la necessità di venire incontro alle esigenze espresse dalle comunità per quanto riguarda l'accesso a finanziamenti pubblici che consentano di far fronte non solo alle spese correnti ma anche e soprattutto a quelle di investimento.

Il deputato RIGGIO rileva preliminarmente che anche questa materia sembra essere stata trattata dalle regioni in maniera burocratica. Ritiene che sia necessario creare una rete di soggetti in grado di intervenire e pensa non solo a quelli già esistenti nel volontariato ma anche a quelli che si possono aggiungere. Bisogna altresì sviluppare una forte capacità di coordinamento da parte delle strutture pubbliche, le quali debbono saper anche rispondere con velocità e snellezza alle esigenze che in tema di finanziamenti vengono espresse dalle comunità. A titolo di esempio, cita casi in cui alla disponibilità di fondi per organizzare convegni sulla tossicodipendenza faceva riscontro l'impossibilità di sovvenzionare le comunità al fine di acquisire sementi da utilizzare nella coltivazione dei campi.

Ritiene importante che le Regioni sappiano superare quello che è un atteggiamento burocratico nell'esercizio dei poteri di controllo, così come bisogna orientarsi verso la definizione di un nuovo ruolo dei pubblici poteri i quali in questa materia debbono promuovere, controllare ed incentivare, mentre il rapporto con i tossicodipendenti dovrebbe essere affidato ai privati, come le comunità o le associazioni di famiglie. Bisogna, in altri termini, promuovere una diversa concezione del ruolo delle regioni, ciò che significa anche tornare all'idea che delle regioni stesse si aveva dieci o quindici anni fa.

Il senatore GALEOTTI si dice grato al relatore per l'impostazione del parere, il

quale è giustamente centrato sugli aspetti istituzionali muovendo dalla considerazione che lo Stato scompone, per così dire, il tossicodipendente, mentre è assolutamente necessario ricomporre l'unità degli interventi amministrativi che hanno per destinataria la persona. Considerate le competenze della Commissione, ritiene sia necessario dare un suggerimento circa gli elementi che possono migliorare l'azione dello Stato-ordinamento da questo punto di vista. Reputa altresì opportuno recuperare l'idea di un piano o di un progetto nazionale, cui debbono concorrere i vari soggetti, un progetto che individui obiettivi, strategie, risorse finanziarie ed anche risorse umane, dato che dall'audizione è emersa la necessità di garantire, fermo restando l'apporto dei privati, che in questa delicata materia operi personale con adeguata preparazione.

Sottolinea quindi la necessità di una verifica del piano, la quale consenta di valutarne il rapporto costi-benefici o meglio la redditività sociale, in relazione alle finalità che lo ispirano. La definizione del progetto non può non spettare ad una autorità collegiale, una conferenza cui partecipino le autorità statali competenti, le regioni, le Unità Sanitarie Locali, i Comuni e le comunità, che potrebbero così concorrere a mettere a punto un progetto-obiettivo di prevenzione e recupero rispettoso delle connotazioni culturali delle singole realtà regionali e locali. In questo quadro generale potrebbero inserirsi poi progetti regionali e locali che sviluppino le linee e le direttive del progetto nazionale, modellandone l'attuazione in relazione alla specificità delle diverse situazioni. In conclusione, ritiene che la Commissione non debba rassegnarsi alla situazione di difficoltà che Regioni e Enti locali stanno attraversando e che sia necessario fare uno sforzo per recuperare, anche alla luce degli insuccessi di questi anni sul tema della programmazione, un'idea quale quella del progetto nazionale da lui ipotizzato.

Il senatore DUJANY si dice riconoscente al relatore per le proposte formu-

late, che giudica assai utili. Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere sono certamente difficili da conseguire, se si considera la riottosità di molte autorità periferiche ad assoggettarsi a quadri di riferimento chiari, ma d'altro canto proprio tale circostanza deve indurre a moltiplicare gli sforzi per superare situazioni siffatte anche al di fuori degli ambiti coinvolti dalla lotta alle tossicodipendenze.

Il senatore SCIVOLETTO esprime preliminarmente un giudizio positivo sui lavori svolti dalla Commissione circa il tema delle tossicodipendenze, sul quale vertono i disegni di legge, d'iniziativa sia governativa che parlamentare, attualmente all'esame del Senato; sottolinea che il suo giudizio positivo è legato anche al tono ed alla qualità della relazione Fontana, una relazione chiara, aperta e problematica, scevra di quei toni perentori che vanno così di moda nel dibattito politico in atto nel Paese. Una relazione di cui evidenzia altresì l'attenzione alla specificità delle competenze della Commissione e la ricchezza dei contenuti culturali. Rileva quindi l'importanza dei contributi forniti dagli assessori regionali che sono intervenuti, che hanno permesso alla Commissione di acquisire preziosi elementi sulle esperienze e sulle situazioni determinatesi, in materia di tossicodipendenze, in ambito regionale.

Si sofferma sui dati dell'ultimo anno relativi alle morti per droga ed al fenomeno delle tossicodipendenze in generale, dati che sono ancor più gravi perché non tutto il fenomeno emerge dalle statistiche. Si tratta dunque di una situazione di estrema gravità che, come è stato sottolineato anche dai rappresentanti regionali, non è un'emergenza solo di oggi.

Fa presente di aver riletto con attenzione la relazione che accompagna il disegno di legge governativo alla quale si è richiamato, per alcuni aspetti, il senatore Fontana nella sua relazione iniziale. Osserva che l'opinione pubblica, alla quale si fa riferimento nella relazione stessa, ha mutato il proprio atteggiamento nei confronti della legge, sia per quella che ne è

stata l'attuazione, sicuramente incompleta, sia perché l'opinione pubblica stessa è stata oggetto di messaggi che tendevano ad orientarla in senso diverso. Si chiede, ma sa bene che è un interrogativo retorico, quale sarebbe oggi la situazione se non ci fosse stata la legge e quale sarebbe, viceversa, la situazione se la legge fosse stata integralmente applicata.

Non c'è dubbio che sia necessario andare all'approvazione di una nuova normativa, che ritiene debba fare perno su alcuni punti fondamentali: carattere prioritario della lotta contro il traffico degli stupefacenti, applicazione in questo campo della legge antimafia, forti iniziative di livello internazionale per il coordinamento tra paesi consumatori e produttori, tra i quali ultimi, non va dimenticato, è presente anche l'Italia.

Dopo aver affermato di non condividere, pur rispettandole, le posizioni di chi sostiene la liberalizzazione, sottolinea l'urgenza di una legge rivolta a reprimere il traffico di droga, una legge da approvare subito quale prima risposta ad una parte dei problemi che ci sono di fronte. Ritiene che su questa prospettiva ci sia sufficiente accordo, così come sulla necessità di rilanciare i servizi di prevenzione, accoglienza e recupero. Sulla base dell'audizione dei rappresentanti regionali ritiene assolutamente necessario determinare un nuovo rapporto tra pubblico e privato, che venga modellato facendo naturalmente salve le competenze delle regioni a statuto speciale, oltre che di quelle a statuto ordinario.

Sottolinea poi la necessità di assicurare alle regioni i necessari finanziamenti anche per questa materia: i rappresentanti regionali intervenuti in Commissione hanno detto con chiarezza che in fatto di droga c'è molto allarme ma c'è anche poca disponibilità dello Stato a spendere. In terzo luogo, ritiene di dover affrontare un tema che sente molto, sia a livello personale che politico; quello della punibilità. È vero che si tratta di un argomento che esula almeno apparentemente dalle competenze della Commis-

sione, ma ritiene che sul punto richiedano particolare attenzione alcuni passi del documento elaborato dagli assessori regionali e consegnato alla Commissione. Infatti, la scelta che si ritenga di adottare in materia di punibilità determina in realtà precisi e profondi mutamenti di natura qualitativa nel rapporto tra tossicodipendenze e istituzioni.

Si chiede quindi come le regioni possano essere messe in grado di svolgere ugualmente il proprio ruolo da norme che non tengano conto della scelta adottata in materia di punibilità. Non può dimenticarsi di essere in presenza di soggetti bisognosi di aiuto, di solidarietà e non di scelte che finirebbero col favorirne la clandestinizzazione, aggravando nel contempo i problemi della giustizia. Rivela quindi l'inadeguatezza della somma prevista nella copertura finanziaria del disegno di legge governativo, che dovrebbe essere elevata da circa quattrocento miliardi ad almeno mille miliardi, cifra che ritiene rappresenti il minimo per affrontare la massa dei problemi aperti.

Nel manifestare l'orientamento di fondo del gruppo comunista nei confronti della proposta di parere formulata dal relatore, un orientamento in via generale positivo, che scaturisce dal fatto che il gruppo stesso condivide l'impostazione del parere, sottolinea tuttavia che tale consenso non riguarda in alcun modo la parte relativa alle norme che disciplinano la punibilità del tossicodipendente. Su tali norme il dissenso del gruppo comunista è netto. Formula altresì alcune ipotesi di integrazione alle condizioni che lo stesso relatore ha prefigurato debbano essere apposte al parere. Tali integrazioni riguardano, in particolare, la necessità di un più forte coordinamento degli interventi statali, il rispetto delle competenze della conferenza Stato-regioni per quanto attiene all'adozione degli atti di indirizzo e di coordinamento del Presidente del Consiglio, l'adozione da parte delle Regioni nell'ambito dei piani regionali sanitari di progetti-obiettivo di durata triennale, nei quali si inserisca la previsione

di istituzione di centri di prima accoglienza. Ritiene altresì che debbano essere meglio specificate le indicazioni del relatore, che il gruppo comunista condivide, circa la presenza obbligatoria dei rappresentanti delle Regioni e degli enti locali nei comitati previsti dall'articolo 16 del disegno di legge n. 1509 nell'ambito della amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, così come deve esser meglio chiarita la contrarietà della Commissione al rapporto diretto in tema di finanziamento tra Stato e comuni su materie che attengono alla competenza regionale. L'articolo 19 reca una previsione in tal senso alla quale il gruppo comunista ritiene di non poter in alcun modo aderire.

Il senatore DI LEMBO dichiara di condividere la proposta di parere, osservando che questa non avrebbe in alcun modo potuto vertere sul tema della punibilità, che esula dalle competenze della Commissione ed attiene invece a materie di spettanza statale. Condivide anche le osservazioni del deputato Riggio sulla necessità di un coordinamento regionale che non assuma caratteri burocratico-formali in contrasto col ruolo sempre più ampio che le Regioni debbono svolgere in materia di tossicodipendenze, ruolo che va al di là della stessa funzione di recupero dei tossicodipendenti se è vero che la differenza ormai accertata tra tossicodipendente e consumatore abituale dischiude prospettive di intervento sempre maggiori.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per il contributo di altissimo livello da lui fornito ed osserva che la ricchezza della discussione e le convergenze registrate inducono ad auspicare un parere unitario.

Premesso che la punibilità si colloca fuori delle competenze della Commissione, si domanda come possano definirsi gli assetti istituzionali coinvolti nella lotta alle tossicodipendenze prescindendo dalla soluzione della cruciale questione della punibilità, la cui soluzione in senso

positivo potrebbe determinare il venimento del clima di fiducia che, come sottolineato da alcuni rappresentanti delle regioni, deve necessariamente instaurarsi tra il tossicodipendente e le istituzioni impegnate nell'azione di recupero. Le sanzioni previste per i consumatori abituali, che sono poi discrezionalmente applicabili anche a consumatori non abituali, sono tali da minare il rapporto tra tossicodipendente e struttura pubblica ed esprimono quella che è stata chiamata l'utopia repressiva delle società occidentali. In conclusione, chiede al relatore se non ritenga possibile, pur rimanendo al di fuori del tema della punibilità, introdurre nel parere un elemento che sottolinei la necessità dell'instaurarsi di un clima di fiducia tra tossicodipendente e pubblici poteri interessati agli interventi di accoglienza e recupero. La Commissione può forse essere accusata di essere partigiana nei confronti delle Regioni: posto che questa sia un'accusa, ciò di cui naturalmente dubita, il relatore l'ha brillantemente respinta ponendo al centro dei suoi interventi non le competenze regionali ma la persona del tossicodipendente.

Il relatore FONTANA, replicando alle proposte emerse riguardo al tema della punibilità, ricorda le differenze che a questo proposito è stato possibile cogliere in sede di audizione dei rappresentanti regionali, differenze che contrapponevano gli assessori dell'Emilia e della Toscana, contrari alla punibilità, all'assessore ligure, il quale ha invece sottolineato come la stragrande maggioranza dei tossicodipendenti si trovi in carcere e venga perseguita per reati che non attengono al consumo di droga in sé e per sé, ma che invece vengono commessi al fine di procurarsi le sostanze stupefacenti.

Ritiene, in conclusione, che sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito sia possibile proporre il seguente schema di parere:

la Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminati i disegni di legge nn. 277, 1434, 1509, 1604 e 1613;

tenuto conto degli elementi acquisiti in occasione dell'audizione dei rappresentanti delle Regioni svoltasi il 4 maggio 1989 nell'ambito dell'indagine conoscitiva che la Commissione stessa sta svolgendo sugli assetti istituzionali relativi al tema della lotta alle tossicodipendenze e al recupero dei tossicodipendenti;

premesso che le azioni di contrasto del fenomeno delle tossicodipendenze vadano configurate in modo che sia data preminenza alla effettività del recupero della persona del tossicodipendente attraverso il mantenimento di un rapporto fiduciario tra lo stesso le istituzioni e la rete di servizi rivolti alla prevenzione ed al reinserimento del soggetto;

per quanto di propria competenza in relazione agli assetti istituzionali, amministrativi ed organizzativi coinvolti nella lotta alle tossicodipendenze e limitatamente a tali aspetti, esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 1509 con le seguenti condizioni:

che sia rafforzato e specificato il momento del coordinamento tra le funzioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali;

che sia prevista la partecipazione di diritto dei rappresentanti regionali al comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 16 e dei rappresentanti degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali al comitato tecnico provinciale di cui al medesimo articolo 16;

che sia maggiormente specificato il ruolo di programmazione spettante alle Regioni nell'ambito dei piani regionali sanitari di cui all'articolo 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche prevedendo la predisposizione di progetti-obiettivo triennali e l'istituzione di centri di prima accoglienza;

che le disposizioni di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative di competenza delle Regioni previste dall'articolo 19 vengano adottate previa consultazione della Conferenza permanente

di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

che sia eliminata ogni forma di contribuzione e di intervento diretto da parte dei ministeri competenti nei riguardi di iniziative assunte in materia di tossicodipendenza da parte di comuni o enti ausiliari;

che sia affidata all'autonoma responsabilità politica delle Regioni la destinazione, senza vincoli prestabiliti, dei fondi trasferiti dallo Stato alle Regioni nei settori della sanità e dell'assistenza;

che sia favorita la nascita di nuove iniziative terapeutiche mediante interventi previsti nei piani regionali coordinati dallo Stato, superando il criterio della spesa storica;

che siano previste sovvenzioni non solo per le spese correnti ma anche per

gli investimenti degli enti ausiliari, una volta accertata la rispondenza di questi ai requisiti previsti dalle leggi regionali e nazionali.

La Commissione esprime altresì, nei limiti richiamati in premessa e alle condizioni che precedono, parere favorevole agli abbinati disegni di legge nei limiti in cui non contrastino con il disegno di legge n. 1509.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione lo schema di parere proposto dal relatore che risulta approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 11,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali simili**

*Mercoledì 10 maggio 1989, ore 11,10. —
Presidenza del Presidente CHIAROMONTE.*

Sulla pubblicità dei lavori

Il PRESIDENTE dispone che la seduta sia trasmessa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Discussione sulle risultanze di un sopralluogo della Commissione nella città di Gela. — Approvazione di relazione.

Il presidente CHIAROMONTE, dopo aver ricordato che nei giorni 13 e 14 aprile 1989 egli stesso, insieme ai vice presidenti senatori Vitalone e Calvi, si è recato nella città di Gela per svolgere un sopralluogo finalizzato a verificare il livello di adeguatezza della risposta istituzionale alla grave situazione dell'ordine pubblico in quella città, dà la parola al senatore Vitalone che illustra una proposta di relazione.

Il senatore VITALONE premette che nella relazione sullo stato della lotta alla mafia nella Sicilia occidentale, approvata nella seduta del 14 febbraio 1989, la Commissione aveva posto in risalto l'eccezionale gravità della situazione di Gela sotto il profilo dell'alto tasso di criminalità in relazione ai numerosissimi reati contro l'incolumità individuale ed il patrimonio.

L'ulteriore aggravarsi di tale situazione in conseguenza di un'inarrestabile sequela di gravi fatti di sangue ha indotto la Commissione ad effettuare, nei giorni 13 e 14 aprile scorsi, una visita a Gela ed a Caltanissetta, in cui si è proceduto all'audizione del Sindaco, dei componenti della Giunta e dei capigruppo del consiglio comunale di Gela, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle categorie dei coltivatori, dei commercianti e dell'ordine degli avvocati, nonché dei magistrati della pretura di Gela, della procura generale, della procura della Repubblica e dell'ufficio istruzione di Caltanissetta, della procura e del

tribunale per i minorenni del medesimo distretto, oltre ai funzionari della polizia di Stato ed agli ufficiali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, che più direttamente si sono occupati delle indagini sulle manifestazioni di criminalità nel territorio di Gela.

Dopo tali incontri la Commissione ha visitato taluni quartieri di Gela constatando direttamente il degrado civile, ambientale e la disgregazione sociale in cui si dibatte la comunità di Gela. In una città di circa 85.000 residenti si registrano non meno di 12.000 disoccupati, destinati ad aumentare con progressione geometrica, dato che ogni anno circa 3.000 giovani si affacciano sul mercato del lavoro senza alcuna prospettiva, essendo ormai definitivamente abbandonata la pregressa economia fondata sull'agricoltura, la pastorizia e l'artigianato ed essendo completamente delusa qualsiasi prospettiva di occupazione collegata al polo petrolchimico. Anche l'edilizia ed il bracciantato sono settori in atto bloccati, perché hanno assorbito tutte le risorse possibili con l'esplosione dell'abusivismo edilizio. Si parla di 50.000 vani abusivi e si sono potuti notare interi quartieri con costruzioni a più elevazioni non rifinite, privi di strade, di fogne, acqua, luce, gas e di qualsiasi opera di urbanizzazione primaria e secondaria. Gli immobili, inoltre, sono stati edificati l'uno vicino all'altro, senza tener conto delle speciali norme antisismiche.

Pertanto, senza una legge straordinaria di sanatoria, non potranno mai essere regolarizzati e dotati di strutture, che ne consentano un'utilizzazione conforme alle regole della civile convivenza oltre che alle norme igienico-sanitarie. Tale abusivismo, anche se ha creato forme di economia indotta, soprattutto nel settore delle forniture, tuttavia non ha prodotto ricchezza o benessere nè appare il frutto di speculazione (a parte quella fondiaria risalente agli anni '70), poiché quasi tutte le abitazioni esprimono l'antica, legittima aspirazione degli ex-contadini o pastori, diventati operai o emigrati, di costruire in economia e con i propri risparmi una casa per sé e per i propri figli. L'assenza

di strumenti normativi che il Comune avrebbe dovuto approvare prima e far rispettare poi ha provocato lo scempio urbanistico che si coglie sul territorio. Al degrado dell'ambiente e della collettività fa da sfondo una latente conflittualità tra le forze politiche con conseguenti rallentamenti e inadeguatezza della pubblica amministrazione. Anche se non si registrano in atto infiltrazioni o pressioni di carattere mafioso nell'espletamento dell'attività politica e di amministrazione attiva, numerosi sono gli esposti con i quali si lamentano disservizi ed una gestione clientelare della cosa pubblica.

A giudizio del senatore VITALONE, il continuo avvicinarsi dei sindaci e delle giunte comunali, composte con maggioranze ed alleanze che comprendono indifferentemente tutti i partiti rappresentati ed il fatto che le crisi politiche appaiono stranamente coincidenti con la mancanza dei consensi necessari per l'approvazione di strumenti urbanistici, proposti di volta in volta da un'estemporanea maggioranza, sono sintomi della assoluta carenza di chiare scelte d'indirizzo politico, dell'esistenza di gruppi di interesse che, attraversando i partiti, tendono ad una gestione inadeguata della cosa pubblica, in un'ottica parcellizzata e non risolutiva dei gravi problemi che affliggono la collettività.

L'elaborazione di un ampio e approfondito progetto di risanamento potrebbe e dovrebbe convogliare i finanziamenti pubblici non esclusivamente, come in passato, su opere funzionali allo sviluppo industriale, ma soprattutto su opere che possano rendere più vivibile la città di Gela che, si badi bene, è la quinta città della Sicilia, superiore per popolazione alla stessa Caltanissetta e ad altri capoluoghi di provincia, come Ragusa e Siracusa.

Gela rappresenta, sotto questo aspetto, uno spaccato di tutte le più stridenti contraddizioni determinate nel Sud da onerosissimi interventi di industrializzazione senza alcun riguardo all'effettivo miglioramento delle condizioni economico-sociali-ambientali.

Si è constatata a Gela l'assenza dei più essenziali servizi, sociali e civili, nell'ambito di un generale e complessivo degrado della pubblica amministrazione e a fronte di un notevole incremento demografico e delle trasformazioni indotte dagli insediamenti industriali.

Per citare alcuni esempi, a Gela le scuole materne pubbliche riescono a coprire soltanto il 30 per cento della popolazione minorile che ne avrebbe diritto; non esistono giardini pubblici nè impianti sportivi; non sono stati creati centri di prevenzione, cura ed assistenza per i tossicodipendenti; risulta in servizio una sola assistente sociale per la totalità degli abitanti; le procedure di rilascio di certificati da parte del comune non sono automatizzate, per cui il cittadino è costretto ad attese troppo lunghe; il corpo dei vigili urbani è assolutamente inadeguato, per carenze di organico, a far fronte ai compiti istituzionali e a garantire il rispetto dei regolamenti comunali (non si riesce ad eliminare, ad esempio, la piaga dei venditori ambulanti abusivi, provenienti anche da altre province, al mercato cittadino del martedì, con grave malcontento degli esercenti locali forniti delle necessarie autorizzazioni); mancano adeguati insediamenti e strutture della SIP e dell'ENEL; i più importanti uffici pubblici della provincia (catasto, genio civile, provveditorato alle opere pubbliche, conservatoria dei registri immobiliari) non sono stati decentrati, il che comporta, per il cittadino gelese che richieda un certificato la necessità di spostarsi a Caltanissetta, distante poco meno di 100 chilometri, ovvero di servirsi di agenzie che svolgono lucrose attività. Infine i comitati di quartiere non sono mai stati eletti; i servizi di raccolta dei rifiuti sono inefficienti e addirittura nemmeno previsti per i quartieri abusivi, ove trovano spazio operatori privati.

L'inchiesta ha colto una vistosa e significativa contraddizione: a fronte delle reiterate lamentele per la cronica e diffusa disoccupazione, delle pressanti richieste da parte degli amministratori comunali di una legge in deroga alla legge

finanziaria che non prevede l'assunzione straordinaria di personale, l'amministrazione comunale ha un organico carente di 340 unità per concorsi banditi e mai espletati.

Al fine di risolvere i problemi della disoccupazione è stato redatto un progetto di piano triennale per le opere pubbliche per un importo complessivo di 1.873 miliardi, nessuna delle quali è stata però finanziata dalla Regione. Anche in questo caso i progetti riguardano opere, diverse delle quali non sembrano mirate in modo alcuno a rimuovere il degrado della città, ma semmai ad aggravarlo, ripetendo errori del recente passato, allorché la Cassa per il Mezzogiorno e la Regione siciliana finanziarono opere realizzate dal consorzio industriale per circa mille miliardi, destinate esclusivamente a favorire lo sviluppo della zona industriale e delle zone limitrofe, rimaste ancor oggi largamente incomplete per l'esaurirsi dei finanziamenti (strade Gela-Caltanissetta e Gela-Siracusa).

Paradossalmente, dunque, questo tipo di investimento, non sorretto da contestuali iniziative di promozione sociale, ha finito per costituire un veicolo di infiltrazione mafiosa ed uno degli elementi che ha contribuito a turbare gli equilibri, già abbastanza precari, tra gruppi mafiosi tradizionali e gruppi criminali dediti alle estorsioni ed al traffico di droga, entrambi operanti da tempo con uguale pericolosità nella zona.

Infatti, tralasciando l'insediamento petrolchimico, l'unico investimento pubblico di rilievo costituito dalla diga del Disueri - secondo quanto è emerso nel corso dell'inchiesta - costituisce la causa originaria dell'inaudita esplosione di violenza che in un anno e mezzo circa ha fatto di Gela (il dato è nell'ultimo rapporto del CENSIS) la città con il maggior tasso di criminalità qualificata subito dopo Reggio Calabria.

Ed, invero, dal 23 dicembre 1987, data del duplice omicidio di Salvatore Lauretta e Orazio Coccomini, che segna l'inizio del bagno di sangue, sono stati commessi (fino alla data del sopralluogo)

oltre 40 omicidi e 70 tentativi di omicidio. Se il degrado politico e sociale può aver favorito il pieno controllo del territorio da parte delle organizzazioni criminali, tuttavia tale situazione è comune, seppur non con i picchi di negatività prima rilevati, a moltissime zone del Sud d'Italia, non può esaustivamente giustificare e far comprendere la profonda crisi dell'ordine pubblico maturata a Gela.

La lunga catena di omicidi, secondo la concorde ricostruzione degli organi inquirenti, avrebbe avuto inizio proprio a seguito dei contrasti sorti tra l'organizzazione mafiosa tradizionale, propaggine di « Cosa nostra » (che si è da sempre interessata precipuamente al settore dei subappalti per movimento-terra, trasporto e fornitura di materiali inerti) ed un'altra organizzazione criminale che controllava il settore delle estorsioni e di altri delitti contro il patrimonio.

A partire dal 1980 i due sodalizi criminali, che fino ad allora avevano apparentemente rispettato le proprie sfere di competenza, a seguito degli ingenti finanziamenti pervenuti per la realizzazione di opere pubbliche nella zona industriale e segnatamente per la diga del Disueri, incominciarono ad entrare in conflitto per il controllo degli appalti e dei subappalti. Tali rivalità si estrinsecarono in reciproche uccisioni, tentativi di omicidi ed in una serie di gravi attentati dinamitardi nei confronti delle imprese assuntrici dei lavori del primo lotto dei lavori per la diga. I proventi illeciti delle estorsioni e dei reati contro il patrimonio avevano indotto, infatti, taluni componenti della seconda organizzazione, quella a base locale, ad abbandonare le loro primitive attività di pastori e di dipendenti dell'ANIC e ad acquistare mezzi meccanici ed autocarri per partecipare alla spartizione dei profitti derivanti dai subappalti concernenti il movimento-terra.

In tale contesto si inquadrano gli omicidi Laretta e Coccomini (23 dicembre 1987), Bevilacqua (15 gennaio 1988), Salvatore Polara (ucciso il 28 dicembre 1988 insieme alla moglie ed ai due figli), in concomitanza dell'assegnazione dei lavori

di subappalto relativi al secondo lotto della diga del Disueri, per i quali sono stati stanziati finanziamenti per 224 miliardi, di cui 138 solo per movimento-terra). Lo scontro tra le due fazioni è proseguito registrando vittime da una parte e dall'altra, evolvendosi per la supremazia anche in altre lucrose attività illecite e finendo per trasformarsi, alla fine, in « faida » tra intere famiglie affiliate alle due cosche, con una serie di vendette dirette o trasversali, delle quali rimanevano vittime, oltre che persone marginalmente vicine, per amicizia, parentela, affinità o vincoli di « comparato », agli esponenti dei due gruppi, anche cittadini del tutto innocenti ed estranei al conflitto. Proprio la labilità ed il frazionamento delle causali dei vari omicidi, non sempre immediatamente ricollegabili a vittime inserite nella realtà criminale locale, ovvero all'esistenza di un organico e finalizzato disegno criminoso, ha reso difficili le indagini di polizia giudiziaria.

Il senatore Vitalone ritiene che da tali allarmanti manifestazioni di violenza, che non riescono a collocarsi nella pur deviata logica criminale, deriva, oltre al sovvertimento dell'ordine pubblico, un diffuso allarme tra i cittadini che rischiano ogni giorno di venire coinvolti in una delle tante sparatorie che si verificano, talvolta anche a distanza di pochi minuti, nelle varie zone della città. La conseguenza, difficilmente eliminabile, finché durerà questo stato di cose, è un'omertà ancor più esasperata e profonda di quel tradizionale atteggiamento culturale tipico delle zone di mafia. I cittadini assoggettati in una condizione di intimidazione conseguente alla lunga serie di delitti ed alla pressoché totale impunità dei loro autori, convinti che lo Stato non sia in grado di approntare alcuna forma di tutela, evitano di collaborare con le forze dell'ordine persino nella ricostruzione della dinamica degli omicidi. Taluni fatti delittuosi, inoltre, a detta degli inquirenti, si inquadrano nel contesto di altre attività criminali, quali le estorsioni ed il traffico di sostanze stupefacenti.

È stata rappresentata concordemente l'esistenza di un fenomeno criminale sommerso, nel senso che tutte le categorie sociali, compresi i professionisti, subiscono a Gela le pretese estorsive, senza denunciare il fatto per timore di ulteriori gravi rappresaglie. Per poter comprendere le dimensioni e la diffusione di tale fenomeno la categoria dei commercianti ha lanciato l'iniziativa della distribuzione di un formulario, da compilare anche in forma anonima, da parte di tutti gli operatori economici.

Per quanto concerne il traffico di stupefacenti, ancorché in assenza di significativi sequestri, gli organi investigativi hanno indicato il territorio di Gela come una via di transito della droga verso il Nord dell'Italia ed una piazza di spaccio.

Il porto di Gela, ove attraccano presso gli impianti dell'ANIC circa 1.000 navi all'anno provenienti da tutte le parti del mondo, potrebbe costituire uno dei canali d'ingresso degli stupefacenti, tanto più che in passato il tratto di costa tra Gela e Licata, secondo quanto appreso dalla Guardia di finanza, era tradizionalmente usato come luogo di sbarco delle sigarette estere e la motovedetta dei Carabinieri, che effettuava il servizio di perlustrazione costiero, è stata per ben due volte, nel 1983 e nel 1986, data alle fiamme da ignoti. In atto il natante, che continua a svolgere un limitato servizio di vigilanza costiera, ha trovato più sicuro approdo presso il Porto di Licata, ove analoghi servizi svolge una motovedetta della guardia di finanza. È stata, peraltro, già deliberata l'istituzione a Gela di un posto di polizia marittima, al fine di rafforzare il controllo del golfo di Gela.

Un altro elemento che concorre a dare fondamento alla convinzione degli organi inquirenti che Gela possa costituire un punto di transito e di smistamento di sostanze stupefacenti è l'esito di molteplici indagini, svolte in città del Nord, come Milano, Genova, Verona, Alessandria, Ravenna, che hanno portato all'arresto di cittadini gelesi in possesso di consistenti quantità di droga o comunque coinvolti in organizzazioni dedite al traffico.

Gela, però, è una città ove è presente anche lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti. I tossicodipendenti, secondo una stima molto approssimativa (anche perché non rilevabile dal ricorso a centri di assistenza, che non esistono) si aggirano sulle 700-800 unità. È di comune esperienza che il traffico di stupefacenti, allorché è florido e diffuso, porta ad ingenti arricchimenti e ad un apparente rinvigorimento delle economie e delle iniziative imprenditoriali locali. A Gela, peraltro, non si coglie questa condizione. Pertanto, è da ritenere che il traffico di stupefacenti — contrariamente a quanto riferito concordemente da tutti, probabilmente al solo scopo di dare una spiegazione della cieca ed irrazionale esplosione della violenza omicida che, secondo il comune sentire, deve essere ancorata a forti interessi economici — non è particolarmente intenso o almeno i suoi proventi sono occultati abilmente o investiti in altre parti d'Italia o all'estero. È un dato di fatto che le indagini patrimoniali sugli uccisi non hanno consentito di accertare l'accumulazione di beni di cui fosse ipotizzabile la provenienza da reati commessi al traffico di stupefacenti.

Il quadro della realtà criminale di Gela va completato con i numerosissimi reati contro il patrimonio, cosiddetti di microcriminalità, che vengono per la maggior parte consumati all'orario di chiusura dei negozi. Ciò ha provocato, come hanno riferito i rappresentanti delle categorie commerciali, intorno alle 19,30 della sera, una sorta di coprifuoco spontaneo, che costringe i cittadini a subire un'ulteriore forma di violenza: a rinchiudersi in casa, a disertare le strade ed i negozi della propria città per il latente pericolo di aggressioni alla persona ed al patrimonio. Da tali segni di degrado si desume che ogni onesto abitante di Gela è costretto a vivere in un clima di ineluttabile violenza ed intimidazione ed è di fatto confiscato dei diritti fondamentali, anche di quelli più elementari ed irrinunciabili.

A giudizio del senatore Vitalone la risposta istituzionale complessiva, nono-

stante il lodevole impegno di taluni singoli e l'impegno di mezzi, non si può ritenere adeguata alla gravità della situazione.

Per quanto riguarda l'ordine pubblico e le attività investigative connesse alla commissione dei numerosissimi omicidi, si rileva che soltanto per tre episodi si procede giudiziariamente contro imputati noti. Le indagini sulle cosche criminali contrapposte hanno portato a due operazioni di polizia, nel marzo e nell'ottobre del 1988, a seguito delle quali sono stati emessi provvedimenti restrittivi nei confronti di 47 persone per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

I rapporti di denuncia, basati soprattutto su elementi indiziari e su fonti fiduciarie non rivelate, e la nuova normativa sui criteri ispiratori della carcerazione preventiva, non hanno consentito il mantenimento in custodia cautelare di parecchi imputati. È assai significativo, però, in relazione al loro coinvolgimento criminale, il fatto che un buon numero di essi sia stato ucciso o fatto segno a colpi d'arma da fuoco, non appena in libertà o agli arresti domiciliari. L'invio di contingenti dei Carabinieri di Palermo e del Nucleo speciale anticrimine di Palermo della Polizia di Stato, nel numero di 40 unità che si alternano ogni quindici giorni tra i due corpi, organizzati in servizi di pattugliamento e posti di blocco, comportando un maggior controllo del territorio, ha provocato soltanto la diminuzione della microcriminalità, ma non è valso a rallentare il continuo, incalzante succedersi degli omicidi.

È altresì significativo che, secondo i dati forniti dalla procura generale di Caltanissetta, negli anni 1986-1988 non risultino irrogate misure di prevenzione ai sensi della legge antimafia e che iniziative in tal senso siano state prese soltanto di recente a seguito delle citate operazioni di polizia. Del resto, l'invivibilità e l'alto tasso di criminalità della zona si ripercuotono dissuasivamente anche sulla permanenza di funzionari di polizia e di ufficiali dei Carabinieri e della Guardia

di finanza, che vengono sottoposti a frequenti avvicendamenti. A ciò si aggiunga che nel 1987 un dirigente del commissariato di Polizia di Stato è stato denunciato e tratto in arresto per interesse privato in atti d'ufficio, nel quadro di una conduzione spregiudicata di un'indagine sul traffico degli stupefacenti. Tali fatti hanno ulteriormente contribuito a creare nella collettività un clima di sfiducia nei confronti degli apparati dello Stato.

Nonostante gli sforzi ed il generoso impegno degli uomini impiegati nell'attività di repressione del fenomeno criminale, non può non darsi atto che ben pochi risultati sono stati raggiunti. È necessaria una maggiore professionalità investigativa, una più efficace strategia, una più concreta attività di coordinamento interforze, una maggior corresponsione di risorse per attivare le fonti informative ed, infine, la presenza *in loco* di mezzi tecnico-scientifici più adeguati per ottenere risultati in tempi brevi ai fini di orientare le indagini nell'immediatezza dei fatti delittuosi. Se si pensa che i reperti per le indagini balistiche vengono inviati a Palermo ed i prelievi, da sottoporre ad esami gascromatografici, a Roma, si desume che gli esiti degli accertamenti scientifici sugli omicidi di Gela si conoscono in tempi non brevi e comunque non utili per celeri soluzioni delle indagini.

Per quanto riguarda la magistratura a Gela sono coperti soltanto due dei tre posti di pretore previsti in organico e con uditori giudiziari di prima nomina, senza la necessaria esperienza, personalità ed autorità per affrontare il notevole carico di lavoro ordinario, l'esplosione dei fenomeni di criminalità e, nel contempo, per coordinare l'opera delle forze dell'ordine. Il pretore dirigente, un magistrato anziano di carriera, che già da cinque anni si trovava a Gela, è stato trasferito nell'ottobre 1988, cioè nel periodo di maggiore virulenza del fenomeno criminale, senza contestuale sostituzione. In pretura sono pendenti circa 6.000 procedimenti penali, di cui 2.200 contro ignoti, 450 procedimenti civili, 300 cause di lavoro.

Dai reati che formano oggetto di procedimento penale di esclusiva competenza pretorile, consistenti in massima parte in risse, lesioni, oltraggi, ingiurie e minacce a pubblico ufficiale, si può desumere una diffusa tendenza al ricorso alla violenza privata e ad un senso di insofferenza per l'autorità costituita. Oltre ai compiti istituzionali i pretori ed i vice pretori di Gela, su delega della procura della Repubblica di Caltanissetta, sono gravati delle indagini preliminari sugli omicidi, consistenti in sopralluoghi, ispezioni cadaveriche ed autopsie.

Un primo segnale di recupero delle iniziative istituzionali potrebbe essere costituito dalla istituzione del tribunale e della procura della Repubblica di Gela. Ciò consentirebbe l'intervento immediato sul luogo degli omicidi del magistrato su cui graveranno successivamente le responsabilità inquirenti, un efficace e pronto coordinamento delle indagini, una testimonianza viva e reale per la popolazione della presenza dello Stato attraverso l'organo che amministra la giustizia. Tale presenza potrebbe avere l'effetto indotto di spingere i cittadini ad una maggior collaborazione con gli organi investigativi.

Giacciono in Parlamento numerose iniziative legislative per l'istituzione del tribunale di Gela e, nella decorsa legislatura, su una di esse si era registrato l'unanime accordo politico, tant'è che era stato approvato da uno dei rami del Parlamento.

Avviandosi alla conclusione, il senatore Vitalone ricorda che già con la precedente relazione alle Camere sullo stato della criminalità mafiosa in Sicilia, la Commissione aveva insistito nel considerare come prioritaria l'iniziativa dell'istituzione del Tribunale di Gela. Il 19 aprile 1989 il Ministro Vassalli — in sede di comunicazioni alla Commissione Giustizia della Camera sulla politica del Governo in tema di revisione delle circoscrizioni giudiziarie — pur esprimendo la necessità di una visione generale e complessiva di riorganizzazione del sistema degli uffici giudiziari, ha espresso parere favorevole

all'iscrizione all'ordine del giorno delle proposte di legge relative all'istituendo tribunale di Gela. In attesa che il nuovo ufficio possa essere effettivamente costituito, si potrebbe inviare o distaccare a Gela un sostituto procuratore, ovvero un sostituto procuratore generale della Repubblica di Caltanissetta. A tale ultima soluzione si sono mostrati contrari, per carenze dell'attuale organico e in relazione agli impegni per i gravi processi di corte di assise da celebrarsi in primo grado od in appello, sia il procuratore della Repubblica, che il procuratore generale di Caltanissetta.

È comunque necessario che il Ministero di grazia e giustizia ed il Consiglio superiore della magistratura, per la parte di rispettiva competenza, si attivino per garantire sollecitamente la presenza a Gela di un magistrato del pubblico ministero. Non si può, peraltro, tralasciare il fatto che recentemente è stato posto a scopo intimidatorio un ordigno esplosivo proprio nei locali della pretura di Gela, attaccando anche l'ultimo presidio di giustizia nel deserto dell'illegalità.

È peraltro illusorio e fuorviante ritenere che la reclamata presenza dello Stato possa ricostituirsi soltanto con la nascita di un nuovo ufficio giudiziario e che ciò possa sostanzialmente contribuire a risolvere i gravissimi problemi di vivibilità posti dal degrado politico e sociale e dalla criminalità crescente. È necessario istituire a Gela sedi distaccate degli uffici a carattere provinciale già esistenti a Caltanissetta. Occorre contrastare con ogni mezzo il decadimento economico e morale della cittadinanza riaffermando il primato delle leggi dello Stato.

Le forze politiche locali, non appena torneranno ad amministrare il comune, dovranno ritrovare la necessaria coesione per risolvere i problemi più urgenti della città e tentare di realizzare con priorità assoluta opere pubbliche che contribuiscano a rendere possibile vivere a Gela con dignità, soprattutto affrancandosi da quei sospetti, avanzati nel corso delle audizioni degli stessi amministratori comunali, che hanno indotto la Commis-

sione a sollecitare l'intervento dell'autorità giudiziaria.

È noto infatti che, attualmente, a seguito di una sentenza del giudice amministrativo, che ha annullato l'elezione dei consiglieri comunali per gravi irregolarità in cinque sezioni elettorali, il comune è retto da un commissario regionale.

Ma al di là delle iniziative assunte e da assumere, sia sul piano normativo sia sul piano del funzionamento e dell'organizzazione degli uffici giudiziari e delle forze dell'ordine — iniziative da incoraggiare con convinzione e da sostenere da parte del Parlamento e del Governo — la Commissione si pone un problema di fondo che nasce dall'esame delle risultanze dei sopralluoghi già compiuti in Sicilia occidentale, a Reggio Calabria e a Gela.

Come a Reggio Calabria, come in alcune zone della Campania, così anche a Gela — e, in minor misura, in altri centri della Sicilia — lo Stato ha, di fatto, ampiamente perduto il controllo del territorio, che è oggi conteso da varie cosche della malavita organizzata interessate ad assumere il predominio nei traffici illeciti che ivi si svolgono. Sono realtà gravissime, a fronte delle quali è nei cittadini un rassegnato stupore, una sorta di assuefazione a convivere con le « leggi » della mafia, un fatalistico atteggiamento di sopportazione, quasi a legittimare l'idea che la mafia sia un male, se non necessario, almeno incurabile.

Questo clima ha, di fatto, diminuito la capacità di testimonianza dei problemi sociali più acuti e più gravi da parte del Parlamento, delle Regioni, degli enti locali, delle forze politiche, dei sindacati, del mondo della cultura e dell'informazione; e ha minato purtroppo anche la correlativa capacità di reazione.

Occorre anzitutto che Parlamento e Governo compiano con priorità un'opera di stimolo — anche nei confronti delle altre sedi istituzionali, della pubblica opinione, dei vari settori del mondo del lavoro, della scuola e delle università per combattere le infiltrazioni mafiose nella vita dello Stato democratico come emer-

genza assoluta, nella serena consapevolezza che, se la lotta alla criminalità organizzata non sarà portata avanti, il tessuto sociale e politico dell'intero Paese scivolerà in un processo di imbarbarimento che finirebbe per travolgere le istituzioni. Ecco quindi che la lotta alla mafia si pone come una pre-condizione per il risanamento e la crescita dell'economia nel necessario quadro di certezze che i moderni processi di accumulazione della ricchezza richiedono. Sono temi di fondo della vita di un Paese che si addentra, tra forti contraddizioni, nella fase dell'economia post-industriale.

Si richiede un impegno straordinario di tutti per rimuovere una situazione nella quale i confini tra legalità, illegalità e alegalità sfumano, rendendo sempre più difficile individuare il discrimine tra comportamenti illeciti, favoreggiatori, influenzati da azioni intimidatorie ed incolpevoli.

A giudizio del senatore Vitalone è necessario riaffermare, nella zona di Gela, il primato della legalità di fronte al potere criminale; far cessare la « sospensione » dello Stato di diritto, delle libertà e della democrazia.

Il presidente CHIAROMONTE concorda con l'analisi e con il giudizio che della situazione di Gela viene sviluppato nella relazione illustrata ed invita i commissari che lo desiderino a formulare osservazioni ed eventuali proposte di modifica.

Il senatore CALVI, dopo aver precisato di condividere il contenuto della proposta di relazione, osserva che — a suo giudizio — sarebbe opportuno inserire in essa un periodo che indichi la esistenza nella città di Gela di movimenti culturali, politici e religiosi che si oppongono alla offensiva delle organizzazioni criminali e che si impegnano per il miglioramento delle condizioni sociali. Ritiene che tali movimenti rappresentino — in una situazione di grave e preoccupante degrado — un filo di speranza che la Commissione ha il dovere di valorizzare.

Il senatore VITALE, nell'esprimere il proprio giudizio positivo sulla proposta di relazione presentata, ricorda che si è svolto recentemente nell'aula del Senato un confronto sulla situazione di Gela in occasione dello svolgimento di una interpellanza del senatore Crocetta ed altri. Sono emersi importanti elementi di conoscenza che potrebbero essere utilizzati dalla Commissione. Chiede chiarimenti in ordine alla tripartizione temporale cui si fa riferimento nella relazione ed osserva che, anche se nella situazione di Gela devono essere analizzati tutta una serie di elementi non riconducibili ad un unico settore di espansione della delinquenza mafiosa, è prioritario approfondire come in quella città siano state gestite le risorse pubbliche e come — in conseguenza dell'avvio di certe opere — si sia prodotto un aggravarsi della infiltrazione mafiosa. A suo giudizio, non si è sufficientemente utilizzato il rapporto che il capitano dei carabinieri Sica, successivamente trasferito, inviò all'autorità giudiziaria: in esso erano contenute delle indicazioni che avrebbero consentito di svolgere una certa opera di prevenzione. Ritiene che permangono gravi ritardi nell'opera di contrasto (come ad esempio il continuo rinvio della istituzione del posto di polizia marittima) e che sia indispensabile attuare alcuni provvedimenti concreti come la istituzione del tribunale, che giustamente viene sollecitata anche nella proposta di relazione.

Anche il deputato Antonino MANNINO si associa alle osservazioni sulla insufficienza di utilizzazione del citato rapporto del capitano dei carabinieri Sica.

Il senatore VITALONE, dopo aver precisato che la proposta di relazione si riferisce al sopralluogo compiuto dalla Commissione e che valutazioni di carattere più generale potranno essere inserite nella relazione annuale che la Commissione dovrà approvare entro il mese di luglio, rileva che la quantificazione dei consumatori di stupefacenti contenuta

nella proposta di relazione ha un valore meramente indicativo e che, comunque, il dato più preoccupante della situazione di Gela riguarda piuttosto l'entità del traffico degli stupefacenti. Ritiene che sia indispensabile rafforzare il controllo sulle coste e ribadisce che l'aumento degli omicidi trovi una spiegazione nella lotta tra mafia tradizionale e la mafia della droga e delle opere pubbliche. Osserva che le lucide intuizioni contenute nel rapporto del capitano dei carabinieri Sica erano difficilmente utilizzabili nell'immediato sul piano investigativo, avendo il rapporto una natura prevalentemente informativa. Quanto alla proposta di istituire il tribunale a Gela, ricorda che essa era contenuta già nella relazione che la Commissione ha approvato nel mese di febbraio. A suo giudizio è opportuno che, nell'immediato, si intervenga in via amministrativa attraverso applicazioni o supplenze di giudici che consentano la piena operatività degli uffici giudiziari a Gela. Suggestisce, aderendo alla indicazione del senatore Calvi, che nella proposta di relazione sia inserito il seguente periodo: « Nel panorama pur sconfortante della situazione di Gela, non può non rilevarsi l'esistenza di forze sane, come il movimento degli studenti ed altre aggregazioni spontanee di componenti culturali, politiche e religiose che diuturnamente si impegnano nella lotta per il miglioramento delle condizioni ambientali e sociali e costituiscono un importante momento di coesione di stimolo, una speranza, una preziosa occasione da sfruttare per interrompere il circuito di meste rassegnazione nel quale langue oggi la risposta della società civile gelese ».

Il PRESIDENTE propone che, con tale modifica, la relazione sia approvata e inviata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Così resta stabilito.

Seguito della discussione dell'attività del gruppo di lavoro della Commissione Inca-

ricato di svolgere accertamenti sull'uso illecito degli stanziamenti comunitari — Approvazione di relazione.

Prosegue la discussione iniziata il 16 marzo scorso con la relazione del senatore CALVI il quale, unitamente ai senatori Cappuzzo e Vitale, aveva predisposto una prima bozza di relazione sull'argomento in titolo. Riferisce nuovamente il senatore Calvi il quale, a nome del gruppo di lavoro, dà conto degli ulteriori elementi acquisiti sulle frodi ai danni del bilancio comunitario in relazione alla presenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso nei circuiti di erogazione dei fondi CEE, particolarmente nel settore agroalimentare.

L'oratore rileva, in primo luogo, che anche la Confagricoltura conferma che dette frodi si verificano essenzialmente nel settore degli interventi di mercato, cioè delle misure finanziarie del fondo agricolo europeo di orientamento e garanzia e che le ragioni del verificarsi di questi illeciti vanno ricercate nella complessità dei meccanismi di aiuto e nella impossibilità di effettuare controlli puntuali e generalizzati. Per quanto riguarda i controlli, la Confagricoltura ritiene che, con la costituzione dell'AGECONTROL, la situazione si stia avviando a normalità per quanto concerne l'aiuto alla produzione nel settore dell'olio d'oliva, poiché — specie in seguito alla realizzazione dello « schedario olivicolo » — il rischio di frodi dovrebbe diminuire sensibilmente. In prospettiva, con la costituzione del catasto vinicolo, anche tale settore potrà essere sufficientemente controllato. Ciò che appare di più difficile soluzione è il problema delle colture annuali (colture cerealicole, semi oleosi, produzioni ortive) che di anno in anno possono subire variazioni anche sensibili quanto alla loro destinazione e per le quali non è agevole accertare l'effettiva superficie interessata sulla base di indicazioni catastali o rilevazioni aerofotogrammetriche.

Passando ad una disamina dei singoli settori produttivi agricoli, il senatore Calvi osserva che tra i cereali il problema

riguarda quasi esclusivamente il grano duro, per il quale l'aiuto per ettaro alla produzione riguarda circa 300.000 produttori per circa 1.700.000 ettari, con una media unitaria di poco più di 5 ettari, che lascia presumere che si denuncino superfici coltivate superiori a quelle effettive. Di rilievo le frodi nel settore del tabacco, anche per il quale viene applicato un sistema di controlli che prevede verifiche sia in campo che nei magazzini di trasformazione; il meccanismo di tali verifiche consente, al momento dell'ingresso del tabacco nei magazzini, valutazioni non reali e corresponsione illegittima del premio anticipato. Per quanto riguarda i semi oleosi (soprattutto soia e girasole) è realistico ritenere che persiste una ingente presenza di frodi: per la soia il presupposto della frode risiede nel rapporto di connivenza che si instaura tra agricoltore e primo acquirente al fine di « gonfiare » l'entità della merce ceduta tramite la collaborazione di intermediari di pochi scrupoli; per il girasole il momento debole del sistema è piuttosto rappresentato dalla fase di commercializzazione in cui, dato l'elevato numero di operatori commerciali che intervengono — e che organizzano centri propri di ritiro — possono verificarsi manovre illecite per aumentare la produzione effettivamente raccolta.

Nel settore degli ortofrutticoli sono riscontrabili irregolarità nella quantificazione della merce ritirata dal mercato (per lo più attraverso la registrazione di carichi inesistenti) ed inefficaci appaiono i controlli che dovrebbero essere compiuti dalle stesse associazioni dei produttori sulle quantità che vanno sul mercato, sulle quantità che vanno all'industria di trasformazione e sulle eventuali quantità da ritirare. Con riferimento al settore zootecnico vanno segnalate irregolarità diffuse, già verificabili da un confronto tra il numero dei capi eligibili al premio ed il monte dei premi effettivamente riscossi (ciò sia per il premio « nascita vitelli » sia per quello « vacche nutrici » sia per il premio « carni ovine »). Ulteriori possibilità di frode possono verificarsi sia nelle

pratiche per la esportazione verso Paesi terzi — attraverso le restituzioni all'esportazione concesse dalla Comunità per prodotti di qualità superiore o anche totalmente diversi da quelli esportati — sia nella fabbricazione di prodotti caseari.

Con la « Dichiarazione sulla lotta contro le frodi » del Consiglio dei ministri finanziari della CEE del 13 marzo 1989, e con la approvazione, da parte del Parlamento europeo, di una risoluzione nella seduta del successivo 13 aprile, le istituzioni comunitarie hanno mostrato una chiara volontà di affrontare con risolutezza il fenomeno ed hanno individuato alcuni punti fermi nella strategia di contrasto.

In particolare, nella relazione del deputato al Parlamento europeo Dankert — illustrata nella seduta citata — si afferma che « stando ad alcune stime » il 10 per cento del bilancio CEE finirebbe per essere appannaggio dei frodatori e che a parere di « alcuni esperti dei servizi nazionali di investigazione » vi sarebbe in tali frodi « il coinvolgimento di organizzazioni criminali quali, ad esempio, la mafia e l'IRA ». Viene inoltre valutato che le frodi « sono soprattutto dovute al fatto che la legislazione CEE è troppo complicata, troppo differenziata, incompleta e suscettibile di molteplici interpretazioni, mentre mancano spesso tecniche di controllo univoche ed applicate in maniera uniforme nella Comunità ».

Nella già ricordata risoluzione approvata dal Parlamento europeo vengono individuati gli strumenti per la prevenzione e la lotta alle frodi. Essi mirano ad una semplificazione della legislazione comunitaria e ad un rafforzamento dei sistemi di controllo previsti, anche attraverso la armonizzazione a livello comunitario dei controlli espletati nei singoli Stati membri.

La Commissione europea, dal canto suo, si è già impegnata a rivedere la sua proposta relativa al controllo e alla sorveglianza delle restituzioni all'esportazione, sulla scorta delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti europea, e propone modifiche intese a migliorare il funziona-

mento e il controllo del regime delle scorte all'intervento, a proporre una modifica della direttiva n. 435 del 1977, relativa al controllo della compatibilità delle imprese beneficiarie del fondo europeo agricolo — sezione garanzia, ad esaminare l'attuazione — da parte degli Stati membri — delle modalità di controllo previste dalla nuova normativa dei fondi strutturali, a proporre un progetto di codice europeo delle dogane e misure intese a semplificare le procedure del transito comunitario. La Commissione ha anche preannunciato una azione di semplificazione dei regolamenti agricoli, nei quali dovranno essere incluse opportune misure di controllo e sanzioni amministrative.

Il senatore CALVI ricorda successivamente che gli articoli 13 e seguenti del regolamento CEE del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e, più in particolare, gli articoli 4 e seguenti del regolamento CEE del 19 giugno 1978, n. 1360, fissano la vigente disciplina concernente le associazioni di produttori e le relative unioni.

Sembra opportuno — alla luce della non sempre chiara attività di tali associazioni, avuto riguardo anche alla effettiva rappresentatività dei singoli produttori aderenti — proporre in sede comunitaria una modificazione delle norme citate. Occorre infatti ovviare alla mancanza di informazioni certe in ordine alle basi produttive ed alla compagine sociale delle associazioni dei produttori. La conoscenza reale e il controllo incrociato delle compagini sociali delle associazioni di produttori è, infatti, l'obiettivo da conseguire prioritariamente nei settori in cui la normativa comunitaria e nazionale affida alle associazioni stesse compiti di accertamento e d'istruttoria collegati direttamente o indirettamente alla erogazione di aiuti o premi. Solo attraverso la trasparenza delle basi associative e la conoscenza dei dati relativi alla realtà produttiva rappresentata sarà possibile evitare il fenomeno delle duplicazioni associative,

cioè della contemporanea iscrizione di uno stesso produttore presso associazioni operanti nel medesimo settore produttivo.

Su questa strada – dopo prolungate sollecitazioni – il ministero dell'agricoltura si è avviato emanando, nei giorni scorsi, una circolare con la quale si prevede l'istituzione dell'anagrafe dei produttori ortofrutticoli aderenti ad associazioni riconosciute. Con essa si fa obbligo alle stesse associazioni di riportare su supporto magnetico i dati relativi alla propria anagrafe dei soci ed alle produzioni da essi trattate con i relativi dati catastali. Il progetto rientra nell'ambito dell'attuazione del sistema informatico agricolo nazionale.

Il senatore Calvi, avviandosi alla conclusione, ricorda il giudizio molto preoccupato – già espresso nella seduta del 16 marzo scorso – sulle infiltrazioni mafiose nel settore degli stanziamenti comunitari. Dà quindi analiticamente conto delle frodi commesse nei vari comparti produttivi agroalimentari; dal grano duro al ta-

bacco, dai semi oleosi all'olio d'oliva, dai prodotti ortofrutticoli alle vitivinicole, fino alla zootecnia. Ritiene opportuno, che la relazione che la Commissione si accinge a trasmettere ai Presidenti delle Camere venga successivamente inviata – per il seguito di rispettiva competenza – all'autorità giudiziaria ed all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, nonché ai responsabili delle Comunità europee impegnati nella lotta contro le frodi.

Nessuno chiedendo la parola, il PRESIDENTE propone che la relazione – illustrata dal senatore Calvi nella seduta del 16 marzo scorso e in quella odierna e redatta dal gruppo di lavoro composto anche dai senatori Cappuzzo e Vitale – sia approvata e inviata ai Presidenti delle due Camere.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,30.

ALLEGATO

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1989

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE, SENATORE GIORGIO RUFFOLO, E
DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, DOTTOR ENRICO FERRI, SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE SPECIALE SU VENEZIA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
Sostituzione:	
Botta Giuseppe, <i>Presidente</i>	187
Audizione del ministro dell'ambiente, senatore Giorgio Ruffolo, sullo stato di attuazione della legislazione speciale su Venezia:	
Botta Giuseppe, <i>Presidente</i>	187, 188, 191, 192, 193, 197, 198, 199
Bonfatti Pains Marisa	198, 199
Cecchetto Coco Alessandra	197, 198
Rocelli Gianfranco	191, 192, 198, 199
Ruffolo Giorgio, <i>Ministro dell'ambiente</i>	187, 188, 190, 197
Sapio Francesco	195, 198
Testa Enrico	190, 193, 197, 198, 199

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,50.

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Rosa Filippini è sostituito dal deputato Alessandra Cecchetto Coco.

Audizione del ministro dell'ambiente, senatore Giorgio Ruffolo, sullo stato di attuazione della legislazione speciale su Venezia.

PRESIDENTE. Desidero in primo luogo comunicare che l'onorevole Paolo Bruno, al quale rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, è stato assegnato alla nostra Commissione in rappresentanza del partito socialdemocratico.

L'ordine del giorno reca l'audizione del ministro dell'ambiente Giorgio Ruffolo sullo stato di attuazione della legislazione speciale su Venezia. In considerazione dell'importanza dell'argomento trattato, avverto che della seduta odierna viene redatto un resoconto stenografico.

Ringrazio il ministro per aver accolto il nostro invito a riferire in merito ad una normativa speciale così importante come quella che concerne Venezia, la cui prima formulazione, se non vado errato, risale al 1971. Si tratta ora di conoscere lo stato di attuazione di questa legislazione — che la nostra Commissione ha sempre seguito — anche in relazione alle problematiche del settore ambientale che toccano Venezia molto da vicino, sommandosi ai problemi culturali della difesa

di una città che è unica al mondo ed alla quale noi tutti ci sentiamo particolarmente legati.

Anche il ministro dei lavori pubblici avrebbe dovuto riferire sull'argomento all'ordine del giorno della seduta odierna, ma si scusa di non poter essere presente perché ammalato. Pertanto, la sua audizione formerà oggetto di una successiva riunione.

Prima di dare la parola al ministro Ruffolo, sono lieto di comunicare ai colleghi che il ministro per i rapporti con il Parlamento ha ritirato gli emendamenti che erano stati presentati al progetto di legge sulla difesa del suolo; di conseguenza credo che oggi sussistano tutte le condizioni per giungere all'approvazione di tale normativa. Ritengo che questa decisione sia motivo di soddisfazione in quanto, personalmente, non comprendevo i motivi ispiratori di quegli emendamenti, dal momento che tutti auspichiamo una rapida conclusione dell'iter del progetto in questione.

Ci accingiamo, pertanto, ad ascoltare quanto dovrà riferirci il ministro Ruffolo sullo stato di attuazione della legislazione speciale su Venezia — alla quale, ripeto, è rivolta tutta la nostra attenzione — con un animo più sereno anche per quanto concerne la sorte della legge sulla difesa del suolo nella quale, tra l'altro, si inquadra anche la stessa politica per Venezia.

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*. Ringrazio, a mia volta, il presidente e mi permetto anche di esprimere la soddisfazione del ministro dell'ambiente per il fatto che oggi la normativa sulla difesa del suolo potrà essere sotto-

posta al vaglio dell'Assemblea, libera da gravami; speriamo che possa così concludersi il suo *iter*, ormai quasi ventennale.

PRESIDENTE. Poiché alle ore 12,30 è prevista una conferenza stampa sull'argomento, invito il ministro Ruffolo a parteciparvi.

GIORGIO RUFFOLO, Ministro dell'ambiente. Sono a disposizione.

Espreso ancora l'auspicio che, nell'ambito dell'intenso lavoro legislativo che si sta svolgendo, il programma triennale all'ordine del giorno di questa Commissione possa finalmente giungere a conclusione.

Per quanto riguarda il problema di Venezia, come ha anticipato il presidente, riferirò riguardo alle competenze del Ministero dell'ambiente, procedendo ad un breve riepilogo storico della situazione, che mi riservo di integrare trasmettendo alla presidenza una relazione scritta sullo stato di attuazione del progetto per Venezia. Si tratta, lo ripeto, di un riepilogo relativo alle competenze che attengono al Ministero dell'ambiente ed alla regione, riguardanti, cioè, il risanamento della laguna veneta dal punto di vista ambientale.

Come è noto, è necessario affrontare due grandi problemi, per così dire storici: da una parte quello della difesa a mare delle opere idrauliche, disposta a seguito all'approvazione della legge n. 798 del 29 novembre 1984, dall'altro, parallelamente, quello delle azioni dirette a risanare la laguna. L'obiettivo è sia di difendere Venezia da una possibile inondazione, sia di risanare la laguna stessa, fermo restando che questi due interventi debbono essere effettuati interdipendentemente l'uno dall'altro. In ragione di quest'esigenza, il Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo, istituito dalla citata legge n. 798, nella riunione del 23 settembre 1987 diede mandato al ministro dell'ambiente di delineare, sentite la regione Veneto e le altre autorità interessate, un intervento organico ed articolato diretto a superare gli ostacoli esistenti e ad accelerare le

iniziative dirette al disinquinamento della laguna, senza compromettere l'apprestamento delle opere di difesa a mare. Quindi, nel settembre 1987 il progetto per Venezia veniva ad integrare le opere a mare con un impegno ambientalistico.

Ritenemmo allora di dover svolgere tale compito non attraverso una nostra iniziativa che intervenisse solo dopo aver interpellato la regione Veneto, ma mediante una collaborazione continua con la regione stessa, reputando che l'unico strumento efficace per poter adempiere il difficile incarico assunto (implicante responsabilità diverse a livello nazionale, regionale e locale), potesse essere quello dell'accordo di programma. Pertanto, abbiamo rivolto un invito alla regione — che ha prontamente aderito — ad operare in collaborazione con il Ministero dell'ambiente per elaborare un programma di risanamento e di disinquinamento della laguna.

Sulla base di tali premesse, il ministro dell'ambiente ed il presidente della regione Veneto, al termine di una riunione tenutasi a Venezia il 22 febbraio 1988, si accordarono sulla procedura da seguire. In attuazione di questo accordo sono stati compiuti i seguenti passi. La regione Veneto, avvalendosi anche del servizio tecnico del consorzio « Venezia nuova » (concessionario delle opere di difesa a mare), ha predisposto un documento preliminare intitolato « Rapporto sul disinquinamento della laguna di Venezia e piano degli interventi ». Questo atto è stato consegnato al ministro dell'ambiente il 3 maggio 1988.

Da parte sua, il magistrato alle acque, cui ovviamente spetta una serie di competenze anche sulle opere di risanamento e di disinquinamento, ha consegnato al ministro il 12 maggio 1988 una relazione sullo stato degli studi e degli interventi per il disinquinamento e la salvaguardia ambientale.

Il ministro dell'ambiente, sulla base di questi due documenti, ha predisposto e presentato al cosiddetto « comitato » un suo rapporto preliminare nella riunione del 12 settembre 1988. Tale comitato ha

discusso il rapporto presentato dal ministro ed ha riconosciuto la necessità (che mi sembra abbastanza ovvia e giusta), di procedere ad una collazione dei due documenti (quello del ministro e quello del magistrato alle acque), sulla base di un piano generale degli interventi.

Nella riunione del 16 novembre 1988, infine, è stato approvato un documento integrato, detto Progetto Venezia. Nel documento che mi onoro di presentare alla Commissione sono contenute alcune indicazioni essenziali riguardanti i seguenti aspetti del progetto stesso: le condizioni attuali della laguna; l'identificazione dei nodi critici del disinquinamento e del risanamento ambientale; il piano degli interventi articolato in azioni di breve (sei mesi), di medio (entro il 1992) e di lungo periodo (entro il 1998) che identificano, nella connessione tra il disinquinamento del bacino scolante e quello dell'ecosistema lagunare, la condizione irrinunciabile per il risanamento ambientale della laguna.

Mi permetto di attirare l'attenzione dei colleghi su questo aspetto importante: uno dei punti più qualificanti ed essenziali del Progetto Venezia riguarda la proposta di estendere l'azione di risanamento e di disinquinamento ben oltre i confini della cosiddetta gronda lagunare che interessa, accanto alla città di Venezia, altri sette comuni e, prendendo in considerazione anche il bacino scolante, un retroterra che include circa cento comuni. È infatti evidente che l'azione di risanamento deve incidere sulle fonti dell'inquinamento, non potendosi limitare, per così dire, alla « spazzatura » della laguna.

Il Progetto Venezia indica il quadro dei fabbisogni finanziari, distinto in quattro quadranti — come usiamo definirli — individuati a seconda del tempo e dello spazio: sotto il primo aspetto due quadranti riguardano rispettivamente gli interventi da attuare fino al 1992 e fino al 1998; sotto il secondo profilo, il terzo quadrante concerne la gronda lagunare, per la quale già esiste una copertura fi-

nanziaria, prevista dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, mentre il quarto si riferisce all'intero sistema del bacino scolante, per il quale si dispone solo di una previsione di fabbisogno, non essendo stata definita finora alcuna copertura finanziaria.

In una tabella, allegata al documento che consegnerò alla Commissione, figurano le cifre riguardanti i cosiddetti quattro quadranti.

Riassuntivamente, si tratta di interventi da realizzare nei comuni della gronda lagunare e nel bacino scolante: per la prima si tratta, nei due periodi, di 1.254 miliardi, per il secondo di 1.514 miliardi. Approssimativamente, quindi, si giunge ad una cifra complessiva di 2.700 miliardi.

Nella parte successiva, il progetto indica quanto necessario, sia nei tempi sia nei modi, a coordinare le azioni di disinquinamento e di salvaguardia, evidenziando la famosa connessione tra opere a mare da un lato e attività di disinquinamento e di risanamento dall'altro. Infine, si individua una procedura per la realizzazione degli interventi previsti.

Il 7 marzo 1989 è stato istituito, nell'ambito del « comitatone », il comitato tecnico permanente che curerà l'elaborazione del piano delle attività previste dal Progetto Venezia, individuando per ogni intervento gli obiettivi, i tempi di realizzazione, i risultati e la relazione tra costi e benefici.

Questo comitato tecnico dovrà presentare le sue conclusioni entro sei mesi (quindi, entro settembre prossimo) e predisporre una prima relazione intermedia entro maggio. Per quanto riguarda le procedure di realizzazione degli interventi di disinquinamento, la regione Veneto ha dato incarico al consorzio « Venezia nuova » di predisporre un'ipotesi di concessione per l'attuazione degli interventi di competenza regionale (quindi, quelli di disinquinamento), sviluppando in tal modo l'indicazione, già emersa nel « comitatone », relativa all'adozione di procedure semplificate per la realizzazione di opere di disinquinamento.

Come loro sanno, si tratta di un punto essenziale, sul quale vorrei soffermarmi brevemente.

Il piano di disinquinamento, diversamente da quello delle opere (il quale, peraltro, implica comunque una notevole complessità), investe un'ampia serie di competenze e una gamma di interventi molto differenziati. Già nel « comitatone » si espresse l'esigenza di affidare in concessione l'insieme di questi interventi, come avviene per le opere a mare, ad un organismo tecnicamente, managerialmente e organizzativamente adeguato a svolgere i compiti e le funzioni di progettazione, di esecuzione ed eventualmente di gestione, ovviamente sotto il controllo della regione e, nell'ambito delle sue competenze, del Ministero dell'ambiente.

Questa ipotesi è stata apprezzata in termini positivi ed accolta dalla regione, la quale ha inviato, come dicevo poc'anzi, una lettera al consorzio « Venezia nuova », (l'organismo ovviamente più disponibile e competente, relativamente alle azioni in corso sulle opere idrauliche), affinché questo possa formulare una proposta circa il profilo di una eventuale concessione.

ENRICO TESTA. Quando è stata inviata questa lettera ?

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*. È datata 26 aprile 1989 ed è allegata al documento che sto per presentare.

Secondo quanto risulta in tale lettera, il soggetto — che presumibilmente rivestirà natura di organismo consortile — dovrà assicurare il meglio delle esperienze e delle professionalità richieste attraverso la presenza delle seguenti componenti e connotazioni. In primo luogo, figura il consorzio « Venezia nuova », essendo evidente — per ragioni di connessione tra le opere a mare e il disinquinamento — la necessità che lo stesso consorzio, che si occupa delle prime, possa essere presente nell'organismo che si occuperà delle altre.

In secondo luogo, vi è il coinvolgimento di alcune tra le più importanti forze imprenditoriali (di carattere regio-

nale, nazionale o internazionale), allo scopo di offrire alle iniziative previste il contributo di tecnologie altamente specializzate.

Una terza connotazione riguarda la necessità di garantire una rappresentanza adeguata delle forze imprenditoriali venete, cui sia riconosciuto un elevato livello di affidabilità ai fini della realizzazione delle opere.

ENRICO TESTA. Signor ministro, potrebbe ripetere sinteticamente le tre connotazioni ?

GIORGIO RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*. Certo: esse riguardano il coinvolgimento del consorzio « Venezia nuova », l'apporto di grandi imprese regionali, nazionali o internazionali e la necessità di garantire un'adeguata rappresentanza delle forze imprenditoriali venete.

In questi giorni, il comitato tecnico sta lavorando alacremente; come ho già ricordato, infatti, entro il 30 maggio dovrà essere presentata una relazione preliminare sulle iniziative da attuarsi nell'ambito del Progetto Venezia, ed entro la fine di quest'anno dovremmo poter disporre del piano articolato degli interventi.

Uno dei nodi cruciali dell'operazione consiste nell'estensione degli interventi all'area del bacino scolante. Sotto questo profilo devo ribadire che, a differenza di quanto si registra per le opere concernenti la gronda lagunare, non sono ancora disponibili le necessarie risorse finanziarie. Inoltre, non è stata ancora individuata la base legislativa da assumere come punto di riferimento, nonostante sia stato suggerito (si tratta di un'ipotesi già parzialmente accolta dal « comitatone »), di far ricorso all'ormai famoso articolo 7 della legge n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, che ha già permesso di avviare concretamente l'« operazione Lambro » in Lombardia.

Un secondo aspetto di fondamentale rilievo riguarda il fatto che all'estensione degli interventi al bacino scolante sarebbe opportuno far corrispondere una

forte capacità imprenditoriale e manageriale, individuando l'organismo idoneo a curare la progettazione, l'esecuzione e la gestione delle operazioni o che, per lo meno, curi la gestione delle opere « tariffabili », così come già contemplato nel « piano Lambro » che, come è noto, conferisce un ruolo preminente all'apporto della finanza privata. A mio avviso, infatti, risulterà estremamente difficoltoso reperire i 1.500 miliardi necessari alla realizzazione degli interventi sul bacino scolante, nell'ipotesi in cui ci si limitasse esclusivamente a ricorrere ai fondi pubblici.

Così come accaduto per il « piano Lambro » (proprio in questi giorni la regione Lombardia ha approvato l'operazione, alla cui definizione si perverrà entro due mesi), sarà indispensabile ricorrere, anche per il bacino scolante del Veneto, all'apporto finanziario delle imprese e dei cittadini, stabilendo apposite tariffe che consentano una efficace gestione economica dei servizi pubblici.

Nel ringraziare la Commissione per l'invito rivoltomi, e riservandomi di mettere a disposizione il rapporto sullo stato di attuazione del Progetto Venezia, ritengo di aver fornito elementi utili a soddisfare, per lo meno, una sommaria esigenza di informazione del Parlamento.

PRESIDENTE. Ringraziando il ministro Ruffolo per l'utile contributo offerto alla Commissione, invito i colleghi che lo desiderino a rivolgere al ministro richieste di chiarimento e di integrazione.

GIANFRANCO ROCELLI. Ringrazio il ministro dell'ambiente per il suo intervento che, riguardando la parte di esclusiva competenza del suo dicastero, non ha potuto ovviamente affrontare numerose questioni connesse con la situazione di Venezia. Nel contempo, dichiarandomi dispiaciuto per l'improvvisa malattia che ha impedito al ministro Ferri di partecipare all'odierna seduta, vorrei esprimere il mio rammarico per la sua assenza, che non è collegata esclusivamente all'impegno parlamentare di stamane ma è, piuttosto,

un'assenza più generale che il ministro ha fatto registrare rispetto ai problemi di Venezia.

La legge 16 aprile 1973, n. 171, contiene un preambolo nel quale si sottolinea il carattere « nazionale » della questione e si auspica che la salvaguardia di Venezia sia concepita nel contesto del rilancio economico e sociale della città. L'attuazione della legge 29 novembre 1984, n. 798 ha dimostrato, invece, che le esigenze di salvaguardia sociale ed economica sono state completamente ignorate.

Concordo con quanto affermato dal ministro Ruffolo, che sottolineava la priorità del problema del disinquinamento della laguna, manifestando l'opportunità di raccordare i relativi interventi con quelli volti ad impedire gli inconvenienti derivanti dal fenomeno dell'« acqua alta ». Il ministro ha giustamente auspicato la necessità di intervenire su tutto il bacino scolante della laguna. Si tratta di 240 mila ettari di territorio praticamente privi di controllo.

L'esigenza di salvaguardare il sistema scolante è stata sottovalutata in passato, essendosi conferita un'indiscussa priorità al problema dell'inquinamento. A mio avviso, nonostante le leggi in vigore abbiano prodotto taluni effetti positivi rispetto all'inquinamento industriale della laguna (alimentando, pertanto, una positiva prospettiva di attesa), rimane tuttavia un problema generale che appare irrisolvibile non solo per gli ingenti costi che l'operazione comporterebbe, ma anche sotto il profilo dei controlli sull'inquinamento agricolo. Su tale questione avevo sperato che il ministro potesse fornire delle anticipazioni, in attesa della relazione cui ha fatto riferimento nel suo intervento. Sollecito il ministro — e non ritengo di abusare della sua cortesia, poiché so che egli è particolarmente sensibile a questo tema — ad inviare tale relazione a questa Commissione, ovviamente appena ne sarà in possesso. In questo modo ci metterà in grado di approfondire l'argomento in modo più adeguato.

Non ho sentito, da parte del ministro Ruffolo, un riferimento concreto (o meglio

un giudizio) relativamente al coordinamento che l'operazione richiede in termini urgenti; ancora una volta si discute molto e si agisce poco, verso problemi che possono essere considerati esiziali allo sviluppo e alla capacità della città di prospettare un piano programmatico per l'avvenire.

Sono desolato — e la critica va a chi ne ha la competenza, non al ministro dell'ambiente — nel constatare le inadempienze legislative che ci impediscono in questo momento di esercitare, come membri del Parlamento, il sindacato di controllo sull'attuazione della legge; infatti, l'articolo 4, ultimo comma, della legge n. 798 del 1984 prescrive che il ministro dei lavori pubblici debba allegare al bilancio annuale una relazione sullo stato di attuazione delle operazioni di salvaguardia della città di Venezia. In questo momento invece non sappiamo a che punto sia l'attività di salvaguardia della città, in relazione al patrimonio storico-architettonico e alla difesa dal mare cui la legge fa riferimento. Abbiamo notizie di un progetto MOSE (sembra addirittura scomodato Mosè; per fortuna non c'è l'accento!), ma abbiamo l'impressione che questa operazione, così ben concepita per le indicazioni politiche e di intervento che la legge prevedeva soprattutto per quanto riguarda la distinzione delle competenze, faccia riferimento ormai a tempi biblici.

Come ho già detto prima, rimango stupefatto per l'assenza — non di oggi — del ministro dei lavori pubblici in alcune aree del nord Italia, suo prossimo collegio elettorale....

PRESIDENTE. Si può anche spostare al sud!

GIANFRANCO ROCELLI. Con i limiti di velocità che ha fissato, diventano operazioni sempre più difficili, queste!

Stavo dicendo che rimango stupito del fatto che il ministro dei lavori pubblici abbia rinunciato a svolgere, all'interno del Comitato previsto dalla legge n. 798 del 1984, le competenze conferitegli. Tale

normativa prevede infatti che il Comitato sia presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il ministro dei lavori pubblici alla presidenza. A mio avviso, trattandosi di una norma scritta, il Presidente del Consiglio non può delegare nessun altro, neanche il Vicepresidente del Consiglio dei ministri medesimo. Quindi, il Comitato ha deliberato ampiamente, con una presidenza impropria (non so se tale questione rientri o meno nella competenza della Corte dei conti; certamente, però, tutto ciò non contribuisce alla chiarezza) e, comunque, se esso è presieduto dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri, si deve modificare la legge istitutiva; nel contempo, il ministro dei lavori pubblici deve assumersi le proprie responsabilità!

Ho avanzato una critica in ordine all'atteggiamento tenuto dal ministro dei lavori pubblici nei confronti delle responsabilità che gli vengono attribuite dalla legge speciale per Venezia, ma potrei estendere tale critica a tutto il campo della sua attività.

Allo stato attuale, non abbiamo la possibilità di conoscere le operazioni complessive di salvaguardia per Venezia, Chioggia e la laguna Veneta. Ringrazio il presidente Botta per la sollecitudine con la quale ha convocato il ministro dei lavori pubblici e quello dell'ambiente per un'audizione indispensabile, ormai, in relazione alle cose che sono state dette.

PRESIDENTE. ha tentato di convocare!

GIANFRANCO ROCELLI. Ripeto, l'audizione odierna era diventata indispensabile in relazione alle inadempienze cui ho fatto riferimento. Al ministro Ruffolo, qui presente, debbo dire che sarà sempre più difficile chiedere che il Parlamento funzioni, in ordine ai problemi di Venezia, semplicemente come una cassa cui attingere, senza firmare le ricevute... Finora sono stati stanziati 1.350 miliardi di lire — sul conto della legge speciale — ma non sappiamo come questi soldi siano stati usati, né conosciamo al riguardo il giudi-

zio del ministro dei lavori pubblici (anzi, direi che non conosciamo, nel complesso, il giudizio del Comitato di cui alla citata legge speciale). Sulla stampa vengono riportate dichiarazioni contraddittorie in relazione alle percentuali di spesa che sono imputate rispettivamente ai comuni di Venezia, di Chioggia, alla regione ed allo Stato. Si tratta comunque di percentuali così basse da essere inaccettabili. In questo contesto sarebbe necessario conoscere la situazione delle opere concretamente realizzate e gli effetti che ne sono derivati alla città; ugualmente importante sarebbe la conoscenza dell'impatto tra l'operazione di salvaguardia di Venezia e l'indotto socio-economico della città. Devo dire con molta franchezza che Venezia sta morendo: alla fine della seconda guerra mondiale il centro storico della città contava 224 mila abitanti, attualmente ve ne restano solo 80 mila. Centinaia e centinaia di attività che potevano convivere con il tessuto sociale della città — che è imprescindibile dal discorso della salvaguardia di Venezia, perché non possiamo farla diventare una nuova Pompei — sono scomparse o si sono allontanate da Venezia e le condizioni di vita degli abitanti nella città diventano sempre più difficili. Forse, per altri aspetti, diventano più facili perché a Venezia si sta diffondendo una politica monoculturale assai pericolosa; infatti, dal punto di vista residenziale, Venezia sta divenendo la città delle seconde case e, quindi, è destinata a condurre una vita normale solo quindici o venti giorni all'anno; la città è ridotta ad una merce che viene utilizzata in contraddizione con il concetto di Venezia quale centro vitale per l'uomo dedito all'arte, alla cultura e al lavoro.

Le stesse operazioni culturali che si stanno concretizzando a Venezia sembrano assai distanti dalla vita della città tanto da essere interdipendenti rispetto al discorso della salvaguardia. Ecco perché, pur ringraziando il ministro Ruffolo per quanto riguarda ciò che è di sua competenza, mi sono permesso questo intervento che è non uno sfogo, ma la consta-

tazione di una realtà che ho inteso riferire anche alla Commissione ambiente, affinché quello di Venezia possa essere considerato anche dal Governo come un problema di preminente interesse nazionale.

PRESIDENTE. Ritengo che sia un problema di preminente interesse mondiale!

ENRICO TESTA. Signor presidente, dia per scontate le mie lamentele per l'assenza del ministro Ferri, che in tal modo dimostra uno scarsissimo interesse per le questioni legate a Venezia. Dia anche per scontato un quarto d'ora di intervento sulle meraviglie della città e sulla necessità di salvaguardare questo capolavoro nazionale, mondiale e « galattico »!

Desidero approfittare della presenza del ministro Ruffolo per sollevare due questioni specifiche: la prima riguarda il metodo scelto per affrontare il problema del disinquinamento di Venezia; la seconda concerne lo strumento con il quale si intende operare.

Per quanto riguarda il metodo, mi sembra che vi sia una sostanziale correttezza di approccio nella ricerca delle fonti che concorrono a determinare l'inquinamento della laguna. Credo, infatti, che siano state utilizzate le necessarie competenze scientifiche, ma la gran mole di dati, di analisi e di descrizioni di situazioni, pur in un quadro di incertezza scientifica con parametri che variano a volte in modo rilevante, sfocia sostanzialmente in un piano di opere.

Il ministro sa bene che ho sollevato tale questione ripetutamente, ma si tratta di un punto decisivo. Non penso che le opere non siano necessarie nell'attività di disinquinamento ma, da quanto sono riuscito a comprendere, con tutti i discorsi che abbiamo fatto sull'opportunità di rimuovere le cause dell'inquinamento, temo che si corra il rischio di realizzare opere (depuratori, collettori e reti fognarie) che devono sicuramente essere costruite perché Venezia e gran parte dei comuni della gronda ne sono sprovvisti, ma che potrebbero rivelarsi insufficienti.

Vorrei sapere dal ministro dove si intendano localizzare e con quali modalità i cosiddetti interventi di natura sistemica o organizzativa nell'ambito dell'ecosistema lagunare. Il mio discorso non parte solo da una logica ambientalista in quanto esiste una connessione evidente tra il piano delle opere e il tipo di strumento di cui si intende avvalersi. Se infatti vogliamo costruire una serie di depuratori — tanto per citare un esempio concreto — la filosofia strumentale di cui ci si serve per raggiungere l'obiettivo prefissato è quella di coinvolgere imprese chiamate semplicemente a realizzare le opere. Se pensiamo, invece, a sistemi di formazione, di incentivazione o scoraggiamento di determinati comportamenti — mi riferisco ovviamente agli operatori economici, non ai singoli — allora ritengo che le imprese private abbiano una minore capacità di intervento e che quindi vadano chiamati in causa gli enti locali, in primo luogo la regione Veneto, affinché perseguano gli obiettivi che intendono assumersi.

Se ho ben compreso, ci si sta orientando per chiedere al consorzio « Venezia nuova » di essere il punto di coagulo per le iniziative di questa seconda fase, per quanto riguarda la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, come ha chiaramente affermato il ministro; egli conosce quale sia in merito la mia opinione ed in questa sede vorrei esplicitarla più chiaramente.

Riconosco — anche in dissenso con altre posizioni — al consorzio « Venezia nuova » di aver operato, nei limiti dei compiti ad esso attribuiti dallo Stato, con competenza e trasparenza di informazione e comportamenti: non si può chiedere al consorzio di sostituirsi ai poteri pubblici, assumendo decisioni esorbitanti dalle sue competenze. Quindi, le mie osservazioni non riguardano il consorzio « Venezia nuova » (anzi, da questo punto di vista mi compiaccio che non sia stata perseguita un'altra strada, che ha trovato larga eco sulla stampa); mi riferisco all'ipotesi di costituzione di un secondo con-

sorzio di imprese, cui fare una nuova concessione modificando completamente la filosofia del soggetto unico. Tale consorzio avrebbe avuto lo scopo di soddisfare imprese che non erano state comprese nella « spartizione della torta », in relazione alla formazione del primo consorzio.

Pur apprezzando il fatto che tale scelta non sia stata adottata, devo sottolineare il problema relativo alla concessione, strumento considerato inevitabile, dopo aver constatato l'incapacità di intervento degli enti pubblici. Infatti, mi sembra che in questo caso si debbano realizzare non progettazioni estremamente complicate, ma solo depuratori, reti fognarie o interventi sistemici. Capisco che la progettazione del MOSE, comunque lo si giudichi, possa essere considerata assai delicata e difficile, ma in questo caso si tratta solo di opere ordinarie.

Mi domando allora perché tale progettazione non possa essere effettuata dalle amministrazioni pubbliche, anche attraverso l'ausilio di progettisti esterni (ma che siano solo progettisti e non anche realizzatori e gestori delle opere), come avviene in tutto il mondo.

Tra l'altro, ricordo una sua risposta, signor ministro, ad una mia interrogazione relativa alla definizione del progetto dell'area a rischio di Napoli, risposta suffragata anche da un parere della Corte dei conti che affermava con molta chiarezza la necessità di una netta separazione tra il soggetto che progetta un determinato intervento e colui che lo realizza, per evitare che siano effettuate progettazioni a misura del realizzatore e delle tecnologie di cui questi dispone.

Inoltre, si tratta anche di una questione di economicità per le casse dello Stato. O noi reintroduciamo le vecchie procedure d'appalto per cui, stabilito l'obiettivo che si vuole raggiungere, si redige un progetto di massima per la cui esecuzione vengono presentate offerte diverse, e si può considerare la convenienza dei vari interventi; oppure saremo prigionieri di un cartello di imprese che ci imporrà sempre e comunque il suo

prezzo, senza possibilità da parte nostra di controllare se sia giusto ed equo o se invece esistano alternative valide.

Addirittura è stato pubblicato sulla stampa nazionale — e non è stato mai smentito — che, proprio in virtù di questo meccanismo, paghiamo per determinate opere pubbliche (mi riferisco al settore ferroviario) un prezzo triplo, per chilometro, rispetto a quello che si paga in paesi come la Francia e il Giappone.

In sostanza, l'amministrazione pubblica fa esattamente il contrario di ciò che dovrebbe fare: si rende prigioniera di un monopolio, privandosi della possibilità di un confronto di offerte economiche in competizione tra loro.

Se l'amministrazione pubblica non ritiene di avere al proprio interno la capacità di individuare gli obiettivi, i *master plan* le linee guida di questo progetto, ricorra pure a soggetti esterni i quali, tuttavia, devono essere distinti con molta chiarezza per lo meno nelle due fasi della progettazione, da una parte, e della realizzazione e gestione, dall'altra.

Concordo sul fatto, invece (se si vuole utilizzare un meccanismo come quello previsto per il Lambro), che realizzazione e gestione siano unite, proprio per responsabilizzare il realizzatore dell'opera ad assicurarne anche il funzionamento e la gestione, evitando, per esempio, che un impianto di depurazione venga consegnato all'amministrazione pubblica come se fosse un asilo-nido (per cui, se poi funziona o meno, o se risponde agli obiettivi che erano stati prefissati viene stabilito dal netturbino di Chioggia)! Invece è importante che chi realizza l'opera sia responsabile anche della sua gestione. In proposito — esprimo un'opinione personale — l'ipotesi di utilizzare per Venezia il meccanismo dell'area a rischio (e, attraverso questo, prevedere un progetto simile a quello per il Lambro), può essere molto interessante per le sinergie che è suscettibile di determinare tra pubblico e privato, soprattutto perché ci consentirebbe con molta probabilità di reperire quelle risorse economico-finanziarie che,

altrimenti, non si saprebbe come trovare all'interno del patrimonio pubblico.

FRANCESCO SAPIO. Signor presidente, mi consenta innanzitutto di esprimere una valutazione negativa per la reiterata assenza del ministro Ferri. Ricordo che già presso l'altro ramo del Parlamento i senatori comunisti della Commissione lavori pubblici e comunicazioni hanno espresso al Presidente del Senato una critica motivata per le ripetute assenze dai dibattiti parlamentari del titolare del dicastero dei lavori pubblici (che dimostra, in certi momenti, addirittura disprezzo per questa assemblea). Ciò forse deriva dal fatto che, non essendo egli stato eletto e considerandosi solo un ministro « esterno », si sente svincolato da un simile rapporto con la Commissione. Sta di fatto che non riusciamo ad avere con il ministro Ferri uno scambio di opinioni, non dico di più.

Ritengo di dover segnalare a lei, signor presidente, questo fatto affinché poi a sua volta manifesti al Presidente della Camera la difficoltà di un rapporto dei componenti la Commissione ambiente con il ministro.

Ciò premesso, desidero svolgere brevemente alcune considerazioni, in aggiunta a quanto sottolineato dagli onorevoli Rocelli e Testa. Il piano illustrato dal ministro Ruffolo pone una serie di questioni, prima tra le quali la sua attendibilità scientifica. In proposito, ricordo che esperti ed esponenti della comunità scientifica hanno avuto modo di criticare alcuni aspetti della proposta, che apparivano carenti dal punto di vista della compatibilità con le effettive esigenze che erano andate maturando. Mi riferisco al fatto che l'ecosistema lagunare, che è estremamente complesso, regolato da funzioni delicatissime, non soltanto idrauliche ma anche biochimiche, presenta situazioni molto particolari: 180 mila ettari di terreno intensamente coltivato, urbanizzato e sfruttato dal punto di vista turistico, undici impianti a rischio, una megacentrale termoelettrica che l'ENEL si ostina ad utilizzare, un porto petrolifero.

Alcuni esponenti della comunità scientifica (come il professor Angelo Orio, ordinario di chimica dell'ambiente dell'università di Venezia), hanno sottolineato come gli impianti, anche se dotati di uno stadio terziario, costituiscano comunque una fonte di inquinamento puntiforme, per cui si pone il problema aggiuntivo di prevedere impianti di disinquinamento.

Oltre alla questione dell'attendibilità scientifica del piano, esiste il problema dei costi complessivi.

Si è detto che 600 miliardi dovrebbero essere utilizzati per le fognature, 700 miliardi per gli impianti di depurazione; gli altri fondi, fino ad arrivare ai 1714 miliardi disponibili, dovrebbero essere destinati ad impianti di monitoraggio. Restano i 1524 miliardi del consorzio « Venezia nuova ».

Altra questione rilevante concerne l'individuazione del soggetto cui compete spendere queste cifre. Abbiamo visto come si siano rivelate illusioni temporanee quelle (diffuse nell'epoca in cui abbiamo approvato il provvedimento per Venezia) secondo cui i problemi della laguna si sarebbero risolti con la sola realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico (MOSE). In realtà, occorre superare l'impostazione insita nel piano presentato con gran pompa dagli onorevoli De Mita e De Michelis, con il sostegno del consorzio che avrebbe dovuto predisporre, realizzare e gestire il progetto di paratie mobili all'imboccatura della laguna, poiché i problemi sono estremamente più complessi. Si tratta di disinquinare il mare e, in questo contesto, non appare secondario il problema della gestione dei fondi e dell'individuazione dei soggetti competenti in materia di spesa.

In proposito, sono state usate anche parole grosse. Affinché il consorzio « Venezia nuova » non dovesse « morire di indigestione », si sarebbe costituito un consorzio per il risanamento ambientale di Venezia, allo scopo di gestire la fase vera e propria del disinquinamento; si sono fatti anche i nomi delle aziende interessate (FIAT, Impresit, Italstat, Jacorossi, Furlanis, Mazzi, Rizzi), in un contesto in

cui si intravede una rincorsa al finanziamento pubblico attraverso quelle procedure di affidamento che lasciano perplessi il mio collega Testa, il quale ha avanzato al ministro Ruffolo una richiesta di revisione in tal senso.

Non so se sia ipotizzabile il superamento della concessione, o se alla fine risulterà più utile il ricorso alla procedura ordinaria degli affidamenti. In sostanza, al di là della concessione, disciplinata dalla legge n. 80 del 1987 e successive modificazioni, potrebbero essere introdotti sistemi di appalto-concorso o altre forme particolari di affidamento che riceverebbero da parte nostra una certa attenzione anche per la mentalità sottesa a questo tipo di intervento. Comunque, ritengo necessario superare quello stato di cose per cui, ogni qualvolta in presenza di un rilevante intervento pubblico si individuano gli estremi dell'urgenza e dell'emergenza, l'opera viene dichiarata di interesse nazionale e si ricorre alle procedure straordinarie di affidamento, che lasciano aperto uno strascico di polemiche e — occorre dirlo — anche di tensioni sociali.

Pertanto, siamo interessati, da un lato, a comprendere che cosa intendano fare il Governo ed i ministri competenti per giungere ad una forma di coordinamento, essenziale affinché i due piani siano effettivamente integrati; dall'altro, a capire in che modo, a livello di programmazione, progettazione, esecuzione e gestione delle opere, siano interessati gli enti locali (non soltanto i comuni della gronda, ma anche la provincia e la regione). In questo senso faceva bene il ministro Ruffolo a dichiarare che le opere da realizzarsi non possono essere semplicemente accollate, per quanto riguarda i costi, allo Stato, ma che è necessario individuare i modi e le forme per il coinvolgimento dei vari enti di programmazione e di gestione e degli enti locali.

Ribadisco che l'assenza del ministro Ferri mi impedisce di porre una serie di questioni più specifiche relative a questi nodi fondamentali; tuttavia, per quanto concerne gli argomenti sollevati da parte

mia (l'affidabilità scientifica, il costo e le modalità di gestione del piano), sottolineo che il quesito fondamentale da sottoporre al ministro Ruffolo riguarda la sicurezza scientifica del piano. In altri termini, vorrei sapere se il ministro non ritenga di dover diversamente sottoporre a valutazione scientifica la proposta avanzata.

PRESIDENTE. Credo che sarebbe utile, ogni tanto, rileggere gli studi dell'ingegnere e ministro Pietro Paleocapa che, occupandosi di Venezia, oltre centotrent'anni fa, sosteneva la validità della concessione.

ENRICO TESTA. Ricordo che il ministro Paleocapa era di Bergamo, mio conterraneo...

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Anche a nome del gruppo parlamentare dei verdi, ringraziando il ministro Ruffolo per essere intervenuto, desidero rammaricarmi dell'assenza del ministro Ferri.

Per noi che viviamo a Venezia è facile notare che, nonostante quanto detto dal ministro Ruffolo, si registra un gravissimo ritardo nell'attivare i meccanismi di attuazione del progetto. Probabilmente, tutta una serie di questioni andrebbero sollevate nei confronti del ministro Ferri; tuttavia, rivolgendoci specificamente al ministro Ruffolo, anche noi siamo del parere che bisognerebbe riuscire ad individuare meglio uno scenario complessivo in cui situare gli interventi.

Attualmente, sono stati realizzati interventi assai parziali e tutti parcellizzati, non rispondenti, in altre parole, ad un criterio complessivo di salvaguardia di un ecosistema tanto delicato. Da questo punto di vista, concordo sul fatto che il ministro dovrebbe controllare l'attendibilità scientifica degli studi realizzati; questi ultimi si avvalgono di modelli matematici a nostro avviso non sempre e non sufficientemente applicabili ad un sistema tanto complesso come quello della laguna.

GIORGIO RUFFOLO, Ministro dell'ambiente. Si riferisce ai modelli matematici adottati dal consorzio « Venezia nuova » ?

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Precisamente.

Inoltre, mentre ci compiacciamo dell'attenzione riposta su tutto il bacino di scolo, anziché sulla sola gronda lagunare, riteniamo d'altra parte che l'azione del ministro potrebbe opportunamente indirizzarsi fin da ora sulle problematiche dell'inquinamento agricolo, che va prevenuto attivando i già vigenti decreti del Presidente della Repubblica.

A questo proposito, occorre notare che generalmente i carichi di inquinamento vengono calcolati in percentuale nei vari corsi d'acqua e non come valore totale riversato da essi nell'insieme. La concentrazione è un criterio insufficiente poiché, in una situazione come quella di Venezia, i valori vengono falsati. Pertanto, lo ribadisco, occorre attivare le norme già vigenti al fine di prevenire l'inquinamento agricolo che, come ha giustamente sottolineato il ministro nella sua relazione, costituisce un fenomeno di estrema gravità per la laguna.

Non siamo neppure d'accordo con la politica che è stata svolta dai consorzi di bonifica a proposito della cementificazione dei greti dei fiumi della gronda lagunare; d'altra parte, si manifesta ovunque la tendenza — anche per quanto riguarda il Po — a cementificare le rive, mentre in Germania (ad esempio) si fa l'esatto contrario, stanziando dei fondi per decementificare i greti dei fiumi. Riteniamo quindi importante che il ministro ci offra un'indicazione anche su tale argomento.

Denunciamo altresì i ritardi nell'assegnazione degli appalti — attualmente non ancora avvenuta — per quanto concerne il collettore della gronda lagunare e le case sparse.

Con riferimento al problema delle alghe, finora si è adottato il criterio dello smaltimento; invece, si dovrebbe pensare al riciclaggio, alla trasformazione delle

alge stesse in un composto utilizzabile. Ritengo, quindi, che vada quanto meno favorito il progetto della provincia in materia, che prevede la realizzazione di un impianto che, una volta attivato, si autofinanzi.

Non affronto altri problemi poiché ritengo che probabilmente il ministro Ruffolo non potrebbe fornirci, in base alla sua competenza, adeguate risposte: avrei ulteriori questioni, da porre però al ministro Ferri.

GIANFRANCO ROCELLI. Se mai verrà!

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Speriamo che venga.

PRESIDENTE. Do ora la parola all'onorevole Bonfatti Painsi, ultima degli iscritti a parlare, avvertendo che subito dopo la conclusione di questa audizione, procederemo all'esame, in sede legislativa, del progetto di legge sulla tutela ambientale.

MARISA BONFATTI PAINI. Dovrò necessariamente essere breve, per una serie di motivi: prima di tutto, perché, come hanno detto gli altri colleghi, mancano alcuni interlocutori, e poi proprio per cortesia nei confronti dell'unico ministro che è venuto, il quale ha dovuto sentirsi tutta una serie di contumelie, anche su problemi che non lo riguardano direttamente ...

PRESIDENTE. Il fatto è che egli intende poi presenziare anche al dibattito su un argomento di sua competenza, cioè quello della tutela ambientale!

ENRICO TESTA. È per questo, allora, che sopporta!

MARISA BONFATTI PAINI. Ritengo che non sia possibile, in questa sede, non prendere in esame una serie di aspetti che erano comunque contemplati nel programma di salvaguardia per Venezia. In proposito, esiste un riferimento molto specifico al patrimonio storico, artistico

ed ambientale. Ho visto che questa mattina non era in programma l'audizione del ministro Bono Parrino: penso che sarebbe stato opportuno chiederla, anche se non so se avremmo avuto successo ...

PRESIDENTE. Chiedo scusa, onorevole Bonfatti Painsi, se la interrompo, ma intendo precisare che il ministro per i beni culturali e ambientali, onorevole Bono Parrino, non è intervenuto all'audizione sollecitata, e già fissata, per quanto riguarda sia i beni paesaggistici in questione sia l'applicazione della legge n. 431 del 1985. Ai colleghi dell'ufficio di presidenza ho inviato — dopo averne parlato nell'ufficio medesimo — copia dell'intervento che intendevo fare nell'introdurre il dibattito; siamo in attesa che il ministro ci dia riscontro.

FRANCESCO SAPIO. Presidente, fosse questo il Governo-ombra? (*Si ride*).

MARISA BONFATTI PAINI. Ad ogni modo, poiché mi sembra che questo costituisca uno dei punti fondamentali del programma di salvaguardia per Venezia, ritengo opportuno spendervi qualche parola.

Non intendo in questa sede riferirmi al problema concernente il recupero del patrimonio vincolato in base alla legge n. 1089 del 1939, trattandosi di un settore che addirittura esula dalla competenza della nostra Commissione. Voglio invece parlare di quel patrimonio architettonico minore che costituisce pure un ambito di riferimento per la legge di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.

Riprendendo in considerazione la legge n. 171 del 1973, devo ricordare che l'intero articolo 13, con riferimento non solo a Venezia, ma anche al comune di Chioggia ed alle isole, recava un programma per la salvaguardia, il recupero ed il riuso del patrimonio architettonico minore: erano previsti piani particolareggiati, nonché la compilazione, da parte della soprintendenza, di un elenco degli edifici che non avessero la notifica, e quindi non fossero vincolati ai sensi della

citata legge n. 1089; ma in proposito voglio sottolineare che l'assunzione di un provvedimento, da parte della soprintendente Margherita Asso, è stata seguita da una serie di polemiche (non ultima quella accompagnata da un tentativo di rimozione, da parte del ministro, della soprintendente stessa).

Desidererei poi sapere (rivolgo la domanda al presidente Botta, perché ovviamente la trasmetta al ministro) se siano state create quelle aziende, quegli organismi — anche privati, o a partecipazione privata — capaci di dare concreto avvio al programma di salvaguardia dell'architettura minore. Vorrei anche sapere se siano stati erogati quei contributi previsti, in misura pari al 40 per cento, per interventi sugli immobili residenziali: essi dovevano essere concessi a chi fosse disponibile a sottoscrivere convenzioni con l'impegno di abitare gli immobili direttamente per dieci anni, oppure di locarli.

GIANFRANCO ROCELLI. Questo dipende dal comune di Venezia.

MARISA BONFATTI PAINI. Lo so: ma poiché questa disposizione è prevista dalla legge, ritengo che il Parlamento abbia, in proposito, anche un potere di controllo. L'applicazione delle norme avrebbe contribuito sicuramente a riequilibrare quella difficile situazione sociale cui faceva riferimento il collega Rocelli: Venezia è sempre meno abitata — mi sembra — e sempre più utilizzata come località di seconde case, eccetera.

Volevo altresì sapere se fosse stato attuato quel programma di alloggi-parcheggio che avrebbe permesso i trasferimenti temporanei degli abitanti e quindi la concreta realizzazione del piano concernente l'architettura minore. Mi pare che a tale scopo fosse previsto l'utilizzo di una serie di caserme, che dovevano appunto divenire sede di alloggi temporanei.

Prendendo in esame le relazioni sullo stato di attuazione delle leggi per Venezia, allegate al fascicolo predisposto dal Servizio studi, ho rilevato alcuni dati

molto sintetici. Addirittura, sembra che per il settore di cui sto ora parlando siano stati impegnati quasi tutti i fondi; vorrei quindi conoscere le ragioni dei risultati molto scarsi che abbiamo registrato: si sono avuti interventi assai puntuali e sporadici, ma non ve n'è stato — a mio avviso — uno generalizzato. Chiedo quindi se il programma messo a punto sia stato finanziato in maniera insufficiente, o se, in concreto, i fondi non siano stati utilizzati: vorrei insomma comprendere il motivo per cui la realizzazione del programma di salvaguardia per Venezia sia ancora a questo punto.

PRESIDENTE. Con l'intervento dell'onorevole Bonfatti, la Commissione ha ultimato la prima parte dei suoi lavori odierni. Poiché dei nostri interventi viene redatto un resoconto stenografico, soffermandoci ulteriormente sulle osservazioni e sui dati evidenziati, sarà possibile formulare, nel corso delle successive audizioni, le domande che riterremo opportune. A tal fine, desidererei che la Commissione stabilisse i giorni in cui procedere sia all'audizione del ministro Ferri, sia a quella del ministro Bono Parrino, la cui presenza ci consentirà di approfondire, in particolare, la parte trattata dall'onorevole Bonfatti, cioè quella relativa alla cosiddetta architettura minore, di cui il nostro paese, anche stando ai dati dell'UNESCO, è particolarmente ricco: ricordo, ad esempio, che in occasione del convegno sul tema « Un castello tra il passato e il futuro », svoltosi a Cuneo domenica scorsa, i rappresentanti del FAI rilevavano come nella sola Toscana risultassero concentrati beni storici monumentali ed artistici in quantità pari all'ammontare di tutti quelli esistenti in Spagna...

ENRICO TESTA. Secondo me, esageravano un poco!

PRESIDENTE. Comunque, il fatto che in Piemonte esistano circa 700 castelli, è già indicativo di quanta attenzione vada prestata anche all'architettura minore.

Appena stabilite le date per le audizioni dei ministri Ferri e Bono Parrino, sarà mia cura informarli immediatamente della decisione assunta. Ritengo, comunque, che le due audizioni potranno aver luogo soltanto alla ripresa dell'attività parlamentare, cioè dopo il 18 maggio.

Nell'inviare al ministro Ferri gli auguri di una pronta guarigione da parte della Commissione tutta, ricordo ancora che l'audizione del ministro Bono Parrino riguarderà non solo il Progetto Venezia, ma anche la legge n. 431 nel suo complesso ed i problemi posti dalla salvaguardia dell'architettura minore.

Rinnovo al ministro Ruffolo i nostri ringraziamenti per aver accolto l'invito a quest'audizione.

La seduta termina alle 11,25.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA*

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali alle 17.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA**
sulla condizione giovanile

—*—

Giovedì 11 maggio

(Via del Seminario – Aula II Piano)

ORE 15

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni)

—*—

Giovedì 11 maggio

ORE 9

Comitato pareri.

Parere sulla proposta di legge:

ORCIARI e TIRABOSCHI: Istituzione, in Ancona, dell'Istituto internazionale per le relazioni adriatiche (3142).

(Parere alla VII Commissione) — Relatore: Ciaffi.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge e sugli emendamenti:

REBULLA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari (499).

GASPAROTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari (1414).

(Parere alla IV Commissione) — Relatore: Zampieri.

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137, concernenti lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (3487).

STEGAGNINI ed altri: Modifiche e interpretazioni autentiche di alcune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente il reclutamento, lo stato e l'avanzamento di sottufficiali ed ufficiali delle Forze armate (1258).

FIORI: Modifica all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente « Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza » (2804).

(Parere alla IV Commissione) — Relatore: Zampieri.

Parere sulla proposta di legge:

RONZANI ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, concernente « Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali » (3598).

(Parere alla IX Commissione) — Relatore: De Carolis.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari (3761).

(Parere alla IX Commissione) — Relatore: De Carolis.

Parere sulla proposta di legge:

FAUSTI: Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan (1456).

(Parere alla IX Commissione) — Relatore: Ciaffi.

Parere sull'emendamento al testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033).

FIANDROTTI ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57).

MASINA ed altri: Norme per il controllo della produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610).

STEGAGNINI: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244).

ZANGHERI ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione e transito di materiale bellico (1419).

MARTINAZZOLI ed altri: Norme sul controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649).

RONCHI ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).

(Parere alla III Commissione). — Relatore: Sterpa.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

—*—

Giovedì 11 maggio

ORE 9,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2441).

(Parere della I Commissione).

TATARELLA ed altri: Norme sul possesso ingiustificato di valori da parte degli amministratori degli enti locali (242).

(Parere della I Commissione).

MELLINI ed altri: Misure penali e civili urgenti per la lotta alla corruzione nelle pubbliche funzioni ed alla criminalità organizzata contro gli interessi economici e finanziari della pubblica amministrazione (414).

(Parere della I Commissione).

NICOTRA ed altri: Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (775).

(Parere della I Commissione).

GARGANI: Norme concernenti delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (1140).

(Parere della I Commissione).

ANDÒ ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (1219).

(Parere della I e della XI Commissione).

FRACCHIA ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2149).

(Parere della I Commissione).

FIANDROTTI: Modifica degli articoli 318 e 319 del codice penale, concernenti la corruzione per atti d'ufficio o per atti contrari ai doveri d'ufficio (2623).

(Parere della I Commissione).

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Modifica ed integrazione dell'articolo 321 del codice penale concernente la non punibilità del corruttore di pubblico ufficiale in caso di confessione spontanea dell'illecito (3019).

(Parere della I Commissione).

BATTISTUZZI ed altri: Introduzione nel codice penale dell'articolo 324-bis concernente le circostanze aggravanti nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi al fine di favorire gruppi politici, in particolare da cittadini investiti di cariche elettive (3516).

(Parere della I Commissione).

Relatore: Nicotra.

* * *

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

—*—

Giovedì 11 maggio

ORE 9,30

Svolgimento di interrogazioni:

GABBUGGIANI ed altri: n. 5-01435 (Sulla riforma del Ministero degli affari esteri).

GABBUGGIANI ed altri: n. 5-01441 (Sull'accordo fra l'Istituto Agronomico d'Oltremare di Firenze e il Centro Internazionale della Patata).

MARRI ed altri: n. 5-01370 (Sulla adesione dell'Italia all'accordo di Schengen).

In sede legislativa.

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

FIANDROTTI ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57).

(Parere della I e della V Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

MASINA ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

STEGAGNINI: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244).

(Parere della I, della II, della V, della IX, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

ZANGHERI ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

MARTINAZZOLI ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

RONCHI ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della IV Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Relatore: Piccoli.

* * *

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

—*—

Giovedì 11 maggio

ORE 9,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate (3533).
(Parere della I, della V e della XI Commissione) — Relatore: Rabino.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:

REBULLA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari (499).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della X Commissione).

GASPAROTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari (1414).

(Parere della I, della II, della VI, della VIII e della X Commissione).

Relatore: De Carli.

In sede referente.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

AMODEO ed altri: Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 3 giugno 1981, n. 308, concernente norme in favore dei militari di leva o di carriera infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti (148).

(Parere della I e della V Commissione).

AMODEO ed altri: Provvedimenti a favore di militari in servizio in caso di infortunio grave o di morte (157).

(Parere della V e della XI Commissione).

CACCIA ed altri: Modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti (435).

(Parere della I e della V Commissione).

Relatore: Lusetti.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 1989, n. 163, recante proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate (3899).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Relatore: Savio.

* * *

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

—*—

Giovedì 11 maggio

ORE 9

In sede consultiva.

Parere sulle proposte di legge e sull'emendamento alla proposta di legge:

MELOTTO ed altri: Trasferimento della « Cinta magistrale » della città di Verona all'amministrazione comunale (*Approvata dal Senato*) (2726).

SAVIO ed altri: Trasferimento della « Cinta magistrale » della città di Verona all'amministrazione comunale (1678).

(*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Aiardi.

Parere sulle proposte di legge e sull'emendamento alla proposta di legge:

SCEVAROLLI ed altri: Norme per l'acquisto del fabbricato attribuito al Vanvitelli da parte del comune di Scafati (*Approvata dal Senato*) (2744).

AULETA ed altri: Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Scafati del fabbricato attribuito al Vanvitelli (879).

(*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Aiardi.

Parere sulla proposta di legge:

BEORCHIA e FIORET: Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928 (*Approvata dal Senato*) (2746).

(*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Aiardi.

Parere sulle proposte di legge:

PATRIA ed altri: Norme per la cessione a titolo oneroso al comune di Alessandria del compendio patrimoniale dello Stato – ex caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare) (2443).

BORGOGLIO ed altri: Trasferimento in proprietà al comune di Alessandria del compendio appartenente al demanio dello Stato, ramo artistico, storico, archeologico descritto alla scheda n. 18 denominato ex caserma Vittorio Emanuele II (ex Distretto militare) (2586).

PAGANELLI e PATRIA: Norme per la cessione gratuita al comune di Alessandria del compendio patrimoniale dello Stato – ex caserma Vittorio Emanuele II (ex Distretto militare) – per la realizzazione di opere, strutture ed infrastrutture pubbliche di rilevante interesse sociale (2380).

(Parere alla VI Commissione) — Relatore: Aiardi.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego *(Approvato dal Senato)* (3855).

(Parere alla XI Commissione).

Relatore: Carrus.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Delega al Governo ad emanare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale e per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette (2550-A).

(Parere all'Assemblea).

Relatore: Carrus.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (3762-A).

(Parere all'Assemblea) — Relatore: Cristofori.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

—*—

Giovedì 11 maggio

ORE 9

Comitato dei nove.

ORE 9,15

In sede legislativa.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori BEORCHIA e FIORET: Norme per il trasferimento in proprietà a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928 (*Approvata dal Senato*) (2746).

(*Parere della II e V Commissione*) — Relatore: Ferrari Wilmo.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

Senatori SCEVAROLLI ed altri: Norme per l'acquisto del fabbricato attribuito al Vanvitelli da parte del comune di Scafati (*Approvata dal Senato*) (2744).

(*Parere della I, della V e della VII Commissione*).

AULETA ed altri: Norme per la cessione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato al comune di Scafati del fabbricato attribuito al Vanvitelli (879).

(*Parere della I, della V e della VII Commissione*) — Relatore: Ferrari Wilmo.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

PAGANELLI e PATRIA: Norme per la cessione gratuita al comune di Alessandria del compendio patrimoniale dello Stato – ex caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare) – per la realizzazione di opere, strutture ed infrastrutture pubbliche di rilevante interesse sociale (2380).

(Parere della I, della II, della V e della VIII Commissione).

PATRIA ed altri: Norme per la cessione a titolo oneroso al comune di Alessandria del compendio patrimoniale dello Stato – ex caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare) (2443).

(Parere della I, della V e della VII Commissione).

BORGOGGIO ed altri: Trasferimento in proprietà al comune di Alessandria del compendio appartenente al demanio dello Stato ramo artistico, storico, archeologico descritto alla scheda n. 18 denominato ex caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare) (2586).

(Parere della I, della II, della V, della VII e della VIII Commissione).

Relatore: Ferrari Wilmo.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

Senatori MELOTTO ed altri: Trasferimento della « Cinta magistrale » della città di Verona all'Amministrazione comunale *(Approvata dal Senato)* (2726).

(Parere della I, della V, della VII e della VIII Commissione).

SAVIO ed altri: Trasferimento della « Cinta magistrale » della città di Verona all'Amministrazione comunale (1678).

(Parere della I, della V, della VII e della VIII Commissione).

Relatore: Ferrari Wilmo.

* * *

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

—*—

Giovedì 11 maggio

ORE 9,30

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

—*—

Giovedì 11 maggio

ORE 8,45

In sede consultiva.

Parere sugli emendamenti al testo unificato delle proposte di legge:

BOTTA ed altri: Piano decennale per la realizzazione di infrastrutture intermodali (339).

LUCCHESI ed altri: Interventi dello Stato per la realizzazione di infrastrutture intermodali per i trasporti (2171).

(Parere ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento alla IX Commissione) — Relatore: Manfredi.

ORE 9

In sede legislativa.

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Nuove norme per l'ambiente e programma di salvaguardia ambientale 1988-1990 *(Approvato dal Senato)* (3117).

(Parere della I, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione).

BOTTA ed altri: Interventi per la conoscenza e la salvaguardia dell'ambiente (337).

(Parere della I, della V e della X Commissione).

DE LORENZO e BATTISTUZZI: Istituzione del fondo interventi ambientali (1454).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XI Commissione).

DE LORENZO ed altri: Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione (1753).
(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Relatore: Piermartini.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge.

CERUTI ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (1964).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

AULETA ed altri: Istituzione del Parco nazionale degli Alburni (883).
(Parere della I, della II, della V, della VII, della X e della XIII Commissione).

BOSELLI ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1377).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione).

BOSELLI ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (1784).
(Parere della I, della II, della V, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione).

LA MALFA ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (2212).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della IX, della XI e della XIII Commissione).

SAVINO e PRINCIPE: Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino (2925).
(Parere della I, della II, della V, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

Relatore: Angelini Piero Mario.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge:

LODIGIANI ed altri: Nuove norme per l'edificabilità dei suoli e modifiche alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (747).
(Parere della I, della II, della V, della VI e della XIII Commissione).

FERRARINI ed altri: Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (1731).
(Parere della I, della II, della V e della XIII Commissione).

BOTTA ed altri: Norme in materia di espropriazioni per la pubblica utilità (1923).
(Parere della I, della II, della V e della XIII Commissione).

BATTISTUZZI ed altri: Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità (2272).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della XI e della XIII Commissione).

PACETTI ed altri: Norme transitorie per la determinazione dell'indennità di esproprio e per la concessione di mutui agli enti locali per gli espropri effettuati nel periodo 1980-1987 (2372).
(Parere della I, della II, della V, della VI e della XIII Commissione).

D'ANGELO ed altri: Norme sulla durata dei vincoli urbanistici (2934).
(Parere della II Commissione).

Relatore: Ferrarini.

* * *

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

—*—

Giovedì 11 maggio

Comitato permanente per i pareri.

ORE 9

Parere sul disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla ripartizione della capacità sui servizi aerei regolari intraeuropei, con allegato, adottato a Parigi il 16 giugno 1987 (*Approvato dal Senato*) (3116).
(*Parere alla III Commissione*) — Relatore: La Penna.

ORE 9,30

In sede legislativa.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CERUTTI ed altri: Integrazioni alla legge 7 aprile 1976, n. 125, relativamente ai soggetti autorizzati ad esercitare il servizio automobilistico da piazza negli aeroporti (1919).
(*Parere della I Commissione*).

Senatori VISCA ed altri: Integrazione all'articolo unico della legge 26 luglio 1984, n. 415, di modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali (*Approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (2675).
(*Parere della I Commissione*).

RONZANI ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, concernente « Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali » (3598).
(*Parere della I Commissione*).

Relatore: Matulli.

Seguito della discussione sul testo unificato delle proposte di legge:

BOTTA ed altri: Piano decennale per la realizzazione di infrastrutture intermodali (339).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

LUCCHESI ed altri: Interventi dello Stato per la realizzazione di infrastrutture intermodali per i trasporti (2171).

(Parere della I, della V e della VI Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

Relatore: **Bonsignore**.

—

In sede referente.

Esame della proposta di legge:

LUCCHESI ed altri: Concessione di contributi per la costruzione di impianti destinati alla pulizia delle navi che trasportano prodotti petroliferi e chimici (3443).

(Parere della V e della VIII Commissione) — Relatore: Piredda.

—

ORE 12

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n. 3313-*ter* e delle abbinate proposte di legge nn. 438, 503, 950, 1814, 2453, 2561, 2842, 3024, 3294, 3646, concernenti sistemi portuali, classificazione dei porti e lavoro portuale.

—

ORE 15

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 261-1967-2510-2742-2817, concernenti la legge-quadro sui taxi.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

—*—

Giovedì 11 maggio

ORE 12

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n. 3423, concernente norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico.

* * *

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

—*—

Giovedì 11 maggio

ORE 9

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 9,15

Comitato dei nove.

Esame del disegno di legge n. 3855 concernente il pubblico impiego.

* * *

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—*—

Martedì 23 maggio

ORE 11

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111, recante misure urgenti per la riorganizzazione del servizio sanitario nazionale (3772).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII e della XI Commissione) — Relatore: Saretta.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, recante nuove disposizioni in materia di prestazioni sanitarie (3865).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione) — Relatore: Saretta.

* * *

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

—*—

Giovedì 11 maggio

ORE 10

Parere, ex articolo 143, quarto comma, del regolamento, sulla nomina dell'onorevole Giuseppe Zurlo a presidente dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

Relatore: Campagnoli.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

—*—

Giovedì 11 maggio

ORE 12

Indirizzo alla Concessionaria in ordine alle trasmissioni radiotelevisive durante il periodo della campagna elettorale 18 maggio-18 giugno 1989.

* * *

RELAZIONI PRESENTATE

VI Commissione (Finanze):

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 (3880-A).

Relatore: Rosini.

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto (3881-A).

Relatore: Rosini.

* * *

INDICE DELLE CONVOCAZIONI**Giovedì 11 maggio**

	<i>Pag.</i>
	—
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE	III
ORE 15 - Ufficio di Presidenza.	
I AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI	IV
ORE 9 - Comitato pareri.	
II GIUSTIZIA	VI
ORE 9,30 - Legislativa.	
III AFFARI ESTERI E COMUNITARI	VIII
ORE 9,30 - Interrogazioni - Legislativa.	
IV DIFESA	X
ORE 9,30 - Legislativa - Referente.	
V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE	XII
ORE 9 - Consultiva.	
VI FINANZE	XIV
ORE 9 - Comitato dei nove.	
ORE 9,15 - Legislativa.	

	<i>Pag.</i>
	—
VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE	XVI
ORE 9,30 - Ufficio di Presidenza.	
VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI . .	XVII
ORE 8,45 - Consultiva.	
ORE 9 - Legislativa.	
IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI	XX
ORE 9 - Comitato permanente pareri.	
ORE 9,30 - Legislativa - Referente.	
ORE 12 - Comitato ristretto.	
ORE 15 - Comitato ristretto.	
X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	XXII
ORE 12 - Comitato ristretto.	
XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO	XXXIII
ORE 9 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 9,15 - Comitato dei nove.	
XIII AGRICOLTURA	XXV
ORE 10 - Parere su nomina.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO- TELEVISIVI	XXVI
ORE 12 - Plenaria.	

Martedì 23 maggio

Pag.

—

XII AFFARI SOCIALI XXIV

ORE 11 - Referente.